




h

inv. 6144

III ~~126~~

V. C 15/1

JCL



ARTE CRITICA

D I

GIOVANNI SELVAGGI

PER LA RETTA INTERPRETAZIONE
DELLE LEGGI.

Quid tibi non vis fieri ,
alteri ne feceris.

TOMO PRIMO

NAPOLI MDCCLXXXVII.

Presso Pietro Perger.

Si vendono da Berte a S. Marta , e da
Merande a S. Angelo a Nido .

CON PUBBLICA AUTORITY.

ADITTO MIA

IOVANNI BELLACCHI

PER LA LETTERA INTERPRETANTE
TUTTO IL MONDO

Ediz. 1848

OMIO BELLACCHI

IOVANNI BELLACCHI

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

Ediz. 1848

ALL' ECCELLENZA
DEL SIGNOR
D. FERDINANDO
CORRADINI

DIRETTORE DEL SUPREMO CONSIGLIO
DELLE FINANZE DI S. M.
SICILIANA.

V Erace non fu mai della Virtù
argomento la voce degli Oratori,
che celebrando de' Mecenati le lodi

insinuassero negli animi umani il costante desiderio d'incamminarsi nel sentiero della gloria, e della fama; risvegliano però lo spirito gli esempj non meno, che il nome degli Eroi destinati al comun vantaggio dello Stato, e delle Scienze. Confondesi l' arte, e l' eloquenza nel mirar delle Vostre virtù il gran prospecto. A gara mi si presentano le spezie tutte delle Vostre doti non disgiunte dalle vere massime della più vasta Filosofia, da una immensa erudizione, dalla profonda intelligenza del Diritto pubblico e privato, dalla piacevolezza de' costumi, dalla pietà, dalla giustizia, dalla rettitudine, dalla costanza, e dal comune applauso, che per la felicità dello Stato, delle scienze, delle arti, del commercio, e della Monarchia a' concordi voci erigervi volle a' più sublimi onori. Vasta in vero è l' estensione delle vostre lodi; angustiato però resta il mio spirito, che nel chiedere da V. E. generoso

pa-

5

patrocinio alle mie produzioni osa
onorar le medesime col Vostro rag-
guardevole Nome, mentre, limitan-
dosi negli stretti confini della umi-
le offerta, non giunge de' Vostri
meriti a numerarne i gradi. L' elo-
quenza ottiene vasto campo, ma
la Vostra modestia, e le mie cir-
costanze soffrono violenza ad essere
delle Vostre lodi taciturno Oratore,
per non offendere la gloria delle vir-
tù, il merito delle fatiche, ed i vi-
vi esempj delle illustri azioni, che
formano l'eco della pubblica voce,
ed ammirazione, poichè la Vostra
mente fin da' primi albori della gio-
vanil' età nudrita venne dall' auste-
ra Filosofia, con emendare delle se-
ducenti passioni gli stimoli; indi il
Vostro intelletto istruito fu nella
scienza più recondita del diritto,
nel di cui acquisto rapidi compar-
vero i progressi, mentrechè non
dal nudo Editto de' Pretori, o di-
spute del Foro, ma da' limpidi
fonti del gius Naturale e delle Gen-
ti

ti rimase il Vostro animo illuminato. Quindi la fama del Vostro alto sapere malvolentieri soffrendo i cancelli del foro velocemente al governo de' popoli volle preconizzarvi; il che promosse de' litiganti la pace, de' rei il castigo, degl' innocenti la sicurezza, della giustizia l'uguaglianza, e delle Provincie la felicità in guisa, che con ammirazione giudicavano tutti esser la Vostra mente non fatta, ma nata pel governo, per la giustizia, e per la pubblica tranquillità. Ma la Vostra modestia a' comuni applausi de' popoli restò vinta dalla verace fama della gloria, delle virtù, e de' meriti, che al grave Ministero nel Supremo Tribunale del S. R. C. vi richiesero per dirimere de' privati, e dello Stato gli affari più interessanti. Or chi può ridire qual fosse de' litiganti la pace nelle vostre decisioni? quale la forza delle sentenze? quale la costanza della giustizia? quale la gloria della piacevo-

lez-

7
lezza, della prudenza, della rettitudine, della sagacità, e delle virtù tutte? La luminosa comparsa nel geloso Ministero della Magistratura risvegliò negli animi umani l'impegno di ammirare nel Vostro Nome compendiate le virtù tutte, che risplendono al pari degli Astri più luminosi. Ecco malgrado la Vostra modestia l'intero globo terraqueo, come in uno specchio, rimira ed apprende le prodigiose Vostre virtù, che vengono celebrate da ogni ceto di persone in modo, che niente possa aggiungersi alla gloria, alla fama, alla grandezza. Ma che dissì delle Vostre lodi nell'instancabile impegno di giovare ne' Tribunali a' pubblici e privati interessi? niente al certo. La fama de' Vostri meriti, e la gloria delle virtù impazienti degli angusti cancelli del Foro velocemente volarono al Trono dell'Augusto Monarca FERDINANDO IV. (D. G.), che al comune vantaggio del Principato, del Regno, e

dello Stato intero volle prescegliervi nella interessante , e luminosa carica di Direttore del Supremo Real Consiglio delle Finanze , per esporre al Sovrano le pubbliche e private necessità , per vegliare agl'interessi dello Stato , e del Principato , per bilanciare la condizione della Sovranità , e de' sudditi circa lo Stato economico , Civile , e territoriale nelle leggi , nella tranquillità de' Cittadini , e nelle pubbliche funzioni .

Alla gloria de' Vostri meriti , all'ombra sola delle Vostre germane virtù rendesi audace il mio spirito , ed ardisce offerire all' E. V. queste produzioni , perchè avvalorate dal Vostro ragguardevolissimo Nome vadano esenti dalla maledica invidia , mentre nel felice corso delle Dignità , e degli Onori il Cielo conservandovi per sempre sano e salvo a prò dello Stato , delle Lettere , del Ministero , e del Principato io avrò l'onore , ed il vantaggio della gloria

9
ria di potermi divotamente col più
umile ossequio, e colla più profon-
da venerazione ripetermi per sem-
pre, come debbo.

Dell' E. V.

Napoli 12. Settembre 1787.

Umiliss. e Devotiss. Serv.
Giovanni Selvaggi.

1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

xi

AGLI AMATORI DELLA
GIURISPRUDENZA.

P R E F A Z I O N E.

TRa le più gravi ed utili intraprese senza dubbio sembrami l'Arte Critica Legale, che la prima volta offro a vantaggio della Gioventù. Con semplicità, e chiarezza ho stimato scrivere nell' Italiano idioma, poichè nel minuto esame dell' arte di ben pensare ho ravvisato, che dal mal regolato sistema delle istruzioni particolari deriva la torbida sorgente degli errori nelle Scienze, e della corruzione nello Stato. A migliorare l' educazione Nazionale fa di mestieri, che nel nostro idioma si apprendino le umane cognizioni, affinchè dalle scuole elementari comincino i giovani a ben distinguere, e giudicare. L' analisi perfeziona l' intelletto camminando di concerto colla volontà nella chiarezza delle idee. La Pubblica felicità dipende dalla severa educazione, che badar dee a svellere, a correggere, ed a render tollerabili i vizj prodotti da' temperamenti, da' pregiudizj, da' popolari errori, dalle sette, e dalla disordinata lettura de' libri. L' animo de' giovani è suscettibile di qualunque impressione; quindi, appena migliorata la cura della educazione, lo Stato diventerà florido, e le leggi invariabili.

Ne'

Ne' scorsi anni col pubblicare le *Civili Istituzioni* proposi questo sistema di educazione ; per accreditarlo ne dimostrai l' esito felice , che decide la condizione de' cittadini, el sicuro progresso delle scienze, sull' autorità de' veri letterati , ed esperienza Nazionale, senza però ignorare le regole delle lingue morte . Or , questo sistema riconosciutosi utile e necessario per gl' ingegni Italiani , ho stimato pubblicare nello stesso idioma l' arte critica legale , la quale riguarda le vere regole della interpretazione . Ma prima fa uopo badare a togliere i vizj contratti da' giovani nell' acquisto delle scienze .

Or di grazia quali attenzioni finora si sono tenute per la gioventù? Per lungo tempo trattansi ne' Collegj ad apprendere le lingue morte , l' eloquenza , ec. , trascurandosi di migliorare la lingua della Nazione , di coltivare l' intelletto , e di promuovere il raziocinio . La ragione di tal sistema poggia nell' occupare la gioventù a tenerla lontana dalla dissipazione , mentre questa , e l' ozio sono dello Stato la rovina . Nel tempo , che cercasi di migliorare la gioventù coll' applicazione , errasi nel sistema con opprimere il genio della medesima coll' ammasso di sterili precetti , e noioso catalogo di parole . Questi studj mal regolati distolgono l' animo de' giovani dall' acquisto delle vere cognizioni , menandoli nel letargo della igno-

ignoranza , nè influiscono al vantaggio della società .

Credono taluni opportuna per i giovani questo sistema delle scuole per difetto del raziocinio , che ne' medesimi non è sviluppato in guisa , che possino conoscere i rapporti delle scienze , e solamente agiscono per abito . Svaniscono tali voci , quando badasi , che i giovani nella tenera età sono più facili a ricevere le impressioni delle cose sensibili , che le lezioni delle lingue morte . Con maggior energia piuttosto questi dietro ad una retta educazione , che gli uomini già maturi vantaggiano negli studj , mentre la coscienza in quelli parla con evidenza , in questi le passioni ed i pregiudizj soffogano le voci della virtù , col dar luogo agli equivochi ed interpretazioni .

Dagli studj mal regolati avviene , che i giovani niente riflettono alle voci , che apprendono , menando la vita letteraria nel letargo degli errori , de' pregiudizj , e delle opinioni popolari . Or se dalla tenera età cominciassero i Precettori a spiegare loro il vero significato delle nozioni , ed insegnare l'arte di ben riflettere e giudicare , certamente gli errori prodotti dalla educazione , e da' pregiudizj sarebbero lontani da' medesimi ; le scienze non sarebbero contaminate dalle opinioni , e dalle sette ; e lo Stato diventerebbe più florido e felice per mezzo de' veri letterati . Fut-

to di travagliano i Maestri a consumare l'età migliore de' giovani con sterili precetti , ma niuno s' impegna a svellere gli errori contratti colla natura , e cresciuti colla età . Senza nostro accorgimento i pregiudizj con noi dimorano . Or fa uopo , che la prima cura di ognuno occupasi a migliorare l' intelletto , e perfezionare la volontà . A quest' oggetto abbiamo da Cicerone, lib. 2. Tusculan. , un bellissimo avvertimento . Se nell' entrare (dic' egli) in questo mondo potessimo conoscere perfettamente la natura , e vederla alla scoperta , non avremmo bisogno de' maestri per imparare il nostro dovere . Ma la natura altro non ci dà , che alcune deboli scintille di ragione, le quali sono ben presto estinte dalla forza de' vizj , e degli errori , talchè restiamo affatto privi di lume . Fin da quel momento , in cui entriamo nel mondo , diveniamo lo scherno de' cattivi abiti , e di tutte le spezie delle opinioni erronee in maniera , che si potrebbe dire , che abbiamo succhiato l' errore insieme col latte delle nostre nudrici . Nel separarci da esse ritorniamo nella casa paterna , ove posti nelle mani de' nostri Precettori , questi ci riempiono talmente lo spirito degli errori di tutt' i generi , che la falsità la vince a fronte della verità ; e la natura medesima rimane troppo inde-

debolita per svellere in appresso le opinioni fin d' allora in noi radicate . Finalmente il commercio del mondo, e l'esempio della moltitudine inclinata ordinariamente al vizio corrompono affatto i nostri costumi . Quindi l' errore divenuto nostro vero tiranno ci trasporta a ribellarci contro la stessa natura .

In questa sentenza di Cicerone scorgesi il torrente degli errori , delle passioni , e de' pregiudizj , che corrompono l' intelletto nell' acquisto delle scienze . L' animo de' giovani trasportato da' falsi sentimenti non giunge ne' suoi studj ad acquistare idee chiare , e complete delle cose , perciò avviene , che nell' esaminare , o nel leggere le altrui sentenze le ricevono a norma delle loro passioni , o secondo il semplice tuono delle parole . Quindi per riparare a' questi difetti abbiamo stimato pubblicare il sistema d' apprendere , ed interpretare le leggi , col nome di Arte Critica Legale . Qual sia l' oggetto dell' Opera , abbastanza l' abbiamo dimostrato negli ultimi capitoli . Nè taluni credano , che in questo primo volume vogliansi osservare le regole attinenti all' Ermeneutica , la quale con semplicità , e chiarezza sarà esposta ne' seguenti volumi ; poichè , per procedere con ordine , ho stimato sulle prime apportare le intrinseche cognizioni necessarie a' giureconsulti , el retto sistema di apprenderle dagli scrit-

scrittori legali ; senza questi mezzi riuscirà vano ogni sforzo . Iadì richieggonsi altre cognizioni estrinseche , che serviranno per ben' interpretare le leggi . Finalmente dimostreremo le regole opportune per intendere le parole , le idee , e le sentenze de' giureconsulti e de' Romani legislatori . Oltre queste regole generali daremo in ultimo le regole particolari della interpretazione , riducendole alle loro classi , giusta la distribuzione fattaci da Giustiniano .

Spero dunque , che questa mia , qualunque siasi intrapresa , voglia giovare alla studiosa gioventù per esser pago del comune vantaggio . Attendo , che altri , travagliando nella medesima , vogliano migliorare i comuni desiderj , non sdegnando punto di mutar sentimento , qual' ora ravviso , che le mie riflessioni non convengono al retto sistema e vantaggio degli studj , e scienza legale . Prego però i Lettori di non biasimare il libro senza prima leggere l' intera opera , nè di riguardare lo scarso merito dell' Autore , che pregandoli di pazientare gli errori topografici , come parimenti quelli commessi dal medesimo , mentre augura ad ogn' uno qualunque possibile felicità .




INTRODUZIONE.



Asce l'uomo debole nel corpo per mancanza di forze, e nella mente per povertà di sapere a causa del funesto errore, rimanendo esposto alle insidie, ed inganni dell'altro; ma la Divina Sapienza, per non lasciare nelle miserie l'Opera a se più cara, svegliò ne' cuori degli uomini una naturale inclinazione di unirsi in società, perchè l'uno fosse dell'altro garante e custode nella bell'armonia di dolce corrispondenza ed amorevolezza, stringendo le volontà degli individui con scambievoli legami di amore. Questa unione di animi, e di comune interesse non avrebbe potuta nè nascere, nè durare, se non fosse stata in
 & par-

parte garantita dal costante diritto delle genti , ed in parte da' particolari statuti delle Repubbliche , Regni , e Provincie , ed ecco la necessità della legislazione per togliere ogni sconvolgimento , e confusione . Senza leggi lo spirito dello Stato diventa debole ed avvilito , il costume barbaro e crudele , la libertà de' Cittadini miseramente oppressa dalla corruttela de' malvaggi , il retaggio de' medesimi esposto alle violenze de' rapaci , la pubblica tranquillità e salvezza crudelmente involta , e confusa nella tirannia , ed insidie degl'iniqui oppressori .



C A P. I.

Delle diverse spezie di legislazione dalla fondazione di Roma fino a' nostri tempi .

§. 1. **L**EE leggi sono le regole delle umane azioni , obbligando gli uomini alla di loro osservanza : Queste sono o Divine , od Umane , quelle vennero da Dio agli uomini secondo il bisogno per mantenerli nello stato della rettitudine corrispondente al fine della loro creazione ; queste sono o delle genti , o civili , le prime riconoscono

no la loro origine dalla retta ragione , le seconde dipendono dalla Potestà legislativa , perchè sussista tra gli uomini lo stato di quiete , locchè chiamasi *Gius Civile* : Le regole poi , che riguardano la Dottrina della fede , compongono od ammendano i costumi de' fedeli , e diriggon l'esterna polizia della Chiesa , costituiscono il *Gius Canonico*. Senza leggi non può sussistere alcuna società ordinata , quindi Ligurgo istruito da questa costante verità propose a Spartani piuttosto a guisa d'insegnamenti , che di precetti quelle leggi , che appreso aveva in Creta , le quali erano più accreditate per la favolosa origine da Giove , che ne istruì il Re Minoe nella spelonga , ove dimorò per lo spazio di nove anni . Nella Grecia i sette savj per la civile prudenza si acquistarono un tal nome al riferir di Plutarco in *Solone* . Similmente Solone diede agli Ateniesi le particolari leggi corrispondenti al costume di quei popoli . Finalmente i Romani con maggior saviezza dalle leggi straniere formarono un corpo generale di leggi , le quali hanno meritata l'approvazione di tutta l'Europa per la di loro rettitudine , e sagacità . Ma prima di formare lo stato del giureconsulto , e di descrivere le cognizioni necessarie allo stesso , conviene proporre la diversa quantità delle leggi

divisa in differenti volumi , affine di conoscere quei errori e disordini , che nello studio , ed uso della giurisprudenza s' incontrano , e poscia apprestarvi quei mezzi più opportuni per rettamente apprendere , ed interpretare le leggi Romane , la cognizione delle quali è divenuta oggi tanto intricata , ed astrusa , che nel progresso di tal studio resta confuso qualunque più sublime talento .

§. 2. Discacciati da Roma i Re un certo Papirio , o , come altri vogliono , Papisio , raccolse in un solo volume le leggi Regie , chiamandolo *Jus Civile Papirianum* (a) . Di poi Granio Flacco fece a
co-

(a) Nella compilazione delle leggi Regie raccolte da Papirio furono inserite le leggi Curiate , e quelle spettanti al culto Divino fatte da Numa , ed anche quelle , che appartenevano all' autorità de' Magistrati , e diritti del popolo , come chiaramente rilevasi da Cicerone nel lib. 2. de legib. : conclusa est quidem apte tam magna lex , sane quam breviter : et , ut mihi videtur , non multum discrepat ista constitutio religionum a legibus Numae , nostrisque moribus. Diverse leggi Regie furono inserite nelle Decemvirali , come dimostra Scubarto de fati-
ju-

5

cotesto libro il suo commento , che fu
chiamato libro del Diritto Papiriano . Fi-
a 3 nito

jurisprud. Roman. exercit. I. §. 45. *Grave controversia fu agitata tra gl' eruditi intorno al pronome di Papirio , e sua durata di vita , la quale dottamente fu trattata da Guglielmo Grozio . Il giureconsulto Pomponio nella l. 2. §. 2. d. de orig. jur. lo chiama Sesto Papirio , e nel §. 36. d. eod. lo nomina Publio Papirio , fuit autem imprimis peritus Publius Papirius , qui leges Regias in unum contulit . Einnecio nella voce Publius legge così , Publ. Jur. , cioè Publici Juris-peritus , mentre Papirio richiamò in uso le antiche leggi di Numa . Dionigi d' Alicarnasso nell' antichità Romane dice , che Cajo Papirio Sommo Pontefice , discacciati i Re , raccolse in un volume le leggi Regie . Dall' epoca de' tempi , e da' fatti congetturasi esser lo stesso Papirio . Corasio poi lo chiama Sesto e Publio Papirio , ma da Ruperto riputasi falsa la congettura di Corasio su l' autorità di Cujacio per mezzo de' Codici MSC. , leggendo , omnes conscriptae extant in libro sexto Papyrii , ed a questa lezione uniformasi Scubarto exerc. 1. Visse Papirio dopo l' espulsione de' Re da Roma , ma non fu Sommo Pontefice , ed un altro dello*

nito il regno la perpetua potestà de' Re
 fu trasferita in quella de' Consoli , che si
 crea-

dello stesso nome ottenne tal carica , come
 dimostra Guglielmo Grozio , poichè il Re de'
 Sacrifizj era soggetto al Pontefice Massimo,
 siccome insegnano Livio lib. 2. cap. 2. e
 Dionigi d' Alicarnasso lib. 4. Falsamente opi-
 nò Udalrico Zasio nella l. 1. de legat. n.
 2. , che la cognizione delle leggi Regie nien-
 te giova ad intendere il diritto Romano , ma
 solamente vagliono per la l. 6. C. de patr.
 potest , poichè Giustiniano nella l. 2. C. de
 vet. jur. enucl. fa menzione delle leggi pro-
 mulgate fin dalla fondazione di Roma , que-
 ste certamente erano le leggi Regie . Nella
 terza guerra Cartaginese dal Popolo Romano
 Scipione fu creato Console , ed i Consoli osta-
 rono a questa elezione per la mancanza della
 legittima età , ma il popolo si oppose coll'
 autorità delle leggi di Romolo , e di Tullo ,
 come ci attesta Appiano : Populus perstabat
 in precibus clamitans se legibus a Tullo ,
 Romuloque latis factum comitiorum arbi-
 trum , et posse leges ad ea pertinentes
 vel ratas habere vel irritas ; E' l giure-
 consulto Marcello nella l. 2. d. de mortuo in-
 ferendo facendo menzione della legge Regia,
 dice : Negat lex Regia mulierem , quae
 prae-

ereavano in ogni anno, ed in questa epoca i Patrizj s'impegnavano d'introdurre l'Aristocrazia, ma opponevansi i plebei; Quindi nacquero grandissime turbolenze, el popolo si ritirò nel monte Sacro; quindi i Tribuni, ed i Plebisciti, e quindi una rogazione de' tribuni, dicendo, che si scrivessero le leggi per mezzo de' Decemviri, i quali mettersero freno agli sregolati arbitrij de' Patrizj, e questi ad essi perfettamente si uguagliassero. Alle domande de' tribuni si opposero i Patrizj, dicendo, che non potevano i tribuni avere il diritto di promulgare le leggi, le quali formano i stabilimenti dell'intero Stato, soggiungendo, che non vi erano leggi, delle quali non erano stati autori i Patrizj. Finalmente convennero i Patrizj co' plebei, e si fece un Senato-Consulto, nel quale si diceva, che si portassero in Roma leggi forastiere, e spediti gl' Ambasciadori in Atene, secondo riferisce Livio nel lib. 3., cioè Sp. Postumio

a 4

Al-



praegnans mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur: qui contra fecerit, spem animantis cum gravida peremisse videtur. *Delle leggi Regie ne abbiamo lungo discorso presso Scubarto exercit. 1. §. 46.*

Albo, Au. Mallio, e S. Sulpizio Camerino coll'ordine di descrivere le celebri leggi di Solone, gl'istituti e costumi delle altre città Greche, locchè avvenne nell'anno 300. dalla fondazione di Roma, e nel 302. gl' Ambasciadori ritornarono in Roma colle leggi. A cotesti si aggiunsero sette altri uomini, ed ecco i Decemviri, i quali delle leggi forastiere alcune ne ritennero intiere, altre ne adattarono a' costumi de' Romani, ed allo Stato della Repubblica, e ritennero parimenti molti stabilimenti de' maggiori, e questi e quelle scrissero in dieci tavole di bronzo. Or coteste leggi furono al popolo proposte, e ne' Comizj Curiati, e co' plebisciti furono approvate nell'anno 303. Ma finalmente nell'anno 304. si aggiunsero alle dieci due altre tavole, ed ecco le rinomatissime leggi delle dodici tavole (a). Ma
es-



(a) *E' costante tradizione presso gl'eruditi, che le leggi delle XII. Tavole dalla Grecia siano venute in Roma. Ma riputasi da alcuni favolosa per diversi rapporti, poichè la scienza delle Romane leggi fu ristretta nel collegio de' Pontefici, nel quale non si annoveravano, che Patrizj, i quali con somma gelosia custodivano il sacrario delle leg-*

essendo venuti nell'Italia i barbari, coteste leggi si perdettero affatto, però per opera,



leggi, el libero dominio nella plebe, perciò può sospettarsi, che fosse impostura de' Patrizj in dare a credere al popolo, che dopo le rivoluzioni le nuove leggi fossero venute da Atene: Se avessimo la storia delle antiche leggi de' popoli, avremmo la storia de' fatti antichi delle nazioni, i quali ci confermarebbero la certezza delle leggi. Il popolo Romano si acchetò subito a tale voce, perchè lo spirito della libertà corrispose a quello delle leggi. Opinarono con ragione alcuni, che questa legislazione delle XII Tavole non da Atene, ma da Sparta fosse venuta, mentre scorgesi barbara in stabilire le pene, come il fallito debitore si segasse in pezzi, e se ne dassero i brani a' creditori. Certamente tal determinazione niente corrispondeva alla greca piacevolezza, perciò può credersi una misteriosa invenzione de' Patrizj, i quali da' costumi nativi delle genti eroiche del Lazio avessero composta la nuova scienza della legislazione. Finalmente osservasi, che in questa legislazione non mancarono le finzioni dell' antica giurisprudenza, come di nesso, di nodo, ed altre, che gli stessi Pareggiatori non osarono riputarle venute

ra, ed industria di moltissimi giureconsulti ne abbiamo raccolti non pochi frammenti di quelle leggi.

§. 3. Con molta eleganza , e precisione , al dir di Cecilio , furono scritte le celebri leggi delle dodeci tavole ; quindi nacque l'interpretazione de' prudenti , e la disputa del foro : I Patrizj , che con grande venerazione stavano attaccati a quelle leggi, riputando l'interpretazione delle medesime un affare di religione , spiegavano a' clienti il diritto così in casa , che nel foro colla voce , ed in scritto . Nelle difficili questioni adunavans' i prudenti nel foro , e disputavano intorno al diritto , e da questa disputa del foro approvata con universale consenso nacquero le sentenze del foro , le regole del diritto , e le azioni della legge , le quali contenevano certe solenni formole di parole istituite per formare i giudizj , come diffusamente abbiamo spiegato nella Storia alle Istituzioni Civili pag. 8. e seg. Da' Pontefici le azioni della legge si custodivano al riferir
di

nute dalla Grecia in Roma . Al buon senso dunque dell' accorto Lettore tralascio l' esame critico di tal punto ; come può vedersi presso Vico ne' principj della Scienza Nuova ed altrove ne faremo parola .

di Pomponio nella l. 2. §. *omnium tamen d. de orig. jur.*, ma cotesto luogo è corrotto, poichè i Pontefici custodivano solamente quelle azioni, che riguardavano il gius Sacro, come giudiziosamente riflette Scubarto, mentre quelle con misteriosi arcani tenevansi da' Patrizj nascoste al Popolo.

§. 4. Appio Claudio dispose in ordine le azioni della legge, ma Flavio scrivano di Appio le rubò, e le promulgò al popolo, onde il suo libro fu chiamato *gius Civile Flaviano*. Dal popolo per tale azione fu creato tribuno della plebe, Senatore, ed Edile Curule; ma i Patrizj, mal volentieri soffrendo questo atto di Flavio, composero nuove formole, e nuovi fasti, e perchè non si potessero penetrare da chicchessia, le scrissero per cifre; ma circa l'anno 552. Sesto Elio Catone spiegò al popolo quei nuovi misterj, il di cui libro fu chiamato *gius Eliano*, nel quale consisteva la giurisprudenza di quei tempi, ritrattata originalmente dal Sacratio de' Pontefici, che furono i primi a confondere quelle semplicissime leggi.

§. 5. Ottaviano Cesare Console per la quarta volta avendosi affezionato il popolo, i soldati, e'l Senato, incominciò a trasferire nella sua persona la carica del Senato, del Magistrato, e delle leggi. Nell'anno 527. Console la settima volta si-
mu-

mulatamente rinunziò nel Senato, ma fattosi vincere dalle preghiere de' Consoli, accettò quasi per forza per dieci anni l'impero col nome di Augusto, perlocchè nella sua persona fu trasferito tutto il comando del popolo, e del Senato. Costui accrebbe la giurisprudenza co' suoi editti, e perchè prima era permesso a ciascuno di rispondere intorno al diritto a coloro, che domandavano, di poi Augusto volle, che questa facoltà si dovesse domandare, che il Pretore, ed i giudici non si fossero dipartiti da questi responsi, e volle con questo timore per mezzo de' giureconsulti da se dipendenti dominare nel foro, e ne' giudizj. Di ciò abbiamo indizio non oscuro per i diversi maneggi di Augusto nelle persone di Antistio Labeone, ed Atteo Capitone giureconsulti d'incorrotta libertà, come ci attesta Tacito negl' annali. Or che poteva per se sperare Augusto da' giureconsulti, se non che per mezzo dell'interpretazione avessero accomodato le antiche leggi ad una nuova forma di Repubblica? ed in fatti i responsi de' giureconsulti, che piacevano ad Augusto, piegarono a poco a poco il gius nato nella libera Città secondo la ragione dello stato Monarchico. In questa epoca erano abbastanza cresciuti i giureconsulti, e contro cotesta gran turba de' medesimi,
de'

de' quali era il primo Capitone , vi erano altri sotto la scorta di Labeone , che conservavano le regole del gius antico. Quindi nacquero le celebri sette de' Proculerjani e Sabiniani , de' Cassiani e Pegasiani . Tralascio qui di riferire le diverse forme della giurisprudenza sotto gl' Augusti posteriori , perchè ciò propriamente spetta agli Storici della giurisprudenza Romana ; su la quale vedi Gio: Vincenzo Gravina *lib. I. de orig. juris*, ed Einnecio in *histo. Rom. juris* .

§. 6. Nella durata della Repubblica secondo il bisogno il Popolo Romano solennemente congregato nel campo Marzio a rogazione de' Consoli , o del Dittatore , o del Pretore faceva le leggi : quindi nacquero i Senatoconsulti , i Plebisciti , e gl' Editti de' Pretori , i quali colla propria autorità per equità dichiaravano , e supplivano al rigore della legge antica . Questi editti de' Pretori nel principio erano annali secondo il piacere del Magistrato , di poi per comando dell'Imperadore Adriano dal celebre giureconsulto Salvio Giuliano furono questi editti ridotti ad un particolare sistema di giurisprudenza , ed ottenne il nome di Editto Perpetuo . Fu questa compilazione troppo necessaria ed utile , poichè la grave mole , e la diversità degl' Editti Pretorj cagionavano nella Città varj disordini ,

dini , e per tal ragione niuno era sicuro ne' giudizj del decreto del Pretore . Da Adriano ottenne questa compilazione perpetua autorità e vigor di legge , confermandola con una sua orazione recitata nel Senato , dalla quale nacque il *Senatoconsulto* , di cui dubitano gl' eruditi , se fosse stata recitata nel Senato , ovvero per mezzo del *Questore Candidato* nel tempo , che Adriano era in viaggio . L' interna compilazione di questo editto niente differisce dall' ordine delle materie osservato da *Giustiniano* nella compilazione delle *Pandette* , le quali furono disposte secondo l' ordine tenuto da *Giuliano* nella sua compilazione , come dimostreremo nel *Codice Legale* delle regole del *Dritto Romano* part. XVI. tit. 1. Questa compilazione dell' editto perpetuo formò nella *giurisprudenza Romana* l' epoca più ragguardevole , nella quale valentissimi *giureconsulti* applicarono i loro talenti nel commentarlo , cioè *Sesto Pomponio* , *Gajo* , *Ulpiano* , *Paolo* , *Callistrato* , ed altri .

6, 7. Erano le leggi Romane le più giuste e semplici , mentre fissavano quei civili regolamenti , e stabilivano la quiete della Città , ma l' uso di quelle ne' casi opportuni era scabroso per la venerazione , che facevasi a' loro interpreti , i quali a dismisura fecero crescere quelle leg-

leggi per mezzo delle sentenze, e risposte contenute o ne' commentarj da essi fatti, o nelle questioni e trattati di legge, o ne' consulti. E quantunque queste sentenze, risposte, e trattati di legge siano fondate su di una retta argomentazione da' principj legali, pure sono tra loro contrarie e detestabili, in quanto riputansi come leggi, poichè furono quelle stabilite per la soluzione de' casi particolari, non già per la quiete dell' intiero Stato. Nè questa scienza sarebbe mai ben appresa, se per casi particolari dovesse impararsi, mentre quelli variano secondo le diverse circostanze, anzi non merita il nome di legislazione quella, che comparisce oscura, e dubbiosa, quando la quiete de' Cittadini dipende da' tumultuarj volumi de' giureconsulti, che per motivi particolari hanno scritto in quella guisa, altrimenti ad infiniti errori sarà soggetto lo Stato. Ma quando il volere della legge è oscuro, allora dobbiamo ricorrere alla retta interpretazione, che andar deve unita alla scienza del giusto e dell' ingiusto, riguardandosi o le diverse disposizioni, le convenzioni, ed i fatti controversi: o la spezial natura e qualità dello stesso atto: o le circostanze, che l'accompagnano; o l' osservanza, che lo segua. Dunque in quei tempi aveva forza e vigor di legge non solamente quello,

lo, che la potestà legislativa prescriveva, o cogli editti comandava a' Magistrati, e Rettori delle provincie, ma eziandio quello, che co' loro decreti, o rescritti di giustizia deliberavano i giudici tra le persone private. Queste decisioni fecero crescere a dismisura i volumi delle leggi, le quali indussero nello Stato confusioni, e litigj giusta la sentenza di Platone, *apud quos plurimae leges, ibi et plurimae lites.*

§. 8. Trasferita nel Principe dal Popolo Romano la potestà di fare le leggi, ciò, che allo stesso piaceva, aveva vigor di legge, *quod Principi placuit, legis habet vigorem*, e perchè al popolo Romano era odioso il nome di legge, gl' ordini de' Principi ebbero varj nomi, cioè di *Editti* e *Costituzioni*, le quali erano di specie tra loro diverse, e si distinguevano dal fine, e dall'occasione, per la quale dal Principe si promulgavano. Erano gl' *Editti*, quando il Principe per utilità dello Stato promulgava qualche ordine generale, diriggendolo al Popolo, od a' Provinciali, od al Prefetto Pretorio. Dicevansi *Rescritti* quelle costituzioni, che facevansi a domande de' Magistrati, od a preghiere de' privati: *Epistole* chiamavansi quei rescritti, che da' Principi si facevano a' privati, o si diriggevano al Senato, a' Consoli, a' Pretori, a' Tribuni, ed a' Prefetti del Pre-

torio. *Orazioni* dicevansi quelle determinazioni del Principe, che si mandavano nel Senato per approvare i Senatoconsulti. Si chiamavano *Decreti* quelle costituzioni, che faceva il Principe sù gli atti fabbricati nel Concistoro, intese le parti. Queste determinazioni avevano forza di legge, e ne abbiamo molti esempj nel Codice di Teodosio, e di Giustiniano, siccome ravvisaremo in appresso: Tutte le costituzioni de' Principi erano dirette al governo dello Stato, e quiete delle Provincie, ma ottenevano diverso nome secondo la varietà delle determinazioni, le quali, quando comandavano doversi fare qualche cosa, chiamavansi *Jussiones*, se proibivano, *Sanctiones*. Dobbiamo quì avvertire, che tutte le costituzioni de' Principi Romani fino a Costantino M., delle quali esistono moltissime nel Codice di Teodosio, e di Giustiniano, quantunque fatte da' Principi Gentili, come Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla, ec., pur tuttavia contengono un fondo di equità.

§. 9. A' tempi di Costantino M. si mutò l'epoca della giurisprudenza, e distrutta la superstizione nuove leggi si promulgarono per il buon costume e distruzione del vizio, togliendosi di mezzo le fallacie delle antiche leggi, giusta la riflessione del Nazario nel paneg. cap. 38. Nel-
 b l'im-

l'impero di Costantino fu data la pace alla Chiesa, in di cui beneficio fu permesso il diritto di acquistare per ultima volontà, *L. 1. C. de Sacrosan. Eccl.*, furono vietati i giuochi de' gladiatori, la superstiziosa celebrazione della Domenica, l'uso delle concubine, e la libera esposizione de' teneri bambini, a' quali determinò pubbliche rendite per nudrirsi, essendosi prima tollerata l'esposizione de' figli *sanguinolenti*, *L. 1. C. de patr. qu. fil. suos distrax.*, per effetto della noiosa miseria de' genitori; *Ved. not. p. 34. Ist. Civ.*, di questo Principe abbiamo varie costituzioni nel Codice di Giustiniano.

§. 10. Le nuove leggi di Costantino a favore de' Cristiani svegliarono nell'animo di quei giureconsulti la gelosia di restare cancellata ogni memoria de' Principi antecessori, perciò alcuni, secondo congettura il Gotofredo ne' prolegomeni al Codice Teodosiano *cap. 1.*, pensarono di unire insieme tutte le leggi degl' Imperadori Gentili, perchè riuscisse difficile cancellarsi tal memoria, e ad esempio di Papirio Giusto, che raccolse le costituzioni di Vero e di Antonino, formarono il loro particolare Codice. Questo celebre giureconsulto fiorì a' tempi di Settimio Severo, ed in venti libri divise le costituzioni di questi due fratelli, e s'inganna il dottissimo Scrittore del-

della letteratura Italiana vol. 2. pag. 380. ediz. Napol., nel confondere Papirio Giusto con quello, che raccolse le leggi Regie per opporsi al disegno di Tarquinio Superbo, e di questo Codice non abbiamo oggi alcun frammento. L'Imperadore Giustiniano nella *l. 60. d. de pact.* fa memoria di Papirio Giusto, e Giacomo Labitto nella dottissima Opera dell'indice delle leggi riferisce tutte le costituzioni, che da' libri di Papirio raccolse Triboniano. Ad esempio dunque del Codice Papiriano nacquero i Codici Gregoriano, ed Ermogeniano.

§. II. Nell'anno 336. Gregorio Prefetto del Pretorio raccolse insieme tutte le leggi degl' Imperadori da Adriano fino a Costantino M., i frammenti delle quali furono compilati, ed illustrati da Antonio Schultingio nella giurisprudenza antica, e fu questo Codice chiamato *Gregoriano*. Di poi fu promulgato il Codice *Ermogeniano*, compilato da Ermogene, che occupossi a raccogliere le leggi di Diocleziano, siccome pretendono Einnecio nella Storia del diritto Romano §. 358. ec., e Cujacio ne' paratitoli del Codice. In questi Codici senza dubbio furono raccolte tutte le leggi degl' Imperadori, che fiorirono da Adriano fino a' tempi di Costantino, ed in fatti nel Codice Gregoriano si riferisce una costituzione sotto il consolato di Diocle-

ziano nell'anno 296., cioè dieci anni prima dell'impero di Costantino . Amendue questi giureconsulti indistintamente si proposero di riferire ne' loro Codici le leggi de' Principi , che fiorirono da Adriano fino a Costantino , e l'epoca dell'uno non differisce dell'altro , come ravvisasi dalle leggi ivi riferite ; onde ragionevolmente da Giacomo Gotofredo ne' prolegomeni al Codice Teodosiano fu tacciato di errore il Cujacio , che opinò aversi Gregorio , ed Ermogene proposti diverse epoche , quandochè indistintamente riferirono le leggi de' Principi Gentili .

§. 12. Con ragione congetturò Gotofredo , che la compilazione di tali Codici fatta da' questi giureconsulti avesse dovuta incominciare da Adriano , e non già da' Principi antecessori , perchè da' tempi di Adriano cominciò l'epoca più ragguardevole della giurisprudenza , e fu questo Imperadore creduto l'autore della giurisprudenza nuova per l'Editto Perpetuo , che formò l'archetipo della giurisprudenza . Dall'Imperador Adriano fu data una forma particolare per l'amministrazione degl' offizj pubblici , e questa fu ritenuta fino a' tempi di Costantino , ma variò a' tempi di Teodosio . Inoltre Ermogene ne' libri Epitomatici propone di voler seguire l'ordine medesimo dell'Edit-

21

to perpetuo , *l. 2. d. de stat. homin.* Finalmente sembra verisimile , che questi giureconsulti avessero voluto ritenere almeno qualche aspetto dell' antica giurisprudenza , vedendola a' tempi di Costantino , e de' suoi figliuoli assai mutata per le nuove leggi , che si promulgavano dagl' Imperadori Cristiani , e perchè tali giureconsulti , come gentili , erano tenacissimi esecutori delle costituzioni de' loro Principi .

§. 13. I due Codici compilati da Gregorio , ed Ermogene , quantunque nascerro per privata autorità , pure ottennero grandissima approvazione , e furono ricevuti con molto applauso presso tutti gli Scrittori , ed Avvocati , che si servirono di quelli non meno nel foro , che ne' loro libri , come rilevasi da un luogo di Paolo Egineta riferito dal Cujacio nel *lib. 6. obs. cap. 10.* ; S. Agostino fa uso di una Costituzione di Antonino riferita nel Codice Gregoriano , come abbiamo dal *lib. 2. ad Polentium de adulterio cap. 8.* ; Delle medesime fe uso Freero al *lib. 1. cap. 9.* nella collazione delle leggi Mosaiche colle Romane . De' medesimi Codici si servì Triboniano nella compilazione del Codice Giustiniano ; ma di questi Codici appena oggi esistono pochi frammenti pervenutici dalla diligenza del Cujacio . Finalmente dobbiamo osservare , che a' tempi di Costantino

la giurisprudenza fiorì nelle Accademie di Roma, di Berito, e di Costantinopoli, le quali solamente erano le più celebri nell' Occidente, e nell' Oriente, vedi Giannone *Storia Civile lib. 1. cap. 10. §. 1. e 2.* Per la nuova forma, e divisione fatta da Costantino del Popolo Romano, e per la corruttela de' costumi perdè la giurisprudenza insieme colle lettere l' antico suo splendore.

§. 14. Per i nuovi dominj stabiliti nell' Europa fu oscurata la maestà delle leggi Romane, riconosciute dagl' antichi popoli, come le più giuste, e conformi alla naturale equità, e per i disordini promossi da' giovani dediti a mille dissolutezze, ed ecco dopo l' impero di Costantino veniva riputata giustizia la sola utilità sì nell' Occidente, che nell' Oriente, e lo studio della giurisprudenza era avvilito a segno, che stimavasi mestiere sordido, fatto per acquistare piuttosto ricchezze con frode, che soccorrere agl' altri co' consigli, locchè fu descritto da Ammiano Marcellino, *lib. 30. cap. 4.* Finalmente a tal stato era giunto lo studio della giurisprudenza, che divenuta vasta per la moltitudine delle leggi spaventava ogn' uno per apprenderla, ed a tal fine Eunapio in vita *Aedesii* chiamò le leggi: *il carico di molti cammelli.* Quindi essendo lo studio della giurisprudenza assai du-
ro,

ro e difficile , era sfuggito dagli uomini di onesta condizione , e rimaneva presso i più vili e famelici, che per fine di sordido interesse applicati alla giurisprudenza cercavano piuttosto divenire astuti raggiratori , che dotti giureconsulti .

§. 15. Dall' impero di Costantino , e de' Principi successori , cioè Valentiniano I. , Valentiniano II. , Teodosio , Graziano , Arcadio , Onorio , Giuliano , e degl' altri fino a Teodosio il giovane non abbiamo altro Codice di legge in fuori del Gregoriano , ed Ermogeniano , quantunque la giurisprudenza Romana abbia sofferta grave mutazione nel Codice Teodosiano . Teodosio il giovane impegnato a ristorare la giurisprudenza nell' Oriente, dodici anni prima della compilazione del nuovo Codice, pensò di stabilirla nelle Accademie, e seguendo gl' esempj di Costantino M. , e de' Principi successori , nell' anno 438. destinò nell' Accademia di Costantinopoli alcuni professori di giurisprudenza , e di altre facoltà . In questi tempi era la giurisprudenza involta nella profonda oscurità, e lo studio della medesima era divenuto assai difficile in modo , che questo Principe rivolse tutto il suo animo per la compilazione del nuovo Codice, togliendo varie inutili costituzioni tra loro contrarie, dettate secondo l' occasione de' tempi , e le rac-

colse in un volume per la decisione delle liti. Quindi nell'anno 438., secondo il giudizio di Gotofredo, fu questo Codice pubblicato, alla di cui compilazione attesero otto giureconsulti, cioè Antioco, Massimino, Martirio, Speranzio, Apollodoro, Teodoro, Epigenio, e Procopio.

§. 16. Da Costantino fino a' questi tempi erano le costituzioni de' Principi assai diffuse ne' due Imperj, onde pensarono i compilatori riunirle tutte; e dividere questo Codice in sedici libri con dovuto sistema. Contiene dunque tal Codice le costituzioni promulgate dall'anno 312. infino all'anno 438., e si riferiscono le costituzioni di sedici Imperadori, cioè di Costantino M., de' tre suoi figli Costantino, Costanzo, e Costante, Giuliano, Gioviano, Valentiniano, Valente, Graziano, Valentiniano il giovane, Teodosio M., Arcadio, Onorio, Teodosio il giovane, Costanzo, e Valentiniano III. Furono inserite in questo Codice le varie costituzioni, gl' editti, i Rescritti, le Orazioni al Senato, le Prammatiche, gli atti, i rescritti fatti nel concistoro, e finalmente i mandati a' Rettori delle Provincie, designando i nomi de' Principi, che le pubblicarono, il luogo, il tempo, e le persone, a' quali furono indirizzate.

§. 17. Dall' argomento de' libri, e de'

de' titoli apparisce, che in questa compilazione non fu tralasciata la ragion privata, pubblica, e divina, poichè si riferiscono le costituzioni spettanti a' contratti, a' testamenti, alle stipolazioni, a' patti, all' eredità, e fu divisa in cinque libri. Nella ragion pubblica descrivansi le varie funzioni de' Magistrati, le notizie delle loro dignità, si descrive la norma de' militari, gl' impieghi degl' Officiali, la ragion criminale, quella del Fisco, la pubblica annona, il governo della Città, i pubblici spettacoli, le opere pubbliche, e fu divisa in dieci libri. Finalmente un intero libro fu compilato per la ragion Canonica, nel quale rapportansi le varie costituzioni appartenenti a' negozj Ecclesiastici, ed alla Religione Cristiana.

§. 18. Sarebbe questa compilazione riuscita di eterna memoria, se non contenesse alcuni difetti contrarj al fine proposto da Teodosio, siccome osservò il Gotofredo ne' prolegomeni a questo Codice *cap. 2.* Si propose Teodosio voler raccogliere le leggi de' Principi Cristiani in un volume, dal quale doveano andar lontane le leggi opposte alla religione, ma con orrore veggonsi in quello riferite le leggi di Giuliano Apostata, opposte a quelle di Costantino, e specialmente la *l. 1. de paganis*, permettendosi

dosi l'uso pubblico dell' Aruspicina ; l' altra di Valentiniano il vecchio , *l. 2. 3. e 9. de malefic. et mathemat.*, approvandosi la libertà di qualunque religione , e l' uso dell' Aruspicina ; come altresì la *l. 5. de sepulchris violatis* di Giuliano, la quale è piena di superstizione ; e la *leg. ult. de Fide Catholica* di Valentiniano, confermandosi il Conciliabolo di Rimini per dare maggior vigore alla eresia di Ario . Doveansi dunque tralasciare queste leggi, qualunque pubblicate da' riferiti Principi, perchè contrarie alla religione Cristiana .

§. 19. Nell' anno 438. il Codice Teodosiano con pubblica autorità pubblicato immantinenti ottenne nell' Oriente tutto il vigore , mentre questo Principe colla novella diretta a Florenzio Prefetto Pretorio *de Theodosiani Codicis auctoritate* abolì tutte le Costituzioni degl' altri Principi predecessori a Costantino M.. Ma nell' Occidente sebbene non ottenne subito la stessa autorità, nulladimeno Valentiniano suo collega, a cui era stato comunicato il disegno dell' opera , e che nella compilazione di questo Codice aveva mandato le sue costituzioni pubblicate in Occidente, ora in Aquileja , ora in Roma, ora in Ravenna , con sua orazione diede Valentiniano in Occidente a questo Codice la medesima autorità , che aveva in Oriente, anzi dopo

po il decorso di dieci anni dalla pubblicazione del Codice , Teodosio pubblicò varie Novelle, queste da Valentiniano con sua novella furono nell'Occidente pubblicate , e ricevute con questa ragione , *Novell. 13., Ut sicut uterque orbis individuus ordinationibus regitur , iisdem quoque legibus temperetur* . Oltre la riferita ragione bisogna osservare , che nell' Occidente questo Codice ottenne il suo vigore , perchè Valentiniano teneva di Teodosio grandi obbligazioni , e rispetto per esser stato creato Augusto , e suo genero , ed in questi segni di venerazione parla di Teodosio in una sua Novella : *Gloriosissimus Principum Dominus Theodosius Clementiae meae pater , leges a se post codicem Numinis sui latas nuper ad nos , sicut repetitis constitutionibus caverat , prosequente sacra praeceptione direxit* . Era dunque presso Valentiniano in tanta stima il codice di Teodosio , che nelle sue Novelle si serviva di queste costituzioni , per dare allo stesso maggiore autorità .

§. 20. Bisogna quì osservare , che la durata del Codice Teodosiano nell'Oriente s'estese fino a novant'anni, ma nell'Occidente ottenne più fortunati successi, mentre presso gl' Ostrogoti nell'Italia , a' Westrogoti nelle Gallie e nelle Spagne, presso a' Borgognoni , Franzesi , e Longobar-
di

di fu di tanta riputazione , che amavano reggere non meno i popoli , che soggiogavano , ma loro medesimi con questo Codice , nelle di cui costituzioni resta di eterna memoria l'opera di Giacomo Gotofredo. Ecco dunque le leggi , colle quali si governavano amendue gl'imperi da Costantino M. fino a Teodosio il giovane , e Valentiniano III. Ecco cresciuta la moltitudine delle leggi , le quali s' allegavano nel foro , e s' insegnavano nelle Accademie . I volumi di Papiriano , Paolo , Gajo , Ulpiano , e Modestino avevano il primo luogo ; di poi i trattati di Scevola , Sabino , Giuliano , Marcello , e degl' altri giureconsulti , avevano vigor di legge , ma le note di Paolo , e di Ulpiano fatte al volume di Papiriano furono rifiutate da Valentiniano . Indi le costituzioni de' Principi : i due Codici Gregoriano , ed Ermogeniano , i quali con piena autorità s' allegavano nel foro , e nelle Accademie , e finalmente maggior vigore ebbero il Codice Teodosiano e le novelle promulgate da questo Principe , e da Valentiniano III. In questa epoca le leggi Romane non soffrirono alcun' oltraggio , e l' Imperadore Giustiniano in miglior forma ridusse il corpo delle leggi , come dimostreremo .

§. 21. Nel secolo sesto dell' era Cristiana l' Imperadore Giustiniano , discacciati

ciati dall'Italia i Goti, rivolse il suo animo alla compilazione di un sistematico corpo di legislazione, distribuito ne' Digesti, nelle Autentiche, nel Codice, e nelle Istituta. In febbrajo dell'anno 528. con un editto indirizzato al Senato di Costantinopoli intraprese Giustiniano la compilazione del nuovo Codice, dall'ordine de' magistrati, de' giureconsulti, e degl' avvocati trasse diversi letterati, cioè Giovanni, Leonzio, Foca, Basilide, Tommaso, Triboniano, e Costantino; dal secondo il solo Teofilo; e dal terzo Dioscoro, e Presentino, ed a' costoro fu proposto Triboniano per capo, il quale da' Codici Gregoriano, Ermogeniano, e Teodosiano volle raccogliere le costituzioni de' Principi, e quelle promulgate da' Principi successori in un volume insieme con quelle, ch' egli medesimo emanato aveva. In questa compilazione si badò a togliere il superfluo, le prefazioni, e le leggi tra loro contrarie, mutandole, e correggendole per renderne chiara l'intelligenza, collocandole secondo l'epoca de' tempi, e secondo la materia, e ad esempio di Teodosio riferire il tempo, il luogo, e le persone, a' quali furono dirette.

§. 22. Travagliarono questi giureconsulti nella compilazione del nuovo Codice per lo spazio di 14. mesi, ed in
 Aprì-

Aprile dell'anno 529. fu promulgato, ed ordinato con editto dall'Imperator Giustiniano, sotto il *tit. de Iustiniano Cod. confirmando*, che, abolit' i tre primi Codici, questo solo avesse tutta l'autorità non meno nel foro, che nelle Cattedre. Furono in questo nuovo Codice inserite tutte le costituzioni di 54. Imperadori, principiando da Adriano insino a Giustiniano, e fu diviso in dodici libri. Quindi leggiamo in questo codice diverse costituzioni citate da' giureconsulti nelle Pandette, le quali non si leggono nel codice Teodosiano, perchè comincia da Costantino M., senza badarsi a quelli di Gregorio, e di Ermogene, da' quali fu questo ultimo compilato.

§. 23. Non contento questo Imperadore del solo codice, volle dar principio ad impresa più ardua con unire in un corpo i monumenti dell'antica giurisprudenza Romana, ricavata da' responsi degli antichi giureconsulti, da' trattati, dalle note, dalle sentenze, dall'editto perpetuo, e da' loro commentarj, i quali erano a' suoi tempi giunti fino a 2000. volumi. Con nuovo editto indirizzato a Triboniano fu ordinata la compilazione delle Pandette, e furono a questa trascelti sedici giureconsulti secondo quello stesso sistema, col quale fu compilato il Codice. Infuori di Tri-
bo-

boniano furono assunti Teofilo, e Cratino Professori di giurisprudenza in Costantinopoli; Doroteo, ed Anatolio parimenti professori di legge nell' Accademia di Berrito: dall' ordine de' magistrati fu eletto Costantino; e da quello degl' Avvocati furono destinati Stefano, Menna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Jacopo, Costantino, e Giovanni, *l. 2. C. de vet. jur. enucl.*

§. 24. Prima di venirsi alla compilazione delle Pandette a vantaggio della gioventù volle Giustiniano ordinare a Triboniano, Teofilo, e Doroteo la compilazione delle Istituzioni, le quali servissero a' giovani com' elementi delle leggi per giungere allo studio della giurisprudenza, ed infatti da' questi tre giureconsulti ne fu subito spedita la compilazione in Novembre dell' anno 529. e divisa l' opera in 4. libri con 99. titoli. Il merito di tal opera, secondo il sentimento del Cujacio, è il più perfetto, e da tenersi continuamente per le mani senza caricarsi di copiosi commentarj, come a' nostri tempi osservasi contro il fine de' compositori, e di Giustiniano, che le ordinò.

§. 25. Pubblicate le Istituzioni nel mese di Dicembre dell' anno 529. si pubblicarono le Pandette nell' Oriente, e nell' Illirico, e con altro nome si chiamarono
Di-

Digesti, perchè con ordine in ciascun titolo furono disposte le sentenze degl' antichi giureconsulti secondo la serie dell' editto perpetuo. Furono i *Digesti* divisi in 50. libri con 434. titoli secondo l' edizione Fiorentina: Nel corso de' tempi comparvero nel foro, e nelle Accademie di Europa tre edizioni; la prima dicesi *volgare*, della quale si servirono *Accursio*, e gl' antichi glossatori. La seconda dicesi *Norica*, ovvero di *Norimberga*, che nel 1531. fece imprimere Gregorio Aloandro. La terza dicesi *Fibrentina*, che nel 1553. Francesco Taurello diede alle stampe. Questo corpo di Legislazione nell' Oriente ottenne somma autorità, e fu ricevuto da tutti quei popoli soggetti alla giurisdizione de' Prefetti dell' Oriente, dell' Illirico, e della Libia, *l. tanta C. de vet. jur. enuel.* ma nell' Occidente non acquistò la stessa autorità per la signoria de' Goti, e de' Principi stranieri, siccome avvenne dopo il corso de' secoli con giungere a tanta riputazione, quanta se glie ne attribuisce oggi, come ha dimostrato l' Autore della *Storia Civile*.

§. 26. Dopo la compilazione del *Codice*, delle *Istituzioni*, e delle *Pandette* accortosi Giustiniano, come restavano indecise altre questioni, e che bisognava determinarle, e perchè altre costituzioni erano

erano state pubblicate, e non inserite nel Codice, ed andavano disperse, pensò emendare l'antico Codice per ordinarne un altro più perfetto, dandone la cura a Triboniano, Doroteo, Menna, Costantino, e Giovanni, i quali secondo l'ordine di Giustiniano tolsero dal primo le superflue costituzioni con inserirne quelle nuovamente pubblicate, *tit. C. de emendat. Cod. Justin. ex secund. edit.* Furono dunque in questo secondo Codice inserite tutte le costituzioni promulgate da Giustiniano dopo la pubblicazione del primo, cioè quelle fatte nel consolato di Decio, di Lampadio, di Oreste, e dopo, le quali secondo Rittersusio, *de jure Justiniano in proem. cap. 1. n. 4.* oltrepassano il numero di duecento costituzioni, oltre cinquanta decisioni. In questo Codice si variò moltissimo la materia della giurisprudenza, specialmente intorno a' peculj, a' legati e fedecommissi, all'usufrutto delle robe donate al figliuolo dal Principe, all'azione recettizia, alla legge Giulia Miscella, all'editto di Adriano per la vigesima dell'eredità, alla differenza del sesso nella direzione, e di altre moltissime cose. Questo nuovo Codice fu detto di *repetita prelezione*, e diviso in 12. libri con 776. titoli, ed è quello, che oggi gira per le mani di tutti con piena autorità nel foro,

e nell' Accademie : Per il nuovo Codice fu abolito il primo , ed estinta ogni memoria di quello . Le sue costituzioni furono scritte in lingua latina , e contiene le costituzioni di 54. Imperadori , principiando da Adriano infino a Giustiniano, come rilevasi dal catalogo prefisso da Aloandro , da Gotofredo , e da Jacopo Labitto nell'indice delle leggi, il quale troppo giova alla gioventù nello studio della giurisprudenza, sì perchè riferisce gl' autori delle costituzioni, come perchè nelle Pandette descrive l'autore, e'l libro, dal quale sia stata presa quella legge . Questa fatica quanto fu ingegnosa , altrettanto è utile per ben comprendere ed interpretare le leggi , ed osservare , come una riceve lume dall'altra , locchè non potrà sperarsi , quando separatamente si leggono , e sull' esempio del Labitto Giacomo Cujacio formò il suo commentario delle leggi, diverso da quel sentiero calcato dagli altri giureconsulti , riducendo ad un particolare titolo le leggi di Africano , Papiniano , Paolo , Scevola , ec.

§. 27. Nel Codice di repetita prelezione furono da Giustiniano inserite alcune costituzioni de' successori di Teodosio , e di Valentiniano, come di Marciano , Leone , Antemio , Zenone , Anastasio , e Giustino . Quindi da ciò rilevasi , che le

costituzioni di Zenone , o di altro Imperadore non inserite in questo Codice non hanno alcun vigor di legge , ma servono per formare una vasta erudizione in colui, che voglia citarle nel foro , e nell' accademie , essendoci queste pervenute dall' industria del Conzio , del Cujacio , e di Gotofredo , ma la costituzione di Zenone intorno gl' edifizj e prospetto del mare è legittima , perchè da Giustiniano confermata nelle Novelle , e dichiarata nel Codice per universale . Vedi *Card. de Luca de Servit. disc. 1.*

§. 28. Sarebbero state bastanti per la giurisprudenza le tre opere delle Istituzioni , delle Pandette , e del Codice , se le varie necessità dello stato altrimenti non avessero richiesto , mentre Giustiniano pubblicato aveva diverse costituzioni , le quali si doverono raccogliere in un volume , affinchè non andassero vaganti , e furon dette *Novelle* , cioè nuove costituzioni. Queste si pubblicarono da Giustiniano di tempo in tempo in greco idioma , secondo il parere di Ant. Agust. *in paratit. ad Novell.* , fuorchè le seguenti , 9. 11. 23. 62. 143. 150. , che si pubblicarono in latino : queste per la brevità , eleganza , gravità , e dottrina differiscono da quelle tradotte , le quali sono verbose , gonfie , e tra loro spesso contrarie , locchè fu attribuito a soverchia in-

costanza di Giustiniano con stabilire prima una cosa , di poi mutarla , e ciò potè derivare o dalla leggierezza di Teodoro spesso intricata in simili cose , o dall'avarizia di Triboniano , che per danaro variava le leggi a suo talento . Vedi Procopio al lib. 1. della guerra Persiana nella stor. all'artic. *Suidas*, e nella voce *Tribonianus*, e nel tom. 1. della storia di Costantinopoli .

§. 29. Non pervennero tutte insieme queste costituzioni a notizia de' nostri glossatori. Giuliano professore di legge in Costantinopoli dal greco nel latino idioma ne tradusse 125. , Aloandro le accrebbe al num. di 165. , e dal Cujacio furono ritrovate altre tre , che giungono oggi a 168. , Rittersusio in *jur. Justinian.* . Questa compilazione fu fatta senza epoca di tempo , e per privata autorità , mentre sortì alla luce in un volume dopo la morte di Giustiniano , come dimostra Rittersusio in *jur. Justinian. cap. 1. n. 18. in proaem.* , e per opera degl' interpreti fu divisa in nove *Collezioni* , le quali si dissero *Autentiche* , perchè Giuliano avendone fatto la traduzione, la quale abbracciava tutte le Novelle , doveva stimarsi l' originale , e l' Autentica , siccome dimostrano Alberico Gentile *de libr. jur. civ. c. 6.* , e Rittersusio in *jur. Justin. proae. cap. 1. n. 10. 11. e 12.* . Le Novelle

velle differiscono dal Codice , si perchè il Codice abbraccia le costituzioni de' Principi da Adriano fino a Giustiniano , le Novelle solamente quelle di Giustiniano. Le costituzioni del Codice furono scritte in latino , le Novelle in greco . Nel Codice ravvisasi l'epoca de' tempi , non già nelle Novelle . Nella compilazione delle Novelle si commisero varie mutilazioni , le quali dimostrano essere diverse dal greco originale , onde la lezione delle medesime devesi fare con avvedutezza , e Giorgio Rittersusio descrive 70 luoghi discordanti dall'originale , vedi Binchersuechio *de Auctor. Authent. cap. 2. 3. e seqq.* Ecco dunque lo stato della legislazione promulgata a' tempi di Giustiniano , e come dopo la sua morte moltissimo si accrebbe la giurisprudenza , e la legislazione .

§. 30. Dopo le costituzioni de' Principi raccolte da Giustiniano nel Codice di *repetita prelezione* abbiamo un nuovo corpo di leggi , che *Consuetudini Feudali* chiamiamo . Questo Codice forma una delle principali parti nella nostra giurisprudenza , alla quale ogni giureconsulto attender deve con fervore , e giudiziosa critica , mentre tra' scrittori de' passati secoli non vi è stata cosa più malagevole , quanto conoscere l'origine de' feudi nell'Italia , altri la ripetono dagli stessi Romani , altri da' Gre-

ci, altri da' Franzesi, altri da' Longobardi, altri da' Normanni, e tutti con diversi sistemi s' impegnarono d' investigarne l'origine e natura; e perchè non spetta al mio istituto di esaminare quì le opinioni di questi scrittori, che diffusamente saranno esaminate nella prima parte delle nostre Istituzioni Feudali. Non posso però passare sotto silenzio, che da' Longobardi furono accresciute le consuetudini, e leggi feudali, i costumi de' quali furono ricevuti presso le altre nazioni per regolare le loro successioni, gl' acquisti, le investiture, e tutte le altre cose a' feudi appartenenti, vedi Orzio nella giurisprudenza feudale *cap. 1. §. 8.* I primi scrittori delle consuetudini feudali nell' Italia furono Gherardo de Nigris, ed Oberto da Ortona Consoli in Milano secondo la testimonianza di Ottone Frisigense *de reb. gest. Friderici*, dopo costoro ve ne furono altri, come dimostreremo nelle istituzioni feudali. Con diverso modo le leggi feudali dispongono le loro particolari determinazioni, dandoci una vasta cognizione de' tempi di mezzo, de' costumi di quei popoli, che dominarono nella nostra Italia, e dell' origine de' vocaboli compresi nel diritto feudale, quindi a maggior chiarezza della verità stimo solamente definire la voce *feudo*, il quale è un *gius di usufrut-*

fruttare un potere altrui concesso con questa legge, che chi riceve tal beneficio, sia obbligato alla milizia pel Signore, od a prestargli qualche altro servizio con buona fede. Nella giurisprudenza feudale ritroviamo l'uso di varie voci, cioè di Barone, Marchese, Duca, Gastaldo, Conte, Principe ec., Vassi, Vassalli ec., beni feudali, allodiali ec., Feudo Regale, nobile, ignobile, divisibile od indivisibile, ligio o non ligio, nuovo od antico, *ex pacto et providentia*, ereditario, misto ec., investitura ec., vita-milizia ec., suffendo ec., giuramento del ligio Omagio ec., adoa, relevio ec. Tutte queste voci sono ignote nella giurisprudenza Romana, ma di grandissimo utile nella feudale, siccome dimostreremo a suo luogo. Vedi Muratori *antichità Italiane Dissert. II.*

§. 31. In fuori della descritta legislazione fa uopo, che per lo studio della giurisprudenza abbia il giureconsulto ad impiegare le sue fatiche nella cognizione della nostra municipale legislazione, la quale o poco o niente differisce dalla Romana nella vastità, e nelle costituzioni diverse, e tra loro contrarie. Ma per formare una chiara idea di questa, bisogna conoscere le differenti forme di governo, le diverse leggi, ed i varj Magistrati, che governarono queste nostre Provincie, estin-

to l' impero dell' Occidente , e le varie Signorie de'Goti , de' Greci , de' Longobardi , e de' Franzesi . Nell' impero di Ruggero Normanno furono queste Provincie ridotte ad un solo governo , e questo da' Normanni passò a' Principi Svevi , indi agl'Angiovisini , di poi agl'Aragonesi , poscia agl'Austriaci , finalmente a' Borboni ; mentre a 10. Maggio dell'anno 1734. con incessanti allegrie , ed acclamazioni del Popolo Napoletano l'Infante Reale D. Carlo (oggi invitto Monarca delle Spagne) fece in questo Reame il solenne ingresso, che cagionò in ognuno gran contentezza , prevedendo questo Principe ornato di pietà, e di clemenza per la felicità dello stato, delle arti, delle scienze , del foro, e della comune salvezza . Quindi per procedere con ordine fa uopo descrivere lo stato della legislazione municipale innanzi l' istituzione della Monarchia sotto i Romani , Goti , Greci , Longobardi , e Franzesi , di poi riferire le differenti spezie di legislazione dopo la Monarchia sotto i Normanni , Svevi , Angiovisini , Aragonesi , Austriaci , e Borboni, oggi felicemente regnanti in questo reame delle due Sicilie .

§. 32. La potenza Romana resa superiore ad ogni Signoria, per mezzo della guerra avea soggiogata al suo impero i popoli tutti , ed avvezza al governo dava
le

le leggi secondo le diverse condizioni de' popoli soggiogati, perciò nelle nostre regioni le Città dell'Italia ottennero diverso nome, altre furono chiamate *Federate*, altre *Colonie*, altre *Municipj*, altre *Prefetture*. Le Città federate, tolto il tributo, che pagavano a' Romani per la confederazione tenuta, erano in tutto libere, mentre avevano propria forma di repubblica, vivevano colle loro leggi, e creavano i Magistrati, così leggiamo, che ne' primi tempi sia stata Capoa, Napoli, e Preneste, come ci attesta Polibio nel libro 6. . Le Colonie erano quelle Città derivate da Roma, nelle quali i Romani mandavano gl'abitatori, che vivevano secondo le leggi de' Romani, e decreti de' Decurioni, dal corpo de' quali si creavano i Magistrati, vedi Struvio nella Storia del diritto *cap. 1. §. 25.*, e Giannone *tom. 1. pag. 7.* La condizione de' Municipj era la più onorata, questi poco differivano da' Cittadini Romani, avevano propria repubblica, vivevano colle loro leggi, e creavano i propri Magistrati, locchè chiaramente fu espresso da A. Gellio nelle Notti Attiche *lib. 16. cap. 13. Municipēs sunt cives Romani ex municipiis suo jure, et suis legibus viventes, muneris tantum cum populo Romano honorarii participes, a quo munere capessendo appellati videntur, neque ulla populi*

puli Romani lege adstricti , nè in quam populus eorum fundus factus est . Ne' Municipj altri avevano il privilegio de' suffragj , ad altri erano proibiti . Finalmente la condizione più dura tenevano le Prefetture , le quali non avevano nè leggi , nè Magistrati propj , ma obbedivano a' Prefetti mandati da Roma secondo quelle leggi , che piacevano loro imporre in pena della fede violata al Popolo Romano . A tal proposito riferisce Festo nella voce *Praefectura . Praefecturae et appellabantur in Italia , in quibus et jus dicebatur , et nundinae agebantur , et erat quaedam earum respublica , neque tamen Magistratus suos habebant : in quas legibus mittebantur quozannis , qui jus dicerent .*

§. 33. Nella libertà Romana queste nostre Provincie non soffrirono mutazione alcuna , come avvenne ne' tempi di Augusto , di Adriano , di Costantino M. , e de' Principi successori , e perchè tal' argomento non appartiene al mio istituto di farne lungamente parola , perciò rimettiamo il lettore a quello , che ci hanno scritto Carlo Sigonio *de Regno Ital. cap. I.* , e Pietro Giannone nella storia civile . Vediamo dunque , quale fosse lo stato della giurisprudenza municipale sotto i Goti .

§. 34. Per la morte di Valentiniano restò l'Italia sconvolta , e fu Massimo di-
chia,


chiarato Imperador d'Occidente , che per opera di Genserico Re de' Vandali discacciato dall'Italia , dal Senato, e da' Soldati fu creato Maggioriano Imperadore, che da Severo ammazzato , s' intruse questi nell' Impero , e privato di vita da Ricimere, successe Antemio, che da Ricimere ucciso, successe Olibrio, indi deposto fu dichiarato Glicerio, ma questi dopo un' anno fu deposto da Giulio Nipote . Oreste suo Generale debellatosi contro l' Imperadore fece in Ravenna dichiarare Imperadore suo figliuolo Augustolo. Odoacre invitato ad occupar l'Italia uccide Oreste, manda Augustolo in esilio nel Castello dell'Uovo , e con ciò Odoacre impadronitosi dell'Italia fu salutato Re. In questi sconvolgimenti della guerra , e mutazioni di varj Principi non abbiamo altre leggi , che le Romane .

§.35. Discacciato Odoacre dal Regno, e confinato in Ravenna successe Teodorico , il quale restituì l' Italia nell' antico splendore , reggendola secondo gl' istituti, e leggi de' Romani dal Codice Teodosiano. Le stesse traccie furono abbracciate da' Re successori infino al Regno de' Greci , mentre le leggi Romane furono presso gl'Ostrogoti in tanta riputazione , che Teodorico, come narra Cassiodoro nel *libr. 3. epist.* 43. in una lettera scritta ad Unigiso Spata-

tario , si gloriava di governare l' Italia colle legge Romane ; *Delectamur jure Romano vivere , quos armis cupimus vindicare.* Anzi le controversie , che nascevano tra' Romani e Goti decidevansi secondo le disposizioni Romane , le quali erano presso Teodorico in tanta venerazione , che ne' suoi editti sempre ne incaricava a' Magistrati l'osservanza ; Quindi Gelasio Papa, lodando la condotta e prudenza di Teodorico , così scrisse , *Decr. Grat. can. 12. dist. 10. ; Certe est magnificentiae vestrae, Reges Romanorum Principum , quas in negotiis hominum custodiendas esse praecepit. . . . velle servari .* Finalmente Atalarico , siccome ricavasi dalla *let. 3. lib. 8.* presso Cassiodoro pel rispetto delle leggi Romane, disse : *Et Gothis , Romanisque apud nos jus esse commune .*

§. 35. Per opera de' Capitani Belisario , e Narsete , 'discacciati dall' Italia i Goti, passarono queste Provincie sotto il dominio degl' Imperadori Greci . Morto Giustiniano nell'anno 556. successe Giustino , il quale ad istigazione della moglie Sofia , richiamato Narsete in Costantinopoli , spedì Longino al governo dell' Italia . Ma questi avendo fissato in Ravenna il suo domicilio , diede a queste nostre Provincie nuova forma di governo , ed ecco in questi tempi il titolo dell' Esarcato,

cato , e del Ducato. La signoria de' Greci non ebbe lunga durata nell'Italia , mentre nel 568. per mezzo di Narsete vennero nell'Italia i Longobardi , i quali tolsero dall' Impero de' Greci varie Provincie dell'Italia , poichè Narsete fortemente sdegnato contra Longino per avergli tolto l'Impero , e per le parole ingiuriose proferite da Sofia , la quale disse , che l'avrebbe fatto tornare a filare con gl' altri Eunuchi , e femmine del suo palazzo (a), persuase Alboino Re de' Longobardi



(a) Fu antica tradizione , che la rovina dell'Italia procedesse dalla superbia di Sofia moglie di Giustino , la quale non contenta di comandare a' popoli comandava eziandio al marito . Governava Narsete l'Italia , fioriva la pace , e col suo valore avea fatto risorgere in Milano molte Città distrutte da' Goti . Nel corso di sedici anni nell'Italia avea Narsete acquistato molte ricchezze , queste diedero motivo agl' Italiani di accusarlo presso l' Imperadore in Costantinopoli , rappresentando a Giustino e Sofia i maltrattamenti di Narsete , e che meglio stavano sotto i Goti , perciò volevano altro Ministro , altrimenti cercavano altro Padrone , come narra Paolo Diacono lib. 2. de gestis Longobard.

di di venire ad occupare l' Italia . Sotto
Lione Isaurico per l' eresia degl' Icono-
cla-

bard. cap. 5. *Montò Giustino in collera per tal' avviso , e subito spedì Longino in Italia, perchè assumesse l'Impero, richiamando Narsete in Oriente . Ma Narsete informatosi di ciò , che da Roma era stato scritto all' Imperadore contra di lui , si levò da Roma , ed andossene a Napoli . E con ragione, mentre o Sofia gli avea fatto intendere , che ora era tempo , che un Eunuco par suo andasse a filare nel Serraglio delle donne , o che essendo tali parole uscite di bocca a Sofia gli fossero state riferite . Continua lo stesso scrittore , che Narsete avesse risposto : Saprd ben io ordire una tela si fatta , che in sua vita non potrà essa Imperadrice giammai svilupparla , o disfarla. E che spedì segretamente messi ad Alboino Re de' Longobardi , che abbandonato il povero paese della Pannonia venisse nel ricco , e fertile d' Italia . Il racconto di Paolo Diacono può giudicarsi favoloso per queste ragioni , perchè secondo attesta Anastasio Bibliotecario nella vita di Papa Giov. II. Narsete morì in Roma , d'onde mai partì, sebbene il Baronio ne dubbita , ed aggiunge il Cardinale , siccome narra Corippo de Laudib.*
Ju-

elastici nel secolo VIII. furon tolte dall'Impero de' Greci altre Provincie. Nell'anno 800.

Justini. II. , che Narsete fu sempre in grazia dell'Imperatore , on' è falsa la voce del tralimento di chiamare in Italia i Longobardi , senza l'avviso di Narsete di esser l'Italia ricca , et abbonlante , aveano i barbari i nparato di vista , che buon paese fosse l'Italia , allorchè l'ajutarono a disfare Totila Re de'Goti . Erano vive le memorie di Odoacre , e di Teoderico . Erano sparse le voci del final governo di Narsete . Era nota la strage fatta dalla peste in Italia , locchè potè somministrare motivo ad Alboino di venire in Italia . Non si sa la certa epoca della spedizione di Longino , il quale potè giungere in Roma dopo la morte di Narsete . Al contrario il P. Pagi osserva , che quel Narsete , di cui parla Corippo , fosse diverso da Narsete Governatore d' Italia , e giudica vera l' opinione del tralimento . Per altro ogni disgrazia vuole qualche principio , al quale il popolo presta credenza . Son certi però i passi fatti dal Senato contro Narsete , e successivamente la collera dell' Imperatore , e di Narsete , ma niente abbiamo intorno a ciò di evitenza , et ogn' uno è nella libertà di opinare secondo più opportuno stimerà .

800. in Italia la Sicilia, la Calabria con alcune poche Città della Puglia obbedivano agl' Imperadori Greci, quando Carlo M. da Lione III. fu dichiarato Imperadore de' Romani. Nel 878. sotto Basilio chiamato il Macedone i Saraceni occuparono la Sicilia. Finalmente nel secolo XI. i valorosi Normanni dall' Italia discacciarono i Greci.

§. 37. Nuova forma di governo ne' Magistrati stabilirono nell' Italia i Greci, come abbastanza riferisce Giannone tom. I. lib. 3. cap. 5.: Ma non soffrirono queste nostre Province intorno alle leggi, ed istituti de' Romani alcuna mutazione, mentre il Codice Teodosiano era in perfetta osservanza; non già quello di Giustiniano, perchè la sua pubblicazione avvenne poco tempo innanzi, che il Regno de' Goti avesse preso stabile sede nell' Italia, la quale fu poi dominata da' Longobardi. Dopo la morte di Giustiniano gl' Imperadori Greci con diverse costituzioni derogarono, ed abrogarono alle leggi di Giustiniano, e da Basilio Macedone nell'anno 838. fu promulgato il prontuario delle leggi, *προχειρον των νομων*, di poi Lione il Savio nell'anno 886. pubblicò altro corpo di leggi chiamato *διαταξεων βασιλικων*. Finalmente Costantino Porfirogenita nel secolo X. diede alla luce un Codice di leggi diviso in 60. libri

libri chiamato βασιλικός .

§. 38. I Longobardi usciti dalla penisola della Scandinavia lungamente regnarono nella nostra Italia , e da Alboino primo Re de' Longobardi cominciò il loro governo fino a Desiderio ultimo Re ; come riferisce Giannone lib. 4. Stor. Civil. Nella forma del governo avvennero in queste nostre Provincie diverse mutazioni, mentre l'Italia fu divisa in varj *Ducati* , ne' quali signoreggiavano i *Duchi* per amministrare la giustizia . Dopo la morte di Clefo secondo Re de' Longobardi vi erano nell'Italia 36 *Duchi* , come ci attesta Paolo Diacono nel lib. 2. *de gest. Longob.* cap. 32. *Post cujus mortem Longobardi per annos decem regem non habentes sub Ducibus fuerunt . Unusquisque enim Ducum suam civitatem obtinebat .* Ne' tempi di Alboino erano i *Duchi* , come tanti Governadori : nella decennale Aristocrazia divennero tanti tiranni , e ciascuno tenendo il sommo Impero sforzavasi a distendere i confini della signoria , metteva a ferro e fuoco le Città , Ville , castella , popoli , Chiese , e Sacerdoti : *His diebus* , dice il citato Autore , *multi nobilium Romanorum ob cupiditatem Ducum interfecti sunt , reliqui vero per partes divisi , ut tertiam partem suarum frugum Longobardis persolverent , tributarii efficiuntur .* Per hos Longobardo-

rum Duces, septimo anno ab adventu Alboini, et totius gentis, spoliatis Ecclesiis, Sacerdotibus interfectis, Civitatibus subruitis, populisque, qui instar segetum excreverant, extinctis, (exceptis his regionibus, quas Alboinus ceperat), Italia ex maxima parte capta et a Longobardis subjugata est.

Nel governo dell' Italia a' Duchì erano sottoposti i *Conti*, cioè i Duchì minori spediti a ciascuna Città per terminare le questioni Civili, o Criminali, a' *Conti* erano soggetti i Giudici chiamati *Sculdascj*, a' quali spettava la cognizione delle caose pecuniarie, e l' castigo de' minori delitti, e dalla sentenza di costoro si appellava a' *Conti*. Nelle Ville, e luoghi riservati a' Re presedevano i *Gastalli* coll' autorità di conoscere le caose pecuniarie, e piccioli delitti. Finalmente vi erano i *Messi-Dominici*, che si spedivano dal Re per reprimere, e punire l' estorsioni de' Giudici, e di questi lungamente ne parlarono Francesco Roye *De missis Dominic.* e Muratori *Dissert. IX. antich. Ital.*

§. 39. Nel Regno de' Longobardi fioriva il diritto Longobardico, e Romano: quello apparteneva a' Longobardi, questo agl' Italiani. Nel principio dell' Impero non avevano i Longobardi leggi scritte, ma servivansi degl' antichi istituti tramandati da' loro Maggiori. Ma Rotari VII. Re
de'

de' Longobardi fu il primo , che diede a' suoi Longobardi un nuovo Codice di leggi scritte , ricavato dalle antiche costumanze , che furon dette leggi Longobarde ; Furono queste nell' Italia in tal dignità , che superarono le leggi Romane , l' autorità delle quali si estinse colla morte di Giustiniano ; Poichè succeduto Giustino al Regno , costui niuna cura ebbe delle leggi Romane , le quali non meno per le continue guerre , ma ezindio per il nome de' Greci erano esose a' Longobardi , e sebbene a' Provinciali fu permesso l' uso delle Romane , pure queste si appartenevano piuttosto al Codice di Teodosio , che a quello di Giustiniano : Quindi è degno di attenzione conoscere la maniera , come i Re Longobardi pubblicavano le leggi , diversa da quella de' Romani . Questi ricevevano le leggi dall' arbitrio di un solo , e ciò , che piaceva al Principe , aveva vigor di legge . All' opposto i Longobardi stabilivano le leggi chiamando nelle pubbliche assemblee i principali Signori , e Baroni del Regno , e l' ordine del Magistrato ; così fece Rotari nel 644. , quando in Pavia , intimata la Dieta , col parere de' Signori e de' Magistrati stabilì molte leggi , le quali ridotte in scritto fece inserire nell' editto , e pubblicarlo , come ci attesta Ugone Grozio ne' prolegom.

alla storia de' Goti . Nell' editto di Rotari dopo il proemio si trascrivono le leggi nel numero di 386. leggi , V. Sigon. *de R. Ital. lib. 2.* Ad esempio di Rotari gl' altri Re Longobardi suoi successori , cioè Grimoaldo , Luitprando , Rachi , ed Astolfo , fecero varie leggi scritte , che vedonsi compilate in un volume . Quanta sia grande la giustizia e saviezza di queste leggi può vedersi presso Giannone *lib. 4. cap. V. Stor. Civil.* La compilazione di queste leggi fu fatta per opera di Antonino , dividendole in tre libri , e diversi titoli col nome del Re , che le pubblicò : varj difetti osservansi in questa collezione , nella quale intieramente non furono trascritte tutte le leggi per l' ingiuria de' tempi . Da Carlo Tocco , Andrea da Barletta , Nicolò Boerio , Gio: Battista Nenna , e da altri su questa collezione si compilarono varie glosse . Ma le migliori compilazioni di tali leggi sono quelle , che ci diedero Giov. Erollo , Melchiorre Goldasto , e Federico Lindenbrogio , però la più celebre stimar dobbiamo quella pubblicata dal Muratori , *tom. 1. S. R. I. par. 2.*

§. 40. A' tempi de' Longobardi varj dominj erano nella nostra Italia , e secondo le diverse Signorie , diverse leggi s' osservavano . Le Città sottoposte all' impero de' Greci seguivano il Codice Teodosiano ,

no, e le Novelle degl' Imper. Greci. Le altre, che stavano sotto l'impero de' Longobardi, seguivano le leggi di Giustiniano. In tal politica di governo è lodevole la condotta de' Longobardi, che lasciavano in balia de' popoli vinti l'uso delle leggi. Il Re Rotari stabilì, che i liberti dovessero seguire la condizione de' loro padroni: le donne conjugate per legge di Luitprando quella de' loro mariti. Due spezie di leggi furono nell'Italia, allorchè dominarono i Longobardi, cioè le *particolari*, che riguardavano le successioni, i contratti, le pene de' delitti, etc. Le altre erano leggi *generalì*, alle quali erano sottoposti gl' abitanti nell'Italia. Negl' atti pubblici per sfuggire le frodi colla mutazione della legge dovevano i contraenti pubblicamente professare la legge, secondo la quale voleano contrare, locchè abbastanza si rileva da' varj monumenti antichi rapportati dal Muratori *diss. 22. Antich. Ital.* Nel secolo XIII. cominciarono le leggi di Giustiniano a trionfare nell'Accademie, e nel foro, e sempre più crescendo nella preeminenza, a poco a poco cessò la professione della legge, e della Nazione, ed andarono in disuso le leggi Longobarde.

§. 41. Da' Longobardi passò il regno sotto i Francesi, quando Carlo M. nel 774., stabilita la Regia Sede in Pavia,

sconfisse Desiderio, ed insieme colla famiglia seco li condusse in Francia, e fu dichiarato Re dell' Italia, e de' Longobardi. Varie calamità, discacciati i Longobardi, soffrirono queste nostre provincie per le continue guerre, e diverse signorie, che dominarono nell' Italia, vedi Giannone *lib. 6.* In questi tempi era l' Italia in grandi confusioni e disordini, poichè regnavano non solamente le leggi Longobarde, e Romane, le quali erano in maggior autorità, ma eziandio si sentivano i Capitolari de' Re Franzesi, le leggi Saliche, Ripuarie, Bavare, ed Alemanne: Ed ecco cresciuta la confusione della legislazione, e la moltitudine delle liti, alla discussione delle quali stavano impiegati i giudici, per conoscere secondo qual legge avessero mai le parti convenuto. Or passiamo a conoscere, qual sia stata la legislazione nella nostra Italia dopo la Monarchia.

§. 42. Dalla Scandinavia sotto Rollo ne lor capo i Normanni vennero nella Francia a' tempi di Carlo M., il quale assegnò loro la Neustria, oggi detta *Normannia*, per sfuggire le loro continue scorriere. Nel cominciare del secolo undecimo, quaranta, come scrive Leone Ostiense *lib. 2. cap. 47.*, ovvero cento, secondo l' opinione di altri, dalla Neustria s' incami-

minarono verso Gerusalemme , e nel ritorno solcando il Mediterraneo giunsero in Salerno , ove onorevolmente furono ricevuti da quella gente , e da Guaimaro III. Principe di Salerno . Furono da questo Principe invitati a trattenersi per riposare dalle fatiche del viaggio , e per godere l' amenità del lido . In tal' accidente diedesi loro l' opportunità di compensare a Guaimaro le accoglienze : ed ecco dall' Africa giunsero i Saraceni a devastare quella Città , ville , e castella , e Guaimaro con danaro cercava procurarsi la quiete . I Normanni mal soffrendo le violenze de' loro nemici con bravura si disposero a discacciare i Saraceni , mentre stavano immersi nelle crapole , e con crudeli strage da Salerno furono dissipati . Da questo successo si mossero i Salernitani a mostrare verso i loro benefattori segni di riconoscenza , pregandoli a fermarsi , ma si risolsero andare alla padria colla promessa di ritornare in Salerno , e giunsero nella Normannia carichi di squisiti frutti , preziose vesti di oro , e di seta , e ricchi arnesi di cavalli : E giunti nella loro padria narrarono il desiderio di Guaimaro , che molto prevalse a far loro prendere il cammino verso le nostre Provincie . Dal che nacque l' occasione , che la signoria de' Normanni lungamente re-

gnò nell' Italia , come distintamente riferisce Giannone nel *Lib. 9. della Storia Civile.*

§. 43. Nell'anno 1098. il Conte Rugiero da Urbano II. fu destinato Legato Apostolico , che fondò la Monarchia di Sicilia , facendosi ad insinuazione di Aleda da sua madre chiamare Re di Sicilia , con lasciare il titolo di Duca , e di Conte . *Storia Civ. lib. 10. cap. 8.* Lo stato di queste regioni sotto i Normanni fu differente da quello , che acquistò dopo la fondazione della Monarchia , poichè su 'l principio senza certa legge governarono l' Italia , lasciando in potere de' popoli vinti l' uso delle leggi . Ma Roberto Guiscardo Duca di Puglia , e di Calabria solamente diede alcuni istituti , non già formò leggi scritte secondo il sentimento di Giannone , e con molta prudenza Roberto , crescendo il numero de' feudi , obbligò i possessori Normanni a prestargli il giuramento di fedeltà ; di poi diede *jure feudi* a' suoi Normanni le Città tolte a' Greci , e quelle , che stavano presso i Longobardi , alcune furono *jure feudi* lasciate loro , altre colle stesse obbligazioni a' Normanni furono concesse . Inoltre per l' amministrazione della giustizia destinò alcuni Officiali in ogni Ducato senza permettere a' Baroni , a' Duchi nè impero , nè giurisdizione , e lo stesso Re presedeva a' Magnati nella Curia
del

del Duca . Quindi Riccardo Principe di Capoa , e Ruggiero Conte di Sicilia abbracciarono lo stesso istituto , nè sotto i Normanni si fa menzione de' *Gastaldi* , o *Guldaschj* . Fondata dunque la monarchia di Sicilia dal Re Ruggiero , questi ne' Comizj de' Vescovi , e Baroni del Regno adunati in Ariano pubblicò 39. costituzioni , disponendo queste regioni a norma della Francia , ed allora furono creati sette Officiali maggiori colla suprema autorità ne' privati , e pubblici affari . Da Guglielmo I. furono pubblicate 21. costituzioni , e tre da Guglielmo II. . Parimenti sotto i Normanni fiorirono le leggi Longobarde , e Romane : di quelle ne abbiamo chiara testimonianza dalla costituzione di Guglielmo I. *constitut. puritatem tit. de praestind. sacram. bajul. , et camerar. ,* nella quale si ordina il giuramento a' giudici , affinchè con esattezza amministrino la giustizia : *justitiam prompto zelo ministrent secundum regni constitutiones , et in defectu earum secundum consuetudines approbatas , ac demum secundum jura communia , Longobarda videlicet , et Romana , prout qualitas litigantium exegerit .* In questa costituzione Guglielmo chiama diritto comune tanto il Longobardo , che il Romano , e da ciò alcuni hanno creduto , che doppio diritto comune fosse stato a' tempi de' Normanni ,

locchè è falso . Altri hanno opinato, che il diritto Longobardo regnava in quelle regioni, le quali si mantennero sotto l'Impero de' Longobardi ; il Romano al contrario fioriva ne' luoghi, ne' quali si osservavano le leggi Romane. Io però stimo , che Guglielmo nella voce di *gius comune* abbia voluto significare il diritto più disteso , ed universale : ed in fatti a' tempi di questo Re molte Città vivevano secondo il diritto Longobardo , poichè seguivano le leggi Saliche , Ripuarie , Bavare , ed Alemanne , onde con ragione chiamò Guglielmo *gius comune* il diritto Romano , e Longobardo , come leggi universali , ed abbracciate da molte persone , locchè chiaramente rilevasi dalle seguenti parole , *prout qualitas litigantium exegerit* .

§. 44. Nel 1198. l' Imperadrice Costanza cessò di vivere in Palermo, e colla sua morte ebbe fine il reame Normanno , che per diritto di successione passò a' Svevi . Nel testamento della madre fu lasciato il baliato del figliuolo Federigo ad Innocenzo III. Da questo si aprì nella nostra Italia il teatro della guerra, e della confusione , come diffusamente dimostra Pietro Giannone *Stor. Civil. lib. XV*. Avendo Federigo conchiuso la pace col Pontefice Gregorio rivolse il suo pensiero alle leggi , e promulgò in un volume tutte quelle costi-
tu-

tuzioni pubblicate da' Principi Normanni ,
 e Svevi , le quali portano il titolo, *Nova
 Constitutio* . Volle in questo Codice inse-
 rire le costituzioni di tutt' i Re predeces-
 sori, e tra quelle ne scelse molte di Rug-
 giero I. , alcune di Guglielmo I. e poche
 di Guglielmo II. , lasciando quelle di Tan-
 credi , e Guglielmo III. , perchè illegitti-
 mi, ed intrusi, e cassando le antiche leg-
 gi e consuetudini volle, che queste sole si
 osservassero, ed avessero costante autorità
 nel Regno di Sicilia . Quindi non merita
 scusa Ramandetta, che scrisse esser que-
 ste leggi stabilite per il solo reame di Na-
 poli, come apparisce dalle medesime co-
 stituzioni . Prima dell' anno 1231. avea
 Federigo cominciato a pubblicare diverse
 costituzioni in varj parlamenti tenuti in
 Puglia, ed in altre Città del Regno; Oltre
 di quelle fatte in Roma, ed indi passato
 a Capoa promulgò varj ordini divisi in 20
 Capitoli, come narra Riccardo da S. Ger-
 mano nella sua Cronica an. 1220. : *et se
 recto tramite Capuam conferens, et regens
 ibi Curiam generalem pro bono statu Regni
 suas Ascisias (cioè regolamenti) promulga-
 vit, quae sub viginti capitulis continentur* .
 Similmente altre costituzioni promulgò nel-
 l' assemblea generale tenuta in Melfi nel-
 l' anno 1221, secondo riferiscono alcuni
 scrittori, loschè sembrami falso giusta la
 testi-

testimonianza dello stesso Riccardo, il quale in vece di Melfi pretende quest' assemblea essersi adunata in Messina. *Imperator per Apuliam, et Calabriam iter habens, feliciter in Siciliam transfretus, et Messanae regens Curiam generalem, quasdam ibi statuit Ascisias observandas, contra lutores ec..* Varie altre costituzioni furono da questo Principe in diversi tempi pubblicate, come riferisce il medesimo Riccardo nella sua cronica.

§. 45. Per mezzo di Pietro delle Vigne questo Codice delle Costituzioni del Regno fu compilato, e nel solenne Concistoro tenuto in Melfi nel 1231 fu pubblicato a' popoli, perchè l' osservassero, giusta l' espressione dello stesso Federigo, *tit. ult. lib. 3. Constit.. Accipite gratanter, o Populi, Constitutiones istas, tam in judiciis, quam extra judicia potituri. Quas per Magistrum Petrum de Vineis Capuanum M. C. nostrae Judicem, et fidelem nostrum mandavimus compilari.* Quindi bisogna osservare, che la vera epoca della pubblicazione di questo Codice, come ci attesta la Cronica di Riccardo fu nell' anno 1231. *Constitutiones Imperiales in sollemni Consistorio Melphiensi publicantur anno Dominicae Incarnationis MCCXXXI. mense Augusti, indictionis quartae,* e con ciò scorgesi falsa l' epoca dell' anno 1221. che leggiam-

giamo presso le nuove, e vulgate edizioni. Finalmente è da notarsi, che dopo questa pubblicazione in varj tempi da Federigo furono pubblicate nuove costituzioni, che si appellano *Novae Constitutiones*, le quali da Taddeo di Sessa, da Roffredo Beneventano, da Andrea, e Bartolomeo di Capoa furono inserite co' rispettivi titoli in questo Codice. Tralascio di riferire queste posteriori costituzioni di Federigo, le quali si possono leggere presso Giannone *lib. 16. cap. 8. pag. 141*. Tutte queste costituzioni spettantino al reame di Puglia, e Sicilia non bisogna confonderle coll' Augustali stabilite in Roma, e con quelle pubblicate in Germania, come in Egra nel 1213, in Francfort nel 1234, in Magonza nel 1235, ed altrove, delle quali Goldasto ne fece la raccolta, e si leggono ne' suoi volumi, tom. 1. e 2., e perciò in questo Regno non ebbero alcuna forza di legge.

§. 46. Le costituzioni di Federigo, durante il Regno della famiglia Svevia, furono riputate giustissime, ed ottennero piena autorità, nè sembrò strano trovarsi inserite in quel Codice molte costituzioni di Ruggiero, e Guglielmo I., nè ingiusta la determinazione delle leggi appartenentino a' matrimonj, a' beni delle Chiese, vietando agl' Ecclesiastici l' acquisto
de'

de' beni stabili nella costituzione sotto il
tit. *de rebus stabilib. Eccles. non alienand.*,
ec. Ma dopo che i Romani Pontefi-
ci esosi alla famiglia Svevia il Regno pas-
sò a' Duchi d'Angiò e Conti di Proven-
za, ancorchè Carlo I. e Carlo II. ne co-
mandassero l'osservanza, pure per l'auto-
rità della Corte Romana non furono ese-
guite, anzi moltissimi Dottori adottando
le massime de' Pontefici alcune non vollero
commentarle, ed altre con declamazio-
ni le riputarono ingiuste, inique, e di
niun valore per esser stato Federigo sco-
municato da Gregorio IX. Varj Dottori
le commentarono con picciole note, o
chiose, ma la più ubertosa fu quella com-
pilata da Matteo d'Afflitto nella sua caden-
te età. In questi commentarj si leggono
varie inutili questioni, cioè se Federigo
avesse queste costituzioni pubblicato in-
nanzi la sua deposizione, se le leggi dal-
lo scomunicato pubblicate avessero vigor
di legge. Quali dispute sono all' intutto
vane, poichè la scomunica legittimamen-
te fulminata priva solamente lo scomu-
nicato della comunione della Chiesa, non
già dell' autorità indivisibile di far le leg-
gi, ch'è una delle supreme regalie, an-
nessa alla Corona. Nè questa verità ha
bisogno di lunga dimostrazione, essendosi
a' nostri tempi ben conosciuta da valenti
giu.

giureconsulti , ed insigni Teologi . Vedi
Dupin de Antiq. Eccles. discipl. diss. 7.

§. 47. Estinto l'impero della famiglia Svevia passò il reame nella famiglia d'Angiò, che produsse in queste rivoluzioni sanguinose guerre , disordini , e pregiudizj alla Regalia per l'autorità de' Romani Pontefici , come di ciò ne rendono chiara testimonianza gli storici , ed annalisti . Da Carlo I. d'Angiò nuove leggi abbiamo nel nostro Regno , che all'uso di Francia non costituzioni , ma Capitolari , ovvero *Capitoli del Regno* furono chiamati . Sotto Roberto abbiamo i *Riti della Regia Camera* : e sotto la Regina Giovanna II. i *Riti della Gran Corte* . Questi nuovi Codici di legislazione furono compilati nell'Impero Angioino, il di loro uso, ed autorità distintamente sarà da noi esaminato . In questi tempi però l'autorità delle leggi Romane , e Longobarde non fu affatto discacciata dal foro , anzi nel Reame di Carlo I. abbiamo un documento riferito dal Tutini al tit. de'Contestabili , e dall'Archivio della Zecca *cassa H. maz. 47.* ove si dice , che l'Ab. di Montecasino in S. Germano nell'entrare Carlo nel Regno a norma delle leggi Longobarde cede al Re la pretensione di conoscere le caose criminali de' suoi vassalli . Or dunque nel Regno di Carlo valse l'autorità delle leg-
gi

gi Romane , e Longobarde , delle costituzioni promulgate da Federigo innanzi al Concilio di Lione, ed annullò tutte le donazioni , atti , e privilegi conceduti da Federigo dopo la sua deposizione , da Corrado , da Manfredi , e loro Ministri , avendoli per tiranni , e privati del Regno dalla Sede Apostolica , come rilevasi dal Chioccar. tom. 1. *MS Giurisd.* , e ciò ad esempio di Giustiniano, il quale cassò gl' atti di Teja , di Totila , e di Vitige , come Principi usurpatori , ritenendo quelli di Teodorico , di Atalarico , e di Teodato , come Principi legittimi . In questi Capitoli de' Re Angioini soffrì la giurisprudenza gran disordine , e confusione , mentre si stabilirono varie leggi contrarie alle massime de' Normanni , e Svevi , locchè avvenne per le Investiture da' Pontefici concesse sotto dure condizioni , vegliando a tal effetto loro stessi nel promulgarsi nuove leggi , perchè niente si derogasse alla pretesa libertà , ed immunità .

§. 48. Le leggi promulgate da' Re Angioini furono chiamati *Capitoli* , ovvero *Capitolari* , quale voce , giusta la testimonianza del Du-Cancio *in gloss. med. et infim. Latin.* , voce *capitula* , dinota le costituzioni pubblicate nelle pubbliche adunanze . Furono questi Capitoli in un volume compilati da un incerto Autore nel fine del

regno Angioino senza ordine e distinzione, anzi attribuisconsi ad una costituzione fatta dall'altro. Contiene questo codice i Capitoli di Carlo I., di Carlo II. Principe di Salerno, e Vicario del Regno pubblicati ne' Comizj di S. Martino in Calabria citra al num. di 46., e quelli fatti dopo la morte del Padre, del Re Roberto, di Carlo Duca di Calabria Vicario del Regno, di Giovanna I., ed un solo di Ladislao. Non furono in questo codice inseriti i Capitoli di Papa Onorio IV., perchè dal ritorno di Carlo I. dalla prigionia non ebbero nel nostro Regno alcuna forza di legge, ed autorità. Ne' due Regni di Sicilia i Capitoli Angioini ebbero piena autorità, la quale cessò nell'antica Sicilia dopo la ribellione avvenuta nel famoso Vespero Siciliano, ed oggi i Capitolari Angioini, ed Aragonesi obbligano amendue i Regni.

§. 48. Sotto il Regno di Roberto furono compilati i *Riti della Regia Camera*, i quali niente altro contengono, che le uniformi, e costanti norme di decidere secondo i varj stili di giudicare. Nacquero questi Riti da' libri del Tribunale, e dalle determinazioni de' Maestri Razionali, i quali reggevano questo tribunale con somma autorità fin da' tempi di Federigo II. La loro principale incombenza era di

badare su le rendite Fiscali , ed astringere i Doganieri alla reddizione de' conti , ed esazione del danaro ritratto da' dazj , gabelle , Dogane , Regalie , ed altre ragioni Fiscali così antiche , come nuove, con registrarsi tutt' i conti ne' libri del Tribunale , i quali si chiamavano *Regesta Dohanae* . Questi Riti adunque nascevano dalla costante norma di giudicare tenuta da' maestri Razionali , dalle decisioni del Tribunale , e dalle costituzioni di Federigo, ec., e servivano per dirimere ogni futura controversia , che nasceva . Non veniva ad ogn' uno permesso nelle questioni poter riscontrare questi riti , che da Andrea d'Isernia, il quale pel corso di 34. anni era stato M. Razionale in quel tribunale , ne fu fatta la compilazione nel fine del Regno di Roberto , e nel principio della Regina Giovanna I. , chiamando *Jura Imperialia* le determinazioni fatte da Federigo II. . Furono queste ragioni Fiscali divise in *antiche* , e *nuove* . Le antiche sono quelle , che furono prima dell' Imperadore Federigo II. nel Regno di Guglielmo , e suoi successori Normanni . Le nuove furono quelle , che introdusse Federigo II. , che con altro nome da Andrea d'Isernia si chiamano *Jura Imperialia* . Ma sebbene questa compilazione per privato studio e diligenza fosse stata pubblicata ,
non

non per pubblica autorità, pure questi riti hanno presso di noi ricevuto tutta l'esecuzione, ed osservanza nel modo stesso, che sono le nostre leggi scritte, come dipendenti da un non mai interrotto stile, e costante uso di giudicare del tribunale. Nel lungo corso di quattro secoli molte cose furono mutate, ed altre nuove introdotte, onde oltre de' riti abbiamo di questo tribunale molti *Arresti* raccolti dal Reggente de Marinis *opp. tom. 5.*, che sono tanti decreti generali pubblicati dal tribunale della Regia Camera intorno la ragion Fiscale, e delle Università, o particolari in qualche singolare controversia, e questi hanno per la loro antichità tutta la forza, e vigor di legge, qual'ora per nuova legge, o per contrario uso non fossero andati in dimenticanza.

§. 49. Nell'Impero di Giovanna II., perchè la giustizia fosse ben' amministrata, ed i litiganti non fossero angariati nelle spese de' litigj, abbiamo varj provvedimenti, che chiamansi *Riti della G. Corte*. Questi riguardano lo stile, e modo di procedere nelle cause, così civili, come criminali: la compilazione de' processi, perchè gli atti fossero validi: la liquidazione degl'istromenti, le citazioni, l'incusa delle contumacie, l'esame, le prove, e tutto ciò, che spetta all'ordine giu-

dizionario. Si prescrive il numero de' Giudici, de' Mastrodatti, e loro Attuarj: si tassano i loro diritti. Questi riti derivati da costante pratica osservavansi nella G. Corte del Giustiziere, e nella Curia del Vicario, come costanti leggi del Regno. Da incerto autore per comando della Regina ne fu fatta la compilazione, la quale ottenne forza di legge. Contengono questi riti varie leggi de' Re Angioini, cioè di Carlo II., di Roberto, di Carlo Duca di Calabria, e della Regina Giovanna II., ed un capitolo promulgato da Isabella moglie di Renato Vicaria del Regno nell'anno 1436., che leggiamo nel rito 289. Varj interpreti vi aggiunsero le loro glosse, e commentarj, distinguendoli per numeri, che sono 311.

§. 50. Per l'adozione fatta dalla Regina Giovanna II, dopo varie guerre tra Alfonso V. Re d'Aragona, e Lodovico III. Angioino, per forza delle armi passò il regno agl' Aragonesi. Alfonso I. con lasciare il reame d'Aragona a forma di provincia fissò la Regia sede in Napoli, ed impegnato a miglior forma di governo istituì il Sacro Consiglio, e migliorò il tribunale della Regia Camera. Pubblicò varie leggi chiamate *Frammatiche*, concedè a' Baroni, alle Università del regno, ed alla Città di Napoli diverse Grazie, e Pri-

Ullegj. Presso i Romani Prammatiche appellavansi quelle determinazioni, che faceva l'Imperadore a richiesta delle parti, chiamando a consiglio i giureconsulti, come ci attesta Cujacio ne' paratitoli del Codice, *tit. de divers. rescrip.* Ma i Re Aragonesi generalmente chiamarono Prammatiche tutte le loro costituzioni, e con lo stesso nome i Re Austriaci, e Borboni felicemente Regnanti chiamarono Prammatiche le loro leggi. Quindi di questo corpo di legislazione ne abbiamo varie edizioni, e l'ultima del 1772., quantunque contenga tutte le Prammatiche, pure meritarebbe questa lo studio, ed industria di valente giureconsulto. Finalmente le grazie, e privilegi non sono altro, che particolari concessioni fatte da' Re Aragonesi, ed Austriaci al Regno, a Napoli, ed a' Baroni in occasione de' donativi.

§. 51. Per la morte di Ferdinando il Cattolico successe al reame delle nostre provincie nell'anno 1515. Carlo V. Imperador d'Ungheria, e così l'impero dagl' Aragonesi passò alla famiglia d'Austria. Varie salutari costituzioni nel governo de' Re Austriaci abbiamo, le quali si leggono nel corpo delle Prammatiche, ma essendosi questo reame ridotto a forma di provincia veniva governato da' Vice-Re, i

quali occupati nella retta amministrazione della giustizia, della pace, e coltura delle lettere pubblicarono diverse Prammatiche, e tra queste di eterna memoria si leggono le disposizioni fatte dal Vice-Re Pietro di Toledo, il quale a vantaggio de' Cittadini nel Castel Capoano unì tutt' i tribunali.

§, 52. Al regno Austriaco pose fine l' invitto Principe Carlo Borbone, che con decreto del padre Filippo V. Monarca di Spagna fu dichiarato Re delle due Sicilie. Nell' Impero di Carlo diventò Napoli Regia abitazione, locchè recò a' cittadini gran gioja per non domandar la giustizia oltra monti. Da questo Monarca nato solo pel pubblico bene dobbiamo ripetere l' aumento delle manifatture, della navigazione, del traffico, e della sicurezza de' sudditi. A lui è tenuta la repubblica delle lettere pel suo desiderio, perchè fioriscano l' arti, e le scienze, e per la mirabile scoperta della Città di Ercolano ne' tempi andati sepolta sotterra dalle bituminose fiamme del Vesuvio. In quel luogo abbiamo un nobil teatro dell' antica erudizione. Nel suo governo dobbiamo l' istituzione di tre tribunali, cioè della Regal Camera di S. Chiara, del tribunale del Commercio, e del tribunale Misto. Diverse salutari Prammatiche, che leggonsi nella volgata edi-

zione, abbiamo di questo Monarca, e specialmente quella dell' anno 1738. fatta per la retta amministrazione della giustizia, e riforma de' tribunali; come parimenti è il concordato del 1741. fatto col Pontefice Benedetto XIV.

§. 53. Per la morte di Ferdinando VI. Re di Spagna successa nell' anno 1759. il Re Carlo fu obbligato a partire per il possesso di quella Monarchia, lasciando al trame delle due Sicilie l' Infante Reale terzo genito Ferdinando IV., il quale con atto solenne di rinunzia in età di nove anni fu acclamato Re di Napoli. Divenuto maggiore l' invitto Monarca nel governo di questi regni intieramente seguì i gloriosi esempj dell' Augusto Genitore, e con instancabile impegno promovendo le manifatture, la navigazione, il commercio, la sicurezza de' sudditi, le arti, e le scienze continuamente ci dimostra le amabili doti di clemenza e d' amore, anzi sempre più vegliando per la retta, e pronta amministrazione della giustizia a vantaggio de' sudditi, oltre di quattro Segretarj di Stato destinati ad ascoltare le querele de' Popoli, continuamente con indicibile amorevolezza non meno l' Amabilissimo Monarca, che l' Incomparabile Regina sono occupati ad udire le lagnanze, e bisogni de' sudditi. Da queste amorose Udienze

de' Sovrani abbiamo altro corpo di legislazione, che chiamansi *Rescritti*, ovvero *Dispacci*. Presso i Romani sollevano gl' Imperadori per mezzo de' Rescritti dirimere le liti, o stabilire un novello diritto: Se i Rescritti riguardavano punti generali, costituivano legge a' tutti comune, se poi erano particolari, riguardavano il solo oggetto della controversia, *tot. tit. de div. rescrip.* Con gran vantaggio de' popoli a relazione de' Magistrati suole la Sovrana Potestà dirimere economicamente le controversie de' privati, ed anche stabilire nuove leggi con togliere per mezzo de' Dispacci gl'abusi cresciuti nel popolo, i quali essendosi avanzati in maggior quantità, per privato studio sono stati fin' ora dieci volumi pubblicati.

§. 54. Da' lunghi, e non interrotti costumi de' popoli è derivata una novella legislazione chiamata *Consuetudine*: Questa non è scritta, ma tiene forza e vigor di legge, e si divide in *generale*, e *particolare*. Le consuetudini universali obbligano tutto lo stato, tali sono quelle attinenti al diritto di congruo secondo la costituzione di Federigo I. Imperadore, intorno alle servitù, ed altre, che si osservano piuttosto per antica costumanza de' popoli, che per legge scritta: Le consuetudini speciali obbligano solamente quel popolo, nel

cui

eni distretto ciascuno vive, e nel luogo, ove si è perfezionato il contratto, tali sono le consuetudini di Napoli, di Bari, di Sorrento, di Amalfi etc.. Per ordine di Carlo II. d'Angiò furono le consuetudini Napoletane ridotte in scritto, mentre prima erano vaganti con gran pregiudizio de' litiganti, e danno della giustizia, come ci attesta lo stesso Principe nel proemio alle consuetudini. *Dum in emergentibus caussis allegatur interdum consuetudinis, longaeque usus auctoritas, ad contrarium objicitur alia in elisionem primo propositae: et dum fit plerumque utriusque probatio ex consequentia necessitatis implicitae, tecta veritate sub molio, perjurii reatus incurritur, et veritatis perplexitas intrinsecatur. Ex quibus utique quotidianis erroribus differuntur judicia, offenditur veritas, lites crescunt, et oriuntur, et incidunt animorum, et corporum quotidiana discrimina.* Or dunque volendo questo savio Principe riparare alla moltitudine di tanti mali ordinò a Filippo Minutolo Arcivescovo di Napoli, che col parere di dodici uomini intesi delle costumanze della Città, e coll'approvazione di gente proba avesse in un volume ridotto le antiche consuetudini di Napoli. Per ordine dello stesso Carlo furono esaminate, e corrette da Bartolomeo di Capoa, di poi con Regia autorità fu-

rono queste confermate , affinchè in avvenire avessero forza , e vigor di legge non meno in giudizio , che fuori nella Città di Napoli , e distretto . Questa collezione di gius non scritto compone trentadue titoli , ma non merita la maggior gloria , poichè i compilatori senza metodo , con abbondanza di parole , con oscurità , e confusione ne formarono l'unione . In questi Codici abbiamo l'intera giurisprudenza Civile , alla quale succede l'altra chiamata Canonica , che contiene le Sacre Regole della Chiesa ugualmente necessarie al giureconsulto , quindi brevemente ne tesseremo la Storia con indicarne i principj , i progressi , e le denominazioni .

C A P. II.

Delle diverse spezie della Legislazione Canonica .

§. I. **L**A religione Cristiana istituita da Cristo nostro Signore è stata fondata nella repubblica con suoi particolari Ministri chiamati *Vescovi* , o *Prelati* , a' quali spetta la cura di custodire la dottrina della fede , i costumi de' Cristiani , e l'eterna disciplina della Chiesa . Colla voce di *Ca-*
none

none, ovvero *regola* appellansi gli statuti spettantino a queste cose. Ne' primi secoli della Chiesa non abbiamo Canoni scritti, mentre ne' fedeli bastava la fresca memoria di Cristo a mantenerli nella pace e concordia, cominciarono nel nascere delle dissensioni e disordini, a qual' effetto fu necessario, che di gran lunga crescesse questa legislazione, che saremo quì brevemente a narrare per metterla in veduta, poichè questo argomento sarà da noi diffusamente dimostrato nelle Istituzioni Canoniche.

§. 2. Nella Mosaica legge vi erano i precetti morali, giudiziarij, e cerimoniali, ma questi niente contribuiscono alla nostra Religione, poichè Cristo ci lasciò altri più miti precetti; Si divide il gius Canonico in *scritto*. e *non scritto*, ovvero in *costituzioni*, e *consuetudini*: il gius scritto nasce da' Canoni de' Concilj, quando diversi Vescovi rettamente convocati trattano le cose Chiesastiche; Dalle decretali de' Pontefici, e dalle sentenze de' S. PP.. I Concilj altri sono generali, altri particolari, quelli obbligano tutti, questi sono o Diocesani, o Provinciali, o Vescovili. Le decretali sono o generali, pubblicate ne' bisogni della Chiesa, o particolari a richiesta di qualche Vescovo. Finalmente le sentenze de' S. PP. ricevute
dalla

dalla Chiesa obbligano , non altrimenti che sono le consuetudini uniformi alla fede , e buoni costumi .

§. 3. Della legislazione canonica abbiamo varj copiosi codici non differenti dal gius civile , onde per procedere con ordine li distingueremo in tre classi , in gius antico , nuovo , ed ultimo . Nel diritto antico possiamo riferire i *Canoni Apostolici* , attribuiti agl' Apostoli e S. Clemente , locchè è falso , come dimostrano Eusebio , e S. Girolamo ; Francesco Turriano li giudicò fatti dagl' Apostoli dopo l'anno 45. , Giov. Dalleo li dimostrò composti da qualche impostore dopo l'anno 450. , e Beveregio li credè composti nel II. o III. secolo , perchè contenevano le regole della primitiva Chiesa , vedi *de Marca in Concor. S. et J. lib. 3. cap. 2. §. 2.* , ma copiosi Codici di Canoni abbiamo nel corso di otto secoli , la prima collezione de' Canoni per opera di Stefano Vescovo d' Efeso fu pubblicata nel 385. , come dimostra Pietro de Marca *lib. 3. de Concord. S. et J. cap. 3.* e perchè questi canoni erano scritti in greco , per commodo delle Chiese d' Occidente se ne fece la traduzione da incerto autore , indi nella Chiesa Romana Dionigi il Piccolo per privato studio formò un Codice diviso in due parti , nella prima riferisce i canoni de' Concili di Nicea ,

cea, Costantinopoli, Ancira, Neocesarea, Gangre, Antiochia, Laodicea, e degl' altri, etc., nella seconda poi rapporta le Decretali da Siricio fino ad Anastasio II.. Questo Codice, sebbene privato, ottenne subito grande autorità, come ci attesta Cassiodoro *cap. 23. Divin. lect.* Ad esempio della Chiesa Romana le Chiese dell' Africa, della Francia, e della Spagna formarono ugualmente i loro Codici. Martino Vescovo di Braga con ordine di materie dal Greco nel latino fece altro Codice; come parimenti nella Chiesa Greca Giovanni Scolastico, e Fozio pubblicarono i loro particolari Codici, cioè la Raccolta, el Nomocanone; e tra Latini lo stesso praticarono Fulgenzio Ferrando, e Cresconio, il quale in ciascun titolo formò la concordanza de' Canonì.

§. 4. Nel secolo nono tra le mutazioni de' governi, e tra i disordini la Chiesastica disciplina fu oppressa, perlocchè crebbe il gius Canonico. Ed in fatti nella Germania da Isidoro Mercatore fu pubblicata la collezione de' Canonì ripiena di false dottrine, attribuite a' varj Pontefici. Nella Francia, conosciuta l'impostura, mai fu giudicata autentica la collezione d' Isidoro, perchè lesiva alla ragione de' Vescovi. Nell' Occidente acquistò piena autorità con pregiudizio de' Prelati, e de'

Principi, mutandosi per mezzo di queste apocrife, e false dottrine la disciplina della Chiesa. Questa verità tra gl' eruditi non si mette in dubbio, anzi Blondello nell'empia opera intitolata, *Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes*, e Pietro de Marca ad evidenza rischiarano l'impostura d'Isidoro, e ci fanno sicuri della verità.

§. 5. Dopo la collezione d'Isidoro il nuovo gius Canonico di gran lunga si avanzò. Solevano i Re Franzesi ne' comizj del regno adunare laici, e Vescovi per definire le cose attinenti al governo della Repubblica, e della Chiesa: le leggi pubblicate in questi comizj chiamavansi *Capitolari*. I laici non avevano nelle cose spirituali voto definitivo, per essere tale cognizione riservata a' soli Vescovi, e le determinazioni da' Vescovi fatte ne' comizj erano confermate dall'autorità Regia, ed avevano forza e vigor di leggi, vedi Stefano Baluzio *praefat. in Capitul.*, all'industria di Ansegiso Ab., e di Benedetto Levita dobbiamo la pubblicazione di sette libri de' Capitolari sotto Carlo M., e Lodovico Pio. Nel secolo nono essi pubblicarono altre collezioni di Canonici, la prima fu data alla luce da Reginone Monaco Benedettino per uso della Germania, la seconda da Burchardo per la Chiesa Wormazie-

se , la terza da S. Ivone Vescovo di Car-
tes , il quale ne formò due Codici , uno
più copioso , e fu chiamato *Decreto d'Ivo-*
ne , l'altro più breve , e si disse *Panormia*.

§. 6. Verso la metà del secolo XII.
con nuovo metodo nuova collezione di
Canoni fu compilata da Graziano Monaco
Benedettino : Questi non al pari degl' al-
tri unì gl' antichi Canoni , ma gli ridusse
a questioni e materie , riferendo le senten-
ze favorevoli e contrarie , e con alcuni
antichi frammenti , e particolari osserva-
zioni s'impegnò a conciliare le antinomie
de' Canoni , dando a questa opera il tito-
lo *Concordia discordantium Canonum* , ov-
vero decreto di Graziano . L'opera fu di-
visa in tre parti , cioè intorno le perso-
ne , le cose , ed i giudizj , ma senza or-
dine , per cui fu tacciato dal Molineo , e
possiamo dire , *Delphinum in sylvis pingere ,*
in fluctibus apros . Nella prima , e terza
parte fa la concordanza de' canoni per
mezzo di distinzioni , e nella seconda trat-
ta varie questioni . In questa collezione
si rapportano testi di Sacra Scrittura , di
diritto civile , di canoni di ogni specie di
Concilj , di Decretali autentiche e sup-
positizie , e delle sentenze de' S. Padri .
Di qual uso , ed autorità sia il decreto di
Graziano può osservarsi presso *Van-Espen*
dissert. prooem. in decret. Gratian. cap. 4.
ma

ma quì piacemi di rapportare la regola lasciataci da Antonio Agostino *de emendat. Gratian., fragmenta Gratiani eam vim habent in decreto, quam haberent extra decretum.*

§. 7. Dopo la collezione di Graziano nacquero altri cinque codici delle Decretali, cioè per opera di Antonio Agostino quattro, ed il quinto per industria di Cironio. Era il gius Canonico in molta confusione, e desideravasi un nuovo codice più esatto. Quindi Gregorio IX per mezzo di Raimondo da Pennafort ordinò una nuova collezione, affinchè avesse vigor di legge, e fu chiamata *compilazione delle Decretali di Papa Gregorio IX.*. Da Bonifacio VIII. fu pubblicato *il Sesto libro delle Decretali.* Da Clemente *le Clementine.* Da Giov. XXII. *le Estravaganti;* le Decretali da Urbano IV. e Sisto IV. furono chiamate *Estravaganti Comuni.* Nell' Occidente le Decretali di Gregorio IX., il sesto libro delle Decretali, le Clementine, ed amendue l' Estravaganti ebbero forza di legge, ma nella Francia il sesto delle Decretali per le discordie tra Bonifacio VIII. e Filippo il Bello non furono ricevute. Varie cose dovrei quì osservare intorno l' autorità delle Decretali circa la Regia potestà, e qual sia il loro vigore, ed uso, e perchè ciò non spetta al mio istituto, ben volentieri le passo sotto silenzio.

§. 8. Opportuno luogo quì sembrami di esaminare, qual sia stata la cagione, per la quale il diritto canonico dopo il decorso di 800. anni sia di gran mole cresciuto, quandochè nella Chiesa bastav' alla conservazione della dottrina, de' costumi, e della disciplina quel picciolo, ed antico codice, ma oggi la vita umana non basta alla lettura di questa legislazione, e d'onde tal mutazione sia derivata. L'argomento è vasto, ed i nodi son varj, nè l'assunto del mio istituto permette poterne presentemente sciogliere gl'intrighi, dirò solamente quello, che la storia de' tempi mi somministra. L'antico diritto, e suprema autorità di giudicare nelle cause, e fare canoni concessa a' Sinodi provinciali fu estinta, e trasferita nel Pontefice, il quale solamente potea definire le controversie. Quindi abbiamo un nuovo ordine giudiziario determinato dall'autorità Pontificia, cioè rescritti indirizzati nelle Province suburbicarie; officio di giudici ordinarj e delegati; Dilazioni, eccezioni, termine, sentenze, appellazioni, restituzioni, revisione ec., per queste novità nuove leggi richiedevansi nel foro. La disciplina Chiesastica patimenti soffrì diverse mutazioni; L'ordinazione fu divisa dalla collazione de' benefizj. Pe' l Concilio di Calcedonia non permettevasi l'imposizione delle mani sen-

za l'incardinazione alla Chiesa . Quindi fu inventata l'istituzione de' Sacri patrimonj , e con questo titolo faceansi le ordinazioni ; quindi l'istituzione de' benefizj , ed ecco l'ordinazione separata dall'incardinazione , e perciò nuova disposizione nuovo diritto esiggea , il quale avesse determinato nuovi canoni per fondare , acquistare , conservare , e perdere i benefizj . La cognizione degl' impedimenti canonici ne' matrimonj , e le dispense riservate alla cognizione del Pontefice ; Il rigor delle scomuniche , e delle pubbliche penitenze rilasciato per l'indulgenze ; il gran numero delle religioni : l'esenzioni de' monasterj , e de' Canonici dalla giurisdizione de' Vescovi : i privilegi : la collazione de' benefizj : e la cognizione di tutte le cause , nelle quali avesse luogo il peccato , o la cosa spirituale , furono riservate alla cognizione Pontificia : tutto ciò ha dato motivo di far crescere in gran mole la legislazione Canonica , siccome osserviamo , perciò credo , che a sapere perfettamente il gius Canonico non basta la cognizione de' canoni senza la scienza delle Decretali .

§. 9. Finalmente le ultime regole della Chiesa consistono in *decreti de' Concilj* , in *decretali de' Pontefici* , in *regole della Cancelleria* , e *Concordati delle Nazioni estere* . Per la corrotta disciplina del Clero,
e per

e per diverse eresie insorte nella Chiesa nacquero diversi disordini, che da' Decreti de' Concilj furono aboliti, e dalle Bolle de' Pontefici sono stati emendati. In questi tempi la legislazione Canonica si è resa copiosissima, ma non ogni determinazione attinente alla disciplina è stata presso tutte le Nazioni ugualmente ricevuta. Tra Regj diritti è quello di conoscere le leggi estere per inculcarne l'osservanza, quando alle leggi dello Stato corrispondono. Le regole della Cancellaria non hanno presso di noi alcuna osservanza. Ecco dunque nel più breve aspetto, che fosse stato possibile, ridotta la Legislazione Canonica, la di cui cognizione ugualmente che la Civile forma la scienza della giurisprudenza, ma, perchè l'oggetto dell'una molto differisce dall'altra, perciò noi attendendo al proposto metodo ci contenteremo quì solamente di manodurre la studiosa gioventù Italiana alla vera, e facile intelligenza del diritto civile nell'apprendere le leggi, e togliere ne' dubbj, ed oscurità le antinomie per mezzo di alcune regole generali e particolari dell'arte Critica nell'interpretare le sentenze de' giureconsulti, riservandoci ad altro tempo disporre in miglior modo lo studio, ed intelligenza de' Sacri canoni.

*Del retto corso di studio della giurisprudenza
Romana.*

§. I. **E'** ben noto ad ogn' uno , che le leggi servono di norma nella particolare condotta degli uomini , e nell'ordine della società , ch' essi compongono. Così i Romani tra le nazioni più culte furono maggiormente impegnati ad avere leggi le più giuste , come in ogni età sono state sempre tali riputate presso tutte le Nazioni , perchè fondate su i principj della giustizia e dell' equità . Nelle scienze la cosa più essenziale consiste in stabilire i primi principj di quella , per servire di fondamento a tutto il dettaglio , conoscendosi la verità e certezza . I principj delle leggi si fondano nella giustizia con dare ad ogn' uno quello , che gli spetta , nell' isfuggire di nuocere ad alcuno , e nella vita retta ; ed ecco come questi principj hanno un carattere di verità differente dalle altre scienze umane , poichè persuadono tutti gli uomini sociali , che restano convinti nello Spirito , e nel cuore . Quindi non vi è uomo sano , il quale nella sua mente , e nel cuore non senta , che il togliere ad altri la vita , o la ro-
ba,

ba, siano atti vietati dalla legge, ed abbastanza resta persuaso, che nel furto, e nell'omicidio devesi la pena soddisfare. Insinuando le leggi all'uomo la condotta della sua vita, indirizzandolo a quel fine destinato nella sua creazione, e considerando se stesso in mezzo ai semi della miseria e della morte non trova cosa degna del suo fine, e riguardando le cose, conosce, ch'egli non è il loro fine, e che quelle siano state create per l'uomo. Nella cognizione delle scienze trova l'uomo cosa a lui nascosta, ma non già quella di ben regolarsi, mentre nel vuoto infinito del suo cuore non acquista mai perfetta felicità, la quale consiste nello spirito della religione, e nell'amore del sommo bene: Da' questi fondamenti dipendono i legami della società, i quali contengono le regole de' doveri, e le sorgenti di tutte le leggi.

§. 2. Chi dice diritto, dice giustizia, la quale vien definita da Giustiniano, una perpetua, e costante volontà di dare ad ogn'uno quello, che gli spetta: la norma della giustizia consiste nel buono e nell'equo, nella cognizione del giusto e dell'onesto, nella scienza delle cose attinenti allo Impero, ed al Sacerdozio, e questa chiamasi *giurisprudenza*. I Romani con somma industria dalle Città della Grecia, e

da' costumi delle vicine nazioni cercarono stabilire le loro leggi adattate al costume del popolo , per mantenerlo nella giustizia e rettitudine , ricavate da' principj veri della ragione naturale , dal bene pubblico , e da' legami della civile società. Presso tutte le nazioni fu sempre in gran stima tenuto il gius Romano per le sue leggi giuste ed eque , le quali con applauso furono ricevute dagl' altri popoli , ma per le infelici condizioni de' tempi barbari varie vicende soffrirono , e dalle tenebre alla cognizione de' popoli passando , cominciarono ad insegnarsi pubblicamente nelle Accademie , ed interpretarsi nelle scuole , e nel foro , affinchè facile e sicura divenisse la cognizione di quelle , quindi l'umana industria, affine di giovare alla gioventù per mezzo dell'interpretazione, giunse a segno , che crescendo la mole de' scrittori sia oggi la scienza del diritto divenuta molto astrusa , ed intricata . Solevano gl'interpreti piuttosto per amor della gloria, che del vero a guisa de' Scolastici con sottili questioni , ed argomenti formare copiosi commentarj , non già l'interpretazione delle leggi , e di queste viziose maniere gravemente se ne querelò Giacomo Cujacio nella lettera indirizzata a Gregorio Lomellino : *alias una parte sapere , quam ex veris jurisconsultis*

corraserat , vel corrogaverat , ceteris plane desipere , et in nullo probitatem jurisconsulto dignam , quae tamen est omnis sapientiae caput , in omnibus quaestus cupiditatem , ambitionem summam , sive honoris , sive inescandorum auditorum , non solum , ut frequentibus decantent , quibus neque doctiores , neque meliores eos reddant , sed vero etiam , ut bene comitati per plateas , et vicos ducantur. Il fasto dunque , la gloria , e l' impegno di contraddire contaminarono la purità delle leggi .

§. 3. Il numero de' scrittori legali fino a' nostri tempi è cresciuto a dismisura , ma con disuguale metodo e criterio , poichè altri scrissero su' l' diritto Romano i responsi , le sentenze , le glosse ; altri copiosi commentarj ; altri compilarono per uso del foro diversi trattati , repetizioni , consigli , decisioni , etc. , che compongono le più vaste biblioteche , ove gl' ingegni più esercitati nelle Filosofiche meditazioni si disanimano nello studio della giurisprudenza con rivolgere altrove il pensiero .

Improvissum aspris veluti qui sentibus anguem

Pressit humi nitens , trepidusque repente refugit .

Quest' interpreti , eccettuandone alcuni pochi , recarono nella giurisprudenza grave nocumento , poichè privi delle necessa-

rie cognizioni delle antichità , e della critica scrissero diverse questioni inutili , e proprie piuttosto de' nojosi pedanti , sofistic scolastici , che de' savj giureconsulti , ed in vece d'illustrare le leggi , furono confuse nell' oscurità , apportando i medesimi alla mente de' giovani peso e disordine , perchè da' suoi principj non discendea tale cognizione . Nell' ignoranza de' costumi del popolo , del clima , de' vizj , e delle virtù riesce molto difficile la scienza delle leggi promulgate per norma dello stesso , locchè diviene facile coll' ajuto della Storia . Quindi il celebre M. Ant. Mureto nell'orazione XVII. chiaramente ci attesta , parlando de' barbari scrittori sforniti della Storia Romana , e de' decreti del Senato , che questi non vagliano a spiegare le leggi nel loro aspetto , e spesso a' casi diversi tirano la mente della legge , *quin homines ejus reipub. ignari , cujus leges et instituta tractabant , tanquam illuni nocte sine lumine oberrantes saepe offenderent , saepe laberentur , saepe quovis potius , quam quo instituerant , pervenirent* . Questa barbarie de' tempi eccessivamente crescendo s' insinuava nelle menti de' giureconsulti , che sorpresi dalle diverse spezie de' fatti speravano giungere alla perfetta intelligenza del diritto , e con istancabile fatica travagliando la memoria imparavano le di-

sti-

stinzioni inventate da' quegli interpreti , e lasciando di penetrare nello spirito e disposizione del diritto , restavano privi della vera intelligenza della legge .

§. 4. Delle varie classi degl' interpreti diversi libri abbiamo : altri impiegarono i loro talenti nella spiega delle Pandette , delle Istituzioni , de' Codici di Teodosio , di Giustiniano , e delle Novelle . Questi libri somministrano gran lume al giureconsulto , poichè con ragione dimostrano quello , che dal diritto Romano è stato determinato , ed uniscono ne' loro argomenti ciò , che dal diritto della Natura , e delle Genti è stato prescritto . Altri dopo Irnerio scrissero nel diritto copiosi volumi , cioè Bartolo , Baldo , Accursio , Azone , Giasone , Paolo Castro , ed altri infiniti , che lungamente regnarono nel foro , i quali quantunque contengono alcune buone cognizioni del diritto , pure abbondano d' inutili merci di limitazioni , divisioni , ampliazioni , ed eccezioni , e confondono il vero col falso , il giusto coll'ingiusto , poichè secondo le circostanze de' fatti applicano le leggi senza alcun criterio , ed a seconda delle loro passioni decidono tutte le questioni . Il celebre Grozio parlando di costoro ne' prolegomeni *De Jur. bel. et pac.* §. 54. ci attesta il loro merito . *Sed his quoque tem-*

porum suorum infelicitas impedimento saepe fuit, quo minus recte leges illas intelligerent, satis solertes alioqui ad indagandum aequi, bonique naturam: quo factum, ut saepe optimi sint condendi juris auctores, etiam tunc cum conditi juris mali sint interpretes. Il vizio di tali scrittori si estendeva a formare diritto delle genti quello, che le particolari Nazioni hanno tra loro stabilito, ma giovano quando le costumanze corrispondono al diritto delle Genti: *audiendi vero tum maxime*, dice Grozio, *cum tali consuetudini, quae nostrorum temporum jus gentium facit, testimonium perhibent.* Altri scrittori nel commentare il diritto Romano niente o poco ci fan sapere delle leggi, ed attaccati alle sottigliezze de' Scolastici promuovono diverse questioni, le quali niente contengono del diritto Romano.

§. 5. Nello studio de' Forensi nascondesi al giureconsulto la scienza della giustizia e dell'equità, e la cognizione del diritto certo, e s'apre la strada a contendere e declamare negl'intrichi del foro, poichè questi scrittori trattano le leggi secondo le particolari spezie de' fatti, e rapportano le loro proprie mal disposte opinioni, e le altrui malamente riferite, e con impegno a contendere sostengono la sentenza della loro caosa, prevalendo quella,

la , che od il numero de' Forensi , o la cieca opinione abbia accreditata col danno della giustizia e della ragione; e presso i Giudici ne' tribunali facea maggior autorità la prevenuta opinione di quelli , che non avea la legge medesima , *tantum opinio praejudicata poterat* , dice Erasmo ne' suoi adagj , *ut etiam sine ratione valeret auctoritas* . Stimavasi ingiustizia quello , che da' scrittori Forensi non veniva approvato , ed era iniquità dipartirsi dalla sentenza di costoro . In quella barbarie de' tempi da' giureconsulti veniva Bartolo chiamato , *Specchio* , *Candeliero del diritto* , *ottimo condottiero* , *sostegno della verità* . Nell' autorità di Bartolo ciecamente ogn'uno giurava a segno , che la ragione e la legge erano schiave dell' opinione : così muove riso , e noja quel detto di Giasone , ch' egli adorava le orme di Bartolo , come parimenti quello di Paolo Castro , e di Socino , i quali spacciarono esser temerità dipartirsi dall' opinione di Bartolo , perchè Principe , e norma di giudicare .

§. 6. Ne' tempi della ragione , conosciutasi la verità , valentissimi giureconsulti applicarono i loro talenti nello studio della giurisprudenza per spianarci la strada all' intelligenza della giustizia e dell' equità secondo il prescritto delle Romane leggi : Questo metodo liberò dalla
bar-

altresì sappia dirimere le controversie de' cittadini in ogni rincontro secondo le circostanze de' tempi , del luogo , e delle persone . Nè tali facoltà si acquistano solamente colla lezione de' Codici Legali , ma si accresce per mezzo della non interrotta lezione ne' libri della Sapienza legale , alla quale giova unirsi la scienza del fine , perchè questo diritto sia stato così nella città definito , e non altrimenti .

§. 8. Niente osta alla proposta dimostrazione l'eccezione di coloro , i quali dicono , che per la scienza del giusto e dell'ingiusto non bisognano le leggi scritte , nè giova la scienza della legislazione , ed in sostegno dell'assunto allegano una sentenza di Cicerone nel lib. 1. *de legib.*, *quibus ratio natura data est , iisdem etiam recta ratio data est , ergo et lex , quae est recta ratio in iubendo , et vetando : et si lex jus quoque , at omnibus ratio , jus igitur datum est omnibus* . Questa sentenza di Cicerone niente giova a sostenere l'inutilità delle leggi , poichè nel riferito luogo Tullio parla de' principj certi descritti in noi medesimi dalla sola natura , la quale colla scorta della retta ragione ci guida a conoscere il giusto e l'ingiusto , e con questi semi crescendo c'indirizza al possesso della vita beata . Diverse spezie di fatti oscuri avvengono nella città , ed in

qualunque aspetto la cosa si rimira, com-
 parisce la giustizia o l'ingiustizia, che da-
 gli stessi cittadini non può prescriversi, e
 perciò questi dall'autorità del Principe si
 definiscono per mezzo delle leggi. Inot-
 tre accadono alcuni fatti, che in loro stes-
 si non sono nè troppo intricati, nè trop-
 po oscuri, ma la ragione della giustizia
 dovendosi ripetere da' principj remoti, e
 non ovvj al senso comune, in questi ca-
 si parimenti richiedesi l'autorità della
 legge: Quindi l'ofizio del giureconsulto
 si aggira non solamente a ben sapere gl'
 istituti della città, ma eziando a retta-
 mente rispondere nelle particolari questio-
 ni de' cittadini. Così i Romani giurecon-
 sulti furono pienamente ammaestrati dalle
 leggi di quel popolo, il quale presso tut-
 te le nazioni è stato sempre riputato il
 più savio ne' suoi precetti, ed istituti. Ci-
 cerone ci assicura della nobiltà del Roma-
 no diritto al libro 1. *de Orat.* con queste
 parole. *Percipietis etiam illam ex cognitio-
 ne juris laetitiam, et voluptatem, quod quan-
 tum praestiterint nostri majores prudentia
 ceteris gentibus, tum facile intelligetis, si
 cum illorum Lycurgo, et Dracone, et Solo-
 ne nostras leges conferre volueritis, incredi-
 bile est enim, quam sit omne jus civile prae-
 ter hoc nostrum inconstitutum, et pene ridicu-
 lum.* Cosa mai avrebbe detto Cicerone, se
 aves-

avesse letto i libri di Papiniano , di Scévola , di Africano , e di tanti altri giureconsulti , i quali furono i fonti della sapienza , e l'ornamento della giurisprudenza? In verità i libri della giurisprudenza Romana contengono le copiose sorgenti della giustizia e dell'equità.

§. 9. La scienza della legislazione consiste non solamente nella nuda intelligenza delle leggi Romane , ed istituti del popolo , nella perizia di agire , d'interpretare , e rispondere , ma eziandio nella cognizione di penetrare nella mente e spirito della legge , giusta la definizione di Celso nella *l. ult. d. de legib.*: *Scire leges non est earum verba tenere , sed vim et potestatem habere* . Il fine del giureconsulto consiste nel decidere le controversie de' privati , ed interpretare le leggi per mezzo della giustizia e dell'equità : Quindi per conseguire questo fine , bisogna penetrare nell'intelligenza delle leggi scritte , lo studio delle quali non può acquistarsi senza l'applicazione dell'intelletto a' primi principj della legge per mezzo delle Istituzioni . Ma fa uopo quì avvertire , che , giusta la sentenza di Nerazio *l. 2. d. de jur. et fact. ign.* , il diritto è certo e limitato , le spezie de' fatti sono varie , e tra loro contrarie , perciò deve il giureconsulto da' principj generali discendere a' particolari ,
ed

ed applicare alle singolari questioni de' fatti la sentenza della legge , altrimenti non sarà mai nelle circostanze di poter decidere le controversie . Nè possono le leggi esser scritte in modo , che comprendono tutte le qualità de' fatti , *l. 10. d. de legib.* , perciò sono necessarj i giureconsulti , i quali colla perizia delle leggi spieghano il diritto a' giovani , e danno a' clienti le risposte ne' casi dubbj , *l. 1. §. proinde d. de var. et extraor. cognit.* Quindi con ragione Tullio chiamò i giureconsulti Sacerdoti della giustizia e della sapienza , ed oracoli dell' intiera Città , e nel lib. 2. de' doveri disse , sempre esser stata in gran riputazione la scienza , e l' interpretazione delle leggi : *Summo semper in honore fuit cognitio juris , atque interpretatio* . Finalmente bisogn' avvertire , che in questo saggio di legislazione disposta con le regole dell' arte critica , la ragione di ogn' uno debba esser libera , senza giurare nelle mie riflessioni , e che ciascuno debba poner da banda i miei raziocinj , qual' ora non corrispondono alla verità , mentre il mio impegno non ha per oggetto la gloria , o la pompa , ma la pubblica utilità .

§. 10. In ogni scienza con ordine incominciar deve la gioventù studiosa ad apprendere i precetti , poichè bisogna seguire gl' esempj de' pittori , i quali primieramente tirano le loro linee , indi com-

pongono l' archetipo, ed in ultimo usano i propj colori: *Prius lineamenta*, dice Aristotele nel lib. 1. dell' Etica, *prima du- cenda sunt, opus informandum, postea veris coloribus utendum erit*. Ad esempio de' pit- tori deve ogn' uno cominciare i suoi studj, ne' quali premettonsi i precetti generali, e le semplici nozioni, affinchè la mente de' giovani istruita dalle nozioni complete, e chiare possa con utilità comprendere le dimostrazioni oscure ed intricate, come ad evidenza c' insegna Quintiliano nelle Istituz. Orat. al lib. 8. *in princ.*; *Nam via quid- em incipientibus opus est, et ea plana, et cum ad ingrediendum, tum ad demonstrandum expedita, et experientia nos docet, adole- scentes ut plurimum difficultate institutionis nu- merosae atque perplexae deterri solere; nam quo tempore praecipue alenda sunt in- genia, atque indulgentia quadam nutrienda, asperiorum tractatu rerum atteruntur*. Que- sti precetti hanno luogo in ogni scienza, e specialmente nella giurisprudenza Civi- le, nella quale dal principio con facile maniera istruir devesi la studiosa gioven- tù per mezzo delle Istituzioni, affinchè i giovani per la moltitudine, e diversità de' precetti non si confondano nelle loro idee, senz' aquistare la vera scienza delle leggi, ovvero non divengano miseri disertori del- la giurisprudenza. Quindi l' Imperadore
Giu-

Giustiniano nato solo per la studiosa gioventù, e per la giurisprudenza Romana, prima di pubblicare la grand' opera delle Pandette, ebbe il pensiero di ordinare la compilazione delle Istituzioni, come abbiamo dimostrato nel cap. 1. pag. 13. affinchè per mezzo di questo libro possa manodursi la studiosa gioventù alla intelligenza delle Pandette. Contengono le Istituzioni i precetti generali dell'intera giurisprudenza Romana, e vagliono a spianare la strada, perchè possa taluno divenire giureconsulto, il chè fu espresso dallo stesso Imperadore nella *l. 2. C. de vet. jur. enucl.* *Sed cum perspeximus, quod ad portandam tantae sapientiae molem non sint idonei homines rudes, etiam aliam medicrem eruditionem praeparandam esse censuimus, ut sub ea colorati, et quasi principis omnium imbuti possint ad penetralia eorum intrare, et formam legum pulcherrimam non conniventibus oculis aspicere. Et ideo Triboniano viro excelso, qui ad totius operis gubernationem electus est, necnon Theophilo, et Dorotheo viris illustribus, et facundissimis Antecessoribus accersitis, mandavimus, quatenus libris, quos veteres composuerunt, qui prima legum argumenta continebant, et Institutiones vocabantur, undique separatim collectis, et quidquid ex his utile, et apertissimum, et undique eliminatum, et rebus,*

quae praesenti aevō in usu vertuntur , consentaneum inveniatur , hoc et capere studeant , et quatuor libris imponere , et totius eruditionis prima fundamenta , atque elementa ponere , quibus juvenes suffulti possint graviora , et perfectiora scita legum sustentare .

§. II. Dall' esperienza , e dal retto giudizio resta ogn' uno persuaso , che le Istituzioni di Giustiniano siano il primo libro , che nell' ingresso della scienza Civile esser deve nelle mani della studiosa gioventù . Presso gli antichi scrittori fu sempre in gran riputazione tenuto questo libro , e giudicato il più esatto e completo a formare un giureconsulto , siccome attestò Arpreto nella prefazione alle Istituzioni , riconoscendo in quello un esatto ordine , e divisione di cose con alcuni precetti generali distribuiti nelle loro materie: *At sane in universum in Institutionibus hunc elegantissimum ordinem servat Imperator , ut primo summas rerum , et communia juris genera proponat , deinde eam in suas species magis communes , ac pervulgatas distribuat , postremo has species , seu partes cum definitionibus , atque divisionibus declaret ; tum certis regulis in quoddam quasi corpus concludat , et coagmet .* Questo giudizio dagli scrittori più accurati è stato riconosciuto vizioso e fallace , poichè nelle Istituzioni si osservano
di-

diversi difetti, come dimostra Struvio nella Storia del diritto di Giustiniano, cioè si tralasciano alcune cose necessarie, ed altre con accuratezza si propongono, si spiega il diritto antico, e quello mandato in disuso. Manca il giusto metodo tanto ne' titoli, che ne' §§, i quali confusamente si enunziano, ed ove sarebbe stata necessaria l'abbondanza delle cose, si legge la precisione. Per ovviare a questi difetti impiegarsi deve la condotta de' Professori per manodurre la studiosa gioventù: ma nell'istante, che questi Precettori vanno incontro a tali vizj, ne promuovono altri forse superiori a' primi, quando con copiosi commentarj, con difficili ed oscure questioni per mezzo di sottili argomenti, e di peregrina erudizione cercano istruire la gioventù, la quale, come spesse volte suole avvenire, o affatto comprende quello, che le s' insegna, o abbandona lo studio della giurisprudenza; anzi questi Professori si oppongono a' precetti di Giustiniano, il quale ordinò, che i principj della giurisprudenza fossero brevi e facili per l'intelligenza de' giovani: nè questi commentarj giovano affatto per l'istruzione, mentre tali scrittori non conoscono nè il tempo, nè la condotta, nè l'intelligenza di coloro, a' quali insegnano, trattenendoli inutilmente in questioni astruse, ed im-

portune all'età . Così senza dubbio è degno di biasimo quel maestro , che a' suoi scolari insegnasse i primi precetti grammaticali , e s'impegnasse a spiegar loro l'origine delle voci , e la costruzione più elegante delle frasi latine . Or dunque come il libro più semplice , e necessario per la scienza legale da moltissimi scrittori è stato ripieno di tante sottili, ed oscure questioni, le quali meritano l'applicazione de' più perfetti giureconsulti , non già di coloro , che desiderano far l'acquisto della giurisprudenza ?

§. 12. Conosciutasi da noi questa costante verità, ne' scorsi anni colla possibile brevità e chiarezza pubblicammo le Istituzioni Civili dell'Imperadore Giustiniano in due piccioli vol. scritte nel volgare Idioma . L'oggetto di questa pubblicazione non fu di mostrare la propria industria, ma di giovare alla studiosa gioventù Italiana ; e quantunque questi elementi non c'insegnano nuove cose , pure con nuovo metodo sono stati scritti , poichè nel linguaggio della nazione scrivonsi le leggi , le quali esser devono note a' tutti per norma delle loro azioni , e soprattutto le leggi Romane , le quali non contengono altro , che le regole della naturale equità per tutte le azioni, per tutti gli uomini, ed in

ed in conseguenza per tutte le lingue .
 Giustiniano permise di scrivere il Digesto,
 e l' Codice in greco per le provincie del
 suo impero, ove questa lingua era in uso,
de confir. Digest. ad senat. et omn. popul..
 §. 21. . I Romani scrissero in latino per
 soddisfare al debito della nazione : Nè vi
 è maggiore assurdo di scrivere le leggi in
 un linguaggio ignoto all' intiera Nazione .
 Per difetto di discernimento in più secoli
 ha regnato il sistema di dettare le leggi
 in una lingua morta , perchè credevasi ,
 che questa in modo particolare avesse la
 chiarezza , l' esattezza , e la dignità , che
 sono gli essenziali caratteri delle leggi ,
 quandochè questi meglio convengono alla
 lingua viva , che alla morta . Ma dacchè
 cesarono i pregiudizj autorizzati dal costu-
 me, la Filosofia si rendè pura , e si scos-
 se il giogo della barbarie , migliorata la
 lingua Italiana , cominciarono a scriversi le
 leggi nel vivo Idioma . Nella lingua uni-
 versale adunque applicando la studiosa gio-
 ventù i suoi talenti alla scienza della le-
 gislazione, sarà per facili sentieri manodot-
 ta alla perfetta cognizione di quelle dispo-
 sizioni , come alla lunga abbiamo dimo-
 strato nella prefazione premessa all' opera
 delle Istituzioni . Presso alcuni è stata que-
 sta pubblicazione riputata breve e secca
 nel contenersi in due volumi quello , che

dagli altri Scrittori è stato disposto in copiosi commentarj . Tal vizio non devesi imputare all' opera , ma a' comandi di Giustiniano , al bisogno della gioventù , ed al fine delle Istituzioni , cioè d' istruire la gioventù , poichè ho stimato necessario per la cognizione delle leggi solamente riferire quello , che conduce alla vera cognizione delle cose , e togliere tante superfluità , ed inutili materie , che spaventano i giovani , e niente contribuiscono al vantaggio de' medesimi . La mutazione de' costumi e governi ha fatto sì , che moltissime leggi a nulla più servono nel foro , ed inutilmente si trattiene la gioventù ad imparare gli uffizj degli antichi Magistrati , ed Uffiziali . Non più tra noi si fa parola de' servi , delle manomessioni , de' Liberti , de' Libertini , de' Censiti , de' Coloni , e d' altre spezie di agricoltori ; nè de' veterani e d' altri usi della milizia di quei tempi ; la patria potestà non è più nell' antico rigore . Il gius Canonico ha corretto , ed annullato moltissime leggi . Il primo libro delle mie Istituzioni è più breve degli altri Scrittori , siccome parimenti sono gli altri tre , quantunque in diversi titoli ho dovuto scrivere più diffusamente contravvenendo a gli ordini di Giustiniano , ciò tuttavia ho fatto per dare a' giovani la cognizione di alcune ordinarie questioni .

§. 13. Per le riferite ragioni non abbiamo stimato opportuno trattenere la studiosa gioventù in copiosi commentarj . I più valenti giureconsulti con brevi annotazioni , ovvero parafrasi hanno esposto le Istituzioni per renderle chiare , e facili alla gioventù : così praticò l'incomparabile Jacopo Cujacio nel commentario di questi libri , giusta la propria testimonianza nel lib. XI. delle osservazioni cap. 38. *Ex libris juris civilis libello Institutionum neque comptior , neque facilius ullus est , quive interpretem desideret minus ; ut plane illorum videatur esse otium ignobile ; qui eum libellum longissimis onerant commentariis , quod positum est in una cognitione in infinita dispersantes , quo scil. plura scire videantur , ut illis quidem videtur , nostro judicio ostentatione vana , quo ceteris nihil scire videantur .* Questo giudizio di Cujacio sembrami più proprio per istruire la gioventù , che occupata ne' voluminosi commentarj sarebbe nel pericolo di formare confusa idea de' primi principj . Tra gl'interpreti del diritto la maggiore moltitudine de' Scrittori scorgesi nel commentare le Istituzioni , le quali in vece di giovare nuocciono a' giovani . Di eterna memoria , e di soda dottrina sarà sempre riputato il commentario di Arnolfo Vinnio nelle Istituzioni , le quali contengono vasta erudizio-

zione, profonda intelligenza del diritto, e sottilissime questioni risolte co' veri principj legali. Nello studio de' commentarj di Vinnio apprende il giureconsulto diverse cognizioni necessarie nel foro, ma la studiosa gioventù non nè ritrae vantaggio alcuno, poichè questo Scrittore compilò l'opera con impegno, che riuscisse superiore a qualunque altra, e meritasse la gloria di ogni età, ma sarebbe più vantaggiosa a' giovani, se maggiore brevità contenesse, anzi lo stesso Scrittore giudicando falso, e vizioso il sentimento di Cujacio volle oltrepassare il fine de' primi principj, come ci attesta nella prefazione premessa all'opera: *fallacemque interdum esse etiam praestantissimorum hominum auctoritatem*, (cioè di Cujacio), *nam si ex veritate rem existimare velimus, nulla potest esse juris Justinianici pars, quae interpretem magis desideret, quam ea, in qua omnia prope nuda tradita sunt, et delibata dumtaxat, non exposita*. Ma con buona pace di questo erudito scrittore giudico piuttosto fallace la sua autorità, che quella di Cujacio, poichè il suo commentario ripieno di sottilissime questioni, agitate da' migliori interpreti del diritto, merita piuttosto l'applicazione de' giureconsulti, che de' giovani, a' quali senza grand' apparato devon-
si esporre i primi principj del diritto,
per-

perciò stimo, che il commentario di Vin-
nio sia nelle mani de' giovani dopo il cor-
so de' studj legali, affinchè questo possa
giovare, e non opporsi agli ordini di Giu-
stiniano, il quale prescrisse a tre valen-
tissimi giureconsulti la compilazione delle
Istituzioni in modo facile, e chiaro a van-
taggio della gioventù, la quale si manoduce con brevi nozioni alla grand' opera
della giurisprudenza.

§. 14. Nè credano taluni, che questo mio
sistema voglia pregiudicare al merito degli
scrittori delle Istituzioni, anzi, lodando
l'industria di tutti, mi piace seguire il
sentimento del Duareno nella lettera *de*
ratione discendi, docendique juris, il quale
con giudizio prescrive insegnarsi a' giova-
ni i primi principj della legge a guisa di
breve parafrase con definizioni, e divi-
sioni proprie nelle loro materie, e con
chiare e facili annotazioni spiegarsi da'
Professori il testo di Giustiniano, il qua-
le, se da' giovani a guisa di versi manda-
si a memoria, riuscirà tale studio più van-
taggioso, come fu praticato da Cicerone
intorno alle leggi delle dodici tavole. La
vera proprietà delle Istituzioni consiste
nella brevità, così ad esempio della para-
frase di Teofilo, greco giureconsulto, dob-
biamo istruire la nostra gioventù, qual'ora
vogliamo sperare sicuro profitto, e chia-
rez-

rezza d' idee . Questa parafrase di Teofilo da Antonio Agostino nel lib. 3. *emendat. cap. 8.* fu giudicata la più propria per l' istruzione de' giovani , quantunque Struvio nella Storia del greco diritto notò questo libro ripieno di varj errori per l' ignoranza de' Romani costumi , ed in alcuni luoghi si espone il diritto contrario all' intenzione di Giustiniano ; quindi Cujacio uniformandosi al giudizio di Struvio disse , §. 2. *Inst. de act. Et hunc errorem etiam Theophilus sequitur , quem ego auctorem existimo post Accursium scripsisse , ut ei non sit caussa , cur plus , quam ipsi Accursio credamus , quem plerumque ita solet imitari , ut multis in locis verbum e verbo exprimat.* Ma questo giudizio di Cujacio non è sempre costante , poichè diversamente parla di Teofilo nel lib. 10. *dd. Julian. l. 19. §. 1. de reb. credit : quod ibi Theophilus noster explicat peritissime ex intima juris prudentia ; fuit hic auctor , ut et vetustissimus , ita et juris peritissimus , ita ut ab iis , quae scribit , non sit temere recedendum .* Questo giudizio di Cujacio basta a dimostrarci , qual sia il merito di Teofilo , quantunque ne' libri di Cujacio si osservano varie discordanze , che sono state compilate da Emundo Merillio . Or dunque il sistema più propio è quello , che nelle mani de' giovani siano le sole parafrasi delle Istitu-
zio-

zioni con picciole annotazioni , perchè servono d' interpretazione al testo .

§. 15. Il numero degli scrittori delle Istituzioni ne' nostri tempi è troppo vasto , nè spetta al mio argomento dirne il merito , e tesserne il catalogo , ma la diligenza de' professori deve consistere a scegliere quell' autore , che più propio sembrerà all' intelligenza de' giovani , e più corrispondente al testo di Giustiniano , affinchè nel corso degli studj legali non si generano nelle menti de' giovani confusioni , o disordini , e che compiti gli studj legali niente altro sappiano i giovani , fuorchè alcuni pochi precetti del Maestro , mentre tra gli scrittori delle Istituzioni ve ne sono alcuni , che niente giovano , anzi ostano a' studj legali . Non devono essere nelle mani de' giovani quei scrittori delle Istituzioni , i quali ne' loro commentarj sono o troppo copiosi , o che hanno scritto con stile sublime ed oscuro , o che hanno usato linguaggio opposto a quello di Giustiniano , poichè i primi scrittori diminuiscono l' attenzione de' giovani , i quali nel lungo , e penoso studio legale niuna cosa sapranno per i loro principj , ed in altre saranno sempre dubbiosi e confusi , ed oppressi dalla moltitudine delle idee miseramente abbandoneranno lo studio della giurisprudenza . Nella seconda classe degli
scrit

scrittori sublimi ed eleganti avvengono alla studiosa gioventù due mali , cioè se hanno scarsi talenti e tarda intelligenza , in questo caso i giovani con impegno cercheranno comprendere l'espressioni dell'autore , le quali niente persuadendo la loro mente, consumano inutilmente il tempo con abbandonare lo studio del diritto: ma se i giovani sono forniti di talenti vasti , e vivaci, in tali circostanze costoro sorpresi dalle vive espressioni, dalla purità delle parole, e dall'orazione tersa soltanto baderanno alla mente dell'autore , non al testo di Giustiniano scritto con frasi opposte. Finalmente niente contribuiscono alla gioventù quei scrittori, che non esprimono le loro idee corrispondenti alla mente di Giustiniano, ed in tali circostanze una mal disposta serie di cose, e false notizie legali risiederanno nella mente de' giovani. Quindi nel retto studio delle Istituzioni richiedonsi brevità de' primi principj , chiarezza delle idee , ed uniformità delle espressioni al testo di Giustiniano ; Ne' primi anni sono i giovani tenacissimi a ritenere ciò , che hanno imparato , e capaci ad acquistare quelle idee nel modo stesso, che loro si comunicano, non altrimenti che la bianca lana è suscettibile di qualunque colore .

§. 16. Finalmente biasimo la condotta di quei

quei direttori, che ne' primi anni mandano i loro alunni allo studio de' professori meno versati nella scienza del diritto, mentre credono più convenire alla mediocrità de' giovani, affinchè poi possano essere abili a sentire la voce de' valenti giureconsulti. Per togliere questo errore, ed abuso giudico necessario trascrivere il giudizio di Quintiliano nel lib. 2. cap. 3. : *Qua in re non arbitror diu mihi laborandum, ut ostendam quanto sit melius optimis imbui, quanta in eluendis, quae semel insederint vitiis, difficultas consequatur, cum geminatum onus succedentes premat. Et quidem dedocendi gravius, ac prius quam docendi. Propter quod Timotheum clarum in arte tiliarum ferunt duplices ab his, quos alius instituisset, solitum exigere mercedes, quam si rudes traderentur. Error tamen est in re duplex; unus quod interim sufficere illis minores existimant, et bono sane stomacho contenti sunt; quae quamquam est ipsa reprehensione digna securitas, tamen esset utcumque tolerabilis, si ejusmodi Praeceptores minus docerent, non pejus. Alter error, ille enim frequentior, quod eos, qui amplio-rem (Juris scientiae) facultatem sint consequuti, non putant, ad minora descendere; idque interim fieri, quia fastidiant praestare hanc inferioribus curam, interim quia omnino non possunt. Ego porro eum, qui nolit,*
in

in numero praecipientium non habeo , posse autem , si velit , optimum quemque contendo : primum quod eum , qui (Jurisprudentia) ceteris praestet , illa quoque , per quae ad (Jurisprudentiam) pervenitur , diligentissime percipisse credibile est , deinde quia plurimum in praecipiendo valet ratio , quae doctissimo cuique planissima est , postremo quia nemo sic in majoribus eminet , ut cum minora deficiant.

L'esperienza ci annuaestra, che più ardua riesce la fatica per spogliare l'umano intelletto dalle false idee , e dalle pregiudicate opinioni . Con minore difficoltà impariamo le cose ignorate , che cancelliamo dall'animo le male apprese , poichè tenacemente le prime idee s'imprimano nella fantasia . Con ragione Timoteo solea esigere duplicata mercede da' giovani istruiti dagli altri . Da' Precettori meno abili non solo tralasciansi le cognizioni più necessarie , ma eziandio viziosamente s'insegnano le cose più ovvie . Come dunque l'intelletto de' giovani anderà scevero da' pregiudizj , e dalle false idee ? Or se la chiarezza delle idee influisce nella perfezione de' giudicj , se questi son falsi , vizioso risulterà ogni sistema legale . In varj luoghi dell' arte critica ravvisaremo le grandi difficoltà dell' interpretazione per rapporto alle false idee , ed a' giudizj . La viziosa norma de' studj direttamente osta a' progressi

gressi delle scienze ; le quali meno nocive sarebbero alla Repubblica Letteraria, se colla guida de' buoni Maestri cercasse ognuno acquistare la chiarezza delle idee, con emendare quelle, che mal' accorti impariamo dalla gioventù senza comprenderne il vero significato.

C A P. IV.

Dello studio, e dell' uso delle regole Legali.

9. 1. **D**Opo il corso delle Civili Istituzioni per mezzo de' principj generali dobbiamo manodurre la studiosa gioventù alla cognizione della giurisprudenza nello studio delle regole legali. Le regole del diritto sono generali espressioni, brevi e chiare di ciò, che la giustizia prescrive ne' diversi casi. Dal diritto certo nasce la regola, non dalla regola il diritto, altrimenti sarà viziosa e fallace. Tra gli scrittori legali diversamente si è giudicato nel metodo e corso degli studj. Giacomo Cujacio nella l. 1. d. de legib. sostiene, che lo studio delle regole legali dopo quello delle Istituzioni sia nocivo a' giovani studiosi della giurisprudenza; *ut non plane a primordio sit statim studioso juris dando praeponere opera regulis, quae et desiderant*

h. cru.

eruditissimum interpretem. Sono queste regole sentenze de' Giureconsulti, le quali hanno rapporto alle spezie particolari, tirando la loro origine da' principj generali del diritto: perciò per conoscere la forza della regola bisogna prima apprendere il diritto. Ostanto al sentimento di Cujacio altri giureconsulti, i quali prescrivono la retta maniera di formare gli studj legali, lo che costituisce l'offizio del vero giureconsulto, giusta il sentimento di Donello nel *lib. 1. cap. 1. Comm. Jur.. A Principibus est autoritas juris, a peritis et intelligentibus via, et recta ratio docendi*. Al giudizio di Cujacio si uniformarono altri Scrittori su queste ragioni. I compilatori delle Pandette nell'ultimo luogo descrissero il titolo *de diver. reg. Jur.*, perchè queste sono compendj generali delle sentenze degli antichi giureconsulti ricavate dal corpo de' Digesti; nè spesse fiate può comprendersi il senso e lo spirito della regola, se prima non leggasi l'intero testo della legge particolare, poichè, secondo l'avvertimento di Paolo, non dalla regola nasce il diritto, ma dal diritto si stabilisce la regola: *non ex regula jus sumatur, sed ex jure, quod est, regula fit*. In queste circostanze il giovane studioso senza l'anticipata cognizione della legge non potrà subito applicare con sicurezza la regola al caso particolare.

§.2. Con buona pace di questi valentissimi giureconsulti credo , che la retta maniera di regolare la studiosa gioventù consista nell' applicare i giovani dopo le Istituzioni allo studio delle regole del diritto . Queste regole sono un compendio generale di tutte le sentenze degli antichi giureconsulti , e si possono applicare a' casi particolari , ma non indifferentemente ad ogni caso , ma a quelli solo , da' quali hanno la loro origine , e rapporto . La cognizione di tali rapporti non può concepirsi nella semplice sentenza della legge , ovvero regola , perciò è necessario , che nelle mani de' giovani abbiansi queste regole spiegate da qualche interprete , il quale non solamente faccia noto alla studiosa gioventù lo spirito della regola , ma eziandio dimostra la vera spezie della legge , e la mente de' giureconsulti , i quali hanno quella sentenza concepito dall' intera legge , che dispone o ne' contratti , o nelle donazioni , o nelle cause testate , od intestate , o ne' fedecommissi , o nelle manomissioni , o ne' giudizj , etc. Noi dunque badando a' vantaggi della gioventù abbiamo dimostrato nel Codice legale delle regole l'origine e l'applicazione delle medesime alle loro spezie , le discordanti lezioni , che spesso ne viciano lo spirito , il giureconsulto , che l'ha stabilito , ed i titoli delle Pan-

dette, da' quali è stata ricavata, ed a' quali appartiene, e le particolari materie, alle quali si riferiscono: Nell'ordine non abbiamo giudicato formare un metodo esatto di questioni, ma seguire quello stesso lasciatoci da Giustiniano, il quale, quantunque disordinato e confuso al par de' digesti, pure perchè tal nostra fatica più giova alla gioventù, non abbiamo lasciato il testo latino, il quale mandato a memoria da' giovani servirà ne' casi particolari al giureconsulto per rispondere ne' dubbiosi articoli, per risolvere, per investigare, per giudicare, per provare, per considerare, per osservare, per comprendere, per iscegliere, per preferire, per seguire, e per formare un perfetto giureconsulto. La memoria de' giovani è tenacissima a conservare la sentenza della regola, la quale sebbene non persuade l'intelletto, pure serve allo stesso nella riflessione, nell'invenzione, e nel giudizio, anzi nel progresso degli studj legali dispone l'animo del giureconsulto all'intera giurisprudenza; poichè sono le regole della legge, giusta il sentimento di Quintiliano, come chiari lumi del diritto, e generali semi a fecondare lo spirito del giurisperito. Col progresso degli studj nelle Pandette, nel Codice, e nelle Novelle si ravvisa l'autorità, e l'interna forza della regola, che

fis.

Assata nell'animo degli studiosi produce il vero senso della legge . Nella regola del diritto ritrova la gioventù i principj generali della giustizia , e dell' equità ; questi costituiscono la base della soda giurisprudenza , sono sinceri fonti , per i quali si tramanda il diritto , sono lumi ad illustrare le antinomie della legge , sono fecondi semi a propagare l' intelligenza della legge , sono finalmente la porta , che ci apre la strada alla vasta giurisprudenza , ed alla decisione delle questioni . In ogni scienza abbiamo diversi principj generali , questi nel principio s' insegnano alla gioventù ; così nella medicina sono gli aforismi , nell'altre scienze si ritrovano i loro generali principj , i quali sono i preliminari studj de' giovani . Or dunque nella stessa maniera dobbiamo regolare i giovani nello studio legale coll' insegnare dopo le Istituzioni le regole della legge .

§. 3. Niente ostano a questo sistema le difficoltà proposte dal Cujacio , e dagli altri giureconsulti , poichè se vogliamo rettamente esaminarle , le ritroveremo viziose , e fallaci . Nelle Pandette Fiorentine , e nelle altre vulgate edizioni solamente leggiamo nell' ultimo luogo situato il titolo *de diver. reg. jur.* , e con ragione da' compilatori fu posto come chiusura e fine della giurisprudenza , poi-

chè questi principj generali ricavati dall' intero volume della legislazione Romana formano un prospetto generale , ovvero una notizia universale del diritto per istruzione de' giovani , e per ammaestramento de' professori . Nella collezione de' Basilici nel principio rapportasi questo titolo , il quale serve di norma nella maniera degli studj , e come prospetto generale del diritto all' intera giurisprudenza . Dalla sana Filosofia i Romani legislatori ritrassero le regole della legge : questi principj de' Filosofi esser devono a tutti noti per condotta delle proprie azioni . Nelle scienze umane per iscovrire la verità usarono i restauratori delle lettere il metodo analitico , ma nell' insegnare ad altri le verità conosciute praticarono la sintesi , come chiaramente scorgesi dagli elementi della Logica ; e quantunque oggi tra gli eruditi si disputa, qual metodo debba tenersi per l'istruzione de' giovani , se l'analisi , o la sintesi , pure , per non lasciare il mio argomento, rimetto l' accorto lettore al giudizio de' Filosofi , e seguendo il sistema delle nostre Accademie sostengo , che la maniera di conoscere la verità sia diversa da quella dell' istruzione . Negl' interpreti della legge , conciliate le sentenze de' giureconsulti per mezzo delle varie cognizioni

ni necessarie, è troppo facile queste medesime verità insinuarle negli animi de' giovani per mezzo de' principj generali. La mente de' giovani nell'ingresso degli studj non è nel grado di concepire con chiarezza tutte le idee per via di precisione, ma è pronta a ritenere le nozioni generali, e la dottrina de' principj, nella vera scienza de' quali consiste tutto l'edifizio legale, come a questo proposito insegnò Antonio Conzio. Quindi vale nel mio sistema il generale assioma, che, conosciutasi la ragione, negl'universali principj si contenga maggiore scienza: *Dominante ratione, universale est majori scientia praeditum, et simplicius*. L'Imperadore Giustiniano troppo impegnato a' vantaggi della gioventù prescrisse negli studj legali un sistema più semplice, ma dopo la pubblicazione delle sue leggi, non ottenne quella osservanza, che sperava. Bisogna però avvertire, che la sola lettura delle regole non promette a' giovani copioso frutto, se non venga accompagnata da' commentarj di un esatto interprete. Vedi il Codice legale delle regole del diritto Romano.

§. 4. Le regole sono di tre maniere o generali, o comuni, o particolari: Quelle sono applicabili ad ogni caso; altre appartengono a molte materie; e l'ul-

time specialmente si riferiscono ad un solo argomento, come ogni venditore sia obbligato a garantire la roba venduta. Dipendono le regole dal diritto naturale, e dall'equità, o dal diritto positivo, che chiamasi ancora gius civile, umano, ed arbitrario, perchè gli uomini lo hanno stabilito. Dal diritto naturale nasce la revoca della donazione per l'ingratitude del donatario: Dal gius civile si richiede la scrittura nelle donazioni tra vivi. Si prescrive, che il depositario sia tenuto alla conservazione della cosa depositata; questa regola dipende dal diritto della natura, e contiene la immutabile giustizia. Le regole arbitrarie dispongono in modo senza offendere la natural'equità.

§. 5. Per uso delle regole quì intendiamo il modo di applicarle nelle questioni, che si debbono giudicare: Nell'applicazione delle medesime sovente richiedesi l'interpretazione, della quale diffusamente ne faremo parola nell'arte critica. Tutte le regole cessano, e perdono il loro spirito, quando o si applicano fuori de'loro limiti, ed alle materie, alle quali affatto non si appartengono; ovvero quando nelle loro materie si sconvolgono ad applicazione falsa e viziosa, e contraria al loro spirito. Così la regola della rescissione nella vendita per causa della lesione oltre la me-
tà

tà del giusto prezzo non è applicabile nella vendita fatta per causa di transazione. Dalla viziosa applicazione della regola nascono false conseguenze del diritto, perciò questa regola non giova alla proposta questione, ed a tal' effetto disse Lucrezio

Omnia mendose fieri atque obstipa necesse est.

Quindi con ragione dice Paolo nella *l. i. d. de reg. Jur.*, che la regola malamente applicata perde il suo spirito, ed autorità: *Quae, simul cum in aliquo vitiata est, perdit officium suum.* Nè allo spirito della regola ostano le eccezioni della legge, poichè queste costituiscono la regola, quando limitano l'estensione delle altre, disponendo diversamente per altri particolari rapporti, i quali rendono giusto, o ingiusto ciò, che la regola o malamente intesa, o falsamente applicata renderebbe giusto, o ingiusto. Così la regola, che permette stipolarsi qualunque sorte di convenzione, esclude, anzi vieta quelle, che ostano a' buoni costumi, ed all'equità.

§. 6. L'uso della regola costituisce l'offizio del giureconsulto, e perciò con esatto metodo devono i giovani applicarsi a conoscere, quando questo è necessario, il che conviene in due casi. L'uno è, quando s'incontra nella regola qualche oscurità, ambiguità, o altro difetto di espressione.

espressione, e non corrisponde alla giustizia, ed all' equità, allora bisogna interpretarla per formarne il retto uso. In queste circostanze si limita l' interpretazione della regola per farla servire al vero senso della legge. L' altra specie si riguarda nel caso, quando il senso della regola, per quanto chiaro apparisca ne' termini, condurrebbe a false conseguenze, e decisioni ingiuste, se indistintamente fosse applicata a tutto ciò, che sembra compreso nell' espressioni. L' evidenza dell' ingiustizia, che da questo senso apparente deriva, allora obbliga a scovire per mezzo dell' interpretazione non quello, che dice la legge, ma quello, ch' ella vuole, giudicando della sua intenzione, della estensione, e de' limiti, che deve avere. Questo modo di applicare le regole dipende dalla cognizione delle altre regole, e delle leggi, che hanno rapporto alla regola oscura, e senza tale spiega facilmente s' incorre il rischio di malamente applicare la regola dubbiosa: Questo temperamento dà alla regola oscura il suo uso, e la verità. Per meglio intendere questi principj, la cosa resterà illustrata per mezzo degli esempj, da' quali si scorge, che il senso letterale della regola non sempre conduce alla verità. Così per regola generale abbiamo, che il depositario è ob-

è obbligato rendere il deposito a colui , che glie lo ha confidato , quando lo chiederà : Cessa questa regola , se il padrone sia divenuto insensato , quando chiede il suo danaro , poichè la legge vieta dare la propria roba a colui , che ne farà mal uso , e potrà dissiparla nelle sue mani , onde si commetterebbe ingiustizia nel restituirlo . Ecco dunque come per mezzo della seconda regola si limita la prima , e si restringe il suo senso , conoscendosi la verità senza offendere la giustizia , e l'equità . Da ciò si rileva , che nell'interpretare il vero senso della regola bisogna conoscere , come il suo giusto effetto è sempre fondato sopra un'altra regola , che stabilisce cose diverse da quello , che sembrava ordinato nel senso , o nella lettera della regola malamente preso .

§. 7. Nel retto uso delle regole bisogna osservare , come non basta l'intelligenza della lettera , nè basta concepire il senso apparente de' termini , ma bisogna riflettere , se sia la regola ristretta da altre regole di legge . In qualunque regola esiste la propria giustizia , la quale non può essere contraria a quella , che si contiene nell'altra , ma ciascuna è giusta per tutto quello , al quale si estende : l'unione di ambedue costituisce la giustizia , e determina il loro uso , cioè l'equità naturale

sale costituisce il loro spirito, e certo senso. Or dunque per l'uso delle regole bisogna considerare l'equità naturale, e lo spirito delle leggi, affinchè l'interpretazione della medesima divenga giusta. Se ignorasi la forza dell'espressioni, riuscirà viziosa l'interpretazione, come dimostreremo nell'*arte critica Parte II*; al contrario sarà ingiusta la regola, quando non viene applicata per mezzo dell'equità naturale alla mente de' giureconsulti, alla loro Filosofia, alle opinioni delle Nazioni, ed al linguaggio delle Sette. *Part. III. Art. Critic.*

§. 8. Dall'equità naturale dipende il retto uso delle regole, e questa ha luogo non solamente nelle leggi naturali, ma eziandio si estende alle leggi arbitrarie, civili, ed umane, il che più chiaramente si conoscerà in appresso. All'equità naturale per l'uso delle regole arbitrarie bisogna aggiungere un altro principio proprio di queste regole, cioè la mente, e l'intenzione del legislatore, il quale determina l'uso, e l'interpretazione dell'equità ristretta nelle loro materie. Nelle regole arbitrarie l'equità è circoscritta dall'intenzione del legislatore, e non si estende a tutto ciò, che sarebbe equo prima della legge umana. Così per esempio dall'equità naturale è proibito al compratore di
abu-

abusare della necessità del venditore per comprare a vil prezzo. Per questo principio sono nulle le vendite fatte a prezzo minore del terzo, del quarto del giusto. Ma la legge arbitraria, per togliere gl'inconvenienti di annullare tutte le vendite, le quali contenessero simili lesioni, ha ristretto l'uso della naturale equità con rescindere solamente quelle vendite, nelle quali la viltà del prezzo fosse minore della metà del giusto. Finalmente nel retto uso della regola bisogna considerare l'equità universale per conoscere i casi, che debbonsi regolare, se altre regole non richieggono una giustizia differente, affine di non applicarle fuori del proprio uso, ma secondo i limiti, e le circostanze, che convengono: Se trattasi di regole naturali, bisogna conciliarle secondo l'equità, e limiti della verità; Se sono regole arbitrarie, bisogna tener presente l'equità naturale, e l'intenzione del legislatore. Queste costanti verità meglio s'intenderanno, quando ne' commentarj delle regole legali ravviserà ognuno lo spirito di quelle generali sentenze, ricavate da' frammenti dell'antica giurisprudenza.

*Dello studio de' Digesti, del Codice, e delle
Novelle; dell'ordine e metodo necessario
per apprendere la giurisprudenza da questi
libri, ed uso de' loro interpreti.*

§. I. **N** El semplice studio delle Istitu-
zioni, e delle regole legali rimarrebbe
confusa, e defrodato delle vaste cogni-
zioni la studiosa che gioventù guidar devesi
alla grande opera delle Pandette. Questo
volume di legislazione non richiede lode
per essere con impegno abbracciato da'
giovani, quantunque da' alcun' interpreti
del diritto sia stato riconosciuto vizioso
per varj difetti, ma basta leggere un
frammento de' giureconsulti per isvegliare
ne' giovani l'amore di tale studio. Dal-
le sentenze degli antichi giureconsulti,
dalle note, e da' loro commentarj furono
i Digesti compilati: contengono questi li-
bri le universali disposizioni circa il dirit-
to pubblico e privato, e bastano a ben
regolare ogni società. Nelle Pandette leg-
giamo varj frammenti dell'antica giuri-
sprudenza, e le sentenze de' giureconsul-
ti della mezza, descrivendosi in ogni leg-
ge l'autore, dal quale è stata presa. Ne-
gli altri libri della legislazione Romana
ab-

abbiamo le costituzioni della nuova , ed ultima giurisprudenza , descrivendosi gl' Imperadori , che le hanno pubblicate , come ad evidenza scorgesi da' questi volumi.

§. 2. La gran mole dalla Romana legislazione spaventa la studiosa gioventù a potervi applicare , riesce però facile questo studio , qualora con metodo s' intraprende . Alla retta intelligenza delle leggi Romane , oltre la cognizione della lingua latina , e greca , si richiedono altre facoltà , come dimostreremo in appresso , senza il soccorso delle quali sarà difficile e penoso tal studio . Assai giova per intendere lo spirito della legge , e la mente del legislatore la lettura della ingegnosa , ed utilissima opera di Giacomo Labitto , il quale compose l'Indice delle leggi . Il merito , e l'utilità di questa opera molto contribuisce alla gioventù nello studio delle Pandette , poichè questo scrittore giunge a designare l'autore della legge , il trattato de' giureconsulti , dal quale fu presa , separa le leggi disperse nel corpo delle Pandette , e le unisce a quel trattato , dal quale fu ricavata , e così chiaramente scorgesi , come l'una riceve lume dell'altra , e rende chiaro il vero senso della legge . Per mezzo di questo Indice , e colla scorta de' buon' interpreti del diritto acquisterà il giu-

giureconsulto la perfetta scienza della legislazione, e della mente del legislatore. Sono moltissimi gli scrittori, che hanno commentato le leggi Romane, ma non tutti giovano alla studiosa gioventù, perciò tra questi bisogna fare retto uso delle loro interpretazioni, affinchè la medesima, in vece di profittare, non concepisca confusione, perciò fa d'uopo, che nelle Accademie s'insegnino alcuni titoli più intricati della Romana giurisprudenza, perchè da' questi possa il giovane avvezzarsi alla interpretazione dell'intero digesto.

§. 3. Dal Codice di Giustiniano le leggi Romane soffrirono qualche mutazione, e specialmente dalle costituzioni promulgate da Giustiniano, il quale variò la dottrina de' *peculj*, de' *legati*, delle azioni dotali, dell'*ipoteca*, e di altre moltissime materie, sono in questo codice troppo celebri le leggi disposte ne' titoli *de bonis, quae liberis*; *de usufructu*; *de rei uxor. act.*, *l. si quis argentum* 3. C. *de donationib.*, *l. ult. C. de jur. delib.*, *l. 12.*, e *ult. C. qui pot. in pign.* Colla *l. 2. d. de const. pecun.* fu abolita l'azione recettizia: Colla *l. 2. C. comm. de legat.* fu tolta la differenza de' *legati* e *fedecommissi* particolari; colla *l. 2. C. de indic. viduit. toll.* restò abolita la legge Giulia Miscella; colla *l. 3. C. de edict. D. Hadrian. toll.* fu

cancellato l'editto di Adriano per la vigesima dell'eredità ; e colla *l. 4. C. de lib. praeterit.* fu abolita la differenza del sesso nella diredazione . Dall'Indice delle leggi di Giacomo Labitto , e di Antonio Agostino si conosce la differenza, e la mutazione delle leggi del Codice da' responsi de' giureconsulti nelle Pandette . Le costituzioni di Giustiniano cedono a quelle degli altri Imperadori da Adriano fino a Costantino ; e le Novelle cedono a tutte le Costituzioni nella brevità ed eleganza in guisa che queste leggendosi, partoriscono molta nausea, per essere piene di loquacità , gonfie , ed interamente prive di quelle doti necessarie alla legislazione , anzi s'osserva nelle medesime una grande incostanza e leggerezza, mutandosi, e cancellandosi quello, che non molto prima era stabilito , il che costituisce un carattere opposto a principj della vera legislazione .

§. 4. Alla perfetta cognizione delle scienze è necessario l'ordine delle materie , el metodo degli studj ; in mancanza di questi mezzi la studiosa gioventù affatto saprà quelle cognizioni, che s'insegnano, e resterà sempre confusa . Dalla fondazione di Roma fino a' nostri giorni sono state gravi le querele de' Giureconsulti desiderando nella legislazione un perfetto ordine . La diligenza

de' Romani fu occupata in registrare le materie del diritto, che da' Decemviri poste in ordine produssero le leggi delle dodeci tavole, opera, che al dir di Livio *dec. 1. lib. 3.* fu la più perfetta, ed intera. Dalle dispute del Foro, e da' responsi de' Prudenti nacquero altre leggi, come abbiamo osservato nel Cap. I. I compilatori delle quali ebbero il pensiero di mettere in ordine il gius civile, perchè la scienza della legislazione fosse facile, e chiara alla studiosa gioventù pel suo retto ordine e metodo; ma niuno giunse a stabilire un ordine costante, come presso Cicero-
ne nel libro III. *de Oratore* si lagna Crasso. Ben conobbero i Romani la necessità di ridurre in ordine le leggi, a qual' effetto lo stesso Cicerone compose alcuni libri; ma questi, come osserva Quintiliano *lib. 12. cap. III.*, non contengono il desiderato ordine delle materie, ma piuttosto indicano la maniera di apprendere le leggi, e sarebbe stato assai giovevole alla gioventù, se questo Scrittore il più elegante, el più dotto tra tutti ci avesse lasciato l'ordine el metodo delle cose. Scrissero Isidoro, e Dione Cassio, che Pompeo distribuì molte leggi ne' loro libri, ma non giunse a disporle coll'ordine e metodo desiderato. A questa intrapresa si accinse Giulio Cesare, quando
ad

ad una perfetta arte, ed ordine l'immen-
sa legislazione volle ridurre, ma tal pen-
siero restò sospeso, perchè dalla morte
prevenuto al riferir di Svetonio. Era la
giurisprudenza in gran confusione, e si
desiderava un codice esatto di leggi, quan-
do Salvio Giuliano a' tempi di Adriano
compose l'Editto Perpetuo per dare alla
legislazione il giusto ordine e metodo,
ma l'opera compilata da questo giurecon-
sulto non ottenne il desiderato fine, poi-
chè ne' particolari titoli si riferiscono gli
Editti de' Pretori, ed è priva del dovuto
metodo. Varj giureconsulti travagliarono in
commentare questo Codice, ed allora nac-
quero i libri delle questioni, de' respon-
si, e le opinioni delle sette Proculiane,
e Sabiniane, le quali recarono alle leggi
grave disordine e confusione, in guisa
che l'Imperador Teodosio ordinò la com-
pilazione del Codice, che contiene le co-
stituzioni de' Principi, come abbiamo os-
servato nel Cap. I., ma non però otten-
ne questo Codice il desiderato fine, poi-
chè la stessa confusione si ravvisava nel
corpo delle leggi, le quali erano trascura-
te per causa della moltitudine de' libri le-
gali. Finalmente Giustiniano ordinò la
compilazione delle leggi col fine di forma-
re un Codice ordinato a vantaggio de' gio-
vani, ma l'idea di questo Imperadore

niente corrispose all' esito , poichè quantunque tali libri contenessero l'intera giurisprudenza Romana, ed in varj titoli fosse divisa l' opera , pure non ravvisasi quel retto ordine e metodo necessario per istruire la gioventù .

6. 5. Su l'esempio dell' Editto Perpetuo comandò Giustiniano la compilazione della Romana legislazione nella esatta serie de' titoli ; ma quest' ordine non fu costante nella Pandette , differendo da quello dell' editto , dal quale vollero quei compositori dipartirsi , con apportare altri titoli diversi da quelli di Giuliano . Qualunque sia la disposizione de' titoli nelle Pandette , pure questi non contengono l'ordine , el metodo necessario per istruire la gioventù . La difformità consiste non solo nella generale distribuzione de' titoli , ma eziandio nel particolare ordine delle materie , poichè a tre classi si riferisce l'oggetto delle leggi , cioè alle persone , alle cose , ed a' giudizj . Ogni retto metodo richiudea in primo luogo parlarsi dello stato e condizione delle persone , e loro diritti , della schiavitù , della patria potestà , delle nozze , della tutela e cura ; in secondo luogo delle cose , de' modi di acquistare , delle obbligazioni ; e finalmente de' giudizj , e modi di proporre le azioni . Secondo questa divisione dovea Tribonia-
no

no disporre la compilazione delle Pandette ne' loro titoli, i quali confusamente vengono trascritti, anzi crescendo il disordine si ravvisano varj titoli spettanti a' giudizj anteriori a quelli delle convenzioni, e delle obbligazioni: la medesima confusione, che si vede nell'intero volume delle Pandette, scorgesi nel Codice, e nelle Novelle. Sarebbe oggi, non dico utile, ma necessario, che questa legislazione ottenesse un perfetto ordine nella serie de' titoli: dalla disposizione de' titoli non riuscirebbe malagevole il metodo delle materie, le quali così disposte toglierebbero la pena e la noja al giureconsulto di rintracciare nelle questioni la legge Romana, e si risparmierebbe di consumare inutilmente il tempo a tal ricerca. Nel commentare le leggi travagliarono i seguaci di Accursio per un esatto ordine de' titoli, ma non ottennero quella purità e chiarezza di cose, che meritavano le leggi Romane, anzi introdussero nel diritto Civile una gran barbarie e confusione, per cui più giova lasciare, che leggere quest'interpreti, come dimostreremo in appresso.

§. 6. Dal disordine de' titoli nelle Pandette minor nocimento ne sentirebbe la studiosa gioventù, se non si aggiungesse la confusione delle materie, le quali

malamente unite formano una sconnessa serie di sentenze, che replicate in diversi luoghi producono nausea; anzi la confusione delle materie giunge a segno di osservarsi prima quello, che dopo succeder dee, e nel mezzo della legge citarsi un frammento degli antichi giureconsulti, che per ordine non spetterebbe in quel luogo; e nell' ultima parte della legge medesima farsi la definizione della cosa, e la divisione della materia. Con grave danno della gioventù un corpo sistematico di giurisprudenza sempre si è desiderato, ma queste lagnanze sono sempre inutilmente cessate. L' impegno di Giustiniano era di giovare alla studiosa gioventù, e, perchè i suoi voti avessero ottenuto il vero fine, prescelse alla compilazione delle leggi Romane varj giureconsulti, i quali con perfetto ordine e metodo avessero trattato questo argomento. Quindi il corpo della legislazione fu chiamato *Digesto*, perchè nel proprio ordine furono le materie disposte, ma Ottomano lungi della maldicenza, accusando Teboniano, chiama il volume delle Pandette *Indigesto*, cioè confusa moltitudine di leggi. La causa di questi mali possiamo tipeterla da' tre fonti, cioè dalla elezione di uomini meno abili a questa gran opera, dalla brevità del tempo, che impiegaron, e dal-

e dalla maniera, che seguirono nella compilazione delle leggi (a). Triboniano per
i 4 acqui-

(a) *All' Imperadore Giustiniano dobbiamola gloria della compilazione delle leggi ne' presenti volumi con ordine più breve. Al fine propostosi dall'Imperadore non corrispose l'opera, poichè furono a tal' uffizio destinati uomini meno abili, e prescelto Triboniano, uomo il più vano, adulatore, ed avaro a segno, che a vil mercato ridusse la legislazione, come abbiamo da Tomasio, Delin. Iur. §. 43., parlando di Giustiniano, qui ad emendationem hanc adhibuit pariter viros pro genio illius saeculi insufficientes, quorum caput erat Tribonianus, homo et vanissimus, et avarissimus, minime omnium eruditus. Lo stesso sappiamo da Esichio, e da Suida, il quale così favella di Triboniano: Verum, cum esset homo hianti et inexplebili avaritia, lucro unice serviebat, erantque apud illum jura venalia. Legum enim nundinationi deditus, alias figebat, prout e re erat atque usu postcentium. Cum autem multos annos in hoc honore vixisset, morbo decessit, nullam a quoquam injuriam passus. Le leggi scritte con venalità sono dello Stato la distruzione, ed aprono il campo a' litigj, alle oscurità, ed ambiguità. Mutava Triboniana-*

acquistarsi presso l'Imperadore Giustiniano
una gloria immortale, nel breve corso di
tre

niano le costituzioni a seconda del particolare
bisogno, come riferisce Ugone Grozio ne' pro-
legomeni de' scrittori Gotici: In publico ju-
re primum est ipsa conformatio legum ,
quae apud Romanos a voluntate pendebat
Principis, hominis unius falli , mutarique
facilis, inde tot repugnantia Imperatorum
inter se edicta, solus Iustinianus non tan-
tum veterum mutavit pleraque, Tribonia-
ni ad omnia venalis arbitrio, sed ipse de
re eadem ter, quater mutavit sententiam.
*Questa incostanza, e venalità di Triboniano
contro la mente di Giustiniano nella l.2.d. de
Vet. Iur. enuc. produsse nel diritto varie con-
tradizioni, ed antinomie, le quali esiggon
diverse cognizioni per la loro conciliazione. Da
Ottomano nell' anti-Triboniano, da Francesco
Balduino, da Tomasio Delin. Iur., e dagli al-
tri furono conosciute queste antinomie, nelle
quali sudarono varj giureconsulti per la con-
ciliazione, ma diverse leggi, come osserva
Giacomo Wissembachio, sono difficilissime a
conciliarsi, e ne tesse un catalogo, il chè può
leggersi presso lo stesso, e presso Struvio
cap. 3. hist. Iur. Iustin. in not. 23.. In que-
sta compilazione nacquero altri difetti dalle*

tre anni formò il corpo delle Istituzioni, delle Pandette, e del Codice, quandochè lo
stes-

varie sette de' giureconsulti, dalle differenti loro religioni, e dal precipitoso e sollecito impegno di pubblicare un'opera, che meritava il maturo esame di tempo più lungo. Ed in fatti sembra una mostruosità leggersi nella giurisprudenza Cattolica i riti, i costumi, e gl' istituti de' Gentili, ed offende la nostra credenza permettersi il concubinato, l. 3. d. de concub; il diritto di uccidere la moglie sorpresa nell' avolterio, l. 24. d. ad l. Iul. de adult.; permettersi il parricidio contro i maggiori rubelli alla patria, l. 35. d. de relig. et sump. fun.; praticarsi nelle confessioni de' rei la tortura, C. de quaest.; approvarsi l' avolterio commesso colla serva dell' oste, l. 29. C. ad l. Iul. de adult.; e transiggere i delitti, l. 18. C. de transact.. Or questi, ed altri difetti macchiano la nostra credenza, ed offendono la retta ragione. Chi desidera più vasta notizia di questi nel del diritto, può osservarli presso Giovan. Groning de Naevis Corporis Iur.: Finalmente Triboniano senza ordine e metodo insieme co' suoi colleghi, dimezzando le sentenze degli antichi giureconsulti, per proprio capriccio stabilirono quello, che più migliore loro gradiva, e così inserirono nel

stesso Principe destinato avea per tal opera lo spazio di dieci anni . Inoltre ogni giureconsult-

nel diritto molte disposizioni mandate in disuso . Tra questi giureconsulti , che raccolsero il diritto , alcuni erano di greca professione , che non capivano a perfezione le sentenze scritte nel latino linguaggio , delle quali vi erano moltissime , come attesta Ciccone , e di oscura cognizione , perciò costoro scrissero la giurisprudenza adattandola piuttosto allo stato della Greca , che della Romana repubblica , e lasciando diverse leggi , decreti del Senato , editti de' Pretori , e sentenze de' giureconsulti formarono questa compilazione a norma del proprio piacere . Per queste , ed altre cagioni non ottennero tali codici quel giusto fine , che prescritto avea Giustiniano , lochè fù per opera di Triboniano , che persuadeva a questo Imperadore , che la sua vita era immortale , e dovea essere assunto al Cielo , come ci attesta Esichio : Tribonianus adulando persuadere Justiniano Imperatori conabatur , eum non moriturum , sed in coelum assumptum iri . Erat quippe Tribonianus Gentilis et Atheus . Al giudizio de' riferiti Scrittori aggiungesi quello di Lodovico Vives lib. 7. de caus. corruptarum artium ; di Celio Rodigino lection.

sulto fù separatamente impiegato a rac-
corre, e trattare le sentenze degli antichi
giureconsulti. Quindi avvenne, che la bre-
vità del tempo produsse confusione e di-
sordine ne' titoli, e lo stimolo della glo-
ria fece loro dimenticare la maniera, che
tennero i decemviri, i quali consumarono
due anni per comporre dieci tavole, ed un'
altro ne impiegarono nel descrivere le
ultime due tavole. Finalmente qual giusto
metodo potea sperarsi nella compilazione
di materie tra loro diverse, quando sepa-
ratamente ogn' uno trascrivea quello, che
negli antichi frammenti leggeva, e ne' lo-
ro

ro

antiqu. lib. 22. cap. 20. ; di Antonio Fa-
bro lib. 8. conjectur. cap. 8. §. 10. di Dua-
reno tit. de pactis ; di Anton. Conte lib. 9.
lection. ; di Balduino comment. de jure no-
vo ; di Tiraquello in l. 11. connubialem n.
2. , il quale così parla di Triboniano : sto-
lidum, mulierosum, flexum a mulieris ar-
bitrio in quam vellet partem . Nè furono
minori le lagnanze concepite contro Giusti-
niano, le quali da me si tralasciono per non
essere troppo lungo, potendosi osservare nel
tesoro di Everardo Ottone, disser. de juris
utriusque architectis Justiniano, Tribonia-
no, Gratiano, et S. Raymundo.

ro particolari titoli riferiva, perciò l'uno non ravvisava quello, che dall'altro notavasi, onde leggiamo replicate le medesime sentenze nelle diverse materie, ed applicate alle diverse spezie de' fatti, e da ciò nacquero le antimonie. Or dunque confusione e disordine ne' titoli, e nelle materie scorgiamo nelle Pandette, nè da ciò lo studio della giurisprudenza dovrà riputarsi penoso e difficile per quei giusti mezzi, che proporremo.

§. 7. Nè osta alle generali querele l'autorità di Cujacio, il quale ne' paratitoli *d. mandat* sostiene, che nelle Pandette ritrovansi con meravigliosa arte trascritto tutto ciò, che scrissero Giuliano, Ermogene, e gli antichi giureconsulti, le orme de' quali furono da Triboniano calcate, e chi desidera in questi volumi arte diversa, non conosce cosa sia l'arte, nè i principj certi della legge, anzi cerca introdurre confusione: costoro sono ignoranti, inetti, e capaci solamente a muovere le risa: *Cohocrent omnia in Pandectis arte mirabili, nec tam ingenio Triboniani, quam Juliani, Hermogeniani, et veterum Prudentum, quorum ille vestigia sequutus est, et qui aliam desiderant, vel comminiscuntur artem, nae quam sunt ineptissimi, et imperitissimi! nam neque, quid sit ars, sciunt, neque artem digestorum, aut principia certa juris ulla per-*

ceperunt unquam, suaves tamen ad ridendi materiam. Ma con buona pace di questo giureconsulto il difetto dell' ordine e del metodo nelle Pandette è stato riconosciuto da' migliori interpreti del diritto, come da Ottomano, Duareno, Donello, e dagli altri, i quali con successive lagnanze hanno sempre tacciato Triboniano. Ma se colle regole della vera critica vogliamo esaminare il sentimento di Cujacio, lo ravvisaremo fallace, poichè questo scrittore per livore contro gli enunciati giureconsulti proruppe in questi sentimenti, i quali tra loro sono contrarj con altri luoghi, come leggiamo nel commentario del *Cod. tit. de reb. credit.*, ove dice, che ne' volumi della giurisprudenza non curò Giustiniano l'ordine de' titoli; e ne' suoi paratitoli *d. de interrogationib. in jur. faciend.*, lagnasi della mancanza di metodo nella serie delle leggi; e nelle note alle Istituzioni, *tit. de gradib. cognation.*, confessa la confusione delle leggi: *meo quidem iudicio, lex fugitiva est, idest non suo titulo posita, et aliae complures incuriae Triboniani manifestae indices.* Per conoscersi viziosa l'autorità di Cujacio, el suo livore basta legger ciò, che lo stesso scrive contro Giovanni Roberto, *lib. I. cap. 17. in not. Anton. Mercatoris*, intorno al disordine e confusione delle leggi, e sebbene alquanto lungo sia questo

sto testo, pure amo interamente riferirlo:
Huic adjungis etiam aequae triviale, et compitium errorem, nihil esse contrarium in corpore Iustiniani juris, Iustinianum hoc testari, aut Iustiniani vice Quaestorem ejus, quod perinde verum est, atque id, quod testatur idem, nihil in eo opere esse simile. Commendavit opus, quod, quale esset, apparebat, quae res nos obligabat fidem, nec poterat etiam intra triennium, aut quatriennium, quo id perfecit, tale praestare, quale se praestare jactat. Ioannes, eris semper in jure novus, nisi hunc capite tuo errorem excuseris, et huic te aetati praeberis, quae Dei beneficio detexit, similia esse multa in corpore juris, pugnantia inter se multa, confusas saepe a multis auctoribus leges, et vestigia sectarum innumera, menda complura, creata vel ex notis, literisve singulariis, quibus libri veterum referti erant; vel ex Triboniani incuria potius, quam ex imperitia, vel ex glossematis veterum, et recentiorum interpretum vel ipsius Triboniani consulta opera, cui licuit auctorum verba mutare, aut alienis ea intermiscere suo arbitratu. Da questa sentenza bastantemente conoscesi la verità del mio argomento corrispondente a ciò, che hanno declamato gli altri giureconsulti, ed in conformità degli emuli medesimi ne confessa il Cujacio la stessa confusione e disordine nella serie de' titoli e delle materie.

§. 8. Qualunque sia il disordine de' titoli , e la confusione delle materie nel corpo delle leggi , non dee la studiosa gioventù abbandonarlo , come penoso e difficile , anzi cercar dee i mezzi necessari per renderlo facile ed ordinato coll' ajuto de' buoni interpreti , i quali dimostrano la via retta ad apprenderlo , e la maniera facile a togliere le antinomie . Nè la mancanza dell' ordine e del metodo dichiara viziosa la legislazione , la quale , derivando dalla pubblica autorità , non può indagare i mezzi opportuni a formare un corpo scolastico , lochè conviene al giureconsulto . Quindi chiaramente insegnò il Gran Cancelliere d' Inghilterra Bacone da Verulamio , che nella legislazione non si bada allo stile della lingua , nè alla descrizione delle frasi , ma alla potestà legislativa , altrimenti sarebbe piuttosto un corpo scolastico disposto con ordine e metodo , che un volume di precettiva legislazione : *Siquidem in legibus non tamen stylus , et descriptio , quam auctoritas spectanda est , alias videri possit hujusmodi opus scholasticum potius quidquam , et methodus , quam corpus legum imperantium.* Il celebre giureconsulto Ugone Donello confessò , che al Principe spetta il diritto di promulgare le leggi , al giureconsulto poi la facoltà di esporle con ordine e metodo , riferendo nel proprio luogo quello , che dà

dà lume all' altro , e con ordinato sistema situare quelle leggi , che appartengano al proposto argomento , affinchè la gioventù nel breve corso dell' umana vita possa rendersi persuasa delle Civili disposizioni ; se con questi principj fosse l' interpretazione del diritto incominciata , certamente che non sarebbe all' eccesso cresciuta la moltitudine degli scrittori legali , i quali , invece di rendere facile ed agevole lo studio della giurisprudenza , lo hanno a noi tramandato confuso ed intrigato in diverse , ed inutili questioni con pregiudizio dell' umana società . Il solo Donello è stato quello , che a tal opera si accinse , lo studio del quale quanto è utile , altrettanto è necessario al giureconsulto , come dimostreremo in appresso .

§. 9. Richiamate all' antico splendore nell' Italia le leggi Romane , cominciarono con universale impegno a coltivarsi in Bologna a' tempi di Lotario . Veniva la gioventù dalle più lontane regioni ad apprendere le leggi Romane , ed a scuotere il giogo della barbarie , ed allora incominciò l' interpretazione delle leggi , non in vigore dell' editto di Lotario , ma per costume del popolo , come ci attesta S. Bernardo nella let. II. ad Eugenio Papa : *Quotidie enim perstreput in tuo palatio leges : sed Justiniani , non domini , rectius enim ? Istud tu videris .*

deris . Nam lex domini immaculata , conver-
tens animas , eae autem non tam leges sunt ,
quam lites , et cavillationes . Dopo la restau-
 razione delle lettere il solo Irnerio comin-
 ciò in Bologna l'interpretazione delle leg-
 gi , e dopo costui succedettero moltissimi
 giureconsulti ad interpretare il diritto ; ma
 con diverso sistema divisi in varie sette :
 oggi il numero degl' interpreti è cre-
 sciuto all'eccesso , in guisa che compongo-
 no le più vaste biblioteche ; nè costoro
 contribuiscono alla gioventù , anzi nuoccio-
 no , perciò con giudizio usar deesi la let-
 tura di quest' interpreti per ottenere la
 vera cognizione delle leggi , e sfuggire la
 barbarie sparsa ne' medesimi .

§. 10. Nell' esatto studio delle Pandet-
 te è necessaria la lettura degl' interpreti
 legali , il numero de' quali è oggi quasi
 infinito , come dissi , ma non tutti contribui-
 scono alla gioventù ; perciò fa uopo esa-
 minare , quali autori siano buoni , e quali
 no , affinchè conosciuti coloro , che hanno
 richiamato ad ordine la giurisprudenza ,
 possono in questi occupare i giovani i
 loro talenti ; e per procedere con or-
 dine su tal ricerca , dividiamo il nume-
 ro degli scrittori in quattro sette , cioè d'
 Irnerio , di Accursio , di Bartolo , e del-
 le ultime chiamate Cujaciane . Nella scuo-
 la d' Irnerio , con obbedire a' comandi

di Giustiniano, il diritto Romano fu commentato per mezzo di brevi sommarj de' titoli e delle leggi, colla esposizione delle parole ambigue ad oggetto di manifestare l'oscura sentenza della legge senza badare all'ordine e metodo nella giurisprudenza. Nello stesso vizio incorse la scuola di Accursio, il quale con maggiore attenzione commentò le leggi, facendo le sue glosse al corpo de' digesti, ed alcuni paratitoli, che contengono il caso della legge, e l'esposizione dell'oscurità. La diligenza, ed occupazione di Accursio fu grande nel raccogliere i titoli, e paragonarli tra loro, ma niente riuscì utile, anzi fù confusa la legislazione, e contaminata da' errori e dalla barbarie. Queste glosse e paratitoli non contengono quell'ordine e metodo necessario per istruire la gioventù, e differiscono da' paratitoli compilati dal Cujacio, o dal Wessembecio, i quali scrissero per formare sommarj, ed alcune brevi notizie delle leggi. Nè quest'indici delle medesime bastono a migliorare un giureconsulto, poichè sono privi dell'ordine e metodo necessario, e tralasciano moltissime cognizioni utili a spiegare le leggi, perciò tali scrittori niente giovano alla studiosa gioventù.

§. II. Bartolo, ad esempio di Servio Sulpizio, introdusse nella giurisprudenza la
Dia-

Dialettica, ma con disugual successo. Servio moderatamente fè uso di quella per mezzo di definizioni, divisioni, e chiarezza insieme con eleganza e purità di parole. Bartolo al contrario non dalla scuola de' Peripatetici, ma dalla barbarie degli Arabi sparse i sofismi nella giurisprudenza con stile barbaro ed inetto, e con diverse inutili questioni del foro, le quali piene di definizioni, divisioni, e distinzioni miseramente confondono piuttosto, che interpretano il diritto, poichè in una questione malamente rapporta quelle sentenze, che spettano ad altre materie; anzi il sistema di Bartolo impedisce la strada all' intelligenza del diritto, che lo fa servire a' cavilli del foro, poichè questa scuola per mezzo di argomenti, ed autorità fa da indovino nella spiega del testo; nella interpretazione della legge oscura usa molto silenzio, e si estende senza criterio in questioni estranee; quindi nacquero in questa scuola due interpretazioni, testuale una, l'altra con apparato, ma amendue al delicato gusto di Cujacio non recarono piacere, come lo stesso ci attesta nel commentario della *l. filiae d. de injust. rupt. Vin hujus responsi, et potestatem non bene percipiunt interpretes. Inani sermone imprudentia utuntur, sunt verbosi et prolixi more suo, ut solent in re futili esse multi; in difficili muti;*

in angustia diffusi . In questi commentarj non ravvisasi nè ordine nè metodo , perciò i medesimi non giovano ad apprendere il diritto , e molto meno ad interpretarlo. La diligenza di Bartolo fu impiegata piuttosto a disporre varie questioni colle circostanze de' fatti , che a spiegare il diritto , onde tali commentarj meritano esser chiamati gli emporj de' cavilli forensi per esercitare la memoria de' giovani : quindi avviene , che costoro dopo penoso travaglio , e lungo esercizio nello studio non solo restono privi de' principj legali , ma eziandio conoscono niente aver profittato , e ritrovans' in grandissima confusione , abbandonando lo studio della giurisprudenza nel modo stesso , che fanno coloro , i quali assisi al lido del mare cercano numerare le onde , le quali tra loro confuse , con dispiacere ne partono , lasciando il proprio disegno . Lo stile poi di quest' interpreti è privo di ogni eleganza , anzi è barbaro a segno , che muove noja ; ed eccone un esempio . *Rusticus quidam falconem Comitum Guidonis cepit cum sonalcis , et jectis , et ipsum captum posuit sub banco , dando ei beccare panem , et rapas* . E perchè il mio giudizio intorno gl' interpreti della scuola di Bartolo non sia sospetto presso i forensi , amo trascrivere ciò , che di questa classe degli Scrittori opinò M. Antonio Mureto nella

orazione *de Doctoris officio*, paragonandoli allo stolto contadino, il quale in una medesima massa confonde i prodotti della terra, ed all' antico Chaos li richiama. Questo giudizio del Mureto sebbene lungo, pure assai al vivo descrive i caratteri della scuola Bartolina. *Extat praeclara sententia apud Xenophontem in Oeconomico, nihil esse aut pulchrius, aut ad usum commodius, quam ordinem: nihil contra aut ad spectu foedius, ac deformius, aut quod plura omnibus rebus incommoda adferat, quam confusionem, ac perturbationem. At nostri illi cum dialecticam aut non didicissent, aut ita didicissent, ut non didicisse praestaret, quibus quae so modis omnia miscuerunt? Qualem nobis cujusque generis praeceptorum ferraginem reliquerunt? Ut si quis rusticus hordeum, triticum, viciam, legumina in unum acervum conserat, non illius acervum horum commentariis existimem perturbationem fore; Mihi quidem, cum in eos inspicio, saepissime Ovidiana illa de Chaos in mentem veniunt.*

Quaque erat et tellus, illic et pontus, et aër.

Non aliter enim apud hos, ubi v. g. de auctoritate Magistratum agitur, dicitur etiam aliquid de testamentis; ubi de emptione et venditione disseritur, aliquid de poenis, aut de auctoritate tutorum inseritur: nihil est denique, quod certam sedem, ac domicilium habeat; nihil quod non alienissi-

mo deque facile , ac suo loco pertractatum
 reperiatur . Inde illae crebrae ex uno in alium
 locum reiectiones , cum te , quod hic agendum ,
 ac tractandum erat , id jubent ex alio petere ,
 in quo tale quidquam agi , nunquam nisi ad-
 monitus divinare potuisses . Prorsus , ut si
 quis pater familias vestem non in vestiario ,
 sed in arca panaria conderet , panem ex pu-
 teo hauriret , pisces in nemore , lepores in
 piscina inclusos haberet . Atque in hoc sunt
 etiam , qui eos de industria fecisse dicant ,
 ut artem juris obscuriorem , ac difficiliorem
 cognitu redderent , et ad ceteros labores il-
 lum quoque adlerent , quo excarnificarent di-
 scentium ingenia , pervolutandi saepe illas in-
 gentes librorum moles , et omnia alieno loco
 potius quaerendi , quam suo . Ecco dunque
 come la scuola di Bartolo abbia macchia-
 to lo splendore delle leggi Romane per
 mezzo delle cavillazioni e barbarie ; ed
 io in questi libri altro non ravviso , che
 confusione e disordine , anz' i medesimi in
 vece di spiegare il diritto , ed interpre-
 tarlo , introducono nuova legislazione op-
 posta all' autorità delle leggi ; le opere
 di costoro hanno tanto merito nel defini-
 re il buono el cattivo , il giusto e l' in-
 giusto , quanto ignorarono l' antichità , la
 storia , ed i costumi de' Romani .

§. 12. Dissipate le tenebre della bar-
 barie per mezzo della scuola Cujaciana ,
 ri-

rinacque nell' Italia la maestà delle leggi Romane . Travagliarono nella nuova interpretazione del diritto valentissimi giureconsulti, e, lasciando dietro i cavilli e le questioni del foro, utilmente spiegaron con vasta erudizione, ed eleganza di stile il solo testo della legge . Non fu scarsa la moltitudine degli scrittori in questo genere, ma non tutti seguirono le medesime orme; altri cioè Budeo, Brissonio, e Pietro Fabro attesero ad illustrare la giurisprudenza per mezzo della erudizione; altri scrissero particolari trattati; altri spiegaron le questioni più difficili del diritto; altri finalmente interpretaron l' intero volume della giurisprudenza: ma non tutti questi scrittori ne' loro commentarj ebbero il pensiero di trattare il diritto con metodo ed ordine di guidare la gioventù al retto studio della giurisprudenza, alla di cui perfetta cognizione non giungesi senza lungo e penoso studio . Il celebre Cujacio ne' suoi commentarj raccolse ne' particolari titoli le costituzioni di un medesimo Imperadore, ed i frammenti degli antichi giureconsulti, cioè di Africano, Scevola, Papiniano, Modestino, e degli altri, che trovansi uniti ne' particolari titoli, quandochè nel corpo delle leggi osservansi dispersi . Questo sistema mette in sicura veduta tutte le sentenze de' giu-

reconsulti; rende però più oscura la cognizione del diritto, poichè spesse fiate avviene, che lo stesso giureconsulto in diversi titoli abbia replicato le medesime sentenze, le quali devonsi di bel nuovo riferire o ne' testamenti, o ne' fedecomessi, o ne' giudizj, il che partorisce confusione e disordine; e la ragione delle sentenze replicate è derivata dalla maniera tenuta nella compilazione delle Pandette.

§. 13. L'interpretazione del diritto tenuta da Connano, Oppero, Duareno, Donello, e dagli altri giureconsulti è diversa da quella di Cujacio, e suoi seguaci. Quelli scrittori commentarono le leggi con ordine e metodo facile ad apprendere, e chiaro ad interpretare. Ma prima di esaminar l'utilità e la necessità, che nella lettura di tali scrittori ritrova la studiosa gioventù, fa uopo conoscere, se il diritto Romano, ovvero arbitrario, sia capace di ottenere ordine e metodo, al pari delle altre scienze, ed in che facile modo questo metodo consista. Gravi sono state le controversie agitate tra alcuni giureconsulti, detti *ametodi*, i quali hanno sostenuto, che la giurisprudenza non sia soggetta a ricevere nè ordine nè metodo certo, poichè le costituzioni, che la compongono, sono tra loro separate e divise; anzi

so-

sono incerte , e derivate da' costumi del popolo , e dalla mente del legislatore per diversi principj , in guisa che non possono formare cognizione certa , nè ottenere ordine e metodo sicuro ; e per tali ragioni , col detto di Terenzio nell' *Eunuc. At. 1. S. 1.* , biasimano coloro , che desiderano nel diritto un ordinato sistema .

. *Incerta haec si tu postules
Ratione certa facere , nihilo plus agas ,
Quam si des operam , ut cum ratione
insanias .*

Or se queste cose così incerte ed incostanti pretendeste colla ragione renderle ferme , e stabili , non fareste di più , che se vi adoperaste ad unire insieme la mattia , e la ragione . Nello stesso sentimento convengono Ottomano nell' *Anti- Triboniano* , e Grozio nel *lib. 1. de Jur. bell. et pac.* , tacciando per stolidi , ed ignoranti coloro , che desiderano ordine , e metodo nella legislazione , poichè i principj naturali , che dipendono dal diritto certo ed immutabile , facilmente possono ricevere ordine e metodo , ma le costituzioni , che derivano dalla legislativa volontà del Principe , spesso si mutano , e non sono le stesse in ogni luogo , perciò non sono soggette ad ordinato sistema , come le cognizioni delle altre scienze . *Artis formam* (cioè della giurisprudenza) dice Grozio , *imponere multi antehac destin-*
runt :

runt : perfecit nemo : neque vero fieri potest ; nisi quod non satis cautum est hactenus , ea , quae ex constituto veniunt , a naturalibus recte separantur ; nam naturalia , cum semper eadem sint , facile possunt in artem colligi : illa autem , quae ex constituto veniunt , cum et mutantur saepe , et alibi alia sint , extra artem posita sunt , ut aliae rerum singularem perceptiones .

§. 14. Sembra nel primo aspetto incontrastabile il giudizio di Ottomano, e di Cujacio, ma seriamente considerato lo stimo vizioso e fallace, poichè quantunque abbia la giurisprudenza disperse le sue disposizioni, le quali nascono dalla volontà del legislatore, pur tuttavia le leggi dopo la pubblicazione diventano certe e costanti; dalla certezza nasce facile la maniera di ordinatamente disporle, apprenderle, ed ecco stabilita l' arte nel diritto. Non posso negare, che le leggi umane siano mutabili, ed in un Regno diverse dalle altre; e che queste dipendono dalla mente del legislatore, il quale secondo il bisogno dello Stato stabilisce quelle leggi più opportune, e più necessarie per bandire gli abusi e disordini della Città; pure queste disposizioni, che riguardano la felicità pubblica o privata, nascono dal diritto costante della natura, perciò l' ufficio del giureconsulto consiste in ciò, che per mezzo de' medesimi principi

cipj dee unire con metodo tutte le leggi disperse ne' volumi della legislazione , e ridurle ad un metodo facile alla studiosa gioventù . Ecco dunque come l'ordine el metodo renderebbero chiara e certa quella stessa legislazione , che a noi confusa ed oscura è stata tramandata dagl' interpreti per togliersi la pena di maggiore fatica .

§. 15. Se dunque le leggi civili vagliono a disporsi con ordinato sistema, come si è dimostrato contro Ottomano e Grozio; dall'ordine necessariamente dipende il metodo. Le scienze umane senza il dovuto metodo non avrebbero oggi meritato quello splendore, che hanno acquistato. Quanto giova negli studj il metodo delle cognizioni, ad evidenza lo dimostrano i Filosofi . Nel metodo delle cose l'intelletto umano acquista idee chiare della verità: la memoria si conferma in questa, ed in tal modo formasi il legame necessario a tutte le scienze, che hanno tra loro stretta corrispondenza: Nel metodo riconobbe Platone una certa divinità propria per guidare nell'oscurità i talenti de' giovani. Questa medesima necessità concorre nella giurisprudenza, come l'esperienza ci ammaestra colla testimonianza di Cicerone, il quale prescrisse leggersi Servio Sulpizio, che il primo introdusse nella giurisprudenza il metodo, e Scévola per le copiose cognizioni

ni del diritto. La natura del metodo consiste in stabilire nel primo luogo il fine intrinseco della giurisprudenza, la quale divisa nelle sue parti per mezzo delle definizioni spiegar dobbiamo il vero significato delle parole; di poi succeder dee l'interpretazione della legge oscura, che per mezzo delle distinzioni dichiara la spezie della legge, e la mente del legislatore: in questa guisa si conoscono gli antecedenti, e conseguenti del diritto: si divide il diritto certo dal dubbioso: si determinano le regole, ed i principj certi della legge. L'utilità del metodo nella giurisprudenza giova molto alla gioventù, come ravvisò Cicerone, e quantunque possono tali cognizioni acquistarsi senza il metodo, pur tuttavia non si giunge senza lungo studio, ed instancabile esercizio, perchè l'uso e la matura età ci hanno insegnato quello stesso, che per facile sentiero avrebbe potuto la gioventù acquistare senza urtare nella confusione, e perplessità. L'arte dunque el metodo rendono certo e determinato il diritto giusta l'insegnamento di Nerazio nella *l. 2. d. de jur. et fact. ignor.* Nè credano taluni, che il metodo da me proposto nell'insegnare la giurisprudenza fosse una bizzarria della mia fantasia, poichè l'ho appreso da Cicerone nel *lib. 2. de Orator.* parlando di Crasso; e
 l'ho

l'ho ravvisato utilissimo in Duareno , e
 Donello, come dimostrerò in appresso : *Sit
 ergo, dice Tullio, in jure Civili finis hic , le-
 gitimae , atque usitatae in rebus , causisq[ue]
 civium aequalitatis conservatio. Tum sunt no-
 tanda genera , et ad certum numerum , pauci-
 tatemque revocanda. Genus autem, id est , quod
 sui similes communione quatum , specie au-
 tem differentes , duas , aut plures complectat-
 ur partes . Partes autem sunt , quae generi-
 bus iis, ex quibus emanant , subjiiciuntur, omnia-
 que , quae sunt vel generum vel partium no-
 mina definitionibus , quam vim habent est
 exprimendum . Si enim aut mihi facere lice-
 rit , quod jamdiu cogito , aut alius quispiam
 aut me impedito occupaverit, aut mortuo effe-
 cerit , aut primum jus civile in genera dige-
 rat , quae perpauca sunt , deinde eorum ge-
 nerum , quasi quaedam membra dispertiat ,
 tum propriam cujusque vim definitione decla-
 ret, perfectam artem juris habebitis magis ma-
 gnam , atque uberem , quam difficilem , et ob-
 securam.* Da queste parole di Cicerone chia-
 ramente si ravvisa il metodo certo per in-
 segnare la giurisprudenza , la quale tratta-
 ta con questo modo istruisce l'animo de'
 giovani di una perfetta cognizione , altri-
 menti sarà sempre confuso e dubbioso nel-
 lo scorrere i diversi luoghi delle leggi, le
 quali per mezzo del metodo disposte nel
 proprio ordine e metodo recano sicura in-
 tel-

telligenza, perchè spiegate nelle loro spezie per mezzo de' principj certi. Nè la difficoltà del metodo nella giurisprudenza dipende dalla varietà delle leggi disperse ne' diversi titoli, poichè richiamate nel loro ordine sarebbero a' principj certi determinate; dalla mancanza del metodo è avvenuta ne' digesti la ripetizione delle medesime sentenze, le quali colla mutazione delle parole hanno reso oscuro, e dubbioso il senso delle leggi.

9. 16. Dalla mancanza dell'ordine e del metodo sono avvenuti nella giurisprudenza varj difetti ed errori, che hanno data occasione di accusarla per viziosa, non essendo realmente tale; dalle sentenze replicate da' giureconsulti ne' loro responsi con diverso tuono di parole sono derivate le antinomie delle leggi, delle quali agevole sarebbe stata la loro conciliazione, se dagl' interpreti a' principj certi, e genuine spezie si fosse il diritto richiamato, ed in fatti le loro sentenze, e responsi in ogni genere di controversia sono opportuni a decidere col diritto le proprie questioni, qualora conoscons' i veri principj, da' quali dipende la legge. Nè l'ufficio del giureconsulto consiste nella semplice cognizione de' principj, ma ben vero nella sicura applicazione della legge al caso con sciluppate le cose più difficili.

Sapere il diritto costituisce taluno a divenire giureconsulto, e riguarda la sola cognizione; insegnarlo poi perfeziona lo stato del giurista, che per mezzo della riflessione considera l'infinità de' casi futuri, e la mente della legge. Chiara testimonianza di ciò ne abbiamo da Cicerone *de legib.*, parlando del diritto sagro spettante a' Pontifici, i quali in ogni evento badar devono nelle famiglie alla conservazione delle cose sagre, che non si estinguono colla morte del padre di famiglia. Da questo principio dipendono diverse questioni, delle quali ne sono pieni i libri degli antichi giureconsulti, che dubbitano, se gli eredi siano tenuti alle leggi del defonto, ed altre inutili questioni: *de sacris autem*, dice Ciceroni, *qui locus patet latius, haec una sententia, ut conserventur, et deinceps familiis prodantur, et ut in lege posui, perpetua sunt sacra. Hoc posito, haec jura Pontificum auctoritate consequuta sunt, ut ne morte patrisfamilias sacrorum memoria occideret, iis essent ea adjuncta, ad quos ejusdem morte pecunia veniat, hoc uno posito, quod est ad cognitionem disciplinae satis, innumerable nascentur, quibus implentur jurisconsultorum libri, quaeruntur enim, qui adstrunguntur sacris, heredum caussa justissima est, nulla est enim persona, quae ad invicem ejus, qui e vita migravit, propius accedat.* Dall'igno-

ignoranza, o dalla inavvertenza a' veri principi si sono dagl'interpreti del diritto compilate moltissime confusioni, ed inutili questioni: così per mancanza di metodo da' taluni non si distingue il diritto certo dal controverso; si stabilisce per regola di legge quello, che vien soggetto all'eccezione; si dubbita di ciò, che non è posto in questione; si promuovono dubbj e question' inutili in ciò, che da' tutti conoscesi chiaro, e costante. Nè giova nel diritto la moltitudine delle importune controversie, e le sottigliezze delle risposte, perchè lo rendono confuso, e difficile ad impararsi. Quindi nell'animo del giureconsulto esser dee impresso l'avvertimento di Giacomo Cujacio, il quale nel *tit. C. quand. non petent. part. petentib. accrescant.* insegnò, che prima di proporsi la questione si richiede un maturo esame per conoscere, se nasca dubbio; indi si esponga colla maggiore chiarezza, perchè comprendasi lo stato della controversia; finalmente per mezzo de' principj certi nel più semplice aspetto la verità si dimostri. *Oportet semper explorare*, disse Cujacio, *quas proponimus quaestiones, et etiam aequae etiam videre, quemadmodum sumus eas exposituri, ne de eadem bis mutatis verbis inquiramus frustra; et elegantissime Aristoteles non minus esse difficile proponere quaestionem*

nēm aliquam, quā expédire, et perstringere, aut respondere verum et aequum.

§. 17. Per mezzo della chiarezza e semplicità delle idee agevole riesce a' giovani la cognizione del diritto: le continue e vane questioni, le distinzioni delle parole, le divisioni del testo, e le sottigliezze delle risposte impediscono l'intelligenza del diritto, che confuso e dissipato non meno spaventa i giovani più applicati, ma eziandio vizioso comparisce. Niente vagliono queste interpretazioni ad illustrare la legge, ma piuttosto servono a preparare litigj e cavilli, perciò stimo inutile, anzi nociva l'ingegnosa opera di Antonio Fabro nel libro degli errori de' Forensi, perchè spiana il sentiero alle questioni, ed ambiguità. Ben stà contro questi scrittori la sentenza di Paolo nella *l. penult. d. ad exhibend*: *Non oportere jus civile calumniari, neque verba captari, sed qua mente, quid diceretur, animadvertere convenire*. Ed in fatti come possono riputarsi buone quelle interpretazioni, che non contengono la spiega del testo, ma bensì una ostinata contraddizione alle opinioni altrui, ed un affettato impegno alle semplici parole della legge, perciò, distratta l'attenzione in cose estranee, non solamente non giungesi alla intelligenza del diritto, ma ben vero si ravvisano confu-

se ed ambigue le interpretazioni degli altri. Col lungo studio su tal' interpre-
 ti affatto giungesi ad acquistare una me-
 diocre cognizione della giurisprudenza, anzi
 avviene a costoro quello stesso, che suc-
 cede ad inesperti capitani, i quali spediti
 per l'acquisto di qualche regno coll' eser-
 cito si trattengono ad abbattere villagi, e
 castella senza occuparsi con maggior forza
 a soggiogar la Città, questa presa, incont-
 nenti al vincitore si renderebbero tutti
 sottoposti. A quest' oggetto dottamente
 scrisse Verulamio, lib. 6. cap. 2. de aug.
 scient., consigliando a' giovani di sfuggire
 simili scrittori, perchè privi del giusto
 metodo: *Sequitur aliud methodi discrimen,*
magni et aliud quidem momenti, cum scilicet
scientiae traduntur, aut per assertionem
adjectis probationibus, aut per quaestionem una
cum determinationibus. Hanc autem postero-
rem methodum si immoderatus quis perse-
quatur, scientiarum profectui non minus illa
efficit, quam fortunis, et progressibus exer-
citus cujuscumque impedimento, et damno fo-
ret, si in minutis quibusque castellis, aut
oppidis expugnandis subinde haereat: etenim
si quis in acie sit superbior, et summae belli
sedulo incumbat, minora illa loca ultro se
submittant. Illud tamen inficias non ierim,
urbem aliquam magnam, et munitam a ter-
go relinquere, haudquaquam semper tutum
esse:

esse: eodem modo confutationibus in scientiarum traditione temperandum, iisque parce utendum, et ad hoc tantum, ut majores prae-occupationes animarum, et praejudicia frangantur, minime autem ut leviores dubitationes excitentur, et provocentur. Dalle cose fin quì dimostrate ad evidenza ravvisasi, che nello studio della giurisprudenza è specialmente necessaria l'arte el metodo per apprendere tale scienza da' suoi principj, altrimenti tutto sarà disordine, oscurità, ed antimonìa. Or dunque vediamo qual' interpreti del diritto giovano alla studiosa gioventù, e quali nò. Sempre riuscirà commendevole la lettura di coloro, che con sistema hanno interpretato le leggi; e quantunque nella scuola Cujaciana vi sieno moltissimi autori eruditi, eleganti, e critici, pure non tutti hanno avuto il pensiero di formare un corpo sistematico di giurisprudenza.

§. 18. Nella scuola di Cujacio l'erudizione, l'eleganza, e le regole della critica non hanno mai perduto il loro grado. Moltissimi sono nella giurisprudenza i buoni scrittori, ma la cumulativa lettura de' medesimi non giova, anzi nuoce alla studiosa gioventù, che de' pochi dee far uso, e specialmente di coloro, che con arte e metodo hanno interpretato le leggi. Giovanni Corasio scrisse un libro

de jure civili in artem redigendo, il di cui titolo sembra opportuno a richiamare l'attenzione de' giovani; ma questo non corrisponde al merito e fine dell' opera, poichè tale scrittore solamente forma piccole cognizioni sul diritto naturale, e sulla maniera d' interpretare le leggi, perciò questi non merita il vanto, e l' approvazione comune. Francesco Connano con maggiore diligenza s' impegnò a ridurre ad arte e metodo la giurisprudenza, ma sebbene abbia composto eruditi commentarj, pure questi non ottengono quella gloria, che svegliarebbe ne' giovani lo studio delle leggi, poichè questa opera non è perfetta, ma monca, in varj articoli viziosa e priva dell' ordine promesso, perciò la lettura del Connano non può formare un giureconsulto. Gioacchino Oppero nel libro *de vera jurisprudentia* con vasta erudizione attese a disporre con arte le leggi, ed interpretarle con metodo, ma con impegno badò piuttosto a riferire le sentenze di Platone, che de' giureconsulti: assai giova la lettura di questo scrittore per la sua erudizione, però non basta a migliorare il giureconsulto. Da' varj scrittori furono calcate le orme di esporre il diritto con vera arte, e giusto metodo, come fecero Durando nel libro *Speculum juris*, Matteaccio *de via juris*, Pietro

tro Gregorio *Syntagma juris universi*, Liorio-
to, Pacio, ed altri moltissimi, ma non giun-
sero questi al desiderato fine, al quale ba-
daron Duareno, e Donello.

§. 19. Tra gli scrittori, che abbiano
meritato la gloria d'interpretare il dirit-
to Romano con arte e metodo, sembrami,
che i due giureconsulti Duareno, e Do-
nello si sieno segnalati; mentre con me-
ravigliosa arte e chiaro metodo l'hanno
disposto, ed interpretato. Il primo col
seguire l'ordine de' titoli delle Pan-
dette dispone ciaschun capo di ogni titolo
con quell'ordine propio, che appartiene a tut-
te le scienze, e badando alla giusta dispo-
sizione delle cose sempre si protesta di se-
guire ordine e metodo, e specialmente nel
libro della maniera di apprendere il dirit-
to. Questi commentarj del Duareno, ol-
tre la chiarezza delle cose ed eleganza del-
lo stile, contengono un perfetto ordine e
metodo, perciò nello studio della giuris-
prudenza moltissimo giovano alla gioven-
tù, la quale scorrendo questa opera gode-
rà copioso piacere in tale lettura, onde
con ragione possiamo di Duareno usurpa-
re il detto di Lucrezio.

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant.

*Omnia nos itidem depascimus aurea di-
eta.*

Ma la gloria del maestro fu oscu-

rata dal suo discepolo Ugone Donello ,
 che fra tutti gl' interpreti con ragio-
 ne merita il primato dopo Giacomo Cu-
 jacio , la di cui lettura nuoce a' gio-
 vani , come dimostrerò in appresso . Ne'
 commentarj di Donello scorgesi quel giu-
 sto ordine di esporre il diritto, el meto-
 do d'interpretare le leggi , le quali ridot-
 te a' loro generi, una dà lume all'altra sen-
 za contraddizione ; di questo giureconsulto
 possiamo dire quello stesso , che profe-
 rì Cicerone parlando di Servio nel lib.
 1. *de Orator . Sic enim , inquam , Brute ,
 existimo juris civilis magnum usum et apud
 Scaevolam , et apud multos fuisse , artem in
 hoc uno : quod nunquam effecisset ipsius ju-
 ris scientia , nisi eam praeterea didicisset ar-
 tem , quae doceret rem universam tribuere in
 partes , latentem explicare definiendo , obscu-
 ram explanare interpretando , ambiguam
 primum videre , deinde distinguere , po-
 stremo habere regulam , qua vera , et fal-
 sa judicarentur , et quae quibus propositis es-
 sent , quaeque non essent consequentia etc.* Ne'
 suoi commentarj questo scrittore divide il
 testo della legge nelle sue parti , di poi
 per mezzo della definizione spiega la men-
 te della stessa , e con esatto ordine rife-
 risce la vera spezie del testo : Colla inter-
 pretazione toglie l'oscurità , concilia le
 antinomie e l'ambiguità delle sentenze
 con

con determinare la sicura regola del diritto, facendo conoscere in quali circostanze conviene, ed in quali nò, per evitare qualunqu' errore nell' applicazione del caso alla legge. Or dunque chi non ravvisa nel solo Donello la vera arte di spiegare la giurisprudenza? e coll' arte ha unito la chiarezza delle idee, e dell' espressioni, perciò stimo, che questo autore solamente debba essere nelle mani de' giovani per ottenere la perfetta cognizione del diritto, lasciando la lettura del Cujacio, il quale solamente contiene una vasta erudizione, una profonda cognizione del diritto, ed una meravigliosa sottigliezza, non già il necessario ordine e metodo delle cose.

§. 20. Sono certamente vane, ed insussistenti le querele di alcuni scrittori concepite contro Donello, e specialmente quella formata da Eduardo Struvio, accusando i commentarj di Donello privi di sottigliezza e vigore. Bisogna credere, che senza fondamento da' taluni facciansi anticipati giudizj o col sentire ciò, che ne dicono gl' ignoranti lettori; o senza leggere da capo a fondo tutt' i pensieri degli scrittori; poichè dello stesso Donello scrisse l' accorto Giov-Vincenzo Gravina *de origin. Iur. vit. Donel.*, che questi commentarj sono copiosissimi, ed acutissimi, ne quali con per-

fetto ordine la giurisprudenza è stata disposta nel più luminoso aspetto per la chiarezza delle cose, e giusta serie delle idee. Ecco dunque, che le accuse fatte contro Donello sono insussistenti e cavillose; anzi io stimo coll' autorità di alcuni giureconsulti, che la giurisprudenza Romana solamente apprendersi dee da' dotti commentarj del Donello, nel quale ritrovasi la vera cognizione della ragion civile, la perfetta scienza della stessa, el facile sentiero del metodo sicuro per guidare la gioventù all'intelligenza della vera legislazione, e per renderla perfettamente istruita nello studio delle leggi. Sarebbero questi commentarj assai più lodevoli, se dallo stesso scrittore avessero potuto ottenere il desiderato fine, poichè prevenuto dalla morte lasciò imperfetta questa opera, che per mezzo de' suoi scritti fu pubblicata da Scipione Gentile, il quale aggiunse moltissime cose non scritte da Donello, ed altre ne cancellò; perciò in alcuni luoghi citasi Cujacio, che fu confutato dallo stesso in varie sentenze, senza nominarsi. Se da' taluni taccians' i commentarj di Donello per la verbosità, questa piuttosto nacque dalla moltitudine delle idee, che dall'ordine e metodo delle cose, il quale richiedeva replicare quello, che in altri luoghi era rapportato. Ossualdo Illigero s' impegnò

gnò ad illustrare con note, e restringere Donello, come parimenti fece Arnolfo Vinnio nella dottissima opera intitolata *Partitiones Juris*; in questa brevemente contengono' i commentarj di Donello. Similmente assai giova alla studiosa gioventù nello studio del Codice Giustiniano leggere le opere di Antonio Perezio, il quale interpretò questo volume di legislazione con chiarezza e facilità d' idee, e con abbondanti cognizioni. Nè finalmente per lo studio delle Novelle dee la gioventù trascurare i commentarj di Gudellino *de jure novissimo*, Mattia Stefano, e Corrado Rittersusio. Per mezzo dunque di tal' interpreti riuscirà a' giovani chiara e perfetta la cognizione del diritto Romano senza divagarsi nella immensa serie degli scrittori, i quali, in vece di recare vantaggio, saranno opportuni a formare confusioni, ed a rendere dubbioso il diritto.

§. 21. Dopo Andrea Alciato e suoi seguaci lo splendore e maestà della giurisprudenza Romana deesi a Giacomo Cujacio, il quale superò tutti gl' interpreti del diritto nell' erudizioni greche e latine, nella sottigliezza de' pensieri, e profondità delle cognizioni; ma questi commentarj sono piuttosto necessarj al giureconsulto per consultare le interpretazioni del testo, che per formare un perfetto giurisperi-
to,

to , il quale sorpresò dalla purità dello stile , dalla eleganza dello scrivere , e dalla vasta erudizione resterà alienato dalla cognizione del diritto . Su l' esempio di Giacomo Labitto compilò Cujacio i suoi commentarj , riducendo le sentenze degli antichi giureconsulti in un medesimo luogo , come può ravvisarsi dalle varie edizioni ; ed ecco che in questo sistema leggesi unito tutto ciò , che da Paolo , Papiniano , Modestino , Scevola , Pomponio , e dagli altri è stato disposto nelle Pandette , ma non però scorgesi in questi commentarj quel giusto ordine e metodo necessario per istruire un giureconsulto , come leggiamo nel Donello , perciò giudico inutile per i giovani lo studio di Cujacio , ma utilissimo a coloro , che nella giurisprudenza hanno consumato la loro età , affinchè possino ravvisare quei nei , che in questi libri ritrovansi . Varj difetti nel Cujacio osservansi . Fu questi nella sua scuola dubbioso ed incostante nel proferire a' studenti i propj scritti : La medesima incostanza e varietà conservò nel commento delle leggi , poichè in un luogo sostiene quella sentenza , la quale vien rievocata in altri ; Sarebbe penosa e lunga la serie delle varie sentenze di Cujacio , ma basta per pruova del mio argomento osservare ciò , che abbiamo
di

di sopra narrato . Tra Cujacio e Duarenò , Donello , ed Ottomano fuvvi odio implacabile a segno , che con livore , ed ignominia quello non solo rigettò le loro sentenze , ma eziandio ne formò delle nuove opposte a' medesimi scrittori , e per mezzo delle maldicenze pretese sostenere la propria . Di ciò ne abbiamo chiara testimonianza nel giudizio , che Cujacio fece di Connano , chiamandolo ignorante del diritto; e che la lettura di questi commentarj serve a consumare il tempo , e corrompere la mente de' giovani : *Connanus doctissimus quidem vir, sed non juris. Corruptit iudicium, et tempus perdit, qui illud in illius commentariis ponet.* La stessa maldicenza e livore praticò contro Emilio Ferretto valentissimo giureconsulto nel lib. 23. *quaest. Papin. in l. 44. §. 3. de usucap.* , dicendo , che questi erasi di gran lunga ingannato , e che col confutare le altrui sentenze usi molta pompa senza soda dottrina nell' insegnare la verità , perciò inutili tali scritti diventano a' giovani : *Et longe lapsus est a vero is homo, in contemnendis et reprehendis Doctoribus ponit fastus multum, in tradenda veritate studii nihil, et ob eam rem ejus scripta plane sunt juris studiosis inutilia.* Tralascio di riferire le gravi maldicenze , che nel corpo della sua opera proferisce

con-

contro Budeo , Alciato , Corasio , Duareno , Donello , ed altri per non recar noja . Al contrario loda gli scrittori di scarsa cognizione per dar preggio alla sua erudizione e dottrina : ma questo modo di scrivere nelle leggi della vera critica non meno è vizioso , ma eziandio è sospetto , poichè la verità dobbiamo indagare per mezzo della ragione , non già della maldicenza e del livore . Osservasi parimenti nel Cujacio una cieca propensione per gli scrittori Greci con approvare tutto ciò , che dagli stessi rapportasi senza esaminare le loro sentenze . Da Donello fu modestamente biasimato Cujacio per tale inclinazione , la quale giunse a segno , che in questi commentarj leggonsi diversi assurdi . Or vediamo ciò , che di Armenopulo greco interprete scrisse Donello ne' digesti *de praescr. verb. cap. 22* : *Sed opponitur nobis auctoritas Harmenopuli , gravis scilicet auctor Harmenopulus , et dignus , cujus audiendi caussa vadimonium deseratur ; credo quia graecus est , et aliena lingua , non latina utitur . At vide quam ex plerisque , qui istum nobis obtrudunt , dissensionem . Ego si quid verum habere credam , continuo mihi suspectum fiat , si idem ab Harmenopulo positum videam , de quo homine non necesse habeo dicere , quod sentio , et quod homines eruditi , cum parcissime loqui volunt , de eo dicere solent , hominem pere-*
gri-

grinum fuisse ; et in jure Romano non satis exercitatum , saepe etiam rudem videri . Tantum dicam , quod hujus loci proprium est , vel hunc unum locum , et interpretationem Harmenopuli de actione praescriptis verbis abunde sufficere , ut probetur isti homini non tam peritiam juris Romani , quam judicium , et linguae Romanae etiam mediocrem cognitionem defuisse . Al retto giudizio di Donello aggiungesi quello di Giacomo Gotofredo , il quale senza passione di partito parla degli scrittori greci presso Struvio nella storia del diritto greco . In questa guisa deesi agli studiosi del diritto avvertire , che l' autorità degl' interpreti greci giova moltissimo a confermare la genuina lezione della legge ; a stabilire della medesima le discordanti lezioni , ed a manifestare la giurisprudenza di quei tempi ; non però giova l' autorità degli scrittori greci a conoscere la verace sentenza del diritto Romano , il di cui senso è oscuro e controvertito ; nè dobbiamo acchetarci sull' autorità di costoro , poichè l' intera maestà della giurisprudenza Romana già era in quei tempi decaduta : certamente quelli non possono essere sicur' interpreti in quei dubbj , che ciascuno rincontra ; nè possono servire per sostegno della verità , poichè allora erano andat' in disuso gl' istituti , e costumanze del Romano Impero .

pero, nè costoro aveano perfetta cognizione
 ed intelligenza di quelle parole appartenen-
 ti al diritto ; anzi non capivano la forza
 del linguaggio latino , senza il quale niu-
 no potrà mai comprendere il genuino sen-
 so delle leggi : *Illud studiosos juris monere
 operae pretium puto , haud vilem equidem
 graecorum interpretum auctoritatem esse , et
 inter alia quidem ad stabilendam saepe ve-
 ram legis lectionem , atque in componendis
 inter se juris textibus , suique saeculi juris-
 prudentia indicanda : non tantum tamen habe-
 ri oportere , ut in explorando genuino legum
 Romanarum , qui controversus esse potest ,
 sensu , horum sententiae protinus , seu ἀπα-
 στάντως καὶ ἀνεξέχαστως adhaerendum pute-
 mus . Nam ut jurisprudentiae Romanae di-
 gnitas omnis ipsorum aevo jam conciderat ,
 certe non illi hodie esse possunt , quos hac
 parte arbitros unos tuto adeas , quosque pro
 fundo , seu fundamento in hujusmodi dubiis
 quaestionibus habeas : quando et Imperii Ro-
 mani veteris illius neque vola jam , neque
 vestigium ferme eo tempore amplius exsta-
 bat , verborumque ad jus pertinentium signi-
 ficationem exploratam ipsi non semper habue-
 re , ut immo vim sermonis latini ne asseque-
 rentur quidem saepe , absque quo tamen un-
 quam genuinum legum sensum assequi posse
 sperat . Ved. Heinnecc. op. diss. XIV. tom. VII.
 §. 21. Dalle diverse sette de' giure-
 con-*

consulti è derivata la vasta mole de' loro libri, che compongono le più superbe biblioteche, ma non tutti giovano ad apprendere, ed interpretare il diritto civile, nel di cui studio sono utili e necessarj solamente queiscrittori descritti nella setta Cujaciana, poichè costoro niente contengono di barbarie, e degl'intrighi del foro; assai però contribuiscono per insegnare a' giovani il vero senso e spirito delle leggi. Dalla chiarezza delle idee, e dall'intelligenza della mente del legislatore impararsi la maniera di applicare la legge al fatto; dal diritto si coposcono le circostanze de' fatti, se questi sono applicabili alla legge. La moltitudine degl'interpreti reca confusione e disordine. Quando la legge è chiara, sono inutili gl'interpreti del diritto, i quali si consultano nelle oscurità, od ambiguità del testo. In questa guisa agevolmente taluno potrà intraprendere la difesa delle cause; così ne' litigj, e ne' fatti oscuri saprà risolvere il convenevole: Qualora da' quest'interpreti non riceverà la vera cognizione della legge per il fatto avvenuto, potrà ricorrere a' trattati, a' consigli, alle decisioni, alle risoluzioni, ed agli scrittori forensi per sviluppare gl'intrighi de' fatti. Sono questi scrittori utili al giureconsulto ne' tribunali, quan-
do

do de' medesimi si serve per guidare le cause de' clienti , non già per apprendere , od interpretare il diritto , o per formare di essi autorità certa e costante , ma per ottenere un indice di cognizioni e di dottrine per sicurezza della memoria , e sollievo della fatica . Tra gli scrittori forensi nuoce l'indifferente lettura di tutti , ma giova quella de' moderni autori , perchè spogliati dell'antica barbarie , e lasciando dietro i penosi sentieri calcati dalla scuola di Accursio , di Azone , di Bartolo , e degli altri fa uopo solamente leggere quelli , che spiegano con modo facile le questioni del foro . Finalmente bisogna osservare , che nel diritto questi scrittori non formano alcun' autorità , come falsamente giudicarono i nostri maggiori , stimando vera quella sentenza , che veniva sostenuta o da un forense di gran nome , e dalla maggior parte di essi . Quindi dalla Pubblica Autorità , per togliere questi perniciosi abusi , co' dispacci de' 23. Settembre , e 26. Novembre 1774. fu stabilito , che in tutte le giudicature il diritto Romano , il municipale , le consuetudini , o l'argomento della legge avessero autorità fissa , ed assoluta .

C A P. VI.

*Delle cognizioni necessarie nello studio della
Ragion Civile, e specialmente
della Storia Romana.*

9. 1. **L'** Origine, e progresso del diritto Civile senza la scienza della storia affatto può comprendersi, poichè questa con sicurezza c' insegna gl' istituti, i costumi, ed i riti del popolo Romano, rischiarando l'intelligenza delle leggi. Dalla storia si acquistano le vaste cognizioni delle Romane antichità, e la scienza della legislazione Civile per ciò, che riguarda l'ufficio de' magistrati; loro divisione; e serie degli Editti Pretorj e decreti del Senato. Abbastanza presso gli eruditi si sono conosciuti gli errori sostenuti dalla scuola di Bartolo, di Accursio, e le loro false opinioni, che posero in disordine e confusione l'intera giurisprudenza. Senza la storia non solamente penosa, ma impossibile riesce alla gioventù la scienza del diritto, nel quale avanzandosi urterà negli errori, ed assurdi, non altrimenti che avviene a coloro, che camminano nella oscura notte, come a tal oggetto giudicò M. Antonio Mureto, par. 1. orat. 17. *Quin homines ejus reipublicae ignari, cujus leges,*

et jura tractabant, tanquam illuni nocte sine lumine oberrantes, saepe offenderent, saepe laberentur, saepe quovis potius, quam quo instituerant, pervenirent. Adunque la necessità di apprendere la storia ad evidenza ravvisasi, perciò non mi dilungo a dimostrarne la verità, ma solamente dico, che tale studio giova in parte premettersi alle Civili Istituzioni, ed in parte proseguirlo nel corso della giurisprudenza. Le prime notizie delle antichità Romane istruendo gli animi de' giovan' ignoranti ispirano ne' medesimi quell' amore, e piacere, che agevolmente li conduce a conoscere l'origine, l'epoca, e le cagioni delle leggi promulgate; e così ben' anche li dispone a comprendere le oscurità, ed antinomie. Nella giurisprudenza Giustinianea ogni opera inutilmente consumasi senza la storia Romana, della quale ne abbiamo infiniti autori, ma non tutti giovano alla gioventù, perciò tra questi deesi con arte fare la scelta. Similmente la cognizione della storia de' tempi avanti e dopo il diluvio contribuisce moltissimo ad illuminare un giurisperito, ma non è necessaria ad intendere il diritto Romano.

§. 2. Il giureconsulto Pomponio nella *l. 2. d. de orig. Jur.* riferisce con brevità la storia della Romana legislazione, ma

ma questa fu riconosciuta monca , ed imperfetta a segno , che varj scrittori ne formarono copiosi volumi prendendo dalla stessa legge il principio della storia . Per apprendersi questa con profitto , e comprendersi il diritto fa uopo , che con ordine tale studio proceda, dividendosi questa provincia in quattro epoche, affine di conoscersi , quale fosse lo stato della giurisprudenza a' tempi de' Re , de' Decemviri , de' Consoli , e degl' Imperadori ; e così abbastanza ravvisasi l' origine , el progresso della legislazione . Dalla storia sappiamo , come Romolo cominciò a governare quel popolo rozzo e guerriero ; quali furono le sue leggi , e quelle promulgate da' Re posteriori ; come nacquero le leggi Curiate , e Centuriate ; come da' Consoli a' tempi della libera repubblica governavasi la Città , e le varie costituzioni , che furono promulgate per l' amministrazione della giustizia . La storia medesima è sicuro indice per dimostrarci , come la legislazione Romana siasi avanzata a dismisura , e le cagioni delle varietà , le quali dichiarano , che la legge posteriore deroga , o rende nulla , cassa , ed irrita la legge anteriore , altrimenti in una perpetua confusione riconoscerà il giureconsulto la legislazione . Dalla fondazione di Roma fino a'

nostri tempi abbiamo una immensa serie di leggi , ma queste non hanno interamente la loro osservanza e vigore ; alcune regnano ne' tribunali ; nelle accademie fiorisce la compilazione delle leggi Giustinianee . La causa della varietà è derivata da' costumi del Popolo , e da' bisogni dello Stato , mentre quello , che in un tempo era giusto , divenne poi ingiusto , e di niun uso . Se dovessi pienamente trattare questo argomento , riuscirebbe a me lunga , ad altri tediosa la narrativa de' fatti , nè sarebbe corrispondente al mio istituto .

§. 3. Tra gli scrittori della storia , ed antichità Romane è copioso il numero de' medesimi ; tesserne il catalogo è cosa inutile , mentre il mio impegno raggirarsi ad indicare a' giovani il facile sentiero nell'acquisto di tali cognizioni . Con ragione sembrami , che Burcardo Struvio abbia oscurato la gloria degli altri storici , e superato la diligenza de' medesimi , poichè con quelle doti proprie di questa scienza compilò l'intera storia del diritto Romano , indicando la sua origine , e progresso dalla fondazione di Roma fino a' tempi di Giustiniano , anzi con ordine e metodo comincia la storia dividendola nelle particolari epoche de' Re , de' Decemviri , de' Consoli , e degl' Imperadori : indi successivamente riferisce la storia del
di-

diritto Giustiniano , Greco , Longobardico , e di quello restaurato dallo stesso Giustiniano ; parimenti forma la storia del diritto Canonico , Feudale , Criminale , e Pubblico : Dalla medesima rilevasi l'origine , e progresso de' Magistrati Romani nella libera repubblica , e ne' tempi degl' Imperadori , ed anche la storia del Foro : Queste cognizioni sono non meno utili , che necessarie al giureconsulto per l'intelligenza del diritto , onde molto giova la lettura di Struvio , la quale solamente può lasciarsi in quella parte , ove riferisce la storia del diritto Germanico , il che fece per esser grato alla propria nazione nello studio del diritto municipale .

§. 4. Dopo Struvio utilissimo diviene alla gioventù lo studio della storia Romana nella lettura di Gianvincenzo Gravina ne' libri *de ortu et progressu Juris Civilis* . Con mirabile arte questi scrisse la storia Romana , cominciando nel principio la sua opera dalla fondazione di Roma colla serie delle leggi , e loro magistrati , colle notizie più esatte e brevi degli antichi , e moderni giureconsulti . In questo primo libro osservasi con ordine e metodo la serie de' magistrati Romani , la maniera di pubblicare le leggi , ed i nomi de' giureconsulti , che fiorirono nell' antica , nella mez-

za, nella nuova, e novissima giurisprudenza: collo stesso ordine, e metodo si ravvisano le diverse sette, che regnarono nella giurisprudenza. Nel secondo libro leggesi la storia del diritto Naturale, e delle Genti, quella delle leggi delle XII. tavole colla serie delle materie ivi comprese, e con diverse questioni appartenenti a questa legislazione somministra una vasta erudizione per comprendere le leggi delle Pandette. Finalmente nel terzo libro parla della giustizia civile, delle diverse forme de' governi, delle leggi promulgate nella libera repubblica, e de' decreti del Senato. Questa storia non meno per l'ordine e metodo, ma eziandio per la esattezza dell'oggetto ed eleganza dello stile dev'esser sempre nelle mani della studiosa gioventù per retamente intendere le disposizioni Romane. Questa differisce da quella di Struvio, che per le abbondanti cognizioni rende il giureconsulto assai istruito nelle Romane antichità: la brevità, e l'ordine tenuto da Gravina corrisponde alla direzione de' giovani. In questi libri con eleganza è riferita la storia del diritto Romano prima di Giustiniano; con brevità quella della giurisprudenza Giustiniana, e della Greca; scarsamente quella del diritto dopo la restaurazione delle lettere.

tere, ove solamente abbiamo le notizie de' giureconsulti. Nella storia del diritto Papiriano, delle leggi delle XII. tavole nella spiega delle leggi, e decreti del Senato con eleganza, e chiarezza fu questa parte illustrata. Dalla lettura finalmente di Bakio *hist. jurispr. Rom.* copioso vantaggio ritraerà la gioventù, se nel principio, e progresso degli studj legali impiegherà la sua industria ad aver nelle mani questi scrittori.

§. 5. Or dunque senza pena da' libri di Struvio, di Gravina, e di Bakio potrà la gioventù apprendere la storia Romana per intendere con chiarezza le leggi delle Pandette; però molto più profitterà, qualor' alla storia unisca lo studio delle antichità Romane. Di queste abbiamo varj scrittori, tra' quali per i giovani conviene Einnecio *Antiq. Rom.*; per i dotti Carlo Sigonio, che scrisse la storia, e le antichità di Roma riferendo sinceramente i monumenti della veneranda antichità, che dalle tenebre dissotterrati comparvero con maestà alla luce del mondo. Con purità di stile, e particolare diligenza questi compose due libri *de antiquo Jure Civium Romanorum*; tre libri *de antiquo Italiae Jure*: tre libri *de antiquo Romanarum provinciarum jure*; ed altri tre *de Jurisprudentiae Romanae judiciis*. Dalla prima edizione del Sigonio prese occasione Nicolò Gruchio di scrivere contro que-

sto autore due risposte ; una col titolo *de bonis Magistratum Comitibus* ; l'altra *de lege Curiata*: Dipoi in Lipsia nel 1715. fu compilata una intera edizione degli scritti del Sigonio con varie annotazioni ; cioè abbiamo due libri dell' antico diritto del Popolo Romano: due circa l'antico diritto de' Cittadini Romani ; tre dell' Italia , ed altritanti delle Provincie ; gli altri tre appartengono a' giudizj della Romana giurisprudenza . Nel primo parlasi de' giudizj privati ; nel secondo de' pubblici, nel terzo esponesi la maniera , come s' istituivano i giudizj del popolo Romano . Da queste cognizioni delle antichità ne percepisce il giureconsulto copioso vantaggio , come ci attesta Grevio nella prefazione al tomo primo delle antichità : *equidem haec mea semper fuit sententia, hos Sigonii libros permagnum emolumentum asferre iis , qui vel Romanae historiae , ac eloquentiae , vel juri student ; multis auctor fui , ut , antequam elementa hujus scientiae delibent ex Justiniani Imperatoris Institutionibus , istos libros pervolvant .* Inoltre assai giova la lettura di Francesco Polleto nella storia del Foro Romano, e quella di Giacomo Revardo, di Cristofaro Cellario, e di Ulrico Ubero ; come parimenti quella di Barnaba Brissonio *de formulis, et solemnibus verbis populi Romani*, poichè da' questi

sti chiaramente s'intendono varj articoli delle leggi Romane; onde senza le notizie delle antichità difficile, ed oscura sempre sarà la scienza della legislazione.

§. 6. Per la perfetta intelligenza del diritto Romano giov' al giureconsulto la lettura di Antonio Scultingio colle note di Piteo nel libro intitolato, *Vetus Jurisprudencia ante-Justiniana*, nel quale abbiamo la collazione delle leggi Mosaiche colle Romane. Da questo autore conosciamo, qual metodo nella compilazione delle leggi tennero Triboniano, e suoi compagni; come i frammenti degli antichi giureconsulti furono dimezzati, e divisi ne' loro titoli. L'opera di Giacomo Labitto nell' indice delle leggi è da tenersi in gran preggio, perchè per facile sentiero conduce alla intelligenza delle medesime. Nè la storia della greca giurisprudenza è superflua al giureconsulto, anzi giova unirla colla Romana. Finalmente bisogn' avvertire, che la scienza della topografia Romana non deesi disunire dallo studio delle leggi, poichè in questa si apprendono le notizie delle Città, e delle regioni, delle quali si fa continua menzione ne' Digesti, e nel Codice, *art. Cric. part. 2. cap. II.* Senza tali cognizioni affatto può capirsi quel testo, perciò stimo bastevole su questo ar-

gomento leggersi ciò , che lasciò scritto Gio: Gottlieb Einnecio nell'opuscolo, *Topographia Juris. Vol. XI. diss. IV.*

§. 7. Opportunamente quì fa uopo avvertire la studiosa gioventù , che nello studio della storia e delle antichità Romane non trattengasi fuori del giusto, affinchè allettata dall' erudizioni non tralasci la scienza delle leggi , come spesse fiate è avvenuto a' molti , i quali sorpresi da' questi libri hanno miseramente abbandonato il diritto Romano. Al contrario l' ignoranza di queste necessarie cognizioni è stata in altri di ostacolo per apprendere la scienza della legislazione con urtare in gravi errori ed assurdi, come abbiamo osservato circa la scuola degli antich' interpreti. Sono finalmente a' giovani di gran utilità le accademiche conferenze , le quali da' valenti Professori co' primi principj istituite dispongono gli animi di costoro alla intelligenza delle cognizioni più difficili per formare un perfetto giureconsulto.

*Del retto sistema nello studio nel Diritto
naturale , e delle Genti , ed uso
de' buoni Autori .*

§. 1. **L**A primaria legge dell' uomo consiste nella ricerca , e nell'amore del Sommo Bene . Questo codice tuttodì leggiamo in noi medesimi per mezzo della retta ragione , la quale abbastanza ci fa comprendere , che le cose create tra i confini delle miserie , e della morte non giungono a saziare il cuore dell'uomo , nè a formare l'ultimo fine : e lungi dal riguardare le cose , come proprio fine , ravvisiamo , che noi siamo il loro , e tutto ciò , che i cieli , e la terra racchiudono , sia stato da Dio creato per i bisogni dell'uomo . Dalla primaria legge conosce l'uomo l'obbligo di unirsi al Sommo Bene , ed a' tutti gli uomini con scambievole amore , il chè costituisce una stretta armonia tra loro di unirsi con inviolabili legami ad una perfetta società , ed all'esercizio de' propj doveri , nè mai cessa di obbligare gli uomini ad osservare le immutabili leggi della natura . Per mezzo della retta ragione conosce l'uomo nel suo cuore una legge , che lo guida al giusto ed all'onesto : lo al-
lon-

lontana dall' iniquo e dal turpe , rendendosi della medesima interprete , ed esecutore , giusta il sentimento di Epiteto presso Arriano , *disser. 4. cap. 3. . Haec sunt inde (a Deo) ad nos missae leges , haec praecepta: horum interpretem fieri oportet , his obedientem : non Massurii : aut Cassii legibus .* Da Dio la legge primaria fu impressa nel cuor dell' uomo senza impararla , o leggerla ne' Codici ; nella stessa è ben versato ed inteso senza l' altrui opera , quindi Cicerone nel *lib. 2. cap. 4. de legib.* la riconobbe eterna ed immutabile , prima ed ultima , propria per comandare e vietare all' uomo per mezzo della retta ragione : *Ita principalem legem illam , et ultimam esse dicebant , omnia ratione aut cogentis , aut vetantis Dei : ex qua illa lex , quam Dii humano generi dederunt , recte est laudata , est enim ratio , mensque sapientis ad jubendum , et ad deterrendum idonea .*

§.2. Dalla sana Filosofia , e dalle costanti leggi della natura i Romani Legislatori appresero le particolari costituzioni pel governo della Repubblica. Riconobbero essi in loro medesimi i primi principj della giustizia e della equità , a' quali dee l' uomo indirizzare le proprie azioni , che regolate dalla perpetua e costante volontà di rendere ad ogn' uno quello , che
gli

gli appartiene, costituiscono la *Giustizia*, e, questa bandita, ogni legislazione è viziosa, falsa la religione, confusa la repubblica, e distrutta la società. Nella cognizione dell' uomo consiste il Codice delle leggi naturali, che universalmente a tutt' insegna di non offendere altri; di dare a tutti quello, che loro spetta; e di non fare ad altri quello, che non desideriamo per noi medesimi. Questi primi precetti della Natura furono riconosciuti fermi e costanti presso tutte le nazioni, fuorchè da' stolti Scettici, come ci attesta Diogene Laerzio. Lattanzio nel *lib. 6. cap. 8.* descrivendo il diritto naturale dice, che la retta ragione è la vera legge della natura, presso tutti gli uomini diffusa, certa, costante, ed eterna. *Est quidem vera lex recta ratio naturae congruens, diffusa in omnes, constans, sempiterna; quae vocet ad officium jubendo; vetando a fraude deterreat.* Dal vicendevole amore degli uomini nacquero le Civili società, da queste ne vennero i Regni, le Provincie, e le Città, che con particolari leggi dal diritto naturale derivate costituirono il *diritto delle Genti*, il quale religiosamente da' tutti osservasi. Dalla Pubblica Autorità nacque il diritto Civile senza dipartirsi dal dettame della retta ragione, e dalle costituzioni delle Gen-

Genti , le quali ci tramandarono varie leggi appartenenti al gius privato , e pubblico , come leggiamo ne' Codici della legislazione Romana .

§. 3. Le leggi positive altro non contengono , che una estensione del diritto naturale in guisa , che strettamente tra loro corrispondono all' equo , ed al giusto . La Romana giurisprudenza senza la scienza delle naturali leggi altro non rappresenta , che una seducente immagine della giustizia , la quale , perchè nasce dall' impero di Dio immortale , e dalla retta ragione , non è soggetta a mutazione , o derogazione presso tutto il popolo . Or dunque nello studio delle leggi Romane dee il giureconsulto unire quello del diritto naturale , non sciamente per rendere più colto il suo animo , ma eziandio per meglio intendere le costituzioni Civili , le quali o nel tutto , o nelle parti non possono interamente comprendersi ; inoltre la nobiltà di questo studio deriva dalla costante osservanza presso tutte le Nazioni , e dalla sua universale estensione , come dottamente insegnò Cicerone *pro Archia poeta cap. X. . Jus illud naturale ac gentium apud omnes gentes vivere ; civile suis finibus , exiguis sane contineri .* I Roman' interpreti nelle controversie tra privati proferivano la loro sentenza

tenza giusta l'autorità della Ragion Civile e Naturale, perchè conobbero l'armonia, e corrispondenza, che passa tra il diritto Naturale, e Romano. Or per questa stretta unione dee il giureconsulto negli studj legali apprendere colle leggi Civili insieme il diritto Naturale, affinchè impari ad essere buon cittadino, e perfetto giureconsulto.

§. 4. Per mezzo della retta ragione conosce l'uomo una legge necessaria ad amare il Sommo Bene, se stesso, ed i suoi simili. In quest' oggetto consiste il primo principio del diritto naturale, come dottamente dimostra Einnecio *de Jur. Nat. et gent.*, quantunque Samuele Coccejo, Grozio, Puffendorf, Burlemachi, Cumberland, ed altri, abbiano stabilito diversi principj, che tralascio di esaminare, perchè sono lungi dal mio argomento, e piaciemi seguire il sentimento di Einnecio. La bontà o malizia delle umane azioni ravvisasi nell' interna obbligazione dell' uomo, che lo indirizza a ben agire, e co' medesimi principj naturali conosce l'imputabilità delle sue azioni, quando diventano degne di premio, o di pena. Un amore interno spinge l' uomo a' doveri inviolabili della divozione ed obbedienza verso il Sommo Bene, e costituisce una stretta armonia tra la ragione, e la rivelazione; dallo stesso principio nasce l' amo-

l'amore di se stesso nella propria conservazione del corpo, e perfezione dell' intelletto; e l'amore di giustizia, di umanità, e di beneficenza verso i suoi simili. Dallo studio del diritto Naturale apprendo il giureconsulto i confini dello stato naturale, e sociale, come parimenti, i doveri spettantino alla società conjugale, a quella de' figli verso i genitori, e de' servi verso i loro padroni. In questa scienza si conoscono i vicendevoli doveri delle società composte, cioè delle famiglie, de' Regni, delle Provincie, e delle Città; si dimostra la loro origine, il progresso, la forma, el modo del governo; qual sieno i diritti immanenti e transeunti della Somma Potestà, ed i modi di acquistarli, e finalmente si dichiarono i doveri de' cittadini. Da queste cognizioni ben ravvisa taluno, quanto giovano a renderlo buon cittadino, e disporlo alla vera cognizione della soda legislazione, anzi da questi primi semi di verità naturali germogliano copiosi frutti di una perfetta giurisprudenza.

§. 5. Per legge naturale le cose create generalmente appartengono a' tutti gli uomini. Figlia del bisogno e della necessità furono le divisioni de' beni, e le distinzioni de' dominj, *l. 5. d. de just. et jur.*, Quindi taluno coltivando i suoi poteri,

deri, e disponendo de' propj beni senza colpa di delitto non veniva dall' altro disturbato; ma qual' ora in abbondanza possedeva certi generi de' beni, dava questi ad un altro per ricevere dallo stesso quello, che gli mancava, ed ecco la permutazione, la di cui origine i Senesi attribuirono a Sujo loro Re, Niehoff. *Itin. Sin.* Avveniva spesse volte a taluni la mancanza del grano per acquistare il vino, il chè escludeva la permutazione, onde per questa ragione nacquero quattro contratti innominati, cioè *do, ut des: do, ut facias: facio, ut des: facio, ut facias*. Questi per essere di grandissimo uso nelle civili società furono da' Romani legislatori approvati, ed inseriti nel corpo delle leggi col darsi loro efficace obbligazione. Per effetto della divisione de' beni, e de' dominj erano le permutazioni, ed i contratti innominati di rarissimo uso, perchè mancavano i principj originarj per adempire a questi contratti; quindi, ritrovato il danaro, era ogn' uno nella libertà di acquistare quello, che li mancava, e così nacquero i contratti di compra e vendita, i quali spesso si usavano per effetto del bisogno, e per la introduzione del danaro, come a tal proposito scrisse Matteo Osto nella storia *rei Nummar. lib. 1. cap. 5. thesaur.: Inventus est nummus non solum*

solum gratia necessitatis, indigentiae et inopiae: sed et insignis utilitatis, et commoditatis causa. Nam cum res omnes, quarum commutationem quotidianus usus et privatus, et publicus postulat, commode permutari nequeant, inventus est nummus certa magnitudine, debitoque pondere, et perpetua aestimatione, ac valore percussus, ac signatus, ut inopiae in permutationibus subveniret. Or dunque i consensuali contratti dal diritto delle Genti tirano la loro origine, come pariment' i contratti reali, cioè il mutuo, il commodato, il deposito, el pegno. *Ved. Ist. Civ. lib. III.*

§. 6. Per legge di natura l'umana libertà non è soggetta a mutazione alcuna. Dal diritto delle Genti, quando nè amicizia, nè alleanza poteasi ottenere, nacque il diritto della guerra: da questa riconosciamo l'introduzione de' nemici, de' schiavi, de' servi, delle loro condizioni, modi di acquistare, e dazione della libertà, come sappiamo dal diritto Civile, nel quale abbiamo moltissimi titoli ne' Digesti, e nel Codice, cioè de' prigionieri, del postliminio, de' riscattati da' nemici, della somma militare, del peculio castrense, del testamento militare, della possessione de' beni secondo questo testamento, ed altri: Nel codice abbiamo varj titoli, ne' quali si espone di coloro,

ro, che sono ammessi, od esclusi dalla milizia, de' servi, che aspirano alla milizia, ed alle dignità; che niuno possa godere doppia milizia e dignità nello stesso tempo; che i soldati sieno esclusi dalla negoziazione, della somma militare; del peculio castrense de' soldati, e degli Officiali Pretorj, della spesa dell' annona militare, della cottura del pane e trasporto dell' annona militare, delle vesti militari, de' Forieri, de' Generali di campo, delle stazioni, ed altri titoli, da' quali riluce il diritto della guerra: senza lo studio del gius naturale non possiamo comprendere a fondo queste costituzioni. Dal diritto delle Genti nascono le alleanze, le paci, le convenzioni, etc. Da queste determinazioni comprendiamo quei titoli de' Digesti, e del Codice intorno a' patti e transazioni, alle obbligazioni delle parole, a' corredebendi, alle stipolazioni, etc. Per intendere i caratteri, i doveri, e qualità degli Ambasciatori, bisogna conoscere l'origine, il progresso, e la condizione delle legazioni stabilite dal gius delle Genti. Il diritto di pubblicare le leggi, di creare i Magistrati, d'imporre le pene, di esigere i tributi, le gabelle, etc.; questi nascono dal diritto delle Genti, e si leggono ne' Digesti a' titoli delle leggi, de'

senatoconsulti, delle lunghe consuetudini, delle costituzioni de' Principi, degli Offizj de' Prefetti Pretorj, o della Città, delle pene, de' beni de' condannati, degl'interdetti, de' rilegati, de' Pubblicani, delle gabelle, ed altri, etc. Tutti questi titoli compresi ne' Digesti, e nel Codice di repetita prelezione non possono rettamente comprendersi senza lo studio del diritto naturale, e delle Genti per la stretta armonia, che questa legislazione con quella occupa, onde ne' casi dubbj del testo civile dobbiamo consigliare quello della Natura, e delle Genti, come dottamente dimostra Grozio *de Jur. bel. et pac.* ne' prolegomeni §. 48. e segg.

§. 7. Dalla stretta corrispondenza di queste legislazioni abbastanza il giureconsulto rimane persuaso dalla necessità di unire al diritto Civile lo studio della naturale giurisprudenza, che con ordine e metodo istituir dobbiamo per vantaggio de' giovani. Tra gli scrittori del gius naturale ne abbiamo moltissimi, ma non tutti convengono alla studiosa gioventù, perchè alcuni sono troppo lunghi e sottili, altri sono troppo liberi e nocivi, altri non contengono un metodo chiaro di studio, perciò stimo, che la gioventù nel principio e progresso della scienza legale impieghi la sua fatica nella lettura di
Ein-

Einnecio de Jure Naturae , et Gentium .

Questo scrittore oltre la chiarezza delle idee , ed abbondanza delle cose contiene un ordine e metodo facile ad apprendere , e per mezzo delle definizioni in ogni questione stabilisce principj veri , ed assiomi costanti ; inoltre osservasi l' eleganza dello stile , ed un raziocinio perfetto accompagnato dalla vera Filosofia , ed opposto alle false opinioni delle varie sette. Dallo studio di questo scrittore non solamente non si annojano i giovani , ma eziandio incominciano a comprendere , come la legislazione civile poggia su le regole della giustizia e dell' equità ; e per mezzo della retta ragione conoscono , che la Pubblica Autorità nel fare le leggi indirizza sempre la sua cura e pensiero a quelle , che più corrispondono al pubblico vantaggio , non già all' utilità de' privati . Dopo questa lettura agevolmente può il giureconsulto applicarsi ne' commentarj di Grozio *de Jure Belli , et pacis* , colle varie annotazioni ; di Puffendorf *de Jur. Nat. et Gent. ; de officio hom. et civis* ; di Samuele Coccejo ; di Barbeirachio ; di Burslemachi , di Cumberland , e di altri etc. ; ma non tralasci di aver nelle mani Trublet , *saggio sopra la storia Naturale* ; Wollaston , *abbozzo della religion Naturale* ; Clarke , *della esistenza ed attributi di Dio* .

Del retto sistema nello studio della giurisprudenza Municipale, ed uso degl' Interpreti.

§. I. **F**alsa, ed infelice senza dubbio sembrami la condotta di coloro, che dopo lo studio delle leggi Romane, trascurando quello della giurisprudenza Municipale, passano immediatamente nel foro al patrocinio delle cause, ove credono poter abbastanza imparare le necessarie disposizioni municipali per mezzo delle formole forensi, delle dilazioni, dell' eccezioni, degli attuarj, e della prattica. Queste voci degli oziosi, ed avari giovani offendono loro medesimi, e lo stato Civile, perchè, senza gustare i limpidi fonti delle leggi patrie, promuovono disordini, confusioni, e cavilli in guisa, che pretendono colla violenza sostenere della giustizia il fondamento. La scienza delle patrie leggi è necessaria al giureconsulto non meno per la difesa delle cause ne' tribunali, ma eziandio per la condotta delle proprie azioni nella Città, e l' ignoranza tanto è più turpe, quanto è più necessario il gius, onde meritamente contro costoro ha luogo il rimprovero dal giureconsulto Scevola fatto a Servio

Sul-

Sulpizio: *Turpe est, jus, in quo versamur, ignorare*. La mole delle leggi municipali non cede a quella de' Romani, ed è divisa in varie classi, come abbiamo ravvisato nel cap. primo; Sicchè lo studio delle medesime con ordine e metodo istituir deesi a vantaggio de' giovani. Il fine di questa legislazione uniformasi a quella de' Romani, riguardando la giustizia e l'equità per il buon governo dello Stato. Le mutazioni degl' Imperj, le diverse circostanze de' fatti, e le condizioni delle persone insieme colla malizia umana hanno dato pressanti motivi all'Autorità Pubblica di stabilire nuove leggi, ma nella eccessiva corruttela de' costumi, e ne' forti abusi del popolo non diventano le leggi mezzi opportuni per togliere le frodi, le imposture, e le gabbale. In mezzo alle armi le leggi diventano chete, e la giustizia avvilita; però compare assai più vilipesa, quando si vuol sostenere colla forza. La moltitudine delle leggi per mezzo delle false interpretazioni dà occasione a' cavilli, a' disordini, ed alle violenze, ond' è necessario, che il giureconsulto apprenda queste costituzioni da' veri fonti, come dimostreremo.

§. 2. Per procedere con ordine nello studio della municipale giurisprudenza, e per comprendere queste disposizioni

nella vera loro natura, fa uopo, che la gioventù studiosa unisca a queste cognizioni la scienza della storia municipale, la quale rappresenta l'origine, il progresso, e lo stato della Città, riferisce i costumi, gl'istituti, ed i riti del popolo Napoletano; e le varie mutazioni de' governj, de' Magistrati, e degl'offizj; da questa ogn' uno comprende le vicende del nostro reame, e la varietà delle leggi. Per mezzo della storia nella giurisprudenza municipale con chiarezza s'intendono le leggi, e lo spirito delle medesime, sciogliendosi qualunque oscurità, ed ambiguità. Per l'ignoranza della storia incontrerà il giurisperito nelle patrie leggi perpetua confusione, e caligine. Il giureconsulto Pomponio, che fiorì a' tempi della libera repubblica, stimò necessario per la intelligenza delle leggi Romane premettere il libro dell'Enchiridio con descrivere l'origine, el progresso delle medesime. Le nostre leggi niente differiscono dalle Romane nella mole, nelle vicende de' tempi, de' reami, della diversa polizia, e forma di governo, perciò l'interpretazione delle medesime addiviene assai difficile, qual' ora vada disgiunta dalla storia. Da questo medesimo Codice rilucono gli antichi costumi, riti, ed istituti, che ne' secoli di mezzo fiorirono, e da' questi
nac-

nacquero le consuetudini , le quali senza errori non giungonsi ad intendere da coloro , che sono privi delle antichità . Or dunque queste cognizioni non meno utili , che necessarie si vedono al giureconsulto nello studio della municipale giurisprudenza . Tra gli storici appartenenti al reame di Napoli e Sicilia ne abbiamo diversi , ma per non defaticare i talenti de' giovani , piacemi tra costoro sceglierne solamente due , cioè Gregorio Grimaldi nella storia delle leggi e Magistrati del Regno di Napoli , e Pietro Giannone , il quale con molta critica , ed acerebile scrive la storia , perciò la lettura del medesimo non vada disgiunta dalla modestia . Coll' ajuto di questi storici sarà sicuro il giureconsulto * di acquistare una perfetta cognizione della giurisprudenza municipale .

§. 3. Per mezzo della storia comprende il giurisperito i varj reami , che governarono queste nostre provincie , ed i modi diversi , che tennero per l' amministrazione della giustizia , e creazione de' Magistrati : Dalla storia s' intende l' epoca , l' origine , el progresso delle diverse legislazioni municipali , e come una legge fu abolita dall' altra . Nello studio delle patrie leggi s' incontrino maggiori difficoltà di quelle , che ravvisate abbiamo nel-

nelle Romane, perciò con maggiore criterio deesi questo intraprendere per sperarne quel necessario vantaggio. Le nostre leggi sono più astruse delle Romane, per la mole, perchè disperse in maggiori volumi, de' quali ne abbiamo fatto menzione nel cap. I. Ne' Digesti, e nel Codice ogn' uno ritrova descritto ciò, che i Romani legislatori stabilirono per il governo della Città, e rett' amministrazione della giustizia, e per mezzo degl' interpreti riceverà cognizione perfetta delle leggi. Al contrario il diritto municipale è diviso in varie parti, e promulgato da' diversi Principi, anzi una stessa Costituzione leggesi replicata in più luoghi colla semplice mutazione delle parole, le quali con continui pleonasmi rendono tediosa la legge in guisa, che induce contraddizioni, oscurità, ripugnanze, e vane questioni tra gl' interpreti. I compositori di questa legislazione non conservarono la medesima purità di linguaggio, che tennero i Romani, perciò non scorgesi la gravità delle sentenze, e l' eleganza dello stile, il chè rende oscuro il testo, e dubbiosa la mente del legislatore per effetto della loquacità, laonde in tal' interpretazioni piuttosto si fa da indovino, che da espositore. La lingua Romana, non ostante la decadenza dell' impero,

man-

mantenevasi colle stesse regole , le quali
 insegnavano il modo di spiegare il testo
 Civile : All' opposto le leggi municipali
 furono scritte in diversi linguaggi per ef-
 fetto delle varie Nazioni, che governarono
 queste nostre provincie ; quelle, che si os-
 servano pubblicate nella lingua de' Roma-
 ni , contengono piuttosto barbarie , che
 purità , e recano grave nocumento , per-
 chè queste voci barbare non sempre
 hanno il medesimo significato . Final-
 mente la Pubblica Autorità del Romano
 impero , la facoltà de' Magistrati , i co-
 stumi , e gl'istituti del Popolo sotto gl'Im-
 peradori soffrirono qualche alterazione ,
 ma la forma di giudicare , e di ammini-
 strare giustizia fu sempre uguale , onde
 fermo e costante fu lo spirito delle Ro-
 mane leggi . Quindi quelle de' Digesti
 poco differiscono da quelle del Codice , ma,
 essendo gli stessi principj, si possono age-
 volmente questi applicare alla intelligenza
 di quelle leggi . Al contrario queste no-
 stre provincie tolte dal Romano impero
 passarono nel governo de' Principi stranie-
 ri , i quali con disuguale linguaggio , con
 diversi riti , costumi , ed istituti introdus-
 sero grandi mutazioni, ed ecco variata , e
 discordante la nostra giurisprudenza . Fi-
 nalmente la condizione delle persone , ch'
 erano presso i Romani , fu mutata nelle

nostre provincie; come altresì i modi di acquistare, ed i giudizj presero diversa forma, onde avvenne, come ravvisaremo in appresso, che la giurisprudenza municipale differisce da quella de' Romani in molte cose, le quali deono esser note al giureconsulto per la difesa delle cause, e per la perfetta cognizione del diritto municipale.

§. 4. Dalle patrie leggi soffrirono le Romane grave mutazione sì nel diritto Pubblico, che nel privato. Per ciò, che riguarda lo stato presente della Città, può leggersi presso i riferiti storici, da' quali minutamente descrivonsi i Magistrati, e tribunali destinati all'amministrazione della giustizia. Le mutazioni del diritto privato in queste nostre regioni compongono i volumi della legislazione municipale, la quale, come dissi, non cede nell'estensione alla Romana, e, perchè una breve notizia abbiassi di queste disposizioni, stimo ragionevole, per non defrodare l'impegno concepito, di riferirne alcune. Non più hanno luogo tra noi le denominazioni de' servi, come furono presso i Romani, ma solamente intorno a' servi fuggitivi leggiamo due Costituzioni, una di Guglielmo I. *Const. servos, tit. de serv. et ancill. fugitiv.* l'altra di Federigo II. *Const. mancipia tit. de mancip. fugitiv.*, vietando-

si sempre la ritenzione de' servi. L' antica servitù oggi solamente ha luogo contro i nemici della Cristiana religione. Ne' tempi di mezzo presso i Longobardi si fa menzione de' servi ascrittizj, che chiamansi *censiles*, *partiarii*, *tertiarii*, *medietarii*, come riferisce Muratori *Dissert. XV. antich. Ital.*, ed erano simili a' villani, ed agli addetti al fondo, de' quali parla Ruggiero I. *Const. errores eorum, tit. de his, qui debent accedere ad ordinem Cleric.*, ed oggi non più si fa menzione di tali servi, nè della manomessione. Al padre di famiglia è vietato il diritto di ammazzare, e di vendere per tre fiato la prole, ed anche di esporla pubblicamente, e solo permettesi di castigare moderatamente i delitti de' figli; diredarli, quando senza consenso paterno contraggono matrimonio. La separazione del figlio dalla casa paterna lo dichiara emancipato, ma non lo dispone a poter validamente contrarre senza consenso, e presenza del padre, *pram. per excellentiam tit. de S. C. Macedonian.*. Dalle leggi di Luitprando, e dalla costituzione di Federigo II. la minor' età fu definita nell' anno XVIII., ed a' Baroni minori fu destinato il Balio, che cessa nel fine del decimo quarto anno. A' Romani fu ignota la perpetua tutela delle donne, come fu a' tempi de' Longobardi per mez-

zo de' Mundualdi. A' tempi di Augusto, e di Claudio vivendo le donne liberamente cominciarono a negoziare, ed obbligarsi per loro stesse, e per altri, ma questa libertà fu frenata dal S. C. Vellejano, dichiarando nulle le fidejussioni delle donne; dalla *pram. unic. de S. C. Vellej.* del 1543. furono riputate nulle, ed invalide tutte le fidejussioni delle medesime, vietandosi a' Notari, ed Attuarj la stipolazione, ma oggi solamente permettono l'alienazione de' loro beni per la terza parte col consenso del Principe. Finalmente la patria legislazione intorno al Chiericato è molto differente dalla Romana, ed occupa una parte non picciola del diritto.

§. 5. Il modo di acquistare i dominj delle cose in gran parte fu cambiato dalla giurisprudenza Municipale, la quale fin da' Normanni adottò le voci di Demanio, di difesa, di fida e diffida, pubblicandosi varie costituzioni, e prammatiche. Alla materia delle servitù fu aggiunta la prammatica II. *de monialib.* vietandosi la veduta ne' chiostri delle monache; nelle denunzie delle nuove opere colla prammatica del 1738. fu prescritta una maniera diversa da quella de' Romani. Varie leggi furono pubblicate intorno alla prescrizione meglio spiegandosi il diritto Romano, e spe-

zial-

zialmente quella del 1743. Per le donazioni nozziali s'intesero tra noi i nomi di dotario, di terziaria, di quarta, di sovrvivenza corrispondenti al donativo, per lazzi, e spille, ed antefato, così in questa occasione fu pubblicata la prammatica *unica de donat. propt. nupt.* Contro il disposto da Costantino M. fu stabilita la legge di ammortizzazione, vietandosi a' luoghi Pii di acquistare non meno per atti tra vivi, che di ultima volontà. Nelle successioni intestate abbiamo la celebre Costituzione di Federigo II. *in aliquibus rit. de success. filior. comit. et baron.*, escludendosi le femmine dalla successione nell'esistenza de' maschi, prescrivendosi il modo di costituire alle medesime il paraggio; e finalmente abbiamo diverse leggi per la legittima successione degli ascendenti col stabilirsi le determinazioni de' sedili Capuano e Nilo, ovvero *alla nuova, o vecchia maniera*. Nel patrio diritto abbiamo varie leggi appartenenti alla dottrina de' contratti reali, letterali, e consensuali, facendosi menzione de' censi consegnativi, degl'istromenti garantigiati, delle polizze bancali, cambiali, obblighi *penes acta*, e della maniera di liquidare tali scritture colla via esecutiva, avendosi l'espressa e tacita ipoteca, ed in questa occasione fu pubblicata la pram.
unic.

unic. de assistentia : Tralascio di riferire le varie costituzioni Municipali circa i modi di acquistare, perchè andrebbe alla lunga questo assunto, aprendosi altro oggetto più vasto circa i giudizj privati e pubblici, ne' quali la molteplicità delle patrie leggi mi allontanerebbe dal proposto argomento. Da questa breve narrativa di costituzioni, che hanno luogo nel nostro reame, abbastanza ravvisa il giureconsulto la necessità della legislazione Municipale, che con ordine e metodo istituir deesi, affinchè possa conoscere, quali leggi sieno ferme e costanti, e quali sieno state abrogate, altrimenti la confusione, el disordine nelle loro menti faranno stabile domicilio.

§. 6. Di sopra abbiamo ravvisato gl' infelici successi, che contaminarono i volumi della municipale legislazione: Gli errori, e la barbaria cessano, quando colla guida de' giudiziosi scrittori se ne tenga lo studio. Riesce dura e penosa questa scienza, se direttamente nel principio da' nostri volumi voglia la gioventù apprendere il diritto, poichè non incontrerà nè ordine, nè metodo, perciò fa uopo diriggere la medesima per mezzo di chiare, e brev' Istituzioni nel modo stesso, che abbiamo indicato nelle Romane Isti-

Istituzioni . Sebbene Giustiniano abbia ordinato la compilazione di quelle dal corpo delle leggi Romane , le quali dall' Autorità Pubblica ottennero forza e vigor di legge ; al contrario nelle Istituzioni municipali, quantunque non sperimentiamo gli stess' impegni , pure queste molto giovano ad indirizzare la gioventù al retto studio della patria legislazione . Sarebbe utile , non dico necessario , che l' Autorità Sovrana oggi specialmente s' impegnasse ad ordinare una sistematica legislazione , che ravvisiamo divisa in mille luoghi con disordine , confusione , ed oscurità . Ma nello stato presente non è aspro il sentiero di apprendere questo diritto , qualora colla scorta di accorto Professore la studiosa gioventù voglia apprendere le municipali Istituzioni, nelle quali ritroverà le disposizioni appartenenti al diritto Pubblico dello Stato , al privato , al Feudale , e Criminale . Tra gli scrittori delle Istituzioni ne abbiamo varj , ma senza tacciare il merito e valore di questi valentissimi Professori , piaciemi di proporre quelle pubblicate da' Signori Finimiani , e Valletta , perchè più opportune alla intelligenza giovanile , ravvisandosi nelle medesime quell' ordine , e metodo tanto desiderato nelle leggi Romane . Dopo il corso di tale studio giova la lettura de'

nostr' interpreti, ma sempre col testo alla mano, perchè si conosca, quale sia la mente del legislatore, e quale l'interpretazione de' giureconsulti, perciò de' medesimi bisogna fare retto uso, come dimostreremo.

§. 7. La moltitudine degl' interpreti nel diritto municipale non cede nel numero a quelli delle leggi Romane, ma con disugual sorte, mentre in questi nostri scrittori ravvisiamo molta barbarie secondo l'uso de' tempi, che scrissero, riempiendo le loro glosse di commentarj, trattati, ripetizioni, consigli, decisioni, e varie questioni inutili e ridicole con stile barbaro, e forense, onde bisogna de' medesimi avere quel conto, che meritano. Tralascio qui di riferire tutti gli scrittori appartenenti alle nostre leggi, potendosi ravvisare presso Nicold Topio colle aggiunte di Leonardo Nicodemo, *bibliot. Script. Neapol.*, ed in Giov. Bernardino Tafuri nella storia degli scrittori nati nel regno di Napoli, e solamente rapporto quelli, che meglio commentarono le leggi patrie. Nella interpretazione delle Costituzioni giovano i commentarj di Andrea d' Isernia, e di Matteo d' Afflitto, Ne' Capitolari de' Re Angioini vagliono le interpretazioni di Bartolomeo di Capoa, di Andrea d' Isernia, e di Pietro Giannone *lib. 20. stor. del Regn.*

Regn. di Nap. . Ne' riti della G. Corte vagliono Prospero Caravita, el Reggente Petra . In quelli della Reggia Camera Goffredo da Gaeta, e Cesare Nicolò Pinano . Negli arresti della Reggia Camera Donato Antonio de Marinis . Intorno alle Prammatiche vagliono Scipione Rovito, Altimari, e Capobianco . Finalmente nelle consuetudini Napoletane giovano i commentarj di Napodano ; ma quest' interpreti non possono leggersi senza la guida dell' arte critica , come dimostreremo nella II. parte, parlando dell' interpretazione del diritto municipale .

C A P. IX.

Della studia del Diritto Criminale .

§. 1. **S**ONO le leggi quelle necessarie condizioni, che unirono gli uomini indipendenti in società, perchè stanchi di vivere nell' infelice stato della guerra, e dell' incertezza . La somma degl' Individui soggetta agli Amministratori di quella forma la Sovranità di ogni nazione . La cura di questo depositario consiste nel difenderli dalle private usurpazioni , e dalle violenze degli altri . Quindi fu necessaria una particolare legislazione armata di motivi sensibili per stabilire le pene contro i

i violatori delle leggi, i quali con generale dissoluzione del Fisico e del morale tendono alla distruzione della pubblica tranquillità. Non bastono le nude leggi a reprimere i contumaci della pubblica sicurezza, quando non vengono dalle pene frenati. Non sono mai cessati nella società Civile gli uomini facinerosi; contro costoro fin da' tempi de' Romani volle provvedersi per reprimere i delitti commessi con deliberazione, od ignoranza, come dottamente definì Papiniano, *l. 1. d. de legib., delictorum, quae sponte vel ignorantia contrahuntur, coercitio*. Per la malizia umana, che sempre viap più crescendo non bastarono le Romane leggi a frenare i delitti, ed i disordini, quindi fu necessario raddoppiarsi le cure per tal disegno. Per procedere con ordine nello studio del diritto criminale, conviene al giureconsulto di apprendere, qual fosse lo stato di questa giurisprudenza nella libera repubblica fin da' tempi de' Romani, degl'Imperadori, e de' secoli di mezzo, e qual sia quello delle nostre leggi.

§. 2. La cognizione de' pubblici delitti presso gli antichi Romani fu riservata a' Pretori, ed a' Duumviri, dal giudizio de' quali appellavasi al popolo. Da' Re furono destinati i Questori, che conoscevano le cause de' rei. Le costituzioni criminali nelle leggi delle XII. tavole ri-

pe-

petevansi dalla II. e VII. tavola, dalle leggi Valeria circa le pene capitali, e Giulia circa l'avolterio; il peculato, la violenza, e lesa Maestà dall' arbitrio de' Pretori, e dal giudizio del popolo. Presso gl' Imperadori ne' privati delitti l'accusa competeva all' offeso, come oggi costantemente osservasi, ma ne' pubblici delitti a ciascuno del popolo davasi questa facoltà, il chè fu dottamente dimostrato da Antonio Mattei *de criminib.*. Da' Goti, Vandali, Longobardi, ed altri ne' secoli barbari per i giudizj criminali ne' fatti oscuri furono introdotti varj modi di manifestare ciascuno la sua innocenza per mezzo del duello, del ferro rovente, dell'acqua calda, e fredda, della purgazione canonica per mezzo del giuramento, della Sacra Eucaristia, della Croce, e di altri barbari costumi, i quali davano a credere essere innocente colui, che superava questi pericoli, contro ogni giusta ragione, vedi Muratori *Diss. XXXVIII. e seg. Ant. Ital.*. Dall'Imperadore Giustiniano ne' Digesti abbiamo il libro 47. circa i delitti privati, el 48. intorno i giudizj pubblici; inoltre nel diritto municipale abbiamo moltissime leggi pubblicate dall' Autorità Pubblica per impedire i delitti, e togliere i disordini nati nello Stato. Perchè chiara sia al giureconsulto la cognizione della ragion

criminale , fa uopo , che la impari per mezzo delle Istituta composte da' celebri Professori a tale oggetto , affinchè delle leggi conosca le vere determinazioni per difendere ne' tribunali le accuse de' rei . Da' commentarj di Antonio Mattei *de criminibus*, e di Francesco Rapolla copioso profitto ritrae il giureconsulto per tale facoltà , ma questi ridotti a miglior modo , e sistema per mezzo di dotto Professore sono utilissimi per istruire la gioventù negli elementi criminali .

§. 3. Nel corso di questa scienza le cognizioni più astruse , e necessarie nello stato si svelano al giureconsulto . Conoscerà egli la natura del mero e misto Impero , ed i confini della giurisdizione competente a' Magistrati per qualsivoglia delitto . Una vera analisi , e perfetta intelligenza de' delitti , e delle pene si ravvisa in queste Istituzioni, ove per mezzo dell'ordine e metodo i delitti privati si distinguono da' pubblici . Ne' delitti di lesa Maestà abbiamo , che altri appartengono alla Regalia superiore, altri alla inferiore . A' delitti pubblici spettano gli omicidj , il proditorio , l' assassinio , il parricidio , il veneficio , la falsità , l' avolterio , il leucocidio , la poligamia , lo stupro , l' incesto , il ratto della Vergine , la mostruosità venerea , l' eresia , l' apostasia , il sortilegio ,

legio, la bestemmia, la pubblica o privata violenza, l'asportazione delle armi vietate, l'annona, il peculato, il plagio, l'ambito etc. . A' privati delitti spettano tutti quelli, che contengono la frode, el dolo, come il furto e la rapina, lo stelionato, l'espilazione della eredità, la prevaricazione, la violazione del sepolcro, i recattatori, gli usuraj, ed i ladri balnearj; l'azione delle ingiurie, de' libelli famosi, dello spergiuro, della esposizione degli infanti, e di altri delitti spettantino alla classe de' privati. Finalmente si dà la maniera d'istituire le accuse per provarsi il corpo del delitto co' requisiti necessarij, e di compilarli il processo per devenirsi alla condanna, o liberazione del preteso reo.

§. 4. Nella perfetta cognizione della ragion Criminale agevole riesce al giureconsulto la difesa delle accuse ne' tribunali, ove ritroverà una complicità di varie opinioni sostenute da' Dottori di tale scuola. Tra questi scrittori ne abbiamo un numero non indifferente, molti de' quali tra la barbarie de' tempi oscuri adottarono false sentenze, opposte al diritto, alla ragione Naturale, all'umanità, ed all'equità a segno, che diedero alle leggi quella interpretazione, che più opportuna sembrava ad una menticata ragione. Giova dunque

solamente seguire quella interpretazione de' Dottori , che secondo il vero spirito del diritto hanno giudicato , nè le loro sentenze col danno de' pretesi rei contro lo spirito della società possono sostenersi nel foro . Nella difesa de' rei principalmente incumbe al giureconsulto in ogni delitto di mostrare le risultanze offensive , le quali a tre classi riduconsi: la prima contiene una evidenza possibile della verità , su la quale abbia il fisco fondato contro il reo una pruova assoluta , in queste circostanze quantunque la pena stabilita nel delitto dee infliggersi al reo , pure il difensore accorto chieder dee la diminuzione del castigo . La seconda succede , quando contro il reo concorre una probabile verisimilitudine , in tale caso conviene al giureconsulto domandare l'assoluzione dello stesso per l' inquisizione contro questi proferita , potendo il Fisco solamente tener aperto il processo per nuovi indizj : Finalmente , quando producono un giudizio incerto contro il reo , allora resta dubbiosa la promossa azione , ed assoluto il reo . Dalla natura , ed analisi di queste risultanze dipende l' ordine della ragion criminale , e l' assoluzione o condanna de' rei , come nella pratica questa dottrina chiaramente dimostrasi da *Val-*
ti nella difesa de' rei . Raccomando
 al

al giurista criminale leggerè con seria riflessione Beccaria de' delitti e pene, e Paganò sul processo criminale.

C A P. X.

Dello studio della giurisprudenza Feudale, ed uso degl' interpreti.

§. 1. **S**enza dubbio sembrami, che la scienza più nobile e necessaria al giureconsulto sia quella della giurisprudenza feudale, la quale col danno, e pregiudizio della gioventù ne' tempi andati si è sempre vilipesa, e disprezzata. Una vasta cognizione, unita ad una profonda erudizione fin da' tempi più antichi nell' investigare la natura, ed origine de' feudi, presentasi nel primo ingresso di questo studio, come dimostreremo brevemente. Così sappiamo, che presso i Romani vi erano i beni *Patrimoniali* ed i beni *Fiscali* del Principe: la natura di ambedue era tra loro diversa, come osservasi presso il Du-Cange nel glossario. Fu costume de' Romani concedere a' loro fedeli i fondi o devoluti al Fisco, o guadagnati in guerra, e questi chiamavansi *Benefizj*, de' quali ne fanno menzione Cicero ne *pro Archia*, e Lampridio nella vita di Alessandro Severo Augusto. *Sola, quae de hostibus capta sunt, limitantibus ducibus, et milibus*

militibus donavit, ita ut eorum ista essent, si heredes illorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent: dicens attentius eos militaturos, si etiam sua rura defenderent. Da queste donazioni nasceva il tacito patto di servire colle armi al Signore, nè davasi giurisdizione. Queste voci di *Benefizj* praticate sotto gli antichi Imperadori coll'andar del tempo cessarono, e furono appellati *Honores*, e dal Du-Cange ne abbiamo diversi esempj a tale oggetto riferiti, quantunque altri credono, che col nome di *Onori* fossero designate le dignità, e cariche onorevoli di Duca, Marchese, Conte, etc.. Dalla legge Longobardica di Lodovico Pio abbiamo, che l'uomo libero perde l'onore, ovvero il *Benefizio*, quando commetta questo attentato: *Si liber homo, aut ministerialis comitis hoc fecerit, honorem qualemcumque habuerit, sive Beneficium, amittat*; altri opinarono, che i *Benefizj* fossero diversi dagli onori; al contrario sappiamo, che sotto i Re Carolini la voce *Benefizio* abbracciava non meno i fondi dati a godere pel servizio militare, ma eziandio quelli concessi pel servizio de' Cortegiani, od altri Ministri; o per i *Benefizj* Chierastici, i quali concedevansi a vita del possessore, vedi Muratori *antic. Ital. Dissert. XI.* Inoltre queste concessioni furono appellate *militiae*, ed aveano
l'ob

l'obbligazione perpetua di servire alle armi del Principe, come ravvisasi dal Du Fresne nel glossario voce *militia*. Paolo Diacono nella Cronica Cassinese lib. 6. cap. 35. dice; *Curtes quae manifestè Imperii erant, militias, et Castra Imperii*; e più chiaramente questo punto rilevasi presso Gervasio Tilberienſe parlando di Errico VI. Imperadore n. 19.. *Hic legem instituit apud Teutones, ut militiae more Gallorum, et Anglorum, successionis jure devolverentur ad proximiores agnationis gradus, cum antea penderent ex Principis gratia*. Da' capitolari di Lodovico II. tit. 4. cap. 4. erano questi possessori chiamati *ministri*, e il fondo loro assegnato dicevasi *ministero*. *Similiter eorum ministri, si aliquem dimiserint, et proprium et ministerium perdant*. Negli annali de' Rè Francesi questi beni assegnati dal Principe a' loro fedeli chiamansi *fiscus*, e nell'anno 847. leggiamo; *deditque illi Comitatus, et fiscos plurimos*, come più chiaramente osservasi questo costume nel tom. 1. di Baluzio.

§. 2. In fuori di questi beni vi erano altri chiamati *Alloziali*, i quali esenti da qualunque servizio delle armi per paterno retaggio, od altro giusto titolo si erano acquistati, e differivano da quelli, che per munificenza Reale nel patrimonio di taluno riferivansi; questi nel secolo

IX.

IX. furono appellati *Feudi* giusta l'opinione di Antonio Domenico *de praerogat. allod. cap. 15.*, parlando della Romana spedizione fatta da Carlo Grosso in una sua costituzione, nella quale così leggiamo: *cuiusque secundum hanc legem expeditio imperetur, si ad Curiam Gallorum, hoc est in campum, qui vulgo Rongalle dicitur, dominum suum non comitetur, et ibi cum militari apparatu non repraesentetur, feudo praeter hos, qui cum gratia dominorum suorum remanserunt in conspectu nostro, absque spe recuperationis privetur.* Sarebbe ormai decisa questa intrigata questione, se vera ed autentica fosse la Costituzione di Carlo, come rilevasi dalle seguenti ragioni. La Costituzione di Carlo è falsa, apocrifa, e suppositizia, dovendo imputarsi piuttosto a Corrado il Salico, che a Carlo; anzi dal Du-Fresne, il quale raccolse i monumenti pubblicati avanti al secolo IX, non si fa menzione di questa voce. Il Frehero nel commentario a questa Costituzione confessa, che il vocabolo di Feudo non sia tanto antico, quanto pretendesi, ma da' tempi di Federigo per uso e costumanza sia derivato. In varj diplomi, annuali, ed antiche memorie non leggiamo affatto usata la voce di Feudo, ma bensì quella di Benefizio. Anzi da un antico libro de' Benefizj affatto scorgesi il nome di

di Fendo, o di Feudale, ma sempre quello di Benefizio. A questa sentenza uniformasi Giov. Seldeno nel glossario della Storia Anglicana, confessando, che prima del secolo X. in niun monumento leggesi la voce di Feudo. Gli antichi scrittori costantemente prima di questa epoca schivarono la voce *Feudo*, come attesta Ludewig de *Jure Clientelari Germanorum* cap. 2. §. 4. lib. X., perciò dobbiamo credere falsi, e suppositizj quei diplomi, che contengono tali espressioni; similmente suppositizio è il testo di Lotario I. nel lib. 19. de' feudi, *si quis ex militum ordine decesserit etc.* dovendosi leggere *beneficium* in vece di *feudum*. Or dunque possiamo stabilire, che la voce *feudum* fu introdotta nella giurisprudenza nel secolo XI., come rilevasi dalle leggi di Malcolmo Re de' Scoti cap. 2. de *feodo Cancellarii*, cap. 3. de *feodo Justitiarum*, cap. 6. de *feodo Senescalli etc.*, e da un diploma di Baldoino Conte di Annonia dell' anno 1078., *Abbas vel successor secus pro molendino suo unoquoque anno solvant militibus, quibus contingit, beneficium, quod vulgo dicitur feudum*. Così abbiamo nel secolo XI. Landolfo seniore storico di allora, parlando di Landolfo Arcivescovo di Milano circa l'anno 1085, scrive: *Propinquis, quos in Carcanensi oppida habebat, de Beati Ambrosii Archiepiscopatibus bonis quadraginta millia modios terrae fru-*

fructuum, ut illos omnes ditaret vicinos, per Feudum dedit. Dall' istromento stipolato nell' anno 1091 in San Cesario nel Modanese Landolfo Vescovo di Ferrara conferma *nomine Feodi* a Nordilo di Castelvetro i beni, ch' egli riconosceva dalla Chiesa di Ferrara: *ita tamen ut serviat Domne Matilde diebus vite sue, et post ejus decessum Episcopo, et sui successores*: presso il Du Fresne ne abbiamo esempj più copiosi, come può osservarsi.

§. 3. Per procedere con ordine nello studio della giurisprudenza Feudale è necessario, che al giureconsulto sia nota la definizione, l' origine, la natura, il progresso, la divisione, e le qualità de' Feudi, come diffusamente dimostreremo nelle Istituzioni. Prima d' inoltrarci nelle astruse investigazioni Feudali hrevemente stimo tesserne una generale idea, affinchè facile riesca l' intelligenza della medesima leggi. Non poco si è disputato tra gli eruditi intorno all' origine di questa voce, tirandola alcuni da *Foedere*; altri da *Feda*, cioè inimicizia, perchè il Vassallo è obbligato difendere il Padrone nella guerra; altri da *fuden*, cioè fondo concesso in vece di Benefizio per utilità del padrone; altri da *Fide*, o *Fidelitate*, perchè la fedeltà costituisce l' essenza de' Feudi; ed altri da voci Germaniche *Foede*, ovvero *Fe*,

Fe, che significa mercede, ed *Ole* possessione, cioè fondo mercenario concesso in luogo di stipendio; quindi possiamo determinare, che il Feudo sia un *gius di usufruttare un potere altrui concesso con questa legge, che, chi riceve tal Benefizio, sia obbligato alla milizia pel Signore, od a prestargli qualche altro servizio con buona fede*. Falsa poi è l'opinione di coloro, che tale voce derivano dal verbo *infeduciare*, e da questo sia provenuto quello d'*Infeudare*, e così il nome di *Feudo*, mentre questa voce significa *dare in pegno*, od *impegnare*, come dimostra Muratori dall'antiche carte *cit. dissert.* Circa l'origine de' feudi dagli scrittori de' passati secoli fu reputata questa ricerca assai difficile, e disperata in guisa, che differenti principj diverse opinioni introdussero. Noi dunque senza entrare nell'esame di queste opinioni, il chè faremo nelle Istituzioni, solamente qui recaremo le diverse sentenze. Stimarono alcuni l'origine de' feudi dipendere da' primi conquistatori Ebrei, ma senza un appoggio di sode ragioni: altri la tirarono dalla clientela Romana, ovvero da' soldati veterani, a' quali concedevasi una determinata quantità di potere coll'obbligo della guerra pel padrone, come dopo la guerra Modanese fu praticato dall'Imperadore Augusto. Fu solen-

ne costume de' Romani tenere obbligati a' loro Re i popoli vinti con legge di non alienare i poderi concessi: Ma questa sentenza, siccome dimostra Martino Magero a Schoenberg *de advocatia armata cap. 15. §. 42. e segg.*, non corrisponde alla natura de' feudi, nè i clienti erano obbligati andare alla guerra pel padrone, vedi Guidone Pancirolo *Thes. var. lect. libr. 1. cap. 90.* Altri opinarono, che l' origine de' Feudi venisse dall' Imperadore Alessandro Severo, il quale, soggiogat' i popoli dell' Asia, concesse a' suoi soldati i loro beni, come sostennero Lampridio parlando di Severo, ed Isacco Casaubono; questa sentenza non dimostra la vera origine de' feudi, poichè nella concessione de' fondi assegnati dall' Imperadore a' soldati altro non scorgesi, che una legge di custodire, e difendere i fondi confinanti, di servire nelle armi, di trasferirsi a' posterì, quando prestassero i medesimi servizj; al contrario i feudi contengono nel vassallo una costante obbligazione di seguire il padrone nelle armi, non si trasferivano all' erede, ed aveano per essenza la fedeltà. Altri crederono l' origine de' feudi da' Soldurj Franzesi, cioè stretti amici, secondo l' autorità di Connano *lib. 2. Jur. Civ. cap. 9. n. 6.*, di Pietro Eigio *quaest. 1.*, e di Rittersusio *partit. Feud. lib. 1.* Altri crede-

derono, che i Longobardi fossero stat' i primi ad introdurli, ed a' loro esempio gli altri li avessero stabiliti ne' propj domini, ed in conferma dell' assunto recano varie autorità. Da Reginone al *lib. 1.* nell'anno 517 abbiamo, che i Longobardi per dieci anni vissero sotto la potestà de' Duchi, di poi crearono Autari figliuolo di Clefi per loro Re, concedendogli lo stesso grado e dignità. A' Duchi spettava la metà de' loro beni per sostenere la dignità Regia. Parimenti presso Gregorio di Tours *hist. Franc. lib. 4. cap. 45.* leggiamo, che a' tempi del Re Autari nell'anno 574 Guntranno Re privò Erpone del suo Ducato, dandogli il successore: lo stesso riferiscono Paolo Diacono *de gestis Longobardor. lib. 3. cap. 16.* e Guidone Pancirolo *thes. var. lect. lib. 1. cap. 90.* Dalle riferite autorità non provasi l'origine de' feudi, poichè la tradizione non costituiva legge feudale, nè l'antica menzione delle leggi feudali dichiara la loro origine da' Longobardi, poichè ciò derivò dall'ignoranza de' nostri Dottori, i quali stimarono antichissima la compilazione delle leggi feudali fatta a' tempi de' Carolingi, e non sapendone la vera epoca attribuirono a' Longobardi l'origine de' feudi, e così si sparse nelle stuole d'Italia questa opinione, come giu-

diziosamente osserva Tomasio *de originib. Feud. lib. 9. 4.* Da Procopio nel *lib. 1.* della storia Gotica si attribuisce a' Goti l'origine de' feudi, come parimenti rilevasi da un rescritto di Teodorico a Valeriano Prefetto Pretorio presso Cassiodoro, *lib. 12.* *Sed quo facilius instrueretur vestra notitia imputationum, summas infra scriptis Brevibus credidimus exprimendas: ut nemo vobis vendat Beneficium, quod publica noscitis largitate collatum. Continete ergo possessorum intemperatos mores:* Nè da questa opinione può veramente dedursi l'origine de' feudi. Finalmente altri a' Franzesi, e Tedeschi attribuirono l'introduzione de' feudi, quantunque fin da' Romani abbiamo qualche analogia, mentre l'indole di questi popoli, e le voci feudali dichiarano, che da' Franzesi e Tedeschi tirano i feudi piuttosto la loro origine, che dagli altri popoli, come lungamente dimostrano Tomasio Cragio *lib. 1. Dieg. 7.*, Giov. Schiltero *com. ad rubr. jur. Feud. Alem. 9. 8.*, e Casparo Acazio Beckio *de paribus reipubl. ministri, et Vassalli jurib. cap. 4. 9. 20.*, il quale nelle differenti opinioni degli scrittori così conchiude: *omnes quoque omnium temporum civitates suos habuisse vassallos, sua omnibus fuisse feuda.*

§. 4. Tra tante diverse opinioni sembrami, che con maggior ragione l'origine de'

de' feudi debb' attribuirsi a' Re Franzesi, i quali con legge di fedeltà concedevano a' loro vassalli le terre acquistate col proprio impegno, ovvero colla legge della fedeltà lasciavano in potere de' ministri vincitori le terre de' popoli sconfitti. La storia ci somministra varj esempj di donazioni fatte dal Re Clodoveo, e specialmente nel tempo delle nozze celebrate colla Regina Crotilde nell'anno 491., quando ad Aureliano concesse il Benefizio, secondo riferisce il P. Daniele nella storia di Francia al *lib. 1.*, ed Aimoino *lib. 1. cap. 14.*; anzi Altaserra nel *cap. 1. dell'origeni Feudali* chiaramente dice: *Franci scilicet rerum potiti in Gallia praedia diviserunt ducibus et militibus, idque beneficiario jure sub lege fidei, et servitii, priusquam Langobardi Italiani attigissent.* Sull'esempio di Clodoveo gli altri successori seguirono le stesse orme, come di Sigiberto riferisce Gregorio di Tours *hist. Franc. lib. 4. cap. 45.* *Post haec tres Langobardorum duces, idest Amo, Zaban, ac Rholanus Gallias irrupuerunt. Et Amo qui dem Ebredunensem carpens viam usque Machovillam Aurennici territorii, quam Mummolus munere meruerat regio, accessit: ibique fixit tentoria.* Dalla espressione della Regia munificenza s'intende la dazione in feudo, il chè anche di Guntranno Re attestano lo stesso stori-

co , ed Egidio Vescovo di Rems , così parimenti dagli annali Loiseliani nell'anno 748 , e 757. sappiamo di Pipino ; e ne' Capitolari di Carlo Magno si fa replicatamente menzione di Benefizio ovvero di feudo , di seniore ovvero padrone diretto , e di vassallo , come può osservarsi presso Du-Chesne *tom. II.* Ad esempio de' Re Franzesi i Goti coll'impadronirsi dell'Italia , gli Alemanni , ed i Longobardi introdussero nell'Occidente le concessioni in feudo , dandole a' loro ministri colla legge di fedeltà , e di servizio . Per le vicende avvenute ne' tempi barbari , che i possessori de' fondi temendo la potenza de' nemici davano a' Principi , Re , Vescovi , ed altri potenti i loro beni per essere difesi dalle violenze , da ciò nacquero i Feudi *Oblati* , come dimostreremo nelle Istituzioni . La causa finale di queste largizioni nasceva o per effetto di servire nella guerra , o per offizio , o per stipendio e mercede concessa a' Vassalli (a) . Ne' primi tempi si
co-

(a) Nelle leggi feudali abbiamo continuamente menzione di Vasso , Vassallo , Valvasore , Valvasino , e di Vassatico , perciò nello studio di questa giurisprudenza è necessario conoscere l'origine , e significato
del-

costituivano i feudi tanto sopra la cosa mobile, come oro, argento, grano, ec., quanto sopra beni stabili, e si dissero Feudi *Soldatae*. Dalle dignità, dagli Ordini, e dagli Offizj nacquero altre denominazioni di feudi, che si dissero *Castren-*

p 3

sia,

delle voci. Presso i Franchi Vassi dicevansi coloro, che godevano qualche potere a titolo di Feudo, ma per tale nome non richiedevasi il possesso de' fondi jure beneficiario, mentre, come osservano il Du-Cange, il Boxornio, e l'Eccardo, Vassus in linguaggio Cambrico significò lo stesso che Famulus e Minister, perciò sembrami, che il nome di Vasso davasi a' coloro, che servivano nelle Corti Regie, senza che possedessero feudo. Si dicevano Vassalli coloro, che servivano nelle Corti a' Signori inferiori, cioè presso i Duchi, Conti, Vescovi, e l'Abati per decoro delle loro famiglie; e sebbene in alcuni monumenti leggiamo unite le voci di Vasso e Vassallo, ciò nasceva, perchè a costoro per ragione della carica, o pure dopo lungo servizio in ricompensa concedevasi il godimento di qualche beneficio, come scorgesi da un Capitolare di Lodovico Pio nell'anno 823, Vassi et Vassalli Regis. Se per ragione di servizio al godimento di qual-

sia, e *Palatina*. Nel principio i Feudi erano annali, stando nella libertà del padrone privarli a vita del possessore; s'introdusse poi una consuetudine, che non si potessero i possessori privare del Feudo, se non provavasi di aver commessa qualche gran fellonia. Da Lodovico Pio furono ammessi alla successione de' Feudi i figli benemeriti: Da Lotario fu estesa a' Nipoti; questa fu confermata da Corrado II., ed oggi sono i feudi divenuti eredita-

qualche fondo da Valvasori ammettevansi taluni, questi appellavansi Valvasini, ovvero semplicemente servivano. Or dunque pel servizio prestato a qualche Re, od assoluto Signore si costituivano i Vassi; da quello fatto a' Duchi, a' Conti nascevano i Vassalli; e da quello prestato alle persone Nobili s'intesero i Valvasini, come rilevasi da un Capitolare di Carlo M. dell' anno 812., che Vassi Dominici aveano Vassallos suos Casatos, cioè destinati al servizio delle persone civili, quindi si comprende la frase di Vassatico, cioè di persona addetta al servizio di qualche Re, o Signore. Ne' secoli posteriori non davasi Vassallo senza titolo di feudo, come dimostreremo nelle Istituzioni Feudali.

tarj, come a suo luogo dimostreremo.

§. 5. Fu costume presso i Re Francesi creare nelle Città i Duchi ed i Conti, i quali fossero Governadori di quella città, onde questi davansi in Uffizio, non in Signoria, ma poscia diversamente si patticò, vedi *Loyseau des Offic. liv. 1. c. 3.* . Quindi presso i popoli settentrionali s'introlussero tre distinzioni di gradi: Coloro, che stavano al servizio del Principe, si chiamavano *Vassi Regii*, e *Dominici*, ovvero *Uffiziali dell' Impero*; tali erano i Conti, ed i Duchi, a' quali davasi l'investitura del Contado, del Ducato, o dell' Uffizio, testinandosi loro in luogo di mercede le rendite per queste cariche. Altri servivano nella guerra, e chiamavansi *Vassalli Militares*, ovvero *Milites*, sebbene questa voce ne' tempi posteriori fu usata per significare coloro, che si cingevano del cingolo militare, e differivano da' quelli, che appellavansi *famuli*, cioè servi. Finalmente *Nobili* dicevansi gli uomini liberi, che non erano obbligati alla prestazione di alcun servizio, ed avevano libero dominio de' loro beni, i quali furono chiamati *Allodiali*.

§. 6. Dalla divisione de' beni *Feudali*, ed *Allodiali* nacquerò le leggi corrispondenti a' questi beni. Fu comune opinione, che l' origine delle leggi feudali

debbasi a' Longobardi, i quali le promulgarono, e le ridussero nell' Italia ad una forma più certa e costante, come sostiene Orzio nella giurisprudenza feudale *cap. 1. §. 8.*; Dunque per costumanze de' Longobardi sursero tali leggi nelle Città d' Italia: queste variavano secondo le diverse usanze indi prima de' Longobardi le leggi feudali altro non erano, che leggi non scritte: innalmente secondo le circostanze de' casi non per scrittura, ma per costume vennero nell' Italia in guisa, che furono figlie de' bisogno e della necessità. Furono queste consuetudini feudali determinate da' longobardi, e presso tutte le nazioni approvate in modo, che vollero regolare le successioni, gli acquisti, le investiture, e le altre cose attinenti a' feudi colle leggi de' Longobardi. Or dunque da' tali costumanze nacque un nuovo corpo di legislazione feudale. Ma sembrami, che questa opinione soffra delle opposizioni, mentre, se presso i Franchi cominciarono le concessioni a titolo di feudo, possiamo congetturare, che verisimilmente abbiano anche pensato a stabilire quelle leggi più proprie per regolare le cose a' feudi spettanti, così ne' Capitolari de' Re Franzesi ritroviamo disperse varie leggi feudali. Dal Re Pipino nel Capitolare Compendiese dell'anno 767., come leggesi nel *tom. 1. di Baluzio*, fu pubblica-

blicata una costituzione feudale. Da Carlo M. nell'anno 806. e 812. furono stabilite altre costituzioni giusta il sentimento di Schiltero, e di Baluzio. Ad esempio di questo Principe per i benefizj deferiti nell'anno 819. Lodovico Pio, Lotario, e Carlo Calvo formarono diverse costituzioni, come può osservarsi presso il Baluzio. Parimenti dagl' Imperadori Corrado II., Enrico III., Lotario III., e Federico I. ne' comizj celebrati in Roncaglie, ed in Costanza furono promulgate diverse costituzioni feudali, il chè distintamente vien rapportato da Schiltero nel Codice del gius feudale Alemanno, e dal Baluzio.

§. 7. Nel secolo XI., o XII. con privata autorità comparve nella Germania per la prima volta una collezione di leggi feudali fatta da un incerto autore col titolo *de Beneficiis*, come attesta Frehero nel commentario alla costituzione dell' Imperadore Carlo III. *de expeditione Romana*. Cristiano Tomasio nel 1708. da un antico MSC. ne pubblicò l'edizione col titolo di un antico Autore *de Beneficiis*; ma si oppone Melchiorre Goldasto con dire, che nel Codice Freheriano leggonsi quelle medesime costituzioni, che riguardano il gius feudale di Sassonia; però sembrami più fondato il giudizio di Tomasio nel difen-
da-

dere , che il Codice Freheriano sia diverso da quello de' Sassoni pubblicato dal Goldasto , poichè nel primo solamente si fa menzione de' Benefizj , nel secondo de' Feudi , perciò può conchiudersi , che l'uno sia diverso dall'altro . Inoltre abbiamo varie leggi feudali di alcuni Stati particolari , e perchè poco o niente giovano al nostro Istituto , perciò ben volentieri le trascuramo . Si divide il diritto feudale in *comune* , e *particolare* . Da' tempi de' Longobardi abbiamo una nuova collezione di leggi feudali compilata in parte dalle costituzioni de' Principi Longobardi , ed in parte dalle sentenze giudiziarie , e responsi de' Prudenti , il chè forma il *gius comune feudale* . Filiberto Vescovo di Chartes il primo scrisse nel principio del secolo XI. varie cose intorno la forma della fedeltà ; di poi a' tempi di Federigo Barbarossa due Consoli Milanesi , cioè Gherardo Nigro , detto volgarmente Cacapisto , ed Ober- to da Ortona per privato studio raccolsero diverse sentenze , e costituzioni attinenti a' feudi giusta l' autorità di Otone Frisigese *lib. 2. cap. 13.* . Nel *gius patrio feudale* si numerano le Costituzioni dell' Imperadore Federigo II. , i Capitoli de' Re Angioini , le Prammatiche , e le Grazie concesse a' Baroni in diverse occasioni ; ma bisogna osservarsi , che risedendo nella
per-

persona di Federigo II. la dignità Imperiale , e Reale , quelle costuzioni , che leggonsi ne' libri de' feudi , appartengono al gius comune ; quelle poi , che sono registrate nel volume delle costituzioni , formano il gius patrio Feudale .

§. 8. Ma essendosi moltiplicate le Baronie , cioè i Feudi , da ciò nacque una nuova legge chiamata *Feudale*, la quale nella sua origine fu introdotta per le costumanze de' Longobardi , nè andava in scritto , ma si tramandava a' posteri per mezzo d'istituti , e costumi . Corrado il Salico fu il primo , che pensò di accrescere , e ridurre in scritto questa giurisprudenza , come fecero gli altri successori , onde fu , che le leggi scritte dalle costituzioni Feudali introdotte da' Longobardi costituivano la *Ragion Comune Feudale* , la quale in tutta l' Europa fu costantemente ricevuta senza differenz' alcuna tra coloro , che viveano colle leggi Longobarde , e quelli , che governavansi colle Romane . Quindi fu , che la *Ragion Comune Feudale* , la quale ritrovasi descritta dopo le Novelle di Giustiniano , porta il titolo *Feudorum Consuetudines* ; questa fu raccolta in parte dalla vulgata edizione , ed in parte dalla Cujaciana . L'Imperadore Federigo II. commise ad Ugolino giureconsulto Bolognese la compilazione delle costumanze feudali per uso
del

del Foro , e delle Accademie , come ci attestano Pandolfo Collenuccio nel *lib. 4.* della Storia Napoletana , e Teodoro Engellusio nelle sue Croniche , ove parlando di questo Imperadore dice , ch'egli pubblicò varie leggi per la libertà della Chiesa contro gli Eretici , el libro de' Feudi ; questo leggesi diviso in due libri ; il primo contiene l' epigrafe : *Incipiunt consuetudines feuderum . De his qui feudum dare possunt , ec.* : nel secondo libro poi leggiamo , *Oberti de Orto de feudi cognitione* . Dopo il titolo 58. della Ragion feudale nel *lib. 2.* sieguono varj frammenti di leggi feudali , chiamati *Capitula extraordinaria* , e questi furono raccolti dalle feudali costumanze per opera di Giov: Ardizzone , e Giacomo Alvarotto , e poscia in miglior forma restituiti da' Cujacio , come nella vulgata edizione , anzi lo stesso Cujacio dalle varie Costituzioni degl' Imperadori compilò il quinto libro de' feudi . Nelle antiche edizioni questi Capitoli straordinarj non furono inseriti , ed approvati per ragione di quel comune adagio : *Quod non adgnoscit glossa , nec Curia* ; ma giovono molto a ben comprendere le feudali consuetudini , ed a togliere ogni oscurità , ed ambiguità . Si aggiunsero di poi alla compilazione delle leggi feudali le costituzioni di Federigo II. , e degli altri Impe-

pe-

peradori, e furono appellate *Extravagantes* colle glosse di Bartolo. Inoltre questa Ragion Comune Feudale abbraccia parimente il libro della pace trattata in Costanza tra Federigo II. col suo figlio Enrico VI. e co' Nobili di Alemagna, e della Lombardia. Finalmente in questo volume parimente leggiamo un compendio di leggi feudali composto da Dionigi Gotofredo, come chiaramente il tutto rilevasi dalla citata collezione, che fu appellata *usus, et consuetudines feudorum*, perchè la prima volta dal solo uso s'introdusse la Ragion Feudale in Milano, siccome ci attesta Arturo Duck nel *lib. 1. cap. 6. §. 6.*; di poi queste medesime costumanze furono universalmente ricevute, e confermate nelle altre provincie d'Italia giusta l'autorità di Oberto da Ortona nel *lib. 2. de' Feudi tit. 1.* scrivendo al suo figliuolo Anselmo in queste parole: *Caussarum, quarum cognitio frequenter nobis committitur, aliae dirimuntur jure Romano: aliae vera legibus Langobardorum, aliae autem secundum Regni consuetudines, quae quamquam sint variae, et quamquam secundum diversorum locorum, aut Curiarum mores sint diversae, nec breviter possint dici, nec hoc libello facile comprehendi, usum tamen feudi, qui in nostris partibus obtinet, prout possibile est, exponere tibi necessarium duxi.* Quindi com-
prea-

prendesi , come questa Ragion Feudale nel progresso del tempo fu chiamata *diritto Comune*.

§. 9. Ne' volumi della Ragion feudale non mancarono nè interpreti, nè scrittori, i quali poco differiscono da' copiosi commentarj del diritto Romano. La maniera di scrivere de' tempi antichi, le varie circostanze de' fatti occorsi nelle decisioni feudali, e l'ignoranza della storia hanno reso la giurisprudenza feudale difficile, ed astrusa a segno, che molti niente o poco la curano, credendola superflua al giureconsulto, il chè forma un grande assurdo. Or dunque per ben' apprendere questa giurisprudenza fa uopo, che la studiosa gioventù incominci dallo studio delle Istituzioni feudali, delle quali ne abbiamo un numero non indifferente: ma fa di mestieri, che la nazione Napoletana, apprenda non solamente il diritto comune feudale, ma eziandio quello, che riguarda il diritto patrio, perciò giudico necessarie le Istituzioni feudali pubblicate dal R. Professore Fimiani, accuratissimo scrittore de' nostri tempi, ed opportune al vantaggio della culta Nazione le nostre, le quali ci dimostreranno le denominazioni più astruse delle voci feudali, ed alcune regole generali appartenenti a questa giurisprudenza per risolvere le questioni opportune. Do-
po

po lo studio delle Istituzioni giova consultare i scrittori della Ragion feudale per meglio dilucidare i casi oscuri , e togliere le ambiguità . Or dunque per formare la scelta di questi scrittori , fa uopo saperne il numero , el merito de' medesimi .

§. 10. Tra gli scrittori feudali diversi sentieri furono dagl' interpreti calcati : altri composero brevi sommarj ; altri glosse ; ed altri compilarono copiosi commentarj divisi nelle loro materie . I primi glossatori furono Bulgaro , Pileo , Ugolino , Corradino , Simone Vincenzo , Giacomo figlio di Goffredo , e Giacomo Colombino , che , secondo la testimonianza di Giasone , fu il più accurato in questa classe . Scrissero i sommarj feudali Pileo , Giov. Fasoli , Odofredo , Rolandino Giov. Blansco , Giacomo Ardizzone , Alvarotto , ed altr' infiniti ; ma i più accurati sono Ardizzone , ed Alvarotto . Finalmente ne' commentarj feudali travagliarono Giacomo da Peruggia , Andrea d' Isernia , Baldo , Alvarotto , Matteo d' Afflitto , Francesco Curcio Juniore , Giov. Battista Caccialupo , Udalrico Zasio , Francesco Ottomano , Duarenò , Artmanno , Ulrico Pistore , Rittersusio , Marino Freccia , Giorgio Adamo Struvio , Strichio , Schiltero , Giacomo Cujacio , ed altr' infiniti , la serie de' quali quì tesserne formerebbe un copioso catalogo-

logo, ma il migliore senza dubbio è il solo Cujacio, che non meno per la eleganza dello stile, ma eziandio per la esattezza delle materie deesi preferire a' tutti. Ma dobbiamo quì avvertire, che vedendosi nella compilazione delle leggi feudali varj disordini, i quali richiedevano miglior forma e sistema, per ordine dell' Imperadore Sigismondo Antonio Minicuccio compilò un novello Codice della Ragion feudale diviso in sei libri con venticinque titoli, ed indi lo presentò a questo Imperadore, ed a Federigo III., domandandone l'autorità Pubblica. Nelle accademie di Bologna questo Codice s'insegnava a giovani, a' quali è necessaria simile lettura. Finalmente in Milano da Bartolomeo Baratero una nuova collezione di leggi feudali fu compilata in miglior ordine, ed indi fu approvata dall' Arciduca Filippo Maria con ordine di pubblicamente insegnarsi nelle Accademie. In ultimo bisogn' avvertire, che da' questi libri feudali ricavansi le decisioni del foro; e sebbene non abbiano ricevuta la Pubblica autorità, pure assai vagliono ad obbligare i popoli, ugualmente che le leggi scritte, poichè dall' uso costante confermati, e sempre da' Principi sono stati approvati, come riflette Duareno *de feudis*; quindi con ragione Vessembachio biasimò Carlo Molineo, il quale opi-

nò, che dalla investitura decidevansi le controversie feudali, nella di cui mancanza militava il diritto Romano, non già il feudale, perchè compilato per privat' autorità, il chè osta al comune sentimento de' Dottori.

§. 11. Nella ragione feudale non meno comune, che municipale riesce vano qualunque laborioso sforzo de' giureconsulti, quante volte o nelle Accademie, o nel Foro vogliono risolvere le questioni attinenti a' feudi col diritto Romano; ed eccone un chiaro esempio. All' usufrutto si rassomigliano i feudi, ma diverse sono di amèndue le disposizioni, poichè l' usufrutto si estingue colla morte dell' usufruttuario, *lib. 2. §. 3. Inst. de usufr.*; ma il feudo è perpetuo e si trasmette agli eredi, *lib. 1. feud. tit. 1. §. 1. in fin.*: Ne' feudi si dà la vindicazione, e l' utile azione nella cosa; nell' usufrutto compete l' azione confessoria alla cosa, *tit. de act.*. Si costituiscono i feudi sovra i poderi, e si danno per causa di fedeltà e servizio, come si perdono per delitto di fellonia. Questi acquistandosi dalla Reale munificenza nobilitano i possessori col titolo di Barone, Duca, Marchese, Conte, Principe, e si appellano *Capitanei Regis*, *lib. 2. tit. 10.*, ed i feudi diconsi *Nobili*; se poi da' Feudatarj vengono altr' investiti de' feudi,

questi chiamansi, *ignobili*. Ma nel nostro regno abbiamo varie spezie di feudi cioè; *Quaternati, ligj, e non ligj, antichi, e nuovi, propj, ed inpropj*, come diffusamente dimostreremo nelle Istituzioni, ove colle leggi della critica esamineremo gli antichi costumi di concedere i feudi, e quali persone sieno capaci di possedere tali beni, ne' quali si costituiscono i feudi. I modi di acquistare i beni feudali sono differenti dagli allodiali in guisa, che per tali concessioni sono costantemente necessarie le investiture alla presenza di persone idonee per questa funzione, le quali chiamansi *Pares Curiae*, con altre sollemnità. Le successioni feudali si regolano secondo le leggi della investitura, natura, e qualità de' feudi, tanto per i discendenti, che per gli ascendenti, collaterali, e femmine: Nelle medesime Istituzioni ravvisaremo la differenza del diritto Romano dal diritto comune feudale, e municipale nella materia delle successioni. Faremo finalmente parola della prescrizione, rifiuta, ed alienazione de' beni feudali, come de' diritti, che dal Principe a' vassalli nel feudo si comunicano; de' modi di perdere il feudo, e de' pesi dell' *adon* e *relevio* annesso al medesimo; come della origine e natura de' *suffeudi*. Questa giurisprudenza, qual' ora senza ordine e metodo sarà trattata, e senza il soccorso del-

la storia , riuscirà viziosa ed inutile , perciò con maggiore impegno abbiamo procurato di ridurla ad uno giusto e sistematico ordine .

C A P. XI.

Della necessità di studiare il diritto Pubblico , e delle parti , che lo compongono .

§. 1. **C**ON pernicioso errore , e gran pregiudizio della studiosa gioventù fin' oggi la scienza del gius pubblico è stata nelle scuole d' Italia disprezzata . Dalla intima natura del giuspubblico si ravvisano le varie risoluzioni degli affari nell' intero Stato , tanto in rapporto alla Maestà de' Cesari , quanto ad oggetto della pubblica quiete ne' cittadini , che lo compongono . Trattano i giuspubblicisti quei regolamenti necessarj della città , perchè sussista tra gli uomini lo stato di quiete , come insegnò Grozio *de Jur. bell. et pac. lib. 1. cap. 1. §. 14. . Coetus perfectus liberorum hominum juris fruendi , et communis utilitatis causa sociatus* . L' oggetto dunque della società solamente tende alla pubblica quiete , ed al generale vantaggio tanto ne' cittadini , che la compongono , quanto ne' Principi , che la dirigono per mezzo di leggi giuste , ed eque : Alla dimostrazione

di questa verità è superflua ogni ragione, perchè ad evidenza da' tutti confessasi. Ma, per ricredere ogn' uno della cennata proposizione, giova riandare le storie delle Nazioni, gli Annali, i Diarj, e le Croniche de' tempi antichi e moderni, mentre da' questi fonti ricavansi quelle parlanti verità di Pubblica Economia, di Prudenza, e di Ragione, la quale è stata la costante regola per indirizzare al bene universale le azioni degli uomini. Senza questi soccorsi non giungerà mai taluno ad apprendere la scienza del gius-pubblico, ed a tale proposito abbiamo la testimonianza di Melantone nella sua orazione circa la storia premessa alla Cronica di Carione: *Jurisconsultus vero, nisi initia, fontes, causas, occasiones, auctores legum, nisi formam, et consuetudinem judiciorum, et rerumpublicarum, nisi ordinem, et discrimina Magistratuum ex historia didicerit, nisi infinitam casuum varietatem, legibus ex veteribus historiis adjunxerit, nisi historiam pra Magistra habuerit prudentiae politicae, quae formet, ac ceu norma dirigat judicia, saepe hallucinabitur, et impinget, et conjecturis potius, quam rationibus ducatur.* Da questa testimonianza di Melantone ad evidenza ciascuno persuadesi della necessità ed utilità della storia nel gius-pubblico; e perchè non spetta al mio argomento qui tessere que-

questa storia , essendosi ciò praticato da' valentissimi scrittori , come diffusamente riferisce Burcardo Struvio *cap. 15.* della storia ; così per la storia del diritto pubblico Romano giova la lettura di Struvio, di Gravina , o di Bakio : per la storia municipale molto vagliono Grimaldi e Giannone ; ma per l'acquisto del gius pubblico diffusamente Ugone Grozio ne' commentarj *de Jure belli , et pacis* ne insegna i precetti, e le obbligazioni de' Cesari, e de' sudditi ; ma questi libri richiedono ne' giovani laborioso travaglio , dovendosi leggere con molta riflessione, perciò ho determinato pubblicare a miglior tempo un saggio di gius-pubblico a vantaggio della culta Nazione Italiana .

§. 2. Perchè comprendasi la necessità, e l'oggetto del gius-pubblico giova avvertire , che la Potenza Superiore diretta a mantenere dello Stato la quiete e tranquillità stabilisce opportuni regolamenti a vantaggio delle persone sottomesse all' Impero civile, ed al governo . Questa Potenza suole rappresentarsi o da una sola persona, e chiamasi *Monarchia*, come descrivesi da Orazio nel *lib. 3. Od. 1. Regum timendorum in proprios greges, Reges in ipsos imperium est Jovis*, questa dividesi in *elettiva*, e *patrimoniale* : o dal collegio di più persone elettive capaci a stabilire i diritti essen-

ziali delle società, e chiamasi *Aristocrazia*: o dal concilio del popolo indipendentemente, o ristretto nel giudizio di poche persone, com'era presso i Romani il Senato, e chiamasi *Democrazia*, ma in questa forma di governo il diritto dell'impero sottoposto all'altrui risoluzione non costituisce la Potenza Superiore, ma un *impero misto*, ovvero popolare, come a' tempi de' Romani l'autorità del Senato circa l'amministrazione, e de' Consoli circa l'esercizio ed insegne, era soggetta al popolo, siccome contro l'autorità di Polibio dimostra Grozio *lib. 3. §. 19. de Jur. bell. et pac.*; e Seneca nella lettera 14. descrivendo queste tre forme di governo così dice; *Interdum populus est, quem timere debeamus: interdum si ea civitatis disciplina est, ut plurima per Senatum transigantur, gratiosi in ea timentur viri: interdum singuli, quibus potestas populi, et in populum data est.* Qualunque sia la forma del governo sempre alla Potenza Superiore convengono le medesime prerogative per la quiete dello Stato, e governo de' Cittadini giusta l'autorità di Grozio nel cit. luogo §. 20. contro la sentenza di Puffendorf. Ma qual sia il miglior sistema dell'Impero non spetta al mio istituto definirlo, e solamente riflettendo a' modi di governo posso chiamar fortunato quello Stato, che vive sot-

toposto alla Monarchia, nel quale i sudditi non hanno bisogno nè di luogo, nè di tempo, nè di formalità per domandare dal Principe la esenzione dalle altrui violenze, perchè il Monarca è sempre nella prossima potenza di esercitare gli atti del suo impero.

§. 3. Nella scienza del gius-pubblico quattro sono le parti essenziali, che compongono la Repubblica, cioè la Religione, l'impero Civile, lo Stato territoriale, ed i Suditi. A queste funzioni la Potenza Superiore indirizza la sua autorità per la quiete della Civile società, e principalmente circa i punti della Cristiana Religione. Dalla naturale riconoscenza dell'uomo, da' suoi morali regolamenti, dall'ordine delle cose, e dalla dipendenza delle medesime ravvisa ogni uno l'esistenza, e la Maestà dell'Eterno Autore; il chè corrisponde a' vantaggi dello Stato, come dal sensodi quiete provato da ciascuno in se stesso abbastanza ci dichiara la necessità della Religione, e dalla conformità della Giustizia, siccome chiaramente fu dimostrato da Lattanzio, *Inst. Div. lib. 5. cap. 14.* *Si ergo pietas est cognoscere Deum, cujus cognitionis haec summa est, ut cum colas; ignot utique justitiam, qui religionem Dei non met. Quomodo enim potest eam nosse, qui, unde oritur, ignorat. Religioni est pro-*

pria justitia; e Grozio nel *lib. 2. cap. 20* §. 45. e *segg.* diffusamente dimostra i vantaggi, che ridondano nello Stato per la osservanza della Religione. La principal cura della Potenza Superiore giusta l'avvertimento di Aristotele nel *lib. 7. della politica* consiste nel tenere a dovere le persone dello stato prive di religione, e col tal riflesso castigare per mezzo delle leggi, che costituiscono il vincolo della pubblica disciplina, i violatori della pace, scacciandoli da' suoi dominj: Questo fu il generale linguaggio de' Filosofi col lume della sola ragione, così c' insegnò Filon de *Monarch.* nel dire, che la religione contaga l'efficacissima medicina per mantenere uniti tra loro gli animi umani: *efficacissimum amatorium, et vinculum indissolubile bevo-lae amicitiae, unius Dei cultus*; e più diffusamente da Grozio fu questo argomento dimostrato *cit. cap. 20. §. 44.* Anzi nelle Civili società gli uomini professano la Religione, come legge di Stato, perciò tutti vengono obbligati alla osservanza gualmente, che sono tenuti ad osservarla i principi, nè possono violentamente condurla senza divenir tiranni. La vera Religione è quella istituita da Cristo, laquale tiene per base la Fede Cattolica, e per sostegno il buon costume, e la disciplina Chiesastica: la somma Potestà obbliga tut-
ti

ti alla osservanza, conforme essa è tenuta ad osservarla. Così i Principi colla forza delle loro leggi ne' loro Stati diventano difensori della Religione contro la falsità degl' Infedeli, degli Ateisti, degli Epicurei, de' Luterani, de' Maomettani, ec.; la diserzione degli apostati; gli errori degli eretici; e gli abusi delle superstizioni, delle irriverenze, delle bestemmie, e degli spergiri vengono punite. Nel Codice di Teodosio, e di Giustiniano abbiamo diverse costituzioni pubblicate sotto varj titoli per frenare simili attentati e delitti, così Grozio ce ne somministra diversi esempj nel *cit. lib. §. 46. e segg.*

§. 4. Nell' oggetto del gius-pubblico tende la Potenza Superiore alla quiete dello Stato colle leggi della pubblica educazione, ed istruzione. Non basta la Religione senza la direzione de' buoni costumi; Non giungono le sacre declamazioni a raffrenare la malizia de' violatori, quando le leggi penali non concorrono a castigare i trasgressori. Quind' i Romani, benchè Gentili, conobbero nello Stato questa costante verità, allorchè istituirono i Censori per regolamento del buon costume. Da Giulio Cesare, come riferiscono Svetonio in *Julium cap. 76.* e Gravina de *Orig. jur. lib. 1. §. 108*, furono chiamati Prefetture de' costumi. Riguardavano questi non solo i costumi de'

cit.

cittadini , ma eziandio i loro beni , ed erano autorevol' inquisitori con degradare da' rispettivi ordini le persone inique , giusta la dottrina di Valerio Massimo nel *lib. 4. cap. I. n. 10.* , e di Plutarco in *Paul.* A questo proposito disse Socrate in *Areopagit. pag. 27* , che per la felicità dello Stato non basta crearsi prudenti Magistrati , e pubblicarsi leggi savie , ma fa uopo infondere negli animi de' cittadini un impegno per la giustizia , poichè i buoni costumi rendono felice lo Stato , non già i Senatoconsulti , ed i Plebisciti . Gli uomini malcostumati disprezzano le leggi più giuste , al contrario i cittadini ben educati obbediscono alle leggi . *Decere prudentes Magistratus , non porticus implere legibus , sed efficere , ut cives animis insitum habeant justitiae studium . Non enim Senatusconsulta , et plebiscita , sed praeclara instituta felicem efficere civitatem . Nam homines male institutos leges etiam exquisitissimas negligere audere : recte autem educatos demum bonis legibus obtemperare velle .* Similmente alla Potenza Superiore spetta la cura circa la Chiesastica Disciplina , circa i beni della Chiesa , circa i giudizj , immunità , e privilegj , come leggiamo nel Codice , e Novelle di Giustiniano .

§. 5. Dalla scienza del gius pubblico si comprendono i doveri de' sudditi verso l'autorità

rità del Sommo Impero, che al bene universale indirizza le volontà de' cittadini, a' quali non spetta investigare, o conoscere le azioni de' Principi, come falsamente crederono taluni nella sentenza de' Monarcomachi, cioè che il popolo sia superiore al Re, stando in questi la Maestà personale, in quello la reale; così parimente falsa dimostrasi l'opinione di Machiavelli, e di Obbesio, i quali fuor di ragione sostenevano nello Stato la passiva obbedienza. Ma il Sommo Impero, e le Civili Società tendono insieme alla pubblica sicurezza, quiete, e giustizia con esercitarsi dalla Potenza Superiore quegli atti annessi al Somma Maestà, giusta l'autorità di Vellejo Paterculo, *hist. lib. 2.: Ut data legibus vi, judiciis auctoritate, cultus agris, sacris honos, securitas hominibus, certa rerum suarum possessio cuique constaret.* Perchè la persona del Principe da Dio al governo de' popoli vien destinata, perciò grave delitto commettono coloro, che sono rubelli, felloni, e sediziosi. Nella stessa persona del Principe sono annessi i diritti della Maestà, che necessariamente richiedonsi per la pubblica sicurezza dello Stato, e questi o sono *immanenti*, cioè dell' alto dominio, o *transseunti*, cioè del dominio eminente. Quelli riguardano l' interna quiete tra' cittadini;

dini; questi riservano lo Stato dalle violenze esterne. Da' diritti della Sovranità dipendono il gius della legislazione, della vita e della morte, ovvero di punire e di aggraziare, il gius di giudicare, il gius coattivo, d'imporre gravezze, ed altre pubbliche funzioni secondo il bisogno dello Stato su i beni e persone de' sudditi, il gius di creare Magistrati, Prefetti, ed Uffiziali, e d' infeudare; il gius della guerra e della pace, cioè di usare la forza contro gli esteri a difesa, o ad offesa, rinunciare ad una parte dello Stato e de' sudditi, legarsi in alleanza, o sospendere d'accordo gli atti marziali per comune vantaggio e salvezza. Da' diritti dell' alto dominio annessi alla Sovranità dipendono altri atti accessorj, cioè il gius di batter moneta per norma del commercio, ed i diritti privativi delle saline, del tabacco, delle miniere, delle cave de' metalli, delle pietre preziose, de' tesori, della caccia, della pesca, e dell' uso od esercizio di certi generi, che appellansi *Regalie* superiori, o minori, delle quali parleremo nelle Istituzioni del gius-pubblico intorno alla Costituzione di Federigo, *quae sint regalia*. Dalla Sovranità questi diritti si esercitano o per supplire a' pubblici bisogni dello Stato, o per soddisfare a' propj, o pubblici commodi, ma non so-

no essenzialmente necessarij per costituire la Sovranità.

§. 6. Da' diritti del Sommo Impero si trasmettono nella persona del Sovrano altre facoltà, le quali lo costituiscono Capo del governo nell' intero Stato, che tanto addiviene migliore per le persone ad esso sottoposte, quanto riescono maggior' i risparmi, i profitti, i commodi, ed i piaceri, che loro procura, ed altresì dalla lontananza de' discapiti e degl' incomodi risulta la maggiore felicità dello Stato. Or siccome il lustro e decoro delle famiglie consiste nella opulenza, ed opera delle persone, che le compongono, così la felicità della Repubblica dipende dal governo del Sovrano. Quindi nello Stato sono necessarie le pubbliche gravezze patrimoniali, personali, e miste per i bisogni delle civili società, ed il Sovrano è il giusto regolatore di queste funzioni o per mezzo delle gabelle, o delle privative nella riserva de' naturali prodotti, ed esercizio di certi traffichi, o delle multe pagate da' delinquenti nella privazione di tutti, o parte de' loro beni, come a' tempi de' Romani a favore del Fisco fu la celebre legge Giulia e Papia Poppea nelle caducità de' legati, ed eredità; o delle successioni ne' beni privi di padrone, *tot. tit. C. de bonis vacantib. et incorporat.*, o del-

delle contribuzioni personali, reali, e miste. In occasione delle pubbliche gravezze abbiamo nel gius pubblico varie disposizioni circa la forma delle pubbliche funzioni, ed esazioni delle medesime per pubblico vantaggio. Dopo che lo Stato sia ben provveduto, e regolato da' simili rendite, fa uopo, che il Sovrano con seria utilità metta il pensiero allo Stato Economico della città per l'introduzione, ed aumento delle arti, poichè le persone non possono durare senza vitto, vestito, ed agj della vita umana. Così la terra coll'industria dell'uomo fa servire agli umani usi i di lei prodotti o vegetabili, o animali, o minerali, e per mezzo delle arti alle umane indigenze servono le manifatture. Dall'agricoltura, e dalla pastorizia ritraons' il vitto e vestito, come disse Cicerone, *lib. 1. de Offic. . Omnium autem rerum, ex quibus aliquid exquiritur, nihil est agricultura melius, vel uberius, vel dulcius, vel libero homine dignius*. Spettano alla coltura, al commodo, ed al lusso del corpo la testoria, la metallaria, la lapidaria, la coriaria, la lignearia, la ferraria, la cementaria, e simili giusta la dottrina di Aristotele nella *politica lib. 4. cap. 4.* Or dunque la cura del Sovrano ne' suoi Stati dee impiegarsi nella introduzione delle arti mancanti, e raffinamento dell'

dell' estanti , affinchè le città possano de' prodotti e manifatture superflue formare smercio colle nazioni estere, perchè entri robba, e danaro ne' suoi Stati. Ma per supplire a' propj bisogni si richiede nel Sovrano una speciale sollecitudine pel commercio, e mercatura non meno attiva, che passiva, interna, ed esterna, quindi per la facilitazione dello stesso sono stati riconosciuti per efficaci mezzi la moneta, i pesi, le misure, le fiere, i mercati, ed i senzali, siccome singolarmente di questi mezzi parleremo altrove. *Ved. Inst. Civ. lib. III. tit. 27. not. I.*

§. 7. Lunga, e noiosa senza dubbio riuscirebbe la descrizione delle parti del gius-pubblico, e del Sommo Impero, al quale specialmente interessa la floridezza dello Stato per mezzo delle lettere, e buoni ammaestramenti alla gioventù, giusta il sentimento di Aristotele nella *Politica lib. 5. cap. 9.* Conobbero i Greci questa costante verità, istituendo i primi in Atene le pubbliche scuole, Università, ed Accademie con pubblici Professori, ove la studiosa gioventù da per tutt' i luoghi potesse andare ad apprendere le scienze ed arti liberali. Lo stesso praticarono gl' Imperadori Romani. Furono Roma nell' Occidente, e Berito nell' Oriente le feconde nudrici delle belle lettere, e sempre da' Pren-

Prencipi sono state le scienze riputate necessarie nello Stato , siccome la storia ci somministra luminosi esempj di Sovrana attenzione per promuovere la coltura delle lettere utili, e necessarie alla Repubblica. Alla cura e sollecitudine del Sommo Impero spetta provvedere con leggi salutevoli allo Stato Economico delle città circa la moderazione del lusso nella dispendiosa condizione delle persone , non già per il lusso consistente nella espensione del superfluo , il chè reca utile allo Stato . Vedi Filangieri *tom. 2. part. 2. cap. 37 , e seqq. della scienza della legislazione* . Le perniciose conseguenze del lusso furono ad evidenza dimostrate dal Marchese Montesciù nella decadenza de' Romani . Inoltre i provvedimenti de' Sommi Imperanti nello Stato Economico in fuori della necessità, ed utilità de' sudditi hanno per oggetto di badare a' commodi, divertimenti, ed ornamenti pubblici della città, come delle strade , poste , fiumi , aquedotti , bagni , ed edifizj di uso ed interesse pubblico , e degli spettacoli pubblici . Così in Roma la sovrintendenza di questi diritti fu specialmente commessa al Magistrato degli Edili , e fuori di essa a' Presidenti delle Provincie , *Novell. 17. cap. 4. , nov. 23. cap. 5. ,* quali non solo furono destinati alla cura degli stessi edifi-

zi pubblici , come de' tempj , delle strade , piazze , ponti , aquedotti , bagni , teatri , ed altri luoghi pubblici , onde furono chiamati Edili , e le loro leggi Edilizie, *Varr. de ling. latin. lib. 4. p. 20: Cicer. Ferrin. 7. §. 14.* , ma eziandio furono incaricati degli affari pubblici , che in essi si operavano, come delle fiere, mercati, dell' annona , ed altre cose venali ; siccome parimenti presedevano alle feste , giochi , e spettacoli pubblici , che in essi rappresentavansi , come riferisce Cicerone , *lib. 3. de legib.* . Non bastando alla sollecitudine de' Sovrani i soli provvedimenti per i sudditi nello Stato Economico , fa uopo , che si aggiungono quelli , che riguardano specialmente la quiete, e la tranquillità de' cittadini nello Stato territoriale per tenerli lontani da qualunque violenza non meno interna , che esterna. Per preservare lo Stato dalla interna violenza degli aggressori, il freno più efficace, al dir di Claudiano , è l' amore tra medesimi cittadini: *Non sic excubiae, nec circumstantia pila , ut tutatur amor;* e Seneca nel *lib. 1. cap. 19. de clementia* attesta , che per la tranquillità dello Stato basta il solo amore de' cittadini : *Vnum inexpugnabile munimentum amor civium.* Ma , per ostare alle persone non sottoposte all' impero , ad abatterle si richiedono le precauzioni, le

quali utilmente preservano i cittadini da ogni violenza , ed a quest' oggetto servono la milizia , le leggi militari , i regolamenti dell' uso privato delle armi , de' Feudi , de' Legati , Inviati , ed Ambasciatori , e delle rappresaglie , siccome dimostreremo nelle Istituzioni del gius-pubblico . Richiede finalmente la pubblica quiete , e con essa il comune interesse , che dal sommo Imperante con spezial pensiero provvedasi alla vira de' sudditi , cioè a' validi e robusti per mezzo de' licrosi travagli , a' deboli ed infermi per mezzo de' conservatorj , sussidj caritativi , delle annona , de' provvedimenti di sanità , e degli ospedali . Interessa parimenti alla Pubblica Autorità preservare da qualunque violenza i beni de' cittadini , e badare alla condizione de' sudditi . Questi sono i vasti confini del gius-pubblico , a' quali il sommo Impero indirizza tutte le sue forze per la tranquillità dello Stato; da questi fonti ritrae il giureconsulto costanti verità . Nè i regolamenti del gius privato convengono al gius-pubblico , mentre ciò , che sembra giusto in uno , sarà iniquo nell' altro . Finalmente consiglio a' giovani di leggere Bohemero *jus publicum* ; a' consumati giureconsulti Grozio *de Jur. Bell. et Pac.*

Del retto sistema dello studio nella giurisprudenza Canonica, ed uso degl' interpreti.

§. I. **E'** Costante assioma tra gli eruditi, che le leggi civili, non altrimenti che il gius Canonico, conservano tra loro una stretta armonia in guisa, che le une danno lume alle altre, nè la scienza di quelle senza la cognizione de' canoni giova a rendere perfetto un giureconsulto, poichè dal diritto Canonico abbiamo varie determinazioni, le quali o derogano, o abrogano il gius civile; e la Repubblica seguendo le regole della Chiesa ha confermato le disposizioni de' Canonici, come in appresso dimostreremo. Questa verità da' tutti concordemente è stata riconosciuta vera e costante, nè richiede dimostrazione, od autorità de' Dottori per confermarla, bastando solamente osservare quello, che a tale oggetto scrisse Francesco Duareno, parlando della collezione di Gregorio IX nella prefazione de *Sacris ministris*. *Ejus tamen libri lectio negligenda juris studioso non est, quod multa ad juris non modo pontificii, sed etiam civilis cognitionem utilia contineat. Quo enim tempore conscriptae sunt illae epistolae, quibus Pontifices Romani de jure consulentibus more veterum Imperatorum respondebant,*

causae Ecclesiasticae antiquam simplicitatem jam amiserant , erantque hujusmodi , ut ad eas dirimentas , ac definientas Jurisconsulti et pragmatici adhibentur , unde factum est , ut canonum peritus , nisi idem juris civilis scientia instructus sit , vulgari proverbio inter rudes , et imperitos numeretur . Dall' autorità del Duareno ben ravvisa ogn' uno la stretta corrispondenza , che passa tra il diritto canonico e civile , e la necessità , che obbliga il giureconsulto ad apprendere amendue queste facoltà . Falsamente poi credono taluni , che la cognizione de' Canoni non sia necessaria al giureconsulto , ovvero sia superflua nel foro civile , e necessaria solamente ne' giudizj Chiesastici . Da simile erronea opinione restano molti ingannati , e ravveduti all' ora , quando nella interpretazione del gius civile , o nelle decisioni delle cause urtano in diversi errori .

§. 2. Dal gius Canonico in varie costituzioni si è abrogato o derogato al diritto civile in guisa , che vagliono piuttosto le regole della Chiesa , che quelle dell' Impero . Sarebbe noiosa la storia di qui narrare tutte le alterazioni , che in amendue le legislazioni si ravvisano , e dovrei formare copiosi commentarj , ma per non defrodare la studiosa gioventù dal sapere simili variazioni , mi contenterò qui rife-

rirne alcune poche, potendosi le altre apprendere nello studio delle due facoltà. Così presso noi le giuste nozze si contraggono secondo i canoni, non già secondo Triboniano. La maniera de' sponsali, la forma, e le sollemnità dipendono da' canoni, questi determinano la validità, od invalidità, o nullità de' medesimi. Il matrimonio si contrae secondo le regole della Chiesa, la medesima prescrive gl'impedimenti dirimenti o impedienti, la numerazione de' gradi per conoscere la distanza delle linee dal comune stipite; vedi le nostre annotazioni, *Inst. Civil. lib. 1. tit. 10.* Così per rigore di gius civile i figli spurj, adulterini, incestuosi, o nati *ex damnato coitu* sono esclusi dalla successione, e diritto degli alimenti, *Nov. 89. cap. ult. Auth. ex complexu C. de incest. nupt.*, il che fu determinato da Giustiniano per cancellare questo sozzo misfatto; ma Celestino III. *cap. 18. ex: de eo qui duxit in matrim.* volle mitigare questo rigore del gius civile, obbligando gl'incestuosi padri a corrispondere gli alimenti a' disgraziati figli, perchè così espiassero le loro dissolutezze. Ne' tempi antichi per i delitti oscuri erano permess'i duelli per purgare la colpa: Questo barbaro costume de' Romani Pontefici fu abolito, e sottoposto a varie pene. Stefano V. *can. 20. cap. 2. q. 5.*

nella lettera scritta ad Umberto Vescovo di Magonza ; Alessandro III. nell' anno 1179 nel concilio Lateranese ; Celestino III. nell' anno 1195. *can. 1. de purgat. vulgari*, Gregorio IX., Sisto IV. nel concilio di Toledo nell' anno 1472 con severe pene proibirono i duelli, fino a privare di Chiesastica sepoltura le persone, e finalmente i Padri del Concilio di Trento, *sess. 25. cap. 19. Detestabilis duellorum usus etc.*, fulminarono gravissime pene tanto spirituali, che temporali contro i duelli, e le persone, che assistevano, o consigliavano, ed in qualunque maniera vi avessero parte. Potrei quì addurre infiniti esempj, ma eccederei i giusti limiti della brevità, e del mio istituto, che ha per oggetto il modo di apprendere il gius canonico. Vedi Bohemero. *In jure Ecclesiastico lib. 1. tit. 2. §. 71.*

§. 3. Quanto vasta sia la scienza della giurisprudenza canonica brevemente ne abbiamo fatto menzione nel *cap. II. pag. 74.* : Nè questa cede nella mole alle Romane leggi, nè tanpoco nel disordine, onde avviene, che con matura riflessione, ed accortezza deesi questo studio intraprendere. Le parti, che compongono simili volumi, sono varie, e tra loro differenti, *cir. cap. II.*, però il Decreto corrisponde alle Pandette, le Decretali al Co-
di-

dice, le Clementine, ed Estravaganti alle Novelle, mancano solamente le Istituzioni. Queste per ordine di Paolo IV. furono compilate da Giov. Paolo Lancellotti, che secondo l'ordine delle Civili Istituzioni compose le Canoniche, e le divise in quattro libri, travagliandovi per molti anni, come rilevasi dalla lettera del Cardinale Gio: Francesco de Gambara scritta a Lancellotti nel 1563.. Furono queste presentate a Pio IV., quantunque da' valentissimi Canonisti approvate, per ottenerne public' autorità, che fu negata, e per privato piacere furono pubblicate nel 1563.. Nel Pontificato di Paolo V. nel secolo XVII. con grande istanza del Cardinale Scipione Cobellucio, e di Galeotto Oddone ne chiese l'approvazione pubblica, e fu negata, e solamente si aggiunsero a' volumi de' Canon: Dopo qualche tempo Giambattista Bartolino, ed Antonio Timoteo ne scrissero le glosse, ed annotazioni, alle quali Doviati, Ziegler, e Tomasio pubblicarono i commentarj su questi libri. Nel 1567. Marco Antonio Cucchi emulando la gloria di Lancellotti volle pubblicare le sue Istisuzioni dopo lo studio di dieci anni, ma neppure queste ottennero vigor di legge. Nel secolo XVI. Antonio Demochares, e Conzio s'industriarono a mettere in ordine il corpo de' canon, ne

quali per la loro insufficienza Pio IV. destinò a tale impresa varj Dottori ; questi terminarono l'opera nel Ponteficato di Gregorio XIII., e fu pubblicata nel 1520., e, correttesi l'antica edizione, solamente questa riportò vigor di legge, facendosene diverse edizioni.

§. 4. Nello studio del gius canonico richiede il buon'ordine apprendersi questa giurisprudenza con giusto metodo, che consiste nel manodurre la studiosa gioventù per mezzo delle Istituzioni, le quali esiggon brevità e chiarezza. In simile oggetto abbiamo moltissimi scrittori, che tralascio di numerarli, avvertendo la gioventù ad avere ne' suoi primi studj tra le mani le Istituzioni di Roye, Fleury, Cirillo, di Giulio Selvaggi, di Cavallari, o Firmiani ec.. Sono questi scrittori bastevoli ad istruire i giovani, mentre hanno con sommo criterio disposto tali materie, nelle quali si conosce l'origine e progresso del gius canonico sì nell'Occidente, che nell'Oriente, e quali condizioni abbia ricevuto in Levante da' primi principj della Chiesa fino a Fozio Patriarca di Costantinopoli, e da' questi fino a' nostri tempi, e quale fosse lo stato nell'Occidente da' primi principj della Chiesa fino ad Isidoro Mercatore, ovvero Peccatore, e da' questi fino a' nostri tempi. Si conosceranno parimente

menti le parti , che lo compongono , e l'oggetto, al quale tendono, dividendosi l'intera opera in persone, cose, ed azioni, come ad evidenza da' simili libri si ravvisa .

§. 5. Non mancarono in commentare il gius canonico interpreti non meno Greci , che Latini ; alcuni scrissero le glosse, altri copiosi commentarj, ed altri particolari trattati . Tralascio quì di formarne la storia de' medesimi, perchè sono stati riferiti dal Fabricio nella biblioteca de' Greci tom. XI., come osserva Fimiani *Inst. Canon. cap. 6. p. 160.* Giova quì avvertire, che nella scienza canonica abbia il giureconsulto tra le mani per il gius privato i commentarj del Van-Espen ; per il diritto pubblico Pietro de Marca; per le origini delle canoniche antichità Giuseppe Bingamo; per la materia beneficiaria secondo l' antica e nuova disciplina Lodovico Tomassino ; per le sacre ordinazioni e penitenze Gio: Morino ; per la liturgia Giacomo Goar , Isacco Albert, Edmundo Martene , Ugone Menardo , Gio: Bona, ed altri. Gli antichi canonici furono interpretati da Cristoforo Giustello , Guglielmo Beveregio , Cristiano Lupo , Gio: Cabassuzio , Emanuello Schelstrat , e dagli altri. Nella seria e frequente lettura di tali scrittori la vera , e soda
giu-

giurisprudenza ritrae il giureconsulto, lasciando in abbandono gli altri scrittori, che nella barbarie de' tempi, nella fessaggine delle materie, nello strepito forense, e nel vizioso probabilismo ci hanno tramandato diversi errori ed assurdi, movendo tempeste nel ciel sereno, il che per mezzo delle regole della critica si scorgerà vero.

§. 6. Sono finalmente necessarie nella giurisprudenza canonica diverse cognizioni, le quali servono non meno per rendere erudito il giureconsulto, ma eziandio per spianare la strada nella interpretazione del testo, cioè la storia Chiesaistica, nella quale vagliono assai Socrate, Sozomene, Fleury, Orsi, Mosemio, Racine, ed altri ec.; la geografia, la cronologia, le antiche consuetudini, ec., come dimostreremo nelle regole della critica. Nè deesi trascurare lo studio della S. Scrittura, de' Ss. Padri, mentre da questi fonti la pura cognizione ritraesi. Con questi mezzi sarà sicuro ogn' uno, che non solamente riuscirà facile la scienza de' canoni, ma parimenti sarà lontano da qualunque principio falso ed erroneo, bastando tali cognizioni per divenir buono Politico, perfetto direttore delle altrui coscienze, ed ottimo giureconsulto. Quindi potrà conchiudere con Papa Ormisda *can. 9. cap.*

25. q. 1. *Prima salus est ; rectae fidei regulam custodire , et a constitutis Patrum nullatenus deviare .*

C A P. XIII.

Dell' arte di ben capire , di ben leggere , di ben studiare , di ben commentare la giurisprudenza Romana , e di ben scegliere i libri legali .

§. 1. **L**O scoglio della studiosa gioventù nell' acquisto delle scienze consiste nell' ignorare l' arte di ben capire , e di ben leggere ; giacchè , per intendere gli altrui giudizj , bisogna penetrare ne' pensieri , rapporti , e fini degli autori , analizzando con minuto esame tutte le circostanze , che indussero quello scrittore in simili raziocinj , e colla scorta de' medesimi rintracciare le verità , le quali , ritrovandosi conformi alla naturale equità , alla giustizia umana , alle leggi della Sovranità , alla pubblica sicurezza dello Stato , alla condizione de' tempi , alle opinioni delle sette , ed alla Filosofia de' giureconsulti , dobbiamo crederle sicure e costanti . Chi nel leggere non usa tali riflessioni , non potrà mai capire i pensieri degli autori , anzi giurando ne' sentimenti degli altri urterà nelle false idee , ne' pre-

pregiudizj de' tempi , delle opinioni , e delle sette . Chi legge con meditazione e con criterio , è nello stato di ben capire gli altrui giudizj , di migliorare le proprie idee , e di saper molto con sicurezza senza gran fatica .

§. 2. A ben disporre l' intelletto per ben leggere , e ben capire , bisogna conoscere l' animo de' giovan' inclinati ad una data scienza , indi fargli' istruire nelle cognizioni elementari per mezzo de' Professori savj , e Filosofi , affinchè il loro razionamento si sviluppa in modo , che possa penetrare nella mente degli autori . Ad acquistare la scienza del diritto privato è necessario insegnarsi a' giovani le Istituzioni di Giustiniano , e queste nel modo più facile e breve a guisa di parafrase , come abbiamo dimostrato , *cap. III*. Nello studio di queste preliminari cognizioni dalla studiosa gioventù deesi badare a tre condizioni , cioè ad intendere , a credere , ed a ricordarsi . Tra loro queste condizioni sono congiunte in modo , che la seconda dipende dalla prima , e l' ultima dalla seconda , poichè taluno non può imparare quello , che non persuade l' intelletto , nè credere quello , che non comprende . Or dunque se le Civili Istituzioni non costituiscono l' animo de' giovani nello stato , che lo rendono chiaro ne' pensieri ,
faci-

facile nel persuadersi ; e ricordevole nella intelligenza , certamente queste non convengono all' acquisto del diritto . Nè la tenacità della memoria , o l'ostinata fatica di sapere i principj de' titoli, de' §§. , o delle leggi contribuisce alla scienza della legislazione . Non ben capisce colui, che le sole parole intende , ma ben vero colui, che, mutate le parole, ne comprende l'intrinseca natura , e spezie della legge : *Scire leges non est earum verba tenere , sed vim et potestatem habere* , come avvertì Celso ; dopo ciò deesi badare a scegliere i libri opportuni per la lettura privata , nella quale sappiasi l' arte di saperli leggere : Tra gli scrittori delle Istituzioni il numero è quasi infinito , e nella moltitudine piuttosto confondesi , che migliorasi la gioventù , poichè in essi non risvegliasi il raziocinio , anzi resta confusa nella ignoranza del diritto per la povertà delle idee , e delle cognizioni esterne . Il solo testo di Giustiniano commentato da dotto scrittore , che sappia per mezzo della Storia Romana presentare alla capacità de' giovani i rapporti del diritto sulle scienze , arti , costumi , riti , religioni , opinioni , commercio , politica , ec. basta a migliorare l' animo de' medesimi nelle cognizioni preliminari . Quali libri continenti la storia , el diritto sieno ne-

cessarj in questa prima età , diffusamente l' abbiamo dimostrato nel *cap. III.*

5. 3. Dopo le cognizioni elementari della ragion civile bisogna guidare la gioventù allo studio delle Pandette, del Codice Giustiniano, e delle Novelle, ma prima di ciò giova imparare le regole legali, *cap. IV.* nel modo stesso da noi analizzato, vedi *Cod. legal.*: indi colla scorta della storia agevole riesce lo studio della Romana legislazione in rapporto all'antica, alla media, e nuova giurisprudenza, e nelle determinazioni posteriori. Il sistema da tenersi per penetrare nella intelligenza de' giureconsulti, e costituzioni de' Principi diffusamente da noi si è spiegato nel *cap. V.*, sviluppandosi le qualità de' miglior' interpreti nella privata lettura. Nè l'ufficio del giureconsulto consiste nel semplice studio di questi Codici, ma eziandio in quelli della giurisprudenza naturale, e delle Genti *cap. VII.*; della municipale *cap. VIII.*; della ragion criminale, *cap. IX.*; del diritto feudale *cap. X.*; del diritto pubblico, *cap. XI.*; e della ragion canonica *cap. XII.*. Quali libri occorrono in questa prima età, abbastanza da noi si è dimostrato, anzi colle regole della critica abbiamo analizzato l'uso de' loro interpreti. Dopo che sarà giunto il giurisperito all'acquisto delle riferite cognizioni, bisogna

intraprendere lo studio della interpretazione del diritto, nel quale valentissimi giureconsulti applicarono i loro talenti, ma niuno tenne il pensiero di ridurre a sistema l'arte più difficile della legislazione. Noi dunque dietro la scorta di costoro abbiamo stimato richiamare l'attenzione de' giovani ad alcune regole generali dell'arte critica, e particolari della legislazione, per interpretare le parole, le idee, le sentenze de' giureconsulti, e le costituzioni de' Principi. Ma per procedere con felice successo in questa intrapresa fa uopo, che l'animo de' giovani sia istruito della naturale equità, della ragione poetica, della oratoria, delle cognizioni fisiche, della geografia, della cronologia, delle cognizioni ed antichità Greche e Latine, de' costumi de' popoli, de' riti, delle leggi, della politica, del commercio, della filosofia, delle opinioni, della diversità delle sette, dello stato de' Magistrati, e de' diritti della Sovranità, ed obbligazioni de' sudditi; parimenti è necessario, che tale studio proceda con quel sistema, che ravvisaremo in appresso.

§. 4. Nello studio delle leggi dee badarsi a quattro requisiti, cioè chi studia, cosa studia, come studia, e perchè studia. Chi legge i Codici del diritto, dee avere i requisiti necessarj di ben intendere,

re , di giudicare , e di analizzare le sentenze de' giureconsulti , cioè dee essere istruito di tutte le cognizioni di colui , che scrisse con penetrare nell' animo di quel giureconsulto, facendone un imparzialissimo esame in rapporto a' tempi , opinioni , sette , filosofia , riti , costumi , cause occasionali , e lingue di chi scrisse, e di quelli per i quali scrisse . Pria di leggere i giureconsulti , bisogna esaminare se stesso , perchè non riesca vano tale studio , al quale secondo il giudizio de' Critici , bisogna badare nella scelta de' buon' interpreti .

§. 5. Nella scienza della legislazione dee badarsi a distinguere le sentenze de' giureconsulti dagli editti de' Pretori , da' decreti del Senato , da' plebisciti, dalle costituzioni, dagli editti , da' mandati , da' decreti , dalle lettere , e da' rescritti de' Principi. Quelle sono tanti frammenti ricavati dagli antichi loro libri , e perciò ad intenderli bisogna leggere gli antecedenti , e conseguenti ; Queste contengono la mente de' legislatori , che spesso sono stati interpolati , e mutati . Bisogna parimenti rilettere alla materia, della quale trattano , ed all' ordine , col quale si dispongono le sentenze . Se il testo della legge è oscuro , si ricorre all' ajuto degl' interpreti , ma in questi dee ri-

278
riflettersi alla qualità dell' autore , all' ordine e metodo , con cui tratta l' interpretazione della legge , alle opinioni , che apporta , a' giudizj , che forma delle altrui opinioni , a' raziocinj , co' quali conferma tali giudizj , ed a' fonti di questi raziocinj , cioè alla fisica , civile , e letteraria educazione dell' autore , conoscendosi le causali , per le quali scrisse , cioè o per dimostrare la verità , o per fare pompa de' suoi talenti , o per sostenere un' impegno di contraddire ; con questi mezzi scuopresi la veracità , o la insussistenza de' raziocinj . Tra gl' interpreti del diritto difforme è stato di tutti il disegno , come riferisce Gravina *lib. 1. de ortu et progressu Juris Civilis cap. 143. e segg.* . Mi si dirà dunque , che l' arte di così ragionare al tardi sviluppasi ne' giovani , ma la diligenza de' Professori più presto risveglierà in essi quei raziocinj corrispondenti al giudizio de' medesimi , proponendo loro i libri più dotti , più uniformi alla ragione , alla verità , ed alle umane cognizioni , e gl' interpreti autenticati per ottimi dal senso comune de' letterati ; Nella privata lettura di questi libri dee la gioventù analizzare le cose più utili , che migliorano il proprio intelletto , e col progresso del tempo osservare l' analisi , le riflessioni , la critica , l' ordine delle cose , e l' metodo del-

s le

le idee praticato da quello scrittore, affinchè riesca di norma per la gioventù nella interpretazione delle leggi.

§. 6. Nell'arte di ben leggere, e di ben studiare si manca da' primi anni della vita letteraria, e ciò per causa de' Precettori, che obbligano i giovani in pochi minuti a recitare interi libri degli autori classici. La multiplice lettura di questi rende barbaro l'intelletto, confusa e disordinata la memoria, falso il raziocinio, nullo il giudizio, ed ignorante la gioventù. Nell'arte di ben studiare bisogna leggere con meditazione e riflessione, senza divorare e scorrere la moltitudine degli autori. La precipitosa lettura de' giureconsulti, e le molte citazioni degli scrittori distruggono l'attenzione, e sono delle scienze e del raziocinio la peste, poichè l'intelletto non diventa colto. Sono infiniti gli scrittori della ragion Civile e Canonica, che in diversi aspetti hanno commentato il diritto. Se a taluno venisse il pensiero di osservare tutti costoro; certamente che l'umana vita non bastarebbe a leggere picciola porzione di essi, e dopo tale lettura l'intelletto sarebbe barbaro, confuso, ed ignorante; a ben studiare basta poca lettura, e più ore di meditazione: assai giov' avvezzare i giovani a leggere poch' interpreti, e riflettere molto, ma sempre in
rap-

rapporto alle cose più utili e necessarie allo Stato, affinchè migliorano l'intelletto. Da ciò persuadesi ognuno, che la moltiplice lettura de' libri nella scienza della legislazione opprime la memoria, confonde l'intelletto, e distrugge il raziocinio; ma se poi l'attenzione impiegasi in altre facoltà, allora saremo sicuri, che ogni letteratura anderà lontana dall'animo di coloro, che hanno adottato il sistema di Mons. Rousseau nelle sue *confessioni* *livr. VI.*

§. 7. Finalmente l'oggetto della universale lettura consiste nel migliorare le proprie idee per ben regolare le nostre azioni conformi allo stato della rettitudine nelle civili società. Falsamente oprano coloro, che nella scienza della legislazione attendono alla confusa lettura di ogni autore, caricando la memoria di varie cose inutili. Nella moltiplice lezione de' libri manca l'arte di ben giudicare, e di ben ragionare, e perciò costoro saranno privi dell'arte di ben sapere. Chi ha consumato i suoi giorni nello studio de' Forensi, ignora i principj del diritto, le conseguenze, i rapporti, la religione, la politica, il commercio, ec.. Per ben sapere fa uopo studiare con critica, e minutissimo esame na' raziocinj degli autori classici, lasciando dietro questi scrittori, che con epidemico entusiasmo hanno alla cieca

adottato ogni libertina opinione. Non riuscirà buono giureconsulto, chi nella scuola de' filosofi con riflessione non apprenda la scienza delle cose dirette al vantaggio dell' uomo e della società, facendo breve studio nella conoscenza delle parole. Se la gioventù da' professori Filosofi sarà ben guidata nello studio della filologia, e della filosofia, sicuramente saprà ben conoscere la ragionata lettura de' classici giureconsulti; e come potrà sperarsi certo profitto, ricevendosi spesso queste istruzioni da' ignoranti Precettori?

§. 8. Dalla scelta de' buoni autori, dalla scienza della critica, e dalla riflessione dell' intelletto dipende la vera cognizione della legislazione, e della interpretazione. Per lodevolmente giungere al grado di perfetto giureconsulto, dopo aver ben' appreso le leggi Romane coll' ajuto degl' interpreti, che fiorirono nel secolo VI., fa uopo rivolgere l' animo alla lettura degli scrittori, che migliorano le cognizioni della naturale equità. Consigliava Tullio a' suoi amici lo studio de' Filosofi Greci: *meos amicos, in quibus est studium, in Graeciam mitto, hoc est ad Graecos ire jubeo; ut a fontibus potius hauriant, quam rivulos consecretur.* Ne' libri di Platone e di Demostene leggiamo i veri dogm' istruttivi per essere di utilità e di onore a noi stessi, alla

alla famiglia, alla patria, ed alla repubblica : utili parimenti sono i libri di Senofonte , e di Aristotele spettanti a' tali cognizioni , come l'etica , la politica, la morale , il primo e secondo libro della rettorica . Tra i Latini è necessario leggere i libri di Cicerone nelle Tusculane , e ne' doveri , senza trascurare la lettura di Seneca . Dopo queste regole dobbiamo ricercare da' sacri Canonì le cognizioni della vera equità , ne' quali le massime della dottrina politica e civile alla pietà , ed alla religione ci conducono , mentre bisogna rammentarci , che nelle cose grandi , benchè difficili , deesi aspirare con ogni sforzo ed industria . Dopo la lettura di questi libri copioso vantaggio ne percepirà la gioventù dalla lettura di Mons. de Montesquien *Oeures de l'esprit des loix* , e dalla immortale opera del Cav. Filangieri nella *scienza della legislazione* , in dove questi gran Filosofi per mezzo della retta ragione hanno sviluppato i rapporti della legislazione alla politica , al commercio , alla religione , al buon governo , a' costumi de' cittadini , ed alla universale tranquillità dello Stato .

§. 9. Dalle regole fin qui riferite abbastanza persuadesi ognuno , come per divenire perfetto giureconsulto sia necessaria la privata lettura di questi libri : ma

per avanzarsi nella scienza del diritto richiedesi la lettura degli scrittori legali , il numero de' quali all' eccesso è avanzato , nè spett' al mio argomento tesserne il catalogo, mentre con ciò credo piuttosto nuocere , che migliorare l' intelletto de' veri intendenti . Nella scelta di questi libri fa uopo distinguere l' oggetto de' medesimi , ed esaminarne il merito . Nel capitolo VI. abbiamo diviso le classi degli scrittori legali , indicandone i diversi nei , che in quelli si ravvisano , ed i danni relativi all' intelletto , alla memoria , alla ragione , alla giustizia , ed alla Potestà legislativa , e perciò sempre utile e necessario riuscirà lo studio degli scrittori legali , che fiorirono nel secolo XVI. , e ne' tempi posteriori , mentre da' simili scrittori l' intelletto , la memoria , la riflessione , la ragione , la giustizia , e la Potestà legislativa vengono esaminate . Non posso tralasciare di raccomandare alla studiosa gioventù , che nella privata lettura di continuo abbia nelle mani i commentarj di Vinnio , di Donello , di Perezio , di Gudelino , Rittersusio , e di Mattia Stefano , senza però abbandonare ne' casi dubbj di consultare i commentarj di Alciato , Goveano , Budeo , Antonio Agostino , Duareno , Ottomano , Cujacio , Brissonio , Gotofredo , Vesembecio , Ant. Fabro , Grozio , Gentile,

tile, Voet, Ubero, Nood, Binchersuechio, e tutti coloro, che colla filosofia, e colla critica hanno interpretato il diritto. Lo studio poi degli scrittori forensi non dee- si disprezzare, ma nella scelta deesi far uso di coloro, che applicano il diritto al fatto, non già di quei, che al fatto vogliono sottoporre la sentenza della legge.

C A P. XIV.

*Del retto sistema dell' Arte Critica nella
Scienza della giurisprudenza per ben' in-
tendere, ed interpretare il diritto.*

§. I. **E**SSendo taluni coll' ajuto de' riferi-
ti Codici ben istruiti nella scien-
za delle varie legislazioni, indi è di me-
stieri rivolger l' attenzione alla interpreta-
zione, che accoppiata colle regole dell' *ar-
te critica legale* presterà al giureconsulto
la chiarezza delle parole, delle idee, e del-
le sentenze; Quindi rapidamente convie-
ne dare un fuggitivo aspetto al proposto si-
stema: Ma, pria d' inoltrarci nella cono-
scenza dell' argomento, fa uopo avvertire,
che la nuda scienza della ragion Civile
non basta a perfezionare il giurisperito,
ma richiedonsi altre estranee cognizioni,
le quali migliorano non meno l' intel-
letto, ma eziandio cospirano alla vera in-
tel-

telligenza del diritto . Per acquistare la gloria di buono giureconsulto fa uopo, che questi apprendi la scienza della geografia , della cronologia , della fisica , della politica , del commercio , della poetica , dell' oratoria, della Romana topografia , e della filosofia per sapere i riti , costumi , ed opinioni delle nazioni, come parimenti sappia la storia , ed antichità Greche , e Romane : l'uso ed utilità delle medaglie ed anche la scienza delle lingue Orientali utili nell' arte d'interpretare . Nè queste cognizioni possono impararsi nel corso degli studj legali per non confondere le idee , ed alienare l' intelletto , ma fa di mestieri , che l' animo della studiosa gioventù innanzi di cominciare lo studio della ragion civile , abbia almeno una mediocre scienza delle riferite cognizioni , potendone nel progresso acquistare la perfezione . Nell' intero corso dello studio bisogna preparare l' animo de' giovani con ordine e metodo nelle scienze , e collo stesso sistema leggere i codici della legislazione per ben intendere le costituzioni dell' antica , della media , ed ultima giurisprudenza .

§. 2. Scrissero i Romani giureconsulti nella lingua della Nazione, cioè nel latino idioma ; Quindi a ben intendere le loro idee fa uopo conoscere il significato delle voci latine , e delle locuzioni proprie ,

pie, o traslate. Tra gli scrittori del secolo d'oro spesso, in fuori della meccanica regolarità della sintassi, si è fatto uso delle locuzioni figurate, come insegnano i Rettorici: Da' giureconsulti non meno le figurate, che le tropiche locuzioni furono adottate; senza la cognizione delle medesime difficile riesce l'intelligenza del diritto. Dalla diversità delle nozioni variano le nostre idee, che con minuto esame devons' interpretare, perchè non nascono antinomie, perciò alle particolari classi abbiamo ridotte le nozioni, col darne delle medesime le regole opportune, non meno per rettamente intendere le voci latine, ma eziandio per acquistare la cognizione dell'espressioni privative de' giureconsulti; senza questà scienza traviarono molt' interpreti dal retto sentiero nella intelligenza della ragion civile.

§. 3. La semplice cognizione delle voci latine non costituisce nel giureconsulto un mezzo efficace a rettamente intendere il diritto, poichè quelle nozioni nell'idioma Italiano non risvegliano la stessa energia, che produssero nella mente de' giurisperiti, perciò l'animo dell'interprete isolardeesi nelle idee dell'autore senza menoma alterazione de' pensieri. Quindi ben comprendesi, che nelle lingue estere tra gli scrittori le nozioni rettamente tra lo-

ro non corrispondono: Da ciò nasce, che nell' espressioni siamo obbligati ad usare locuzioni improprie, o vestite di molte parole, o voci sinonime, *Art. Crit. Reg. I. e II.* Parimenti abbiamo ne' giureconsulti diverse locuzioni enfatiche; che contengono il significato più esteso, od occulto, perciò vizioso sarà il sistema di coloro, che nelle traduzioni vogliono apprendere il diritto *Reg. III.* Da varie cagioni sono derivate le antinomie del diritto, come dimostreremo ne' luoghi rispettivi, ma pria fa di mestieri indagarne quelle, che nascono dalle ambiguità *Reg. IV.*; dal largo o ristretto significato, *Reg. V.*; dalla proprietà de' significati, *Reg. VI.*; dall' oscurità delle voci *Reg. VII.*; dalle locuzioni di niun significato, *Reg. VIII.*; dalle anomalie, *Reg. IX.*; dall' improprietà della orazione, *Reg. X.*; dall' ambigua costruzione, *Reg. XI.*, come chiaramente dimostreremo nella *part. II.*

§. 4. Dopo l' intelligenza delle parole passeremo a quella delle idee. Riuscirà malagevole questa intrapresa senza i mezzi necessarj, a qual' effetto fa uopo premettere diverse cognizioni. Nella compilazione delle Pandette intervennero varj giureconsulti, de' quali bisogna conoscerne i nomi, e l' epoca degl' Imperadori, sotto i quali vissero; di poi rintracceremo le

le consuetudini, ed opinioni popolari per penetrare nelle loro idee, le quali con chiarezza si risveglieranno, quando abbastanza la studiosa gioventù conoscerà le varie sette de' giureconsulti, facendo un' esame critico delle sentenze di Triboniano, e degli altri giureconsulti; della loro filosofia, dello stile de' medesimi, e degli arcani della giurisprudenza formolaria. Dalla cognizione delle diverse locuzioni relativamente alle parole ed alle idee potrà risvegliare il giureconsulto nel suo animo, quale sia stato lo spirito degli scrittori nelle espressioni delle voci semplici e composte, ne' nomi delle sostanze, degli accidenti, delle relazioni, delle voci astratte, nelle nozioni singolari, nelle chiare, ed oscure, nelle adeguate, ed incomplete. Con questi mezzi ravviserà l' arte di ben distinguere le genuine dalle false sentenze de' giurisperiti.

§. 5. Compita questa opera nell' arte d' interpretare le parole, e l' idee de' giureconsulti, daremo le regole più sicure e costanti per intendere, ed interpretare le sentenze disposte nelle leggi arbitrarie, riducendole alle loro particolari classi nella guisa medesima, che fu divisa la giurisprudenza da Giustiniano. Spero dunque, malgrado qualunque laborioso travaglio, di giovare alla studiosa gioventù, perchè colla scorta dell'

arte

arte critica possa ravvisare le false opinioni di varj interpreti per fare acquisto della verità a vantaggio dello Stato, e della scienza legale, che al dir degl'Imperadori Valentiniano, e Marciano, l. 9. C. de legib., è necessaria ad ogni condizione di persone: *Leges Sacratissimae, quae constringunt hominum vitas, intelligi ab omnibus debent, ut universi praescripto earum manifestius cognito vel inhibita declinent, vel permissa sectentur.* Si quid vero in iisdem legibus latum fortasse obscurius fuerit, oportet id ab Imperatoria interpretatione patefieri, duritiamque legum nostrae humanitati incongruam emendari.

F I N E.

INDICE

285

DE' CAPITOLI.

- I** *Introduzione.* pag. 1
- CAP. I. *Delle diverse spezie della legislazione dalla fondazione di Roma fino a' nostri tempi.* 2
- CAP. II. *Delle diverse spezie della legislazione Canonica.* 74
- CAP. III. *Del retto corso dello studio della giurisprudenza Romana.* 84
- CAP. IV. *Dello studio, ed uso delle regole legali.* 113
- CAP. V. *Dello studio de' Digesti, del Codice, e delle Novelle: dell'ordine, e metodo necessario per apprendere la giurisprudenza da' questi libri, ed uso de' loro interpreti.* 126
- CAP. VI. *Delle cognizioni necessarie nello studio della Ragion Civile, e specialmente della Storia Romana.* 177
- CAP. VII. *Del retto sistema nello studio del diritto Naturale e delle Genti, ed uso de' buoni autori.* 187
- CAP. VIII. *Del retto sistema nello studio della giurisprudenza Municipale, ed uso degl' interpreti.* 198
- CAP. IX. *Dello studio del diritto Criminale.* 211
- CAP.


CAP. X. *Dello studio della giurisprudenza
Feudale, ed uso degl' interpreti.* 217


CAP. XI. *Della necessità di studiare il Di-
ritto Pubblico, e parti, che lo compon-
gono.* 243

CAP. XII. *Del retto sistema dello studio
nella giurisprudenza Canonica, ed uso de-
gl' interpreti.* 259

CAP. XIII. *Dell' arte di ben capire, di ben
leggere, di ben studiare, di ben com-
mentare la giurisprudenza Romana, e di
ben scegliere i libri legali.* 267

CAP. XIV. *Del retto sistema dell' Arte
Critica nella Scienza della giurisprudenza
per ben intendere, ed interpretare il di-
ritto.* 279





ARTE CRITICA

D I

GIOVANNI SELVAGGI

PER LA RETTA INTERPRETAZIONE
DELLE LEGGI.

Quid tibi non vis fieri,
alteri ne feceris.

TOMO SECONDO

NAPOLI MDCCLXXXVII.

Presso Pietro Perger.

Si vendono da Berte a S. Marta, e da
Merande a S. Angelo a Nido.

CON PUBBLICA AUTORITY.

ARTE CRISTIANA

LIBRO I

GIOVANNI SELVAGGI

LA BIBLIA INTERPRETATA
IN LINGUA ITALIANA

Traduzione di
Giovanni Selvaggi

TOMO SECONDO

NAPOLI: MONTANARI

1840

Si vende alla Libreria di
Montanari & Figli

CON LICENZA DEL GOVERNO

ALL' ECCELLENZA
 DEL SIGNOR
 D. GIUSEPPE
 PALMERI

MARCHESE DI MARTIGNANO, CONSIGLIERE NEL SUPREMO CONSIGLIO
 DELLE FINANZE DI S. M. SICILIANA.

V Anti pur fastosa l'Italia de' Mece-
 nati i pregi, e vibri pur con lieto
 ciglio la Celeste Luce, che ne' posteri
 diffonde la Virtù a guisa di quel So-
 cra-

cratico manto, per cui aprono i Savj alla felicità il varco, dotando gli spiriti di soda Filosofia, che dalla vera Religione accompagnata arricchisce i fidi alunni di lume immortale. Sono questi appunto i figli della vera virtù, che nel ferace Italico suolo da me cercandosi, mi costò la ricerca non lieve affanno, insinochè non rivolsi a V. E. ossequioso lo sguardo per offerirle questo nuovo parto del mio ingegno. Il nobil sangue di sua Illustre Famiglia ramificato nelle Guevara, Caracciola, Brancaccia (1), Brancia (2) ed altre ragguardevoli Famiglie

(1) Da' vetusti monumenti, al riferir del de Lellis, rilevasi la nobiltà della famiglia Palmieri sì in Italia, che fuori, mentre nel regno di Napoli ottenne varj Feudatarj, e militi con diramarsi in Abruzzo, Capoa, e Monopoli. Dal *Topio de orig. trib. t. 2. f. 256.* sappiamo, che a' tempi di Ferdinando I. e Federigo ottenne Magistratura; nel governo di Clemente la *S. Porpora*, mentre questa famiglia era congiunta in parentado coi Guevara, Caracciola, e Brancaccia

(2) Dalla testimonianza di Cesare d' Encenio Caracciola, di Ottavio Beltrano pag. 232., e del Recho pag. 20. nelle notizie delle famiglie nobili abbiamo, che dalla Puglia questa famiglia si diramò a Lecce, ove si avanzò ne' gradi della generosa Nobiltà, mentre il Barone D. Nicolò Gualtieri imparentò colla famiglia della Porta de' Signori de' Serrano delli Monti de' Marchesi di Acaja

glie sì in pace, che in guerra, raccolse nella sua persona i pregi tutti, che in quelle sparsi si ammirano. Foste Voi nato appena, l'annunzio alla cultissima Lecce della virtù velata nel vostro amabile sembiante. Adulto Voi spiegaste un prematuro senno, e quì trasferito ammirò Napoli la prima in Voi la verace saviezza nelle *Riflessioni Critiche su l'arte della Guerra* (3) per dirigere le Marziali imprese. Queste Filosofiche ricerche penetrando nella

* 2

Gal-

Acaja Castrioti . Sua madre fu D. Annamaria Paladino de' Conti di Lizzaneilo , e Marchese di Campi . Egli impalmò D. Porzia Palmieri Nobile per varj abiti di Malta , e congiunzione di sangue coi Duchi di Roseto , e Marchesi di Monteleone della nobilissima famiglia Brancia del Principe di Casalnuovo .

(3) Chi non legge le riflessioni su l'arte della Guerra pubblicate nel 1761. non può conoscere la vasta saviezza del nostro Signor Marchese Palmieri, che a comun giudizio sembra un altro Grozio . Questa opera forma l'epoca più ragguardevole de' nostri tempi . Paolo Moccia nella lett. 133. pag. 228. diretta ad Andrea Farina ne scrisse questo elogio . *Nihil tam arduum est , quod Lycienses non multa cum laude aggrediantur , atque ad exitum feliciter perducant . Instar omnium esto eruditissimus Josephus Palmerius versatili vir ingenio , qui nuper de re militari ita scripsit , ut patriam omnibus retro actae aetatis auctoribus praeriperit . Cordi igitur tibi sint Lycienses (ita impune dici posse Cl. Mazokius numismatum fido praestat) eosque vel meo nomine plurimum amato .*

Gallia, nella Germania, nella Britannia, nella Scozia, e nella Russia, destarono in tante diverse Nazioni un applauso concorde e conforme, che vi dichiarò il Tacito dei Siciliani Dominj. Godano intanto la Puglia e Lecce i vostri benefici influssi della bontà, della dolcezza, e della nobiltà nello splendore degli Avi grati a Marte, alla Pace, ed alle Muse (4). Sussistono gli allori, e i trofei riportati dai Maggiori; ma quasi spariscono, quando della propria luce le virtù non adornano de' posteri gli spiriti. Voi superando degli altri la gloria diveniste vivo tempio della virtù, che vi promosse al Trono dell'Augusto Monarca FERDINANDO IV. (D.G.) per essere prescelto al governo de' popoli. Que-



(4) Il celebre Berardino Rota scherzando con uno de' maggiori del nostro Signor Marchese nel lib. 1. *Epigr. pag. 169.*, così dice

*Quod sis pollicitis largus, quod rebus avarus,
Proficiant nulla quod tua verba die.*

*Palmeri, haud miror, quando huc te misit Idume:
Æque homini, ac patriæ est insita conditio.
Floret Idumæis uberrima palma viretis,
Non fecunda italispita surgit agris.*

v

Questi sulle prime riconobbero la vostra saviezza nelle *Riflessioni su la Pubblica felicità del Regno di Napoli* (5), Con ragione chiamar posso il vostro cuore tempio delle virtù, perchè con vigore sa temperare i moti delle altrui passioni, disprezzar le follie degli sconsigliati, piegare la ritrosa fantasia alla severa ragione, riserbar con franchezza del geloso ministero gli arcani, e finalmente con arte, con dolcezza, con modestia, e con dignità, dire il vero, ascoltar tutti, proporre i dubbj, e risolvere il conveniente.

Dalla vostra Filosofia ho debolmente appreso l'arte della riflessione, che in queste critiche ricerche sul diritto mi sono sforzato di spandere; e queste prego V. E. ad accogliere con fronte serena; mentre il vostro gentile sguardo, e delicato gusto farà dell'ope-

(5) Appena uscite alla luce nello scorso anno le *riflessioni su la pubblica felicità del Regno di Napoli*, subito una copiosa edizione fu esaurita, in guisa che le urgenti richieste fatte dagl' Italiani, e dagli Ultramontani hanno spinto il dottissimo autore a formarne una più completa edizione.

VI

l'opera il pregio più sicuro, e nel felice corso delle Dignità il Cielo conservandovi sano e salvo avrò la gloria di costantemente professarmi
Di V. E.

Napoli il dì 1. Marzo 1788.

Umiliss. Devotiss. Serv. vero
Giovanni Selvaggi.

Adm. Rev. Dom. D. Antonius Attanasio S.Th. Professor revideat, et in scriptis referat. Die 1. Aprilis 1787.

ANTON. EPISC. ORTHOSIAE V. G.

Joseph Rossi Can. Dep.

Eminentiss., e Reverendiss. Signore

Con vasta erudizione, ed utile sistema nell' *Arte Critica* l'Ab. Giov. Selvaggi a nostri tempi si è segnalato nella Repubblica Letteraria, in guisa che a comune vantaggio nel vivo idioma dimostra i mezzi necessari per apprendere ed interpretare le leggi; Quindi essendo lo studio dell'*Arte Critica* non meno utile, ma necessario ad ognuno, che voglia profittare nella scienza ed interpretazione del Diritto; perciò stimo, che si possa imprimere, niente contenendo contra la Religione, e costume, se così all' E. V. sembrerà. A di 4. Settembre 1787.

Di V. E.

Umiliss. Devotiss. ed Obligatiss. servus vero

Antonio Parroco Attanasio.

Attenta relatione Domini Revisoris, imprimatur, Die 15. Septembris 1787.

ANTON. EPISC. ORTHOSIAE V. G.

Joseph Rossi Can. Dep.



U. J. D. D. Nicolaus Valletta in hac Regia Studiorum Universitate Professor revideat Autographum enunciati Operis, cui se subscribat ad finem revidendi ante publicationem, num exemplaria imprimenda concordent ad formam Regalium Ordinum; et in scriptis referat, potissimum, an quidquam sit in eo quin Regiis Juribus bonisque moribus adversetur, et utilia pertraherentur. Verum pro executione Regalium Ordinum idem Revisor cum sua Relatione ad Nos directe transmittat etiam Autographum supradicti Operis ad finem etc. Datum Neapoli die 22. Mensis Februarii anni 1787.

J. EPISCOPUS STABIENSIS C. M.

S. R. M.

La Giurisprudenza nostra per diversi fonti ,
da' quali deriva , e per la moltitudine delle materie ,
che contiene , ben a ragione si è all' Oceano para-
gonata : cosicchè debbasi saper grado a coloro , che
proponendo delle regole , e de' chiari sistemi , faccia-
no evitar gli scogli , felice rendendo il cammino degl'
ingegni , che vi si applicano. Quest'Opera dell' Ab. D.
Giovanni Selvaggi intitolata *Arte Critica per apprendere
ed interpretare le leggi dell' Ab. D. Giovanni Selvaggio*, pel
suo metodo, per le varie idee, ed opportune riflessioni,
e per gli chiari principj , a' quali richiama l'Arte no-
bilissima del Dritto ; giova assaissimo a prontuarne
lo studio , ed a darle lustro e vaghezza . Niente v' è,
che a' Sovrani Diritti si opponesse. Può quindi la M.V.
permetterne la stampa : Napoli a dì 18. Luglio 1787.
Nicola Valletta .

Die 30. men. Aug. 1787. Neap.
*Viso Rescripto suae Regalis Majestatis sub die 28.
currentii mensis et anni , ac Relatione U. J. D. D. Ni-
colai Valletta , de Commissione Rev. Reg. Cappellani
Majoris ordine praefatae Reg. Maj.*

*Regalis Camera S. Clarae providet , decernit , atque
mandat , quod imprimatur cum inserta forma praesentis
supplicis libelli ; ac approbationis dicti Revisoris ; verum
non publicetur , nisi per ipsum Revisorem facta iterum
Revisione affirmetur , quod concordat servata forma Regia-
lium Ordinum , ac etiam in publicatione servetur Regia
pragmatica ; hoc suum :*

PATRITIUS. CARAVITA . TARGIANI .
VIDIT FISCUS REG. COR.

Illustris Marchio Citus Praeses S. R. C. , et ceteri
Ill. Aularum Praefecti tempore subscript. imp.

Reg:

Athanasius .



ARTE CRITICA.

P A R T E I.



C A P. I.

*Della natura , uso , utilità , e leggi della
vera Arte Critica nello studio della
Romana giurisprudenza .*



§. I.

Offrirono le umane lettere ne' barbari secoli gran confusione e disordine, ma per mezzo di valentissimi eruditi furono restituite nell' antico splendore e maestà . Tra queste la stessa sorte toccò alla Romana giurisprudenza , nella quale a' tempi dell' Imperadore Lotario , cancellatesi le leggi de'

Longobardi e gli antichi costumi della barbara schiavitù, celebri giureconsulti al primiero decoro richiamarono nell'Italia la maestà della Romana legislazione. In questa felice epoca il gius civile con impegno fu coltivato nelle Accademie, e ricevuto nel foro, anzi in breve tempo a dismisura crebbe la moltitudine degli studiosi. Irnerio il primo nella Università di Bologna colla guida de' Basilici, che leggevansi in Costantinopoli, pubblicamente professò il gius Giustiniano, che ottenne in Italia costante autorità e vigor di legge. Dalla scuola d'Irnerio nacquero varj interpreti del diritto, e diverse sette de' giureconsulti, i quali per mezzo delle antichità Greche e Romane, della scienza del latino idioma, e dell'arte critica s'impegnarono di spiegare con copiosi commentarj le Romane leggi. Dalla scuola d'Irnerio, di Accursio, e di Bartolo non restò il gius Romano perfettamente spogliato dall'antica barbarie, che distrusse ed estinse la scuola di Cujacio, nella quale Andrea Alciato il primo restituì all'antico splendore la Romana giurisprudenza, che poi dall'immortale Giacomo Cujacio ne' suoi commentarj ottenne maggior venerazione e leggiadria. Non inferiore gloria ed onore dobbiamo a' dotti commentarj del celebre Vgone Donello; ma non però dal me-

merito di costoro punto oscurasi la fama degli altri. Dallo studio degli scrittori attinenti alla scuola Cujaciana sicuramente può ognuno ritrarre la solida interpretazione del diritto Romano, poichè scrissero quest' interpreti con eleganza di stile, con discernimento di giudizio, con criterio di ragione, e colle regole dell' arte critica. Noi dunque, che cerchiamo indirizzare la studiosa gioventù al retto sistema d'interpretate quei codici, che nel primo volume abbiamo dimostrato necessarij al giureconsulto, solamente qui daremo le regole dell' arte critica, affinchè tali precetti servir possino di norma alla retta interpretazione delle leggi.

§. 2. Nella voce *arte critica* qui intendiamo la maniera opportuna di leggere, e d'interpretare i Codici, e gli scrittori del gius Romano, affine di conoscere l' origine delle leggi promulgate da' Principi abili al comando, e di separare le giuste interpretazioni dalle false, e le genuine regole dalle spurie. L'argomento è interamente nuovo, spingendomi ad una dura e spinosa provincia; le regole della critica, sebbene praticate da' diversi scrittori nelle loro opere, da niuno finora sono state ridotte al retto sistema. Scrisse Giovanni Clerico tre volumi dell' arte critica, ma non penetrò nel regno de' giureconsulti,

toccando solamente quello de' Filosofi, de' Teologi, e degli Storici, che niente appartengono al gius Romano. Non spetta al mio istituto narrare quelle regole censorie, che riguardano le locuzioni latine, la leggiadria dello stile, e gli elementi delle lingue morte. Non riguardiamo coll' arte critica, se vera o falsa sia la sentenza di qualche scrittore; se genuino o suppositizio il diploma di qualche Principe, ma solamente designamo le regole sicure per conoscere, ed interpretare il senso interno delle leggi, e tra le varianti lezioni qual Codice sia più genuino e sicuro, con emendare le voci varie per mezzo della critica. Queste leggi sono quei mezzi più efficaci per disporre l'animo de' giureconsulti alla vera cognizione della soda letteratura. In questo argomento a vedere solamente staremo nell' atrio delle scienze, cioè in quello stesso luogo, ove Cebete Tebano situò i critici: ma dopo una minuta riflessione dall' atrio faremo passaggio alla Regia delle scienze, cioè alle regole generali, e particolari della interpretazione.

§. 3. L' assunto del mio argomento in tre classi dividesi: Riguarda il primo i precetti necessarj a leggere i Codici, e gl' interpreti del diritto in rapporto alle cognizioni opportune per la retta intelli-

gen-

genza delle leggi : consideraremo in secondo luogo le regole della interpretazione intorno alle voci e locuzioni adottate da' giureconsulti e dagl'interpreti. Finalmente esamineremo le regole opportune a formare il giudizio delle vere sentenze, con dividerle dalle false ed apocrife . La moltitudine degli scrittori legali è a dismisura avanzata : Spaventano le vaste biblioteche i giovani più applicati : Confondono i talenti più illuminati i varj libri . Bisogna dunque con ordine leggere gli autori, premettendo i più facili a' più difficili . Nel primo volume abbastanza abbiamo dimostrato , come debbansi regolare gli studj legali ; da' quali principj bisogna incominciare ; quali libri sono necessarj ed opportuni per procedere con profitto nel corso degli studj ; sono sempre lodevoli quegli scrittori, che ordine e metodo contengono ne' loro pensieri . In tal guisa sicura riuscirà la scienza del diritto . Quindi opportuno in questo luogo sembrami l'avvertimento dell'Imperadore Giustiniano, *Inst. lib. 1. tit. 1. . Alioquin si statim ab initio rudem adhuc et infirmum animum studiosi, multitudine ac varietate rerum oneraverimus ; duorum alterum, aut desertorem studiorum, efficiemus : aut cum magno labore, saepe etiam cum diffidentia, (quae plerumque juvenes avertit), serius ad id perducemus, ad quod leviori via ductus, sine*

magno labore, et sine ulla diffidentia maturius perducì potuisset. L'umano intelletto nel giovane è al pari di una tenera pianta, che malvolentieri soffre gli urti de' rozzi contadini. Se per mezzo del metodo sintetico vogliasi questi manodurre nella scienza del diritto, riconoscerà nel principio due ostacoli, nel primo resterà oppresso dalla moltitudine delle idee; nel secondo diventerà delle leggi misero disertore. Se con laboriosa fatica prosiegue il corso degli studj, troppo tardi giungerà alla perfetta intelligenza delle medesime. Il facile sentiero prima del termine ci conduce con piacere al colmo della letteratura. Senza la cognizione delle antichità greche e Romane niente giova lo studio del gius Civile. Duro e malagevole riesce il rivolgere i volumi de' digesti, del codice, delle novelle, e delle feudali consuetudini, senzachè pria preparasi l'intelletto umano per mezzo delle Istituzioni, come abbastanza abbiamo dimostrato.

§. 4. Non mancano tra gl'interpreti del diritto scrittori, che con ordine ed eleganza avessero illustrata la giurisprudenza. Non mancano parimenti eruditi lessici, che con distinzione spiegassero il significato delle parole. Questi mezzi giovano alla retta intelligenza delle leggi, ma non contribuiscono a manodurre la
stu-

studiosa gioventù alla chiara cognizione del diritto, il che ottiensì colle Istituzioni. Nel gius civile usarono i Romani giureconsulti un linguaggio diverso dalle frasi latine, quindi presentansi nella legislazione ambiguità de' vocaboli, correlazioni delle frasi nell' espressioni, contrarietà nel significato, ed oscurità delle locuzioni, le quali spesse fiate producono errori e confusioni. Ad ottenere il chiaro senso delle leggi non basta la semplice intelligenza delle parole, ma fa uopo penetrare nello spirito della legge. I lessici vagliono assai per comprendere le sentenze de' giureconsulti, non già per acquistare le leggi della critica. Coll' esercizio ed applicazione allo studio ottiensì la regola sicura di separare la genuina sentenza degli scrittori dalla falsa, di conoscere i difetti, che variano l' autorità della legge, e distinguere gl' interpreti giudiziosi da cattivi.

§. 5. Tra i precetti della critica alcuni sono comuni a' tutte le scienze, altri separatamente appartengono ad una facoltà. Nella scienza del diritto sulle prime è necessaria la cognizione dell' antichità e Storia Romana. Il principio di amendue poggia sulle regole della critica, colla quale scuopresi la mensogna, e si stabilisce la verità. Se dallo storico si usa-

no

no parole ambigue , ed improprie dell' epoca , nella quale scrive ; della nazione , di cui parla ; e de' Filosofi , de' quali favella , in simili circostanze dobbiamo credere suppositizia e falsa la storia : Assai gio- vano le leggi della vera critica per cono- scere nella veneranda antichità i genuini diplomi , ed i falsi ; per leggere i vetusti monumenti ; per interpretare le private convenzioni ; per intendere gl' istromenti rasi o dal tempo divoratore , o dalle fro- di umane ; e per distinguere le carte apocrife dalle vere : Se questi mezzi ci som- ministra l' arte critica , colla medesima cer- tamente la scienza del diritto è giun- ta a quella perfezione , che ne' scorsi se- coli non ottenne . Che questa sia la ve- rità , eccone la ragione . Dalla storia im- pariamo i principj de' dominj , delle na- zioni , delle opinioni , e costumanze po- polari . Se con criterio tali notizie acqui- stiamo , ci conducono con sicurezza ad in- tendere le mutazioni degl' Imperj , le ri- voluzioni e le decadenze degli Stati . La vera storia ci somministra le notizie di fondare certa la legislazione . Senza le re- gole della critica ogni fatto è soggetto a rappresentare falsità ed errori , che di gran lunga crescendo sconvolgono il siste- ma legale . Quali assurdi non scuopransi negl' altri Storici , quando con critica

11
esaminiamo le sentenze degli scrittori
anteriori o coetanei. Nella storia genuina
forma il cittadino un sistema di ben vivere
con divenire utile membro dello Stato, poichè
la storia Romana ci somministra i mezzi opportuni
a conoscere l'origine e progresso della legislazione,
come l'una sia differente dall'altra ad oggetto della
pubblica utilità, e come i diversi costumi de' popoli
abbiano richiesto mutazione di leggi. L'umano intelletto
dall'infanzia tenacemente s'imbevisce de' pregiudizj,
e vive attaccato alle false opinioni, il che lo rende
rozzo ed ignorante. Colla storia osserva chimeriche
le sue opinioni, ed erronei i pregiudizj, quindi s'impegna
di deporre ciò, che malamente abbia imparato: e dall'emen-
da de' pregiudizj colle regole determinate da' Sommi Imperanti
compone i propri costumi alla legislativa potestà del Principe,
ed ecco come lo stato della pubblica e privata quiete
nelle mani de' Sovrani gode l'asilo della felicità e beatitudine.
Se dalla volontà del Principe deriva la legislazione,
questa non è mai capricciosa, nè tiranna, poichè sempre
viene indirizzata alla pubblica utilità per mezzo della
retta ragione.

§. 6. La natura el fine della critica, che quì dimostriamo, non riguardano
la

la ragione , e lo spirito della legislazione , il che abbastanza è stato trattato da' valentissimi Cavalieri Montesquieu , e Filangieri nella *scienza della legislazione* , ma sibbene determiniamo le regole certe per comprendere i Codici del gius Civile , ed interpretare i giureconsulti . Dalle parole si conosce la mente dell' Autore , che , se scrive con chiare locuzioni , sarà facile la intelligenza , ma per l'opposto diventerà ambiguo ed oscuro il testo , quando usansi parole dubbie ed oscure . Spesse fiate avviene , che alle sentenze de' giureconsulti diamo espressioni contrarie alla mente de' medesimi , il che succede , quando senza riflessione leggiamo gli scrittori . Il principale oggetto della critica consiste nel determinato significato delle voci corrispondenti alla volontà dell' autore . Per conseguire questo fine fa uopo leggere l'intero testo , e conoscere le particolari passioni ed il sistema dell' autore : nè dobbiamo nelle ambigue locuzioni determinare la sentenza de' giureconsulti a senso diverso da quello , che rappresenta il testo . Così nelle chiare espressioni la sentenza dees' intendere ne' termini adeguati .

§. 7. E' ben noto , che tra giureconsulti nacquero varie sette , le quali adottarono diversi principj de' Filosofi : Questi ottennero nel diritto la stessa fermezza ,
quin-

quindi nelle ambiguità delle parole bisogna ricorrere alle opinioni de' Filosofi per la retta interpretazione del testo. Ma se la mente dell' autore insieme colle parole formano maggiore oscurità , in tal caso appartiene all' interprete di spiegare con chiarezza la mente dello scrittore con ricorrere alle opinioni de' filosofi , alle costumanze de' popoli , a' codici autentici , ed al linguaggio de' giureconsulti . Ecco dunque nel testo di Triboniano, *Inst. de rer. divis.* , poste in chiaro le regole della critica . *Quaedam naturali jure communia sunt omnium , quaedam publica , quaedam universitatis , quaedam nullius , pleraque singulorum* . Molto sudarono gl' interpreti nella intelligenza di questo giureconsulto , ma pochi vi riuscirono con profitto , perchè spogliati delle leggi della critica , anzi promossero varie difficoltà per effetto delle sentenze di Marciano nella *l. 2. d. de rer. divis.* , di Nerazio, *l. 14. d. de adquir. rer. domin.* , e di Ulpiano, *l. 24. d. de damn. infect.*

§. 8. Opportuno luogo quì sembrami d' interpretare la sentenza di Triboniano colle regole della critica . A cinque classi riduce le cose , cioè alcune per diritto naturale sono comuni a' tutti , altre di uso pubblico , altre della università , altre di niuno , molte sono di particolare dominio . Or questa sentenza di Triboniano

no osta a quella di Marciano, che, in vece d'interpretarla, confonde le cose contro l'universale ragione, e che solamente definisce le cose comuni, della Università, di niuno, e de' particolari, mentre per diritto di natura tutto ciò, che è di uso comune, è parimenti pubblico: Così in quelle parole *quaedam publica*, bisogna leggere *quae eadem publica*, che da Triboniano furono aggiunte al testo di Marciano, come ravvisaremo. Ed ecco restituito nel proprio senso il testo del giureconsulto dal lib. III. delle Istituzioni. *Quaedam naturali jure communia sunt omnium, quaedam Universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. Et quidem naturali jure communia omnium sunt illa, aër, aqua profluens, mare, et per hoc littora maris: nemo igitur ad littus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen villis, et aedificiis, et monumentis abstinenceatur, quia non sunt juris gentium, sicut est mare, idque et D. Pius piscatoribus Formianis et Capenatis rescripsit. Sed (a) flumina fene omnia,*
et

(a) Dalla scuola di Accursio fu viziato il testo di Marciano per mezzo della particella *et*, leggendo *sed et flumina*, quasichè
il

et portus publica sunt; in tantum, ut et soli Domini constituentur, qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso, quasi jure postliminii revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eo loco aedificaverit, ejus fiet. Universalitatis sunt, non singulorum; veluti quae in civitatibus sunt theatra, et stadia, et similia, et si quae alia sunt communia civitatum, etc. Per gius naturale sono destinate al pubblico e comune uso le cose, che non spettano al dominio di alcuno, ed hanno l'uso innocente senza danno dell'altro. Così il mare, i lidi, le acque, le rive, l'aria, i porti sono beni comuni, ovvero pubblici, destinati ad uso degli uomini. Dalla natura ciascuno è invitato al godimento di questi beni, ne partecipano ugualmente gli uomini buoni e cattivi:

ca-

il giureconsulto volesse distinguere le cose comuni dalle pubbliche. Tutti gli esemplari di Accursio contengono questa particella, che non leggiamo nel testo di Marciano, nè tampoco nelle Pandette Fiorentine. Qualora il testo della legge per aggiunzione di parole diviene oscuro, in tal caso all'offizio del buono interprete appartiene consultare i Codici autentici, e specialmente le Pandette Pisane, che sono le più esatte.

cadono le acque indifferentemente nelle ville de' buoni e maligni, come egregiamente su tale assunto scrisse Seneca nel lib. 4. de beneficiis cap. 28. *Rex honores dignis dat, congiarium et indignis. Frumentum publicum tam fur, quam perjurus et adulter accipiunt, et sine delectu morum quisquis civis est: cum aliquid est, quod tanquam civi, non tanquam bono datur, ex aequo boni ac mali ferunt. Deus quoque quaedam in univsum generi humano dedit, a quibus excluditur nemo. Nec enim poterat fieri, ut ventus bonis viris secundus esset, contrarius malis. Commune autem bonum erat patere commercium maris, et regnum generis humani relaxari. Nec poterat lex casuris imbribus dici, ne in malorum improborumque rura defluerent.* Dalla sentenza di Seneca chiaramente apparisce, che le cose comuni sono le stesse, che le pubbliche, perciò è vizioso il frammento di Triboniano, ed alterata la sentenza di Marciano, come ad evidenza abbiamo rilevato dallo intero testo.

9. Appresero i Romani giureconsulti la divisione delle cose dalla Stoica Filosofia. Crederono i Stoici esservi nell'universo due repubbliche; maggiore l'una, minore l'altra. Nella prima destinarono gli Dei e gli uomini: nella seconda i beni di ciascuna città: così i beni pubblici,

blici , ovvero comuni , per gius naturale o spettano a' tutti gli uomini , o ad una particolare città e popolo , e sono nel dominio della università . Or dunque abbiamo , che i beni altri sono comuni per gius naturale , altri per gius civile , *l. 6. d. de contrah. empt.* . Chiama Triboniano propj beni della Università per dritto Romano , non già pubblici , quelli , che spettano al dominio di qualche popolo . Al contrario dice pubblici , quelli , che appartengono alla repubblica maggiore . Ecco che secondo le opinioni de' Filosofi parlarono i giureconsulti , e dalle repubbliche divisero i beni , come c'insegna Seneca *de otio sapientis cap. 31.* . *Hoc ab homine exigitur , ut prosit hominibus , si fieri potest , multis , si minus , paucis , si minus , sibi . Nam cum se utilem ceteris efficit , commune agit negotium . Duas enim respublicas animo complectamur , alteram magnam , et vero pulchram , in qua Dii et homines continentur , in qua non ad hunc angulum respicimus , aut ad illum , sed terminos civitatis nostrae cum sole metimur : alteram , cui nos adscripsit conditio nascendi .* La ragione , per cui adottarono i giureconsulti in questa parte la sentenza degli Stoici , fu , perchè considerarono nell'uomo la pienezza del raziocinio , della determinazione , e della libertà : queste doti lo distinguono dagli altri enti creati . La

ragione nel crescere dell'uomo influisce all'acquisto delle scienze; la medesima lo rende simile ai Dei, e tra costoro formasi una società, che riguarda la stessa legge, e lo stesso diritto. *Quoniam igitur*, disse Cicerone nel *lib. I. de legib.*, *nihil est ratione melius, eaque et in homine et in Deo, prima homini cum Deo rationis societas: inter quos autem ratio, inter eosdem etiam recta ratio communis est: quae cum sit lex, lege quoque consociati homines cum Diis putandi sunt. Inter quos porro est communio legis, inter eos communio juris est.* Le altre cose sono destinate al volere dell'uomo, e perchè prive di ragione, perciò furono dagli Stoici descritte nella repubblica minore.

§. 10. Dalla divisione delle repubbliche dissero i giureconsulti beni pubblici o comuni per gius naturale quelli, che aveano l'uso innocente; al contrario comuni per gius Romano quelli, che spettavano al dominio del popolo Romano. Tra' beni pubblici, e comuni per gius delle genti non eravi distinzione alcuna, ma significavano la stessa condizione, così il fiume, il porto, il lido, l'acqua corrente sono comuni per gius naturale, nè spettano al dominio di alcuno, come da Nerazio nella *l. 14. d. de adquir. rer. domin.* ne abbiamo sicura testimonianza.

Quod

Quod in littore quis aedificaverit, ejus erit. Nam littora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt, et in nullius adhuc dominium pervenerunt, nec dissimilis eorum conditio est, atque piscium, et ferarum, quae simul atque apprehensae sunt, sine dubio ejus, in cujus potestatem pervenerunt, domini fiunt. Furono alcuni beni comuni al popolo Romano per una primaria occupazione, non già per riflesso della Repubblica Romana. Erano questi beni soggetti parimenti ad essere occupati da' diverse nazioni, ma non perdettero l'antica natura de' beni comuni. A tale oggetto volle alludere Ovidio, lib. 6. *Metamorph.*, quando disse.

Quid prohibetis aquas? usus communis aquarum est.

Nec solem proprium natura, nec aëra fecit,

Nec tenues undas: ad publica munera veni.

Ecco come conciliata rimane per mezzo della critica la sentenza di Triboniano con quella di Marciano, e di Nerazio, il che riuscirebbe malagevole, quando non si usasse attenzione alle leggi, dalle quali è stato il frammento ricavato, ed alle opinioni de' Filosofi, a' quali stavano attaccati i giureconsulti. Tralascio di spiegare l'intero frammento di Triboniano, sì perchè

non spetta al mio istituto , come perchè abbastanza da Vinnio *Inst. §. 5. de rer. divis.* è stato dimostrato .

§. II. Ne' secoli barbari la libertà della invenzione , e la facilità della credenza fù grande all' eccesso , in guisa che molti riputavano vero ciò , che conosciamo falso . Dalle diverse topografiche edizioni contaminati furono i codici più autentici : Secondo il proprio pensare ciascuno toglieva , ed aggiungeva all' originale quella sentenza , che più opportuna riusciva per difendere la sua opinione . Le leggi della critica scoprirono le falsità de' codici , e le varianti lezioni . Nella storia Sacra e profana questa regola della critica ottenne fortunati progressi , ed oggi non resta luogo a dubitare in ciò , che dalla critica si prescrive . Nel diritto la medesima norma ci conduce alla retta interpretazione ; ma fa uopo avvertire , che da un testo viziato , o supposto non dobbiamo ne' casi dubbj determinare in ogni testo gli stessi vizj , altrimenti non vi sarà più scienza , nè legislazione , vivendo nel lezzo de' Pirronisti . Dee dunque il giureconsulto per mezzo della critica emendare il testo viziato , non già ributtarlo , affinchè la verità si determini secondo lo spirito della legge , non già secondo l' impegno delle parti . La ragione guida l' intelletto a de-
fini-

finire la retta interpretazione , la quale non procederà felicemente , quando sarà disgiunta da quelle cognizioni , che nella prima parte abbiamo dimostrato necessarie a' giureconsulti , e da' mezzi opportuni , che ravvisaremo utili nella scienza della legislazione .

C A P. II.

Delle cognizioni necessarie pel retto studio ed interpretazione delle leggi, e principalmente della geografia, cronologia, e costumi de' popoli.

§. 1. **A** Ppena compito dalla studiosa gioventù degli elementi legali il corso con quell'ordine più corrispondente alla chiarezza delle idee, subito corre alla lettura degli scrittori per ornare lo spirito di cognizioni più vaste, ma perchè senza precisione spesse fiate va incontro alla moltitudine di varj autori, che mal disposti ne' propj studj producono una farragine di opinioni nella loro mente , per cui diviene incapace di risolvere ciò , che cade in questione . Ad evitare siffatti danni fa uopo , che la studiosa gioventù con matura diligenza impari le regole della giusta critica , la quale comprende

un sistematico corso di cognizioni necessarie per ottenere la perfezione degli studj. Per naturale disposizione ogni facoltà contiene un' ordine relativo di cognizioni, in maniera che le prime ricevono lume dall'altre; perciò apparare dobbiamo in primo luogo quelle verità più semplici, le quali possono intendersi senza l'altrui opera, indi apprendere quelle verità, che dalle prime dipendono: così dunque l'umano intelletto assuefatto allo studio non incontrerà ostacoli nella intelligenza delle leggi più difficili ed oscure, anzi la fatica non disgiunta dall'ordine delle cose produrrà copioso vantaggio nella mente, ed una piacevole applicazione. Il disordine, o la confusione negli studj diminuisce l'attenzione, debilita la memoria, confonde l'intelletto, toglie il legame delle idee, cessa il raziocinio, distruggesi il giudizio, ed in questo modo niuna intelligenza delle scienze umane acquistasi. Similmente sono mezzi necessarj per intendere le leggi le cognizioni della geografia, della cronologia, e de' costumi de' popoli, senza tali ajuti debole ed oscuro diverrà lo studio delle leggi Romane.

§. 2. Per studio della geografia non intendiamo l'arte di comporre le carte geografiche, ma la scienza, che insegna la descrizione delle parti principali della
ter-

terra, come vedesi presso tanti scrittori, che per mezzo della sfera armillare descrivono varj cerchj per formare una giusta divisione della terra, e così conoscendosi la situazione degl' Imperj, delle regioni, delle provincie, delle città, e de' luoghi più principali, de' quali spesso ne parlano le leggi, sarà delle medesime agevole la scienza. Dalla geografia impariamo la distanza di un Impero dall' altro, il commercio di una nazione coll' altra, l'origine degli stranieri costumi, il sito delle città, il corso de' fiumi, il giro del mare e di quali utilità siano tali notizie nella Romana giurisprudenza ce lo dimostrano le leggi di Giustiniano, come ravviseremo dagli esempj. Nell' Oriente in provincia della Fenicia giace la Città di Berito, la quale dall' Imperadore Augusto nell' anno della fondazione di Roma IOCCXL. fu dichiarata Colonia Augustana, colmandola di varie preeminenze col diritto di Città d' Italia, come dall' orazione dell' Imperadore Adriano rilevasi, *l. 1. §. 1. d. de censib. . Sed et Berytensis colonia in eadem provincia Augusti beneficiis gratiosa, et (ut Divus Hadrianus in quadam oratione ait) Augustana Colonia, quae jus Italicum habet.* Plinio nel lib. 5. cap. 20. la chiama Giulia Felice, e dal Cardinale Noris nel cenotafio del Museo Pisano si ap-

pella *Col. Jul. Aug. Fel. Bery.*, e fu questa Città cotanto cara a Teodosio il giovane, che la dichiarò Metropoli della Fenicia, al pari di Tiro, senza derogare alle preeminenze di questa, *l. un. C. de metrop. Beryt.*. Nacque dubbio tra gli eruditi, se a Berito furono concessi tutti gli onori metropolitici; Spanemio sostiene nella *diss. 9.*, che Berito era Metropoli uguale a Tiro, anzi Eustazio Vescovo vindicando i privilegi metropolitici mosse litigio al Vescovo di Tiro, che fu deciso nel Concilio Costantinopoletano da Anatolio, come apparisce dagli atti del Concilio di Calcedonia, *act. 4.*, che gli onori Metropolitici di Berito consistevano nella semplice preeminenza, vedi Tomassino *de benef. lib. 1. cap. 10. n. 10.*. Per l'accademia delle leggi Romane fu celebre questa Città, ove nel greco le leggi s'insegnavano a' giovani, che dall'Arabia, e dalle altre remote contrade conferivansi a questa scuola, quindi per lo studio delle leggi divenne Berito la sede e domicilio delle leggi, *l. 19. C. Th. de ann. et trib.*. Quanto fosse celebre quest'accademia nella scienza delle leggi, altrettanto è dubbia la sua origine nella oscurità dell'epoca, solo con certezza possiamo attestare, che fiorisse molto tempo prima degl'Imperadori Diocleziano e Massimiano, come apparisce da

da una costituzione diretta a Severino e scolari dell' Arabia dimoranti in Berito ,
l. 1. C. qui aetat. vel profess. se excus. : Cum vos adfirmatis liberalibus studiis operam dare , maxime circa juris professionem , consistendo in civitate Berytiorum provinciae Phoeniciae : providendo utilitati publicae , et spei vestrae decernimus , ut singuli usque ad vicesimum quintum annum aetatis suae studiis non avocentur . Nella *l. 122. §. 1. d. de V. O.* parimenti si fa parola di questa Città .

§. 3. Tra gli eruditi generalmente non mettesi in disputa , che Berito fosse città delle leggi , anzi dagli storici ne abbiamo costantemente veridici sentimenti . Gregorio Taumaturgo Vescovo di Neocesarea , che fiorì a' tempi di Alessandro Severo , nella orazione panegirica ad Origene di se narra , che in Berito apprese le leggi ; e l' antico geografo descrive questa città esser la più bella , Accademia delle leggi Romane , ed il Seminario delle decisioni ; gli uomini più dotti ne hanno la custodia governando le provincie , ove s'indirizzano le leggi . Nonnio nelle Dionisiache *lib. 41.* dice , che con molto calore attendevasi in Berito allo studio delle leggi , che riempivano il mondo ; anzi Libanio nella *oraz. 26.* ad Anatolio a' tempi dell' Imperadore Valente lagnavasi , che il numero de' giovani era molto frequente nel-

nello studio delle leggi , in modo che si trascurava l' eloquenza . Tralascio di riferire l' universale sentimento degli Storici circa lo studio delle leggi nella Città di Berito , la quale da Bertrando fu chiamata *Beroe* , credendola differente da Berito , e fonda la sua opinione nelle epigramma di Nonnio , di Barbucallo , e nelle *Dionisiae* , ove la voce *Beroe* significa lo stesso che *Berito* , anzi interamente scorrendo l' Oriente non scorgesi mai tale città , nè in questa fiorì punto lo studio delle leggi , come dalla costituzione di Giustiniano , tanta §. 9. *C. de confirm. digest.* , chiaramente apparisce .

§. 4. E' troppo risaputo presso gli Storici Romani , che Giustiniano per la compilazione delle leggi si avvalse dell' opera de' Professori legali , che pubblicamente insegnavano le leggi nelle Accademie di Roma , Costantinopoli , e Berito , *cit. §. 9. C. de confirm. dig.* . Opportunamente qui è da notarsi , che nella costituzione di Giustiniano diretta ad otto Professori *de ratione , et methodo juris docendi* , vi erano in Roma due pubblici Professori , due in Costantinopoli , e quattro in Berito , come raccogliesi da' Codici Teodosiano , e Giustiniano , *tit. de studiis liberalibus urbis Romae , et Constantinop.* . Non può mettersi in questione , che nell' Oriente l'ac-

accademia di Berito fu la più celebre giusta
 la testimonianza dello stesso Giustiniano
 nella riferita costituzione in queste paro-
 le ; *Haec autem tria volumina a nobis*
composita tradi eis , tum in Regiis Urbibus ,
 (cioè Roma , e Costantinopoli) , *quam in*
in Berytiensium , pulcherrima civitate (quam
et legum Nutricem bene quis appellet) tan-
tummodo volumus : quod jam et retro Prin-
cipibus constitutum est , et non in aliis lo-
cis , quae a Majoribus tale non meruerint
privilegium . Agatia nel lib. 2. della storia
 Giustiniana favellando di Berito dice ,
 che questa città a cagione del tremuoto
 fu abbattuta quasi interamente con gran-
 dissima strage de' cittadini , e di gran nu-
 mero de' forastieri , che ivi dimoravano
 per apprendere le leggi Romane . La me-
 desima testimonianza ce ne rende l'itine-
 rario di Beato Antonino ricavato dalla bib-
 lioteca di Claudio Menardo parlando di
 Berito in queste parole : *Deinde venimus in*
civitatem splendidissimam Beryton , in qua
nuper fuit studium literarum ; quae et ipsa
subversa fuit , dicente nobis Episcopo civi-
tatis , cui cognitae fuerant personae , exceptis
peregrinis , qui ibi perierant . Ed ecco come
 lo studio delle leggi civili in greca favel-
 la per cagione del tremuoto cessò in Berito
 nell' anno 349. , e fu trasferito in Saida ,
 o Seida , anticamente *Sidon* , città anti-
 chis-

chissima in Oriente sul mare Mediterraneo in un colle, di un terreno fertile e delizioso .

§. 5. Per mezzo dunque della geografia chiaramente s' intendono varj punti della storia, s' illustrano le leggi, e si conosce il sito delle città, il costume de' popoli, il clima delle nazioni, il di loro commercio, e tutte le qualità, che le rendono celebri. Ciò che abbiamo osservato riferire i digesti intorno a Berito, lo stesso leggesi degli altri luoghi. Ma perchè di Berito si è fatta onorata menzione, perciò stimo necessario riferire altri punti interessanti alla stessa. Presso gli scrittori antichi ottenne questa città varj nomi, detta ora *Bairut*, o *Beirut*, da Stochove *Barut*, da Beniamino di Tudela *Biroth*, da altri *Berytus*, città posta in eminenza sul mediterraneo, in contrada assai fertile e deliziosa per la vaghezza de' suoi giardini, e per l' abbondanza degli albori fruttiferi, che ne abbelliscono il sito. Narra Vallemont esser questa città in Oriente tra le più ricche piazze di traffico; Arvieux la conta più ricca, e più bella di Saïda: le case son fabbricate a volta con pietre intagliate, e tetti piani: le strade sono strette. Le moschee furono anticamente Chiese de' Cristiani. Gli abitanti sono in parte Cristiani Greci coll' Ar-

Arcivescovo , la di cui Metropolitana è la Chiesa di S. Giorgio , e Maroniti , che hanno una stessa Chiesa co' Cattolici Romani ; gli altri sono Ebrei , e Maomettani . La Città è governata dal Pascià di Saida , nel 1109. fu presa da Franchi , e nel 1187. fu riacquistata dal Calif Saladino , nel 1197. ricadde a' Cristiani , che per debolezza di forze ne perdettero il possesso . Sarebbe più lunga questa descrizione , se al mio argomento spettasse .

§. 6. Dalla geografia imparasi l'epoca de' tempi nella divisione dell'Impero fatta da Augusto in undeci regioni , di poi da Costantino in diecisette provincie , come diffusamente dimostra Pancirolo nella notizia dell'Impero presso Grevio *Antiq. Rom. tom. VII.* , per intendere le leggi nelle varie espressioni . Da questa sappiamo i differenti tempi della repubblica , del Senato e popolo Romano innanzi e dopo del Triumvirato , e nel Principato di Augusto e suoi successori . Dalla distinzione de' tempi conosconsi le diverse solenni formole del gius pubblico , e privato . A tre ordini fu ridotto il numero de' cittadini , cioè altri diceansi *cives* , ovvero *municipes* ; altri *incolae* ; e gli ultimi *possessores* ; de' primi si fa menzione al titolo *ad municipalem* ne' digesti ; de' secondi parlasi nel titolo *de Incolis , et ubi quis domicilium habere*

bere dicatur; e finalmente de' terzi nel titolo *de muneribus, et honoribus*. A' tempi di Augusto due spezie di uomini erano in Italia, cioè cittadini originarj, e fattizj per cagione di domicilio; ma sotto l'Impero Romano, distesi i confini della signoria, nacque l'altra spezie de' possessori. Con questa distinzione degli uomini e de' tempi intendesi, come prima di Costantino il nome di provincia competeva alla Italia intera, così dimostra Ulpiano nella l. 15. in fin. d. de manum. vind. *Hi, qui in Italia, vel alia provincia domicilium habent, apud alterius provinciae Praesidem, consilio adhibito, manumittere possunt*. Le città situate nel Romano territorio fino alle Alpi e golfo Siciliano da' giureconsulti chiamavansi Provincie, nelle quali presedevano i magistrati per amministrare giurisdizione, e che loro competeva il diritto di rimuovere i tutori sospetti: in Roma spettava al Pretore, nelle provincie a' Presidi, e legato del Proconsole, *Instit. l. princ. de susp. tut. et curat.* Nel §. 5. *interdum Inst. de curat.* leggiamo; *Item si testamento datus tutor, vel a Praetore aut Praeside, idoneus non sit ad administrationem, nec tamen fraudulentem negotia administret, solet ei curator adjungi*. Dalle formole diverse adoperate da' giureconsulti, e ben' intese per mezzo della geografia si ravvisa, che al-
tri

tri erano i diritti, che spettavano agli abitatori dell'Italia, altri a quelli delle Provincie. L'autorità del marito nell'alienazione del fondo dotale nel suolo Italico variava dal Provinciale. *Inst. l. quib. alien. lic. vel non* L'usocapione de' fondi posti nell'Italia differiva da quelli siti nelle Provincie, §. 1. *Inst. de usucap. l. un. C. de usuc. transf.* L'avere tre figli in Roma, quattro nell'Italia, cinque nelle Provincie scusava taluno dal peso della tutela, §. 1. *Inst. de excusat. tut. et curat.* L'adozione fatta in Roma differiva da quella nelle Provincie, il che costa dalle leggi di Ulpiano *d. tit. 8. de adopt. Adoptio fit, aut per Praetorem, vel Praesidem Provinciae: illa adoptio, quae per populum fit, specialiter adrogatio dicitur. Per populum, qui sui juris sunt, adrogantur: per Praetorem autem filii familiae a parentibus dantur in adoptionem. Adrogatio Romanae tantum fit: adoptio autem, etiam in Provincia, apud Praesidem, per Praetorem, vel Praesidem Provinciae: adoptari tam masculi, quam feminae, et tam puberes, quam impuberes possunt.*

§. 7. Dalla ignoranza della geografia ne' secoli barbari non pochi errori si sono sparsi nelle scienze umane. Se per poco avremo tra le mani gli scrittori della scuola di Bartolo, ad evidenza scorgere-

mo,

mo, come a loro piacere situavano in un luogo quelle città, che ad altri appartenevano. Non senza meraviglia andarono incontro a' tali errori varj scrittori più diligenti, ed accorti. Desiderio Erasmo fu dottissimo scrittore, ma l'ignoranza della geografia denigrò a' suoi talenti, allora quando confuse Mitilene nell' Isola di Lesbo nell Asia minore con Malta posta tra l' Illirico e l' Italia, e con Mileto in Calabria nel Regno di Napoli. Non avrebbe certamente in siffatti errori urtato questo scrittore, se della scienza della geografia fosse stato istruito. Ma se degni di emenda furono tali scrittori, che vissero in tempi meno illuminati, e privi di tali cognizioni, non sono certamente degni di scusa coloro, che sforniti di tale arte vogliono profittare nelle scienze umane, e specialmente nello studio delle leggi. Nè per ottenere tali cognizioni dee troppo affaticarsi l' umano intelletto, bastando una competente applicazione, perchè reca diletto e piacere, anzi esistono diversi scrittori, che largamente questa scienza hanno trattato.

§. 8. Tralascio quì di riferire i copiosi vantaggi, che dalla geografia ricavansi, perchè diffusamente si narrano da' questi scrittori, contentandomi solamente di guidare il giureconsulto per l' acquisto di

rale scienza, facendo in primo luogo uso della Sfera Armillare per conoscere i cerchi, che le parti del mondo dividono. Sono poi necessarie le carte geografiche, le quali descrivono i nomi degli antichi e moderni paesi, le città, i borghi, i regni, ed i fiumi co' mari, che bagnano i lidi della terra. Sono queste carte simili agli specchi, che ad ogni semplice sguardo richiamano alla memoria le situazioni delle città, le navigazioni de' popoli, le spedizioni navali, le guerre de' Principi, i trattati delle paci, la brevità o lunghezza de' viaggi, ed altri infiniti comodi, stando esenti dal profferire errori in simili occasioni. Finalmente è necessario leggere gli scrittori geografici, come Cluverio, Cellario, Buffleri, ed altri, che bastano a somministrarci una mediocre cognizione, ma il celebre Antonio Federigo Busching, che, oscurando la gloria degli altri, divenne scrittore il più accurato e diffuso in questa scienza, non è da trascurare.

§. 9. Ne' tempi andati lo studio della cronologia, ovvero la scienza de' tempi, fu giudicato superfluo a' giureconsulti, che privi di tali cognizioni ci hanno tramandate viziose e false interpretazioni delle leggi. Due parti contiene la cronologia, la prima chiamasi storica, la quale insegna i passati avvenimenti, e l' epoche degli scritto-

ri, ed uomini dotti; l'altra indica la ragione de' calcoli cronologici secondo il corso de' tempi; amendue sono necessarie, ma la seconda, perchè alquanto intricata, può vedersi presso quegli scrittori, che alla lunga trattano questo argomento, e solamente qui, contentandomi parlare della cronologia storica, cogli esempj dimostrerò non meno l'utilità di essa, ma eziandio la necessità, che assiste ad ogni giureconsulto per apprendere, ed interpretare il diritto civile, e canonico. Questa medesima verità per ragione di analogia è costantemente sicura in tutte le altre facoltà.

§. 10. Somministra la storia de' tempi una descrizione veridica de' casi occorsi con quelle circostanze, che precederono, e seguirono, ma oscura rimane la narrativa de' fatti, quando mancano le cognizioni dell'epoca, nella quale vissero tali scrittori. Sono l'epoche de' tempi i caratteri più chiari e nobili della storia. Ogni secolo vanta i suoi successi, ogni età contiene le mutazioni de' costumi nel popolo, de' linguaggi nelle nazioni, de' cambiamenti nelle signorie. A seconda de' tempi, degl' istituti, e de' governi hanno gli scrittori adottati varj sentimenti, che diverse mutazioni nelle scienze hanno introdotti. Or come possono senza errore leggersi tali scrittori, quando ignorasi la
ve-

vera epoca di loro vita, origine, costumi, studj, setta, ed uffizio? certamente che saranno costoro viziosi. Questa verità abbastanza è nota ed aperta, ma gli esempj ne confermeranno l' assunto. Nel *lib. 4. dell' antologia tit. 1.* leggiamo un epigramma di Teeteto circa le statue degli uomini illustri, chiamandos' il giureconsulto Giuliano, *lume della giurisprudenza, e prodigioso miracolo della natura.* L'erudito Giovanni Brodeo nelle note fatte a questo testo opinò, che il giureconsulto Giuliano, del quale parla lo scrittore, si riferisca a Salvio Giuliano compilatore dell' editto perpetuo, che visse circa i tempi di Adriano. A tal sentimento unito si vede il dotto Bertrando nelle vite de' giureconsulti. Se alla storia Cronologica avessero tali scrittori badato, certamente che non avrebbero queste false opinioni sposate. Con accorto giudizio emendarono l' errore Fabroto nelle note a Teofilo e Francesco Piteo, riferendo questo epigramma a Giuliano Professore di legge nell' Accademia di Berito, poichè tra gli scrittori, che vissero a' tempi di Adriano, niuno fa menzione di Salvio Giuliano professore di legge, e della scuola giuridica di Berito. Dall' antico scrittore Gregorio Taumaturgo, che visse a' tempi di Alessandro Severo, nella orazione ad Origene si fa men-

zione di quest'accademia. Inoltre nel libro dell'antologia i versi furono scritti da Teeteto per celebrare gli uomini illustri, che vissero a' tempi di Giustiniano, o dopo; nè è verisimile, che vivente Giuliano si fosse tal'elogio scritto, nè il diligentissimo Vossio fa menzione di Salvio Giuliano, perciò sembrami, che il riferito epigramma vogliasi intendere di Giuliano Professore, dal quale abbiamo la voce *Antecessor*. Nasce quì un dubbio, se quel Giuliano, del quale parla Teeteto, sia lo stesso con quello, che interpretò le greche novelle costituzioni giusta la sentenza di Cujacio nelle sue osservazioni. Visse questo Giuliano a' tempi di Giustino il giovane, di Tiberio, e di Maurizio, come narra Mireo. In tanta antichità niente di certo posso attestare, e congetturando può credersi, che Giuliano abbia parimente insegnato in Costantinopoli, ove fossesi portato dopo la distruzione di Berito: lascio però a' cronologici migliore diligenza su tal punto per avere la gloria di una maggiore chiarezza.

§. II. Di qual soccorso sia nello studio delle leggi la storica cronologia, rilevasi chiaramente dal S. C. Claudiano. Per antico diritto Romano erano costantemente vietate le nozze contratte ne'proibiti

biti gradi di cognazione e di affinità nella linea diretta, e non vi era matrimonio tra il figlio del fratello, e la figlia della sorella. Narra Svetonio al cap. XXVI. nella vita dell'Imperadore Claudio, che nell'anno di Cristo XLIX. per mezzo d'intrighi, e lusinghe femminili Giulia Agrippina figliuola di Germanico suo fratello cadde nella pania di turpe amore verso Claudio, ed ardente di voglia tentava effettuare questo matrimonio, ma ostava a tal pensiero la legge de' Romani, che vietava al zio sposare la nipote. Prese l'assunto Lucio Vitellio di corrompere il Senato, perchè dichiarasse valido tal contratto per la pubblica utilità e non fosse incestuoso; ma i Senatori schiavi d'ogni volere del Principe approvarono questo matrimonio, ed in tale occasione fu pubblicato il S. C. Claudiano, la di cui espressione l'abbiamo da Tacito nel lib. 12. *annal. cap. 7.. Senatumque ingressus decretum postulat, quo justae inter patruos fratrumque filias nuptiae etiam in posterum statuerentur.* Ecco come pel S. C. Claudiano si dichiarò valido il matrimonio della figlia del fratello, non già quello della sorella, così Marco Aurelio diede in moglie a suo fratello Lucio Vero Lucilla sua figliuola, come attestano il Pagi nella critica al Baronio, e il Capitolino nella vita di

M. Antonino *cap. VII.*, nè questo savio Principe credè fare cosa contro le leggi Romane. Gli antichi giureconsulti parlando delle nozze vietate secondo il S. C. affermano essere incestuose quelle, che si contraggono colla figlia della sorella, *L. 39. e 56. d. de ritu nupt. etiam si concubinam quis habuerit sororis filiam, licet libertinam, incestum committitur.* Ne' tempi di mezzo della giurisprudenza costantemente fu in vigore il S. C. Claudiano senz' alcuna interruzione, perciò restano conciliate le sentenze degli antichi giureconsulti, che incestuose stimarono tali nozze.

§. 12. Al S. C. Claudiano osta la sentenza di Gajo nella *L. 55. §. 1. d. de rit. nupt.*, dichiarando incestuose quelle nozze contratte con la madre del padre adottivo, o con l'ava, o con la nipote nata dal figlio. Questa sentenza di Gajo fu ricavata non già dall'editto della città, ma da quello della provincia; nè sempre ciò, che si dispone per la città, è lo stesso per le provincie, perciò valide nella città stimavansi tali nozze, incestuose però nelle provincie. Dalle pandette Pisane chiaramente rilevasi, che dall'Editto Provinciale fu presa questa legge. La distinzione del civico diritto dal provinciale costantemente si osservava presso gli antichi giureconsulti, non già quella di figlio naturale, o adottivo.

tivo, anzi a' tempi di Gajo a preghiere di Aniano, secondo i costumi del secolo, furono giudicate valide le nozze di Lucilla con Lucio Vero. Tralascio di esporre diffusamente le sentenze degli antichi giureconsulti intorno alle nozze incestuose, mentre abbastanza furono esaminate dall'acutissimo Gherardo Nood nel *lib. 2. delle osservazioni cap. 5.* Ma oggi secondo le costituzioni della vera giurisprudenza canonica e civile sono riputate incestuose simili nozze, giusta l'editto degl'Imperadori Diocleziano e Massimiano nella *l. 17. C. de nupt.* *Nemini licet contrahere matrimonium cum filia, nepte, vel pronepte: itemque cum matre, avia, vel proavia: et ex latere amita ac matertera, sorore, sororis filia, et ex ea nepte, itemque ex affinibus, privigna, noverca, nuru, socru, ceterisque, quae jure antiquo prohibentur, a quibus cunctos volumus se abstinere.*

§. 13. Dalla scienza della cronologia ricavasi l'esatta intelligenza delle leggi, poichè sapendosi l'epoca, nella quale vissero quei giureconsulti, ad evidenza comprendonsi le loro sentenze: Non pochi interpreti, perchè privi di simili cognizioni, promossero erronee e viziose opinioni. Se la storia della giurisprudenza va disgiunta dalla vera cronologia, in tal caso confusione e disordine si risveglierà nella men-

te de' giovani , i quali diverranno piuttosto miseri disertori delle leggi , che amatori, come avviene a coloro, che malvolentieri ascoltano le pure dimostrazioni, quando senza precisione di tempo narransi gli avvenimenti . Or dunque prima di leggere le sentenze degli antichi giureconsulti, fa uopo apprendere la cronologia de' tempi : Questa leggiermente acquistasi per mezzo de' compendj , come nel leggere la prima parte del Petavio intitolata , *Rationes temporum* , o la storia antica di Cristoforo Cellario : dalla continuazione di tali scrittori rimane persuasa la mente umana de' casi avvenuti . Se mai alcun dubbio nasca nello studio de' giureconsulti , bisogna subito consultare i citati scrittori, altrimenti una sentenza malamente appresa degenererà in errori gravissimi . E perchè lungo tempo non si consumasse per conoscere l'epoca degli scrittori , fa uopo tenere affisso nel proprio Museo le tavole cronologiche , nelle quali lanciandosi l'occhio , al primo sguardo conoscerà l'epoca de' tempi , la vita de' giureconsulti, e sotto qual Principe vissero . Nuoce molto nelle serie applicazioni la interruzione delle idee in volgere le cronologiche storie, quindi nelle scienze umane la soverchia fatica e la trascuraggine producono la noja e 'l disprezzo a danno della verità . Per risparmiare tempo e fatica

tica in conoscere la sicura epoca , sono necessarij gli storici , e geografici dizionarij , altrimenti non acquistasi la cronologia senza mezzi opportuni . Ne' dizionarij di Carlo Stefano , di Nicola Loydio , di M. la Martiniere , e di Giacomo Ofmanno con vasta erudizione acquistasi la storia cronologica , e geografica , la quale separatamente leggesi presso Filippo Ferrari , e Michele Antonio Baudrando . Questi abbastanza vagliono a somministrare al giureconsulto vasta e perfetta cognizione senza incorrere nel disordine e nella confusione .

§. 14. L'altra parte della Cronologia riguarda i calcoli , ovvero i conti degli anni , ne' quali vissero quei giureconsulti , il metodo di numerare i di loro avvenimenti , ed i tempi della Storia . Questo studio riesce a' giovani alquanto aspro e difficile , perciò con ostinato travaglio impiegar debbono in tali cognizioni i loro talenti , perchè persuasi dalla esattezza del conto possano con fermezza sostenere le proprie opinioni . Spesse volte avviene , che un conto soffra dall' altro picciola differenza di anni , in tal caso non bisogna minutamente affaticarci per l'uguaglianza . Sono presso i Cronologici frequenti le picciole diversità , le quali non distruggono la ragione de' tempi , nè nucono alla intelligenza delle leggi . Per l'acquisto del
con-

conto cronologico possiamo leggere la seconda parte di Petavio *rationes temporum*, e, qualora a questa uniamo l'altra chiamata *doctrina temporum* dello stesso valentissimo scrittore, saremo sicuri di riportarne copiosissimo vantaggio. Così dunque regolandosi il corso degli studj legali non solamente ritrarremo la chiarezza delle idee, la certezza delle opinioni, ma eziandio conosceremo le allusioni degli scrittori a' costumi ed alle opinioni de' tempi, ne' quali scrissero, e la mente de' giureconsulti ed interpreti, quando esamineremo le loro sentenze.

§. 15. Non può negarsi, che da' costumi del popolo, dalle opinioni della nazione, dalle proprie passioni, dagli studj, dal commercio sogliono gli scrittori ne' loro pensieri profferire varie allusioni, le quali diventano oscure, in maniera che chiaramente non comprendonsi, nè possono a fondo intendersi, prima che si conoscano le allusioni, alle quali vollero quegli scrittori riferire. Abbastanza è persuaso ognuno, che furono in Roma introdotte le leggi estere; Romolo ed i Re successori a seconda del costume Romano varie leggi pubblicarono; dalle sette degli antichi Filosofi trassero i giureconsulti varie sentenze; il commercio delle vicine nazioni introdusse particolari stabilimenti; le sin-

golari passioni spingevano quegli scrittori a pronunziare sentenze secondo il proprio sistema. Su tale assunto costantemente da' tutti la verità si attesta; gl' istituti, ovvero costumi de' popoli, riguardano due oggetti, cioè le cose private, e le pubbliche: queste possono essere a' tutti note, e quelle più oscure; ad amendue sogliono i giureconsulti alludere, allorchè parlano, e se di queste non abbiamo sufficient e contezza, inutile riuscirà ogni sforzo nello studio delle leggi; ed eccone dagli esempj evidente la dimostrazione. Abbiamo ne' digesti il *tit. de ritu nupt.*, da questo ricavasi, che in tre solenni maniere presso i Romani contraevansi le giuste nozze: cioè *confarreatione, coëmtione, et usu*; da' questi modi nascevano diversi privilegi, secondo i quali introdussero nella giurisprudenza i giureconsulti ne' loro responsi varie allusioni, come dimostreremo. Col solenne sacrificio di farre innanzi a' dieci testimoni passava la donna nella mano, cioè potestà del marito, siccome riferisce Dionigi d' Alicarnasso *lib. 2. p. 97.*, con essere partecipe de' beni, e sagrifizj del marito: *Mulierem nuptam*, dice lo stesso autore, *quae juxta leges sacras convenerat cum viro. Romulus participem esse voluit omnium bonorum, et sacrorum*. A questo rito volle alludere Modestino nella definizione delle
noz-

nozze, *l. 1. d. de ritu nupt.* *Nuptiae sunt conjunctio maris ac feminae, consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio.* A ciascuna particolare famiglia spettavano i Dei Penati con adorarsinelle case, nel letto, e negli altari; pel contrario i Dei Lari tenevansi in diversi luoghi fuori della propria casa. Quindi le case pel culto de' Penati riputavansi sicuri asili de' rei, al che volle alludere Gajo nella *l. 18. d. de in jus vocando.* *Plerique putaverunt, nullum de domo sua in jus vocari licere, quia domus tutissimum cuique refugium, atque receptaculum sit: eumque, qui inde in jus vocaret, vim inferri videri.* Le nozze in tale guisa contratte rendevano la donna madre di famiglia, la liberavano dalla paterna potestà con passare nelle mani del marito, mentre *mano* in diritto significa potestà, da cui abbiamo le voci *mancipazione*, *manomissione*, *ec.* Barnaba Brissonio *de Ver. Sig.* insegna la formola usata in tali nozze con queste parole: *in parentem sacris esse constitutam; in gentem et sacra alicujus transire; sacris paternis absolvi.* All' autorità del marito spettavano i diritti dotali, ed i beni acquistati dalla moglie, giusta la sentenza di Cicerone, 4. *topic.*: *omnia, quae ejus erant, viri fiebant dotis nomine.* Nell' Andriana presso Terenzio abbiamo di questo rito un chiaro esem-

esempio nelle nozze di Miside con Panfilo, *at. 1. sc. 5. v. 61.* A lei ti dò per marito, per amico, per tutore, per padre, a te raccomandando tutti questi nostri beni, ed alla tua fede li sottopongo; indi me la fece impalmare: *Te isti virum do, amicum, tutorem, patrem: Bona nostra haec tibi permitto, et tuae mando fidei.*

Hanc mi in manum dat.

§. 16. Nelle nozze il rito della coenzione, e dell'uso fu antico presso gli Ebrei, come leggesi nel *Genesi, cap. 31. v. 15.* *Quasi alienas reputavit nos, et vendidit, comeditque pretium nostrum:* lo stesso costumarono i Greci, vedi Euripide in *Medea*: Da' Greci passò a' Romani, che per mezzo della coenzione contraevano le giuste nozze. Da Nonnio descrivesi questo rito. Per antica legge Romana la donna, che amava impalmarsi, portava al marito tre monete; la prima dava all'uomo, che con parole solenni *per aes et libram* comprava la donna. A questo rito volle alludere la sentenza di Ulpiano nel *lib. 21. a Sabino* nel definire, *l. 16. d. de reg. jur.*, che non è immaginaria quella vendita, nella quale interviene il prezzo. Teneva l'altra nella mano, che gittava innanzi a' Dei Lari e Penati per essere col marito partecipe de' sacrificj. La terza serviva per entrare nella casa del marito

rito con gittarla nella muriccia dell' orto, ed in questa guisa dichiaravasi la donna padrona insieme col marito de' suoi beni. A tale costume volle alludere Terenzio ne' Fratelli *at. 5. sc. 5. v. 10.* Date ordine, che colla maggiore sollecitudine possibile si abbatta cotesta muriccia nel giardino, e poscia fatela passare per qua, e fate una casa di amendue: *Atque hanc in horto maceriam jube dirui, quantum potest, hanc transfer.* Il giureconsulto Cervidio Scevola alludendo a questo costume nella *l. 66. §. 1. d. de donat. inter. vir. et uxor.* dice: *Virgini in hortos deductae ante diem tertium, quam ibi nuptiae fierent, dum in separata dieta ab eo esset, die nuptiarum, prius quam ad eum transiret, et prius quam aqua et igni acciperetur, idest, nuptiae celebrentur, obtulit decem aureos dono, quaesitum est, post nuptias contractas divortio facto, an summa donata repeti possit, respondit, id, quod ante nuptias donatum proponeretur, non posse de dote deduci.*

§. 17. Dalle leggi delle dodici tavole il matrimonio contratto coll' uso era approvato: *Mulieris, quae a Num matrimonii ergo apud virum remansit, ni trinodium ab eo usurpandi ergo abescit, usus esto.* Si perfezionavano queste nozze, quando la donna coll' autorità del tutore conversava col marito

rito per un anno, nè prima di terminare l'anno pel corso di tre notti non erasi allontanata dall'uomo, allora veniva usocatta, e contratte le giuste nozze, come insegna Gellio nelle *Not. Att.* 3. c. 2., poichè siccome l'usocapione presso i Romani era modo legittimo per acquistare il dominio delle cose, così la donna per mezzo dell'uso nel corso di un anno acquistavasi dal marito, e qualora la donna ricusava tali nozze, per tre notti allontanavasi dalla casa dell'uomo. Per cagione di questo rito, divenuto legittimo il matrimonio, ammettevasi la moglie alla intestata successione del marito, e questa all'amministrazione de' beni dotali: Quindi dall'editto del Pretore amendue i congiugi erano ammessi al possesso de' beni, *Vnde vir et uxor*. L'ignoranza degli antichi costumi spesse volte negl'interpreti ha cagionati gravissimi errori. Andrebbe alla lunga questo esame, se quì mi si desse concedo di minutamente riferirli, il che riservo alla studiosa gioventù per apprendarli dalla Storia e dall'antichità Romana nella stessa guisa indicata nel *cap. VI. p. 177.*

§. 18. Non posso senza danno del vero tralasciar di rimostrare, come le leggi Romane affatto comprendonsi, quando s'ignorano i costumi del popolo. Questa verità non esige lunga serie di argo-
men-

menti, perchè da se medesima osservasi costante. Giova però con esempj illustrarla, e tra' molti, che potrei addurre, ho stimato trasceglierne uno, che più usuale rilevasi. Il debitore, che non ha sostanze, nè modo sufficiente ad estinguere le obbligazioni contratte, nè persona, che assumesse il peso in qualità di espromissore, vien costretto a pagare colla esecuzione personale. Per antichissima disposizione del gius Attico avanti di Solone, giusta la testimonianza di Pietro Petit *de legib. Attic. p. 412*, era il debitore nelle dure circostanze di dover servire al creditore fino alla soddisfazione del debito. Dal gius Decemvirale questo costume fu adottato nella compilazione delle leggi Romane, e nella tav. III. abbiamo queste parole. *Ni cum eo pacit, LX dies endo vinculis retineto: Interibi trinis nundinis continuis in Comitium procitato, aerisque aestimiam iudicati praedicato. Ast si plures erunt rei. TERTIS NUNDINIS PARTIS SECANTO: SI PLUS MINUSVE SECUERUNT, SE FRAUDESTO: si volent uls Tiberim peregre venundanto.* Ed ecco come il debitore in vigore del decreto Pretorio per una specie di mancipazione veniva addetto a prestare la sua opera personale in servizio del creditore fino alla estinzione del debito. Ma, se diversi erano i creditori, accor-

da-

davansi al debitore quaranta giorni , nel corso de' quali dovea trovar danaro , o persona , che soddisfacesse alla sua obbligazione , ed elasso inutilmente tale tempo procedevasi alla crudele sezione del suo corpo nella pubblica fiera per distribuirsi la rata a' suoi creditori . Così opinarono diversi autori classici su le parole decemvirali , le quali furono malamente intese , poichè queste , secondo l' insegnamento del Binghameruechio nelle osservazioni , riferisconsi alla sezione de' beni . Nell' anno 427. della fondazione di Roma dalla legge Petilia Papiria fu abrogata l' addizione de' debitori alle persone de' creditori , come ci attesta Livio nel *lib. 8. cap. 28.* , ed allora fu introdotta l' uso de' privati carceri , non come pena , ma come luogo di custodia pe' rei , *tit. C. de priv. carcer.* . Presso gli Ebrei anche fu in uso il privato carcere , così leggesi in S. Matteo , *cap. 18. v. 30.* *Set abiit , et misit eum in carcerem , donec redderet debitum .*

§. 19. Se per poco prendasi taluno la pena di leggere il gius antico , o i libri di Giustiniano , o quelli di Teodosio , o di altri Principi , o le leggi municipali , chiaramente ravviserà , che le parole degli antichi giureconsulti , o la potestà legislativa de' Sommi Imperanti sempre riguardano le costumanze del popolo . A due

oggetti tende ogni legislazione , cioè alla pubblica , e privata quiete , così in questi volumi si enunziano le particolari spezie , che a' simili materie hanno relazione . Or dunque nel diritto le voci metaforiche , ed allusive non debbonsi estendere oltre la natura della metafora , altrimenti dandosi un significato più ampio , s' incorre in errori , ed ove cercasi interpretare la legge , s' introducono false opinioni . Senza la cognizione de' costumi delle nazioni , non possono intendersi le metafore , anzi volendosi la legge tirare al caso della controversia , falsa risulterà la intelligenza . Troppo sudarono valentissimi giureconsulti nella interpretazione della *l. 69. d. pro socio: Cum societas ad emendandum coiretur , et conveniret , ut unus reliquis nundinas , idest epulas praestaret , eosque a negotio dimitteret ; si eas eis non solverit , et pro socio , et ex vendito cum eo agendum est .* Stimarono alcuni per la conciliazione del testo una società condizionale , cioè che ad uno assisteva la prestazione delle vivande , ed agli altri l' obbligazione del negozio . Altri credevano essere un contratto di compra . Altri giudicarono un contratto di società unito a quello di compra . Altri stimarono superflua la voce *epulas* , altri leggevano *empulas* o *emipolas* per darvi quella intelligenza più propria ,

pia, altri riputarono viziosa la lezione delle pandette Fiorentine; ed ecco come varj errori s'introdussero nella interpretazione di questo testo. Non sarebbero certamente quei giureconsulti incorsi in simili assurdi, se rettamente avessero riferito il testo di Ulpiano a quel caso, al quale volle alludere il giureconsulto. Noi dunque nelle Civili Istituzioni *lib. 3. tit. XXVI.* intorno alla Società abbiamo diffusamente interpretato tale legge, stimo perciò essere inutile di ripetere le cose già dimostrate, e solamente sembrami opportuno di riferire nella voce *nundinas*, cioè *epulas* le allusioni di Ulpiano a significare il luogo del negozio, od il lucro solito da esigersi da' mercadanti nella vendita delle merci così si è usata in diverse fiata nel diritto la voce *nundinae*, *l. 3. §. ult. d. de feriis*, e *l. un. C. de nundinis*. Da S. Cipriano nella lett. 2. prendesi per significare il contratto di compra, e guadagno del negozio. Presso gli antichi Romani *Nundinae* significavano le pubbliche fiere, o mercati, che si facevano in ogni nove giorni con moltissimo concorso di popolo. Si celebravano queste con gran festa e lauto mangiare, nè il dì festivo andava disgiunto da' solenni conviti, che dicevansi *epulae*. Socrate c'insegna, che nelle fiere facevansi i banchetti, e perciò Ulpiano adopera la voce *nundinas* per

alludere a' conviti, nè sembra meraviglia, come a significare i mercati alludesi a' conviti, che solevansi in tali luoghi preparare. Dalle leggi la prestazione delle vivande non era riprovata. Sicchè convennero i socj, che uno prestasse a' venditori delle merci i conviti, come aumento di prezzo, o come promessi nello stesso contratto, o come provenienti da tacita obbligazione, l. 31. §. *quia assidua d. de Aedil. edict.*, e gli altri fossero addetti al negozio. Quel socio, che prestato avea i conviti a' socj ed a' venditori, domandava dagli altri socj, finito il negozio, la spesa fatta per la loro rata coll' azione *ex vendito*. Se questi giureconsulti avessero badato alle metaforiche allusioni de' popoli, non sarebbero certamente incorsi in gravissimi errori.

§. 20. La principal cura del giurisperito nel leggere i digesti, e gl'interpreti del diritto consiste nello sviluppare le metaforiche allusioni secondo la comune intelligenza. Ad ottenere questo senso oscuro, bisogna rintracciarne il significato nelle opinioni e consuetudini delle particolari nazioni. Nuoce assai al progresso delle scienze ricorrere ne' casi dubbj alla origine de' costumi popolari, poichè in tale guisa si diminuisce l'attenzione, si scioglie il legame delle idee, indi succe-

de

de la noja e l'abbandono dello studio.
 Or a sfuggire simili danni fa uopo innanzi di leggere i digesti avere nelle mani quegli scrittori, che specialmente hanno descritto gli antichi costumi, e le opinioni de' popoli, ma bisogna tenere maggior conto di quelli, che con esattezza e criterio hanno riferito gli avvenimenti più minuti delle cose, mentre il tempo vorace sotterra le notizie più comuni, che restano ignote alla posterità senza speranza di rintracciarle da' vetusti monumenti. A danno del vero hanno spesso gli storici trascurato di descrivere le notizie più usuali, perchè abbastanza erano note agli uomini di quella età, ma contentandosi di riferire i fatti più reconditi per accrescere l'attenzione degli uomini, e la fama del loro nome, hanno tralasciato quelle cose, che erano cognite a' servi più vili de' loro tempi; quindi è avvenuto, che la posterità inconsapevole de' fatti nell'oblio ha seppellito le vicende de' trascorsi secoli, e ciò che un tempo sapevasi da' rozzi plebei, oggi s'ignora da' più culti letterati, i quali troppo sudano in scoprire i vetusti monumenti. Nella Storia Romana dobbiamo alla diligenza de' Greci scrittori, i quali ci tramandarono varie notizie delle opinioni, e de' costumi di quella Città, altrimenti si sarebbero perdute.

Scrissero i Greci la Storia Romana per istruire la propria nazione negli stranieri costumi , spiegando con distinta precisione diverse minute circostanze , che sapevansi da' più vili servi Romani ; incorsero però in molti errori , perchè inconsapevoli delle intere notizie . Polibio descrisse la Romana milizia . Dionigi d' Alicarnasso compilò la stessa storia , ma con maggiore distinzione di quello , che avrebbero scritto gli autori latini . Plutarco ci lasciò molte notizie appartenenti a' costumi , ed alle opinioni Romane . La diligenza di questi scrittori giovò molto ad osservare la diversità degl' istituti Romani , assai più di quello , che avrebbero fatto gli stessi Romani , avvezzi fin dall' infanzia ne' loro costumi .

§. 21. Tra gli antichi scrittori non abbiamo autori , che compilato avessero una storia perfetta . Tra' moderni Giovanni Rosino descrisse ne' libri dell' antichità Romane varie notizie appartenenti alle costumanze ed opinioni di quei popoli . Con diverse note Tomaso Demstero illustrò le antichità Romane compilate dal Rosino . Giusto Lipsio descrisse la milizia terrestre ; Giovanni Scheffero , e Meibomio la marittima ; Ottavio Ferrari il modo di vestire ; Francesco Balduino la maniera di calzare ; finalmente Grevio nel
te-

tesoro delle antichità Romane ci ha lasciato copiosi volumi appartenenti alla storia Romana. Ma perchè tali scrittori non sempre possono essere alle mani de' giovani, perciò fa uopo ne' principj di tale studio leggere la repubblica Romana di Giuseppe Cantelio, o l'antologia della storia Romana di Tomaso Godwino, o le opere di Paolo Manuzio, di Antonio Agostino, di Paolo Merula, di Francesco Ottomano, di Einnecio, di Giovanni-Vincenzo Gravina, e di Bakio, mentre con questi mezzi possiamo comprendere le costumanze de' popoli, e le allusioni de' giureconsulti.

§. 22. Allo studio del diritto unirò gli antichi giureconsulti i principj della Filosofia, spèzialmente Stoica, e secondo queste dottrine disposero il gius Romano, come attesta Cicerone nel lib. 1. c. 5. *de legib. jurisprudentiam non à praetoris edicto, ut plerique sua aetate fecerunt, nequè à XII. tabulis, sed penitus ex intima Philosophia petendam*. Tra gli scrittori non mettesi in dubbio, che le allusioni de' giureconsulti derivarono dalle sette particolari, alle quali stavano attaccati. Gajo Trebazio Testa, al riferir di Gassendo *de vita et morib. Epic.*, apparteneva alla setta Epicurea. Scevola e Tuberone seguirono la Filosofia Stoica, la quale riputa-

vasi, secondo il pensare di quei tempi, la più perfetta, perchè rappresentava una somma saviezza, *l. 2. d. de legib.*. Quindi i giureconsulti dalla scuola degli Stoici introdussero nella giurisprudenza varie massime, e colle allusioni degli Stoici interpretavano l'origine delle parole, e la significazion delle medesime. Così dissero testamento, *quasi mentis testatio, inst. de testam. ordin.*, mutuo quello, che mio diventa tuo, *l. 2. §. 2. d. de reb. cred.*; peculio, quasi picciolo patrimonio, *l. 5. §. 3. d. de pecul.*; divorzio, cioè diversità di animo, *l. 2. pr. d. de divor.*; agnati, quasi nati dallo stesso padre, *l. 7. d. de legit. tut.*, ed altri casi, come insegna Merillio *observ. 1. 8. e seq.*. Dalla scuola degli Stoici passarono nella Romana giurisprudenza diverse loro regole e massime. Secondo la definizione della Stoica virtù definirono i giureconsulti la giurisprudenza, chiamandola, scienza delle cose divine ed umane, *l. 2. d. de legib.*, ed i giureconsulti, Sacerdoti della giustizia. Raccomandavano essi una reciproca benevolenza ed affezione tra gli uomini, perchè naturalmente uguali, come ricavasi dalla lettera 95. di Seneca. Così stabilirono i giureconsulti esistere tra gli uomini una certa cognazione, la quale ostava di nuocere all'altro, *l. 3. d. de just. et jur.*; che l'uomo non era nell'usufrutto dell'

dell' altro , perchè le cose create erano alla disposizione dell' uomo . Dalla Stoica Filosofia appresero i giureconsulti i gradi della infanzia , pubertà , ed età adulta , mentre opinarono quei Filosofi , che il fanciullo nel primo settennio muta i denti , nel secondo veste la lanugine , e nel terzo la barba . Il feto racchiuso nell' utero materno non fu giudicato da' giureconsulti un animale vivente , ma parte delle materne viscere : *partus enim , antequam edatur , mulieris portio est , vel viscerum* , l. 1. §. 1. d. de vent. inspic. . Finalmente bisogna riflettere , che tra gli antichi giureconsulti svegliossi una certa gara , la quale giunse a segno , che ne' loro responsi alcuni furono più prolissi , altri più ristretti . Eccone un manifesto esempio della giustizia definita da Ulpiano nella l. 1. d. de just. et jur. , ove diffusamente descrive tutt' i caratteri del diritto , che contiene la scienza del giusto , e la vera Filosofia , non già l' apparenza mascherata nella veste , nella barba , ne' capelli , e negli atti esteriori . Or dunque per la retta intelligenza del gius civile richiedesi nel giureconsulto la scienza de' costumi , delle opinioni de' popoli , e delle sette Filosofiche , alle quali cose spesso hanno voluto ne' loro responsi alludere gli antichi giureconsulti : Senza tali mezzi riuscirà l' inter-

pe-

petrazione delle leggi non solo difficile e penosa, ma eziandio oscura e confusa. Dimostreremo dunque in appresso le sicure regole per apparare i costumi, e le opinioni de' popoli, le sette, la Filosofia, la religione, il commercio, lo stile, e l'equità de' legislatori, e de' giureconsulti affine di comprendere le loro idee.

C A P. III.

De' mezzi, e dell' ordine necessario per intendere i libri di Giustiniano.

§. I. **I**ntendersi non possono gli antichi giureconsulti senza la scienza dell' idioma latino. Tre stati dobbiamo considerare nella lingua latina, cioè il principio, la perfezione, e la decadenza, come diffusamente descrivesi dal Vossio nella prefazione *de vitiiis sermonis*, e dal Du-Cange nel glossario della latinità de' tempi di mezzo. Al nascere della latina lingua spettano le leggi Regie, e quelle delle dodici tavole, il di cui senso è troppo difficile, come leggiamo in una legge, *tav. i.*; che per esempio riferisco: *NIT; ANTESTAMINO: IGITUR EM CAPITO*; e secondo la parafrasi di Gajo abbiamo; *Si et tum in jus vocatus moretur, frustretur, fugam adornet, manum ei injicere jus esto*: Questo

sto linguaggio di Gajo è molto più chiaro di quello delle leggi Decemvirali, che da' dottissimi uomini ci sono state restituite in maggior chiarezza. La intelligenza di quella vetusta latinità non può di leggieri ottenersi; mentre tali studj non erano presso i Romani coltivati. Poichè ben difficile era, secondo il giudizio dell'Ab. le Moine nell'opera *considerations sur l'origine et progrès des belles lettres chez les Romains*, che allora si scrivesse pulitamente con adoperare un linguaggio purgato ed elegante: lo stato della repubblica nol permetteva, perchè involto nella incertezza, nelle discordie tra l'Senato, e'l Popolo, e nel cambiamento di governo de' Re, Consoli, de' Tribuni militari ec., lo spirito di conquista propio di questa nazione, le continue guerre con popoli dell'agricoltura solleciti assai più che degli studj, la necessità di avere sempre le armi nelle mani, e di stare notte e giorno in faccia al nemico, tutto ciò impediva a' Romani di applicarsi unicamente alle scienze. Quale fosse lo stato della lingua latina ne' primi tempi presso i Romani, può leggersi in Tiraboschi nella *letterat. Ital. par. 3. lib. 1.* La purità della latina lingua durò fino al Principato di Tiberio, e valentissimi scrittori si applicarono a scrivere con eleganza e nettezza. I giure-

con-

consulti, che vissero fino a' tempi di Tiberio, pulitamente usarono la vera lingua latina. Nell'impero di Tiberio per lo concorso degli uomini dalle remote provincie in Roma incominciò a guastarsi la purità di tale linguaggio. I responsi di Scevola, di Labeone, di Capitone, di Alfeno Varo, di Papiniano, di Ulpiano, di Modestino, e degli altri antichi giureconsulti contengono la purità della lingua latina. La lordura fu introdotta dalla moltitudine degli esteri, che venivano in Roma, come lo attesta Cicerone cap. 74. in *Bruto*: *Omnes fere, qui nec extra hanc urbem vixerant, nec eos aliqua barbaries domestica infuscaverat, recte loquebantur. Sed hanc certe rem deteriorem fecit vetustas, et Romae et in Graecia. Confluxerunt et Athenas et in hanc urbem multi inquinatae loquentes, ex diversis locis*. Questa barbarie ne' principj di Tiberio cominciò lentamente a diffondersi e viziare diverse menti, ma non mancarono scrittori, che tenacemente avessero conservato lo splendore e maestà del latino Idioma. Ne' tempi di Adriano la barbarie divenne più estesa usandosi da' molti un latino volgare, non già tetro e grave. Ne' tempi del disordine, e della confusione la barbarie stabilì fermezza in diversi scrittori legali, come abbiamo osservato nel *lib. I. cap. III*. Qual uso deb-

debba di tali scrittori farsi, si è abbastanza dimostrato.

§. 2. La purità dell'idioma consiste nella eleganza delle parole, e nella chiarezza dello stilo; in due modi si ottiene la facilità del linguaggio, cioè dall'argomento, e dalla frase. La mente umana facilmente apprende più le cose appartenenti a' proprj bisogni, che le inusitate. Se taluno scrive con semplicità senza figure o frasi insolite, questo scrittore agevolmente s' intende. L'oscurità nasce dalle parole lontane dal senso comune, o dalle frasi improprie, o dall'ambiguità delle voci. Nel IV. anno dell'Impero Giustiniano per mezzo di Triboniano emulando una compilazione di novella legislazione, dalle superflue e disvezzate sentenze degli antichi giureconsulti volle raccogliere quelle, che appartenevano a' costumi di quel tempo, e tessendosi da' frammenti degli antichi giureconsulti una serie di sentenze ritratte da varj luoghi, comparisse un'ordinata legislazione, a segno che la voce, l'autorità, e lo spirito fosse il medesimo. Sarebbe questa opera lontana da quei difetti, che osservansi, se la celerità e la gloria non avessero altrimenti persuaso a Triboniano. Or la lezione de' digesti non può praticarsi senza la scienza dell'idioma latino, che, oltre la sua purità, richiede-

chiede una seria applicazione per intendere le disposizioni del diritto, non bastando la nuda intelligenza del latino idioma. Mentre fa uopo penetrare nella mente degli antichi giureconsulti secondo le loro opinioni, frasi, allusioni, costumi di popoli, Filosofia, particolare setta, ed altri requisiti, che in appresso significheremo. Se con questi tali mezzi non giungasi ad ottenere pienamente l'intelligenza del responso, bisogna ricorrere al frammento, dal quale il responso è stato ricavato. Ne' digesti descrivonsi i luoghi, da' quali la sentenza del giureconsulto è stata ritratta: così nella *l. 12. d. locat. conduc.* leggiamo l'epigrafe, *Hermogenianus libro secundo juris Epitomarum*, indi rapportasi la legge: *Sed etsi quilibet extraneus ignem injecerit, damni locati habebitur ratio.* Per ben intendere questo responso, qualora il bisogno lo richiedesse, fa uopo ricorrere al citato libro, ove diffusamente dal giureconsulto rapportasi la questione. Ciò che abbiamo notato nella presente legge, possiamo dire delle altre. Nel Codice di ripetita prelezione in ogni legge osservasi, chi sia stato l'Imperatore, in qual anno fosse pubblicata, a qual magistrato indirizzata. Queste notizie somministrano lume maggiore all'intelligenza della costituzione. Le Istituzioni compongono un epitome

tome dell'intero digesto, che possiamo consultare ne' casi dubbj.

§. 3. E' necessario sulle prime, che il giureconsulto istruito dell'idioma latino incominci a leggere la Romana legislazione, e facendo uso di seria riflessione non legga con passeggera attenzione quelle sentenze de' giureconsulti, ma bisogna, che minutamente sviluppi quei nodi, che a primo sguardo non sono intelligibili, perchè non riceva nel progresso oscurità e confusione, purchè non sieno di quei nodi Gordiani, ne' quali con grave pena travagliarono valentissimi interpreti. Quallora dopo seria riflessione non restino le difficoltà sciolte, opportuno mezzo sarà di ricorrere agl' interpreti. Perchè le sentenze de' giureconsulti rettamente comprendansi, non basta leggerle una volta, ma sarà mezzo efficace replicatamente considerarle, mentre in questa guisa lo stile riuscirà familiare, e cognite le anomalie, cioè quell'idioma dissimile dal retto modo delle conjugazioni e declinazioni. Con questa regola dirigesì la mente del giureconsulto a formare chiara idea della sentenza legale, a togliere le oscurità, ed a conciliare le antinomie. Peccano coloro, che malamente intesa una sentenza del giureconsulto, si avanzano a leggere altre disposizioni, le quali contribuiscono
a ren-

a rendere dubbia qualunque interpretazione . Similmente errano coloro , che nel principio degli studj legali aggravano la mente de' giovani colla moltitudine degli scrittori, che leggono piuttosto per ingojare , che per apprendere . Giova più una scarsa lezione , ed una lunga meditazione , che copiosa lettura , e pessima intelligenza . Una sollecita lezione de' giureconsulti fa sfuggire dalla memoria le idee necessarie, non si scorgono le difficoltà , si credono facili le dubbiose sentenze , e nel bisogno conosconsi gli errori . Or dunque nello studio del diritto è necessario leggere replicatamente la stessa sentenza , fino a che se ne acquista idea chiara . Ma , perchè dalla dura fatica non venga la gioventù disanimata , giova tener pensiero a questa regola . Nella prima lettura del testo è necessario , che in uno squarcio notisi dal giureconsulto il testo oscuro ; indi ritorni di bel nuovo a leggere il testo dubbio , ed allora meglio conoscerà di non esser oscuro quello , che sembrava dubbio , ed all' opposto ambiguo quello , che credeva facile : dopo che nel proprio animo avrà percepito chiara cognizione del testo , bisogna stendere su lo squarcio la sentenza del giureconsulto con la opportuna interpretazione . In questa guisa abbastanza ognuno resterà persuaso della sincera interpre-

trazione, conoscendo i suoi progressi nello studio delle leggi.

§. 4. Alla lettura del testo civile giova unire l'interpretazione de' buoni giureconsulti, che co' loro commentarj illustrato hanno il diritto, spiegando la mente degli antichi giurisperiti, ed i casi propri della legge. Gl'interpreti della scuola d'Irnerio, o di Accursio poco o niente giovano ad interpretare le leggi, più valgono però i seguaci della scuola Cujaciana, principiando da Alciato, dopo del quale abbiamo valentissimi interpreti, cioè Budeo, Antonio Agostino, Duareno, Donello, Otomano, Cujacio, Brissonio, Gotofredo, Vesembegio, Perezio, Voet, i due Gentile, Vinnio, Grozio, Antonio Fabro, Nood, ed altri; Ma non bisogna nello stesso tempo leggere tutti questi scrittori, nè riputare, che a' questi non possano altri aggiungersi, mentre esige il buon ordine di scegliere quegli scrittori, che meglio conducono alla interpretazione del testo, come abbiamo dimostrato nel *cap. 5. tom. I.* Dalla lettura di un ragionato scrittore ricavasi l'interpretazione del diritto, e s'impara, l'applicazione della legge al fatto; per mezzo dell'interpretazione conosconsi le metaforiche allusioni de' giureconsulti, la proprietà delle voci legali, il significato delle medesime, e lo spirito della legislazione;

Art. Crit. T. II. e spes-

spesse fiate avviene , che l' oscurità o l'ambiguità del testo deriva dalle locuzioni piuttosto traslate , che semplici . Da' simili locuzioni nascono spesso quelle false interpretazioni , ch' estendono la legge oltre la mente del giureconsulto , il quale forse intenderà la cosa in significato diverso da quello , che la voce esprime .

§. 5. Nella interpretazione del diritto la semplice cognizione del latino idioma non basta per intendere il senso della legge , ed in tal modo formerassi una pura traduzione ; ma richiedesi penetrare nella mente de' giureconsulti per comprendere lo spirito delle leggi . Ne' Digesti abbiamo infiniti casi di questo carattere , ma opportuno luogo quì sembrami di trascegliere il testo di Ulpiano nella l. 70. §. 12. d. de legat. 3., l. 78. §. 5. d. eod., l. 32. §. 6. d. aur. arg. legat. nel legato della lana *versicolore* . Presso i latini la voce *versicolor* significa un color cangiante ; così leggiamo presso Livio , lib. 34. c. 1., *neque mulier vestimento versicolori uteretur* ; e Cicerone nel lib. 3. de fin. cap. 5. parlando del pavone dice , *ut cauda pavoni , plumae versicolores columbis* ; Virgilio Aen. 10. *Astur equo fidens , et versicoloribus armis* . Da' giureconsulti prendesi per tutto ciò , che ha deposto il natio colore per mezzo della tintura o pittura , così la lana naturale di-
cesi

cesi *coloria*, se perde l'antica natura, chiamasi *versicoloria*. Stimò Ulpiano essere di vario colore quella lana, che per mezzo del giallo, o rosso, o verde abbia perduto l'antico suo stato. All'opposto Lorenzo Valla opinò esser *versicolore* quello, che varj colori rappresenta e prova il suo giudizio con l'autorità di molti eleganti scrittori. Senza dubbio nel vero senso latino la voce *versicolor* deesi usare per esprimere il color cangiante, come sono le acque del mare, le penne del pavone, i fiori del prato ec., così cantò Virgilio nel lib. 6. dell'*Eneide* v. 204. *Discolor unde auri per ramos aura refulsit*. Lucrezio nel lib. 2. de *nat. rer.* v. 797. spiega la natura de' varj colori, che nascono dallo stesso lume percosso con retta, o con obliqua luce, il che dottamente leggiamo descritto nella traduzione del Marchetti.

- „ E qual colore aver potrà già mai
- „ Nelle tenebre cieche, il qual si cangia
- „ Nel lume stesso, se percosso splende
- „ Con retta luce, o con obliqua, o mista.
- „ Come piuma che 'l collo e la cervice
- „ D'innocente Colomba orni e colori,
- „ Or d' acceso Rubin fiammeggia, ed ora
- „ Fra cerulei smeraldi i verdi mesce,
- „ E d' altero Pavon l'occhiuta coda
- „ Qualor pomposo ei si vagheggia al Sole
- „ Cangia così mille colori anche ella.

Or dunque secondo il consenso de' più ter-
 si latini la parola *versicolor* significa il co-
 lor variante : ma presso i giureconsul-
 ti adoprasì per significare il color can-
 giato dall'antico splendore . Interrogato
 Ulpiano , se nel legato della lana di
 vario colore s'intendesse qualunque spe-
 zie di lana , Anticamente dubitavasi ,
 se nel legato della lana si comprendesse
 quella , ch'era tinta , ovvero quella , che
 conservava il suo natural colore , poichè
 nel legato della semplice lana non com-
 prendevasi quella , che avea diversi colo-
 ri : ma nel legato della lana di cangiante
 colore contenevasi quella , ch'era tinta .
Versicoloribus videndum est , dice Ulpiano
 l. 70. §. 12. d. de leg. 3. , *et constabat*
apud veteres : lanae appellatione versicoloria
non contineri : sed ea omnia videri legata ,
quae tincta sunt , et neta , quae neque de-
texta , nequae contesta sunt. In questo caso
 non chiamasi lana , ma veste . Dicesi *la-*
na neta ; quando è filata , ed opportuna a
 a tessersi : *Detexta* , quando il lavoro
 è compito , e può togliersi dal tela-
 jo : *contexta* dicesi , quando l'opera è con-
 sumata , mancandovi la penerata , detta
 volgarmente cimosa . La veste di color
 cangiante nasce dalle lane diversamente
 preparate . Prosegue il giureconsulto :
proinde quaeritur , an purpura appellatione
 ver-

*versicolorum contineatur: et ego arbitror, ea, quae tincta non sunt, versicoloribus non al-
numerari, et ideo neque album, neque natu-
raliter nigrum contineri, nec alterius coloris
naturalis; purpuram autem, et coccum, quo-
niam nihil nativi coloris sunt, contineri ar-
bitror, nisi aliud sensit testator.* Dalle ul-
time parole della legge appare, che quan-
tunque la voce *versicolor* osti al senso
comune, nel quale prendesi qualunque la-
na di color cangiante formata per indu-
stria, e che la volontà del testatore regola
il significato delle parole. Or fingiamo,
chè il defunto lega a Tizio la lana, a Me-
vio la lana *versicolore*. A Mevio solo ap-
partiene tutta la lana, che sia o tinta, o
abbia mutato il natio colore. A questa
opinione ostano Cujacio *ad Paulum lib. 3.
sentent. tit. 6. §. lana legata*, e Revardo
lib. 3. conject. c. 15. e sostengono, che
nel legato della lana comprendesi pari-
menti quella, che mostra diverso colore.
Al sentimento di tali scrittori unisco
il mio sostenendo, che nel puro le-
gato della lana si contenga non me-
no quella, che mantiene il natio colore,
ma eziandio quella, che siasi mutata, o
tinta, poichè l'etimologia della voce ci
dimostra, che il principio costitutivo del-
la lana sia lo stesso, ed unitamente pre-
sa sempre indica la costante volontà del

defunto; ma qualora separatamente abbia il testatore a due legato le diverse lane, in tal caso la volontà fa legge.

§. 6. Per rettamente interpretare le sentenze de' giureconsulti, fa uopo riguardare l'intenzione de' medesimi, che col ministero della voce esprimono i concetti dell'animo, *l. 7. §. 2. d. de suppl. legat.*: Sono le parole i veraci segni della particolare volontà, perciò questa dobbiamo su le prime conoscere. In quattro modi ottiensì delle parole il significato, cioè dal senso proprio, dall'improprio, dall'uso, e dalla interpretazione. Insegna Quintiliano, che in tre modi ogni parola contiene il proprio significato, o che naturalmente o traslatamente si usa, nè diventano improprie le voci, quando opportunamente si adoperano, poichè la proprietà della voce non riguarda il nome, ma il significato della medesima, nè dal suono della lingua, ma dalla intelligenza della mente si conosce. Similmente la proprietà delle voci rilevasi da' varj nomi derivativi dallo stesso vocabolo, che più corrisponde alla voce, della quale si fa uso. Finalmente proprio dicesi quel nome, che si destina a significare la grandezza della cosa in contraddizione di un'altra. Così Celso nella *l. 18. §. 1. d. de adquir. vel amitt. poss.* chiama *inunbratam quietem* lo stato del furioso in
pa-

paragone dell' uomo di sana mente . Similmente dalla singolarità del nome si passi ad esprimere l' universalità del fatto , e quantunque sembri traslativamente quel significato adoperato , pur tuttavia contiene la proprietà del nome . Qualunque copula di conjugato con donna maritata chiamasi adulterio ; abusivamente però dicesi da' Giureconsulti adulterio quel concubito avuto con la donna o vergine , o vedova , o meretrice , ec. , *L. 6. §. 1. d. ad L. Jul. de adulter.* . Finalmente , quando il nome generale non va disgiunto dalla sua specie , si costituisce la proprietà della voce , così nella *L. 26. d. qui testam. fac. poss.* dicesi *intestabile* colui , che non può fare testimonianza nè per se , nè per altri . Se nella voce generale contiensi la particolare , in tal caso , concessa la cosa generale , s' intende parimenti concessa la particolare , come se ad uno diasi la giurisdizione , s' intende parimenti dato il mero , e misto impero . Nella voce di sorella spesso in diritto s' intende la germana , la consanguinea , e l' uterina . Nel nome di agnizione comprendesi parimenti l' adozione : le voci improprie usansi da' giureconsulti per dinotare un significato stretto delle parole ritratte dalle circostanze del tempo , del luogo , della persona , della cosa , da' costumi del popolo , dalle

opinioni, ec. Ma sono viziose tali voci, quando vanno disgiunte da' questi requisiti, cioè dall' autorità, dalla definizione, e dall' etimologia. Gli antichi giureconsulti formano una regola costante di usare quelle stesse voci, che i medesimi praticarono, mentre queste adottate dall' uso, ed approvate dall' autorità de' dotti godono i privilegi del puro latino. L' etimologia, quando non osta alla cosa definita, è vera e legittima. Finalmente la definizione contiene una breve narrazione della cosa col genere e con la differenza, e propria solamente alla cosa definita, ma nel diritto ogni definizione è pericolosa, *omnis definitio in jure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti possit. l. 202. d. de reg. Jur.* Spesso da' giureconsulti in vece della definizione abbiamo ricevuta la descrizione della cosa, e ciò in diversi modi, per li quali o la servitù, o la stipolazione si è introdotta, o dagli effetti. Finalmente l' uso costante, e l' interpretazione degli altri giureconsulti, e de' buoni autori ci dichiarano la proprietà delle voci adatte a significare ciò, che più corrisponde alla mente de' giureconsulti, e allo spirito della legge, il che diffusamente dimostreremo in appresso.

§. 7. I caratteri della vera intelligenza nel diritto Romano non ottengono per

per mezzo di una semplice cognizione delle voci latine trasportate nell'idioma Italiano, ma richiedonsi altri mezzi più efficaci. Quindi spesso avvengono viziose interpretazioni o con dare alla voce latina un significato contrario allo spirito della legge, o con estendere la forza della metafora, e dell'allusione oltre i gradi della verità. Ne' responsi degli antichi giureconsulti a mio giudizio ammirasi la maestà della lingua Romana, che col latte insinuavasi ne' loro animi, a segno di essere lingua propria e nativa, la quale unita all'uso del Foro, alle decisioni delle cause, ed alla scienza del giusto e dell'onesto costituisce diversi responsi per decidere varie questioni. Alla Romana legislazione nella nostra età per l'industria de' valentissimi giureconsulti niente manca per renderla più costante e sicura; se per poco leggonsi i responsi di Papiniano, di Scevola, di Paolo, di Ulpiano, di Modestino, di Gajo, di Giavoleno, ec., ove per tutto risplende la purità e la maestà della lingua latina. Falsamente Lorenzo Valla nel lib. 3. dell'eleganze della lingua latina condannò i Romani giureconsulti, come violatori delle regole latine; e Francesco Florido audacemente biasimò le sentenze de' Romani giurisperiti, i quali ci tramandarono una cieca ed
in-

insulsa latinità con danno dell' eloquenza e dell' eleganza , scrivendo in modo contrario alla frase di Cicerone , e degli altri puri scrittori latini . Ma con buona pace posso attestare , che uno spirito di maldicenza loro spinse a formare simili querele, le quali abbastanza da Alciato nel trattato *de Verb. signif.* sono state vindicate , e le dimostreremo false ed astiose nel *cap. II. par. II.* Or, ad intendere i frammenti de' giureconsulti Romani , oltre la cognizione del latino idioma , è necessario leggere la grand' opera di Andrea Dukero *de latinitate veterum Jurisconsultorum* , nella quale a pieno si comprende il merito e valore di ciò, che vollero quei giurisperiti significare . Finalmente richiedesi di aver tra le mani i vocabolarj del diritto di Calvino , e di Filippo Vicat , i quali nelle ambiguità spiegano delle voci legali il vero significato per la retta intelligenza delle leggi . Tralascio di somministrare alla studiosa gioventù altri consigli più utili per rettamente leggere ed interpretare le sentenze de' Romani giureconsulti , perchè bastano per tal' oggetto le regole finora indicate . Non posso senza marca di delitto tralasciare di ripetere quello , che di sopra abbiamo prescritto , cioè che nel leggere le civili costituzioni , o i loro interpreti , non dobbia-

biamo velocemente trascorrere da una legge ad altra, nè da un interprete ad altro, ma con matura riflessione dobbiamo comprendere le parole del testo, lo spirito della legge, e la mente dell'interprete, altrimenti o mai, o troppo tardi giungeremo alla perfetta cognizione del diritto, avendone dello stesso una confusa idea ed apparente: Presto svanisce la dottrina, quando mancano i buoni principj ed attenzione a' medesimi, da' quali dipende l'ordine delle cognizioni.

C A P. V.

Delle Greche cognizioni necessarie per ben intendere ed interpretare il diritto Romano.

§. I. **T**Ra il Greco e latino idioma passavi una stretta corrispondenza, e l'uno riceve lume dall'altro, mentre meglio intendesi la forza delle parole. Tra i Greci e Romani eravi una certa somiglianza di opinioni e costumanze: Da' Greci appresero i Romani diversi istituti: le leggi dalla Grecia furono trasportate in Roma, perchè riputate le più savie e nascenti dalla vera e soda filosofia, che presso i Greci ristretta ne' Portici, e nelle

le Accademie risplendesse poi nelle civili società del Mondo intero, quindi vennero da' Greci le cotanto celebri leggi delle XII. tavole. Furono nelle nostre provincie diverse città soggette all' Impero de' Greci, che varie costituzioni promulgarono al governo di quei popoli, destinandovi speciali Magistrati. L' intelligenza delle leggi Romane non può ottenersi senza la cognizione del greco idioma, mentre diverse voci adottate da' Latini hanno greca la loro origine, e diverse locuzioni latine dipendono dal grecismo, il quale dimostra tersa ed elegante quella locuzione, che dalle regole latine non imparasi. Non potrà dunque riuscire buono interprete del diritto colui, che non sa l' idioma greco, mentre a costui avviene nel progresso degli studj un tardo pentimento, ed il sozzo rifiuto alla scienza legale, come a tal proposito insegnò Quintiliano nelle Istituzioni Oratorie, *lib. 1. cap. 1. In primis cavere oportere, ne studia, qui amare nondum potest, oserit; et amaritudinem semel perceptam, etiam ultra rudes annos reformidet.* Quali regole debbonsi tenere per ben' apprendere il greco idioma, non spetta al mio istituto di ravvisarle, bastando l' opportuna guida del prudente maestro per manodurre la studiosa gioventù. Chi ne desidera sapere le regole certe, potrà rav-

ravvisarle da Giovanni Clerico nell' arte critica, *par. 1. cap. 3., de ordine in legendis Graecis scriptoribus.*

§. 2. E' costante sentimento degli eruditi, che presso i Romani furono adottati gl' istituti de' Greci nella propria legislazione. Questa verità non esige dimostrazione, e, chi de' costumi di amendue le nazioni è istruito, abbastanza resta persuaso. Se volessi quì trattare tal argomento, abbandonar dovrei il mio istituto, ma per non defrodar l' erudito lettore di questa verità, stimo necessario riferire alcune greche costituzioni corrispondenti alle Romane. Dallo Scoliate di Omero assegnansi quattro spezie di figli; altri nascono da legittimo matrimonio, altri dalle concubine, altri sono spurj, altri derivano dalle donne deflorate prima del contratto matrimonio. A' tempi di Pericle riputavansi presso gli Ateniesi figli legittimi coloro, che nascevano da padre e madre libera ed Ateniese. Coll' andar del tempo si abrogò a questa legge, ammettendosi a' privilegi della Città tutti coloro, che nati erano dalle giuste nozze. Da tal privilegio furono esclusi gli spurj, e con impedirsi loro il diritto della Città, il cognome della famiglia, l' acquisto de' beni paterni, la partecipazione ne' sagrifizj, e l' esercizio de' pubblici negozj, giusta la
sen-

sentenza di Aristofane, erano riputati infami. Con severa diligenza in ogni anno in Atene e ne' villaggi indagavasi la condizione de' cittadini, perchè furtivamente i bastardi non si fossero tramischiati negli affari propri de' liberi cittadini. In ogni età, in ogni stato la condizione degli spurj è stata riputata vile ed ignominiosa, ancorchè nati sieno da Regia stirpe. Così presso Euripide si lagnò Teucro nato di Apollo e Creusa: v. 589.

Dicunt indigenas esse

Inclytas Athenas, nec aliunde adductum genus,

*Quo me intrudam duobus morbis laborans,
Patre inquilino natus, et ipse nothus existens?*

*Et hoc habens probum, infirmus quidem
ac homo privatus manens*

Nullius pretii vir ibi vocabor, et contemnar.

Non erano gli spurj ammessi alla successione de' beni paterni, quando esistevano i legittimi figli, e loro assegnavasi una picciola porzione de' beni; alle donne bastarde presso gli Ateniesi davasi la porzione di dieci mine, cioè mille dramme, nè questa dote fu sempre uguale in ogni governo, il che fu praticato parimenti dagli Ebrei, come leggiamo di Abramo nel cap. 25. v. 6. nel Genes. *Filiis autem concubinarum largitus est munera, et separavit eas*

lex ab Isaac. Fu legge costante in Atene di obbligare i padri di famiglia a lasciare tutti i loro beni alle figlie, quando s'impalmavano co' più prossimi della famiglia, altrimenti perdevano l'eredità. Presso gli Ebrei la stessa legge praticavasi. Nell'Arconte il cittadino Ateniese, nel Polemarco l'estero, dovea chiedere la donna per sua sposa, se questa ricusava, se ne istituiva il giudizio. Da tal costume greco istituito da Solone, che i parenti più stretti dovessero sposare le donzelle orfane, o non volendo ciò fare, fossero costretti a dar loro la dote. Di questa legge Terenzio formò l'argomento della sua commedia chiamata Formione, ove così dice *At. I. s. 2. v. 75.*

Lex est, ut orbae, qui sunt genere proximi, His nubant, et illos ducere eadem haec lex jubet.

§. 3. Dal diritto Romano ugualmente che presso i Greci fu fatta la medesima distinzione delle persone. Figli legittimi diconsi quelli, che nascono dalle giuste nozze: figli naturali quelli, che nascono dalla concubina: Figli legittimati quelli, che nascono innanzi le nozze dalla donna corrotta, e riconosciuti come figli dopo il matrimonio: figli bastardi son quelli, che nascono dalla vaga venere o dalle ingiuste nozze. Presso i Romani la condizione de' bastardi fu riputata ignominiosa ed incapace

pace di succedere *ab intestato*, perchè non essendo di niuna famiglia, a niuno possono succedere, nè vivono sotto l'altrui potestà. Anzi il gius Romano troppo severamente considerò la condizione degli spurj, escludendoli fin anche dal diritto degli alimenti, *novel. 89. cap. ult. et auth. ex complexu C. de incest. nupt.*, e Gherardo Nood ne assegna la ragione, affinchè di questo sozzo misfatto se ne cancellasse pur anche la memoria. Ma con buona pace dell'Imperadore Giustiniano sembrami questa legge troppo severa ed empia nel punire le paterne dissolutezze contro le vittime de' figli, privi benanche del natural sussidio degli alimenti. Il che dalla natural ragione, e dall'uniforme sentimento de' Dottori è stato emendato con obbligarli il padre alla prestazione degli alimenti, come parimenti la madre, alla quale succedono *l. 5. §. 4. d. de agnos. et alend. lib.*. Nè presso i Romani era cosa strana, che la zitella dovesse per volontà del testatore sposare uno de' più stretti parenti, qualora nol vietasse il gius Canonico, e nel nostro foro sono continui gli esempj su tal' assunto, che lascio di esaminare ad altro luogo.

§. 4. Per mancanza di figli legittimi, o naturali poteva taluno (col consenso de' suoi genitori) adottare per suoi figli quel-

quelli della straniera famiglia: Venivano esclusi da tal privilegio coloro, che non erano *sui juris*, come i servi, le donne, i matti, ed i giovani minori di 25. anni. Chi non potea fare testamento, non potev' adottare. I figli adottivi per legge di Solone in Atene da esteri divenivano cittadini Ateniesi, e succedevano al padre adottivo, concedendosi loro la tribù, la tutela, ed i privilegi del padre adottivo. Presso gli Spartani per impedire le sconsigliate adozioni richiedeva la legge, che si approvassero dal Re. Così praticarono gli Ateniesi. I figli adottivi chiamavansi ascrittizj nella famiglia del padre adottivo, ed entravano ne' gradi e privilegi di quella famiglia, e col diritto civico erano obbligati ad esercitare i pesi della Città, e, qualora ricusavano, perdevano i diritti ereditarj del padre adottivo. Se dopo l'adozione nascevano figli legittimi, tutti ugualmente succedevano, come riferisce Iseo nella eredità di Aristarco. Dopo l'adozione in Atene, vivente il figlio adottivo, non era permesso all'uomo sposare alcuna donna senza licenza del giudice, il che appare dalla licenza conceduta a Leogora, che pentito per l'adozione di Andocide volle altra donna impalmare, come narra Giovanni Tzerze nella sua storia. Per effetto dell'adozione nella famiglia del padre na-

turale cessava la cognazione del figlio adottato, nè potea vindicare quella eredità prima di sciogliersi l'adozione secondo il sentimento d'Iseo circa l'eredità di Astifilo. Se dal matrimonio contratto con l'autorità del giudice nascevano figli, questi ugualmente per sorte succedevano con gli adottivi nella eredità senza riguardo della primogenitura.

§. 5. Il diritto Romano poco o niente si è discostato da' Greci Istituti. In due modi si fa l'adozione, o col rescritto del Principe, o con l'autorità del magistrato. Ciascuno per ordine del Principe può adottare coloro, che sono *sui juris*, e questa chiamasi arrogazione. Ciascuno per autorità del magistrato può adottare coloro, che sono in potestà de' genitori, o che abbiano il primo, o l'inferiore grado. Se il figlio di famiglia dal padre naturale si dà in adozione a persona estranea, questi non perde i suoi diritti nella successione del padre naturale, *l. 10. C. de adopt.*, nè gli acquista nella famiglia del padre adottivo, nè passa nella potestà di costui, quantunque *ab intestato* venga a lui concesso di poter succedere al suo padre adottivo. Se poi il padre naturale dà il proprio figlio in adozione al non estraneo, ma all'avo materno del suo figlio, in questo caso passa nella famiglia dell'adott-

dottivo e nella di lui potestà . Quando poi l' impubere si arroga per rescritto del Principe , l' arrogazione richiede la cognizione della causa , cioè se questa sia o nò onesta , se sia espediente per lo pupillo o nò : quest' arrogazione si fa con certe condizioni , cioè che l' arrogatore dia cauzione di pubblica persona , che se il figlio arrogato muore dentro la pubertà , debba restituire i beni a coloro , i quali sarebbero succeduti , se non si fosse fatta l' arrogazione . Che non possa il padre arrogatore emancipare l' arrogato senza cognizione di causa , ed emancipandosi gli debba restituire tutt' i beni . Ma se il padre arrogatore l' hà rivenduto , o emancipato senza giusta causa , gli debba dare la quarta de' suoi beni , oltre a' beni propri . L' adozione perchè imita la natura , sono esclusi da questo diritto i minori , i servi , i matti , i furiosi , i prodighi , gli spadoni , e le donne , perchè nella loro potestà non hanno figli naturali , ma per indulgenza del Principe in sollievo de' perduti figli possono adottare . I figli adottivi tanto per testamento , quanto senza succedono a' loro padri adottivi , ed essendovi figli legittimi ugualmente tra loro dividesi la paterna eredità . I privilegi del padre adottivo sono comuni a' figli legittimi , ed agli adottivi .

§. 6. Se qui volessi fare l'esatta collazione tra le Greche leggi e le Romane, andrebbe in vero alla lunga il mio argomento; Non possiamo però negare, che da' Greci appresero i Romani diversi costumi ed opinioni appartenenti non meno al diritto pubblico, che al privato. Or per ben comprendere il gius Romano è necessario conoscere i costumi, le leggi, le opinioni, e la forma del governo praticata da' Greci. Giova su le prime leggere Ubbone Emmio, il quale trascrisse i costumi della Grecia, e l'accuratissimo Giovanni Pottero nella sua Archeologia Greca, nella quale descrive i costumi, le opinioni, i riti, le leggi, e le antichità della Grecia, dalla quale nasquerò le Romane, che meglio intendonsi con la lettura del Pottero. Nelle Greche antichità consumò gloriosamente molta fatica l'incomparabile Giovanni Meursio, che troppo gioverebbe alla studiosa gioventù, se in breve compendio la grande opera fosse ristretta, e solamente giova consultare questo scrittore ne' casi dubbj. Ma basta per la intelligenza delle Romane leggi aver tra le mani Emmio, il Pottero, el Denina.

§. 7. Lo studio delle antichità, e de' Greci costumi non solamente è necessario nella scienza della Romana legislazione per comprendere lo spirito di questa,

sta , ma eziandio richiedesi per intendere la forza di varie parole Greche , le quali furono da' Giureconsulti usate in mezzo alle loro sentenze , come parimenti per la intelligenza delle novelle di Giustiniano , le quali , eccetto che alcune poche , furono tutte dettate nel greco Idioma; e nel latino per opera di un certo monaco Pisano , chiamato Bergunzone , la prima volta furono trasportate : e si narra , che lo stesso traducesse parimenti quelle clausole greche , che si ritrovano ne' digesti ; tom. I. cap. 5. pag. 126. . Inoltre abbiamo i libri de' Basilici , che contengono diverse costituzioni degl' Imperadori Greci , che governarono le nostre provincie , come ravviseremo in appresso .

§. 8. Dopo la morte di Giustiniano in Oriente le leggi Romane furono seppel-
lite nell' obbligo. Nel governo di Giustino il giovane dall' anno 566. insino a Michele Paleologo nell' anno 1260. il gius Romano spesso fu variato e corretto , il che ne' professori indusse la negligenza del diritto Giustiniano . Furono in seguito pubblicate diverse collezioni , che ottennero varj nomi , come *Prochira*, cioè *Promptuaria*; *Enchiridia*, cioè *Manualia*; *Egloghe*, cioè *Epitome*, compendj. Tutte queste collezioni degl' Imperadori Greci furono chiamate *Basilici* , cioè libri Imperiali . Possiamo

dividerli in due classi; la prima contiene le costituzioni promulgate da Giustino il giovane fino a Basilio il Macedone. Questi furono Giustino il giovane, Tiberio il giovane, Eraclio, Costantino V. Pogonato, Lione III. Iconomaco, Lione IV. Armeno, Teofilo, Basilio il Macedone con Lione, e Costantino suoi figliuoli: La seconda contiene le novelle promulgate da diciassette Imperad. . Questi furono Costantino VIII. Porfirogenito, Romano Lecapeno il vecchio, Romano Porfirogenito il giovane, Niceforo II. Foca, Basilio il giovane, Romano IV. Argiropilo, Zoe Imperadrice, Isaacio Comneno, Giov. Comneno, volgarmente detto Calogiovanni, Michele VII. Duca, Niceforo Botoniate, Alessio Comneno, Emmanuele Comneno, Alessio III. Comneno, Isaacio Angelo., Giov. III. Duca, e Michele Paleologo. Nell' occidente i libri de' Basilici non ottennero alcuna forza e vigor di legge. Per le rivoluzioni de' tempi e cambiamenti de' governi il gius greco fiorì nelle nostre provincie soggette agl' Imperadori di Oriente, e specialmente nella Calabria, come riferisce Giannone nella storia, *lib. 7. cap. 2. §. 1.* . Le consuetudini Napoletane dalle ultime leggi de' Greci trassero la loro origine secondo il giudizio del Summonte. Basta questo per la necessità di sapere i costumi e greche

che usanze appartenenti alla Romana legislazione ; finalmente senza questi mezzi riuscirà vano lo studio del Cujacio , il quale ci lasciò insigni fatiche intorno al diritto Romano ; come ugualmente ravviseremo l'impossibilità di comprendere la Costituzione Zenoniana intorno agli edifizj , come ad evidenza dimostrerò vero , quando di questo argomento faremo parola.

C A P. VI.

*Dalla Scienza Fisica , e Poetica necessarie
a' giureconsulti nella interpretazione
delle leggi .*

§. 1. **L**A fisica , che ripartisce a certi soggetti le scienze subalterne , è madre della Cosmografia , che tiene due sue figliuole , cioè la Cronologia , e la Geografia . Queste non meno utili , che necessarie abbiamo riconosciute essere a' giureconsulti per leggere con determinazione di principj la storia delle nazioni , *cap. II. p. 2. .* Nel nome di fisica non intendiamo quella de' Poeti , che dalla confusione de' semi universali della natura vollero spiegare il mondo delle nazioni , e lasciando a' filosofi le riflessioni de' sistemi antichi e moderni , diciamo esser necessario a' giureconsulti solamente la contemplazione del-

la natura dell' uomo , che fornito di corpo, e di anima ragionevole costituisce l' Ente più nobile , le di cui parti cospirano a formare il principio indivisibile di essere, sussistere , muoversi , sentire , ricordarsi , immaginare , intendere , volere , meravigliarsi , dubitare , conoscere , giudicare , discorrere e favellare . Queste riflessioni spianano il sentiero a' varj articoli, ne' quali la meccanica cognizione dell' uomo sviluppa le più intricate questioni , che tralascio ravvisarle per non eccedere i confini del mio argomento .

§. 2. Con la scienza della fisica rendesi della natura interprete il giureconsulto , che, conoscendo de' legittimi concubiti gli effetti , definisca, se la prole succeder dee al retaggio paterno , che alcune fiato per mezzo de' vietati coiti la donna scevera dal maritale diritto nasconde la sua vergogna . I Decemviri stimarono legittimo lo spazio di dieci mesi nella donna gravida , perchè succeda la prole: *SI QUIS EI IN X. MENSIBUS PROXIMIS POSTUMUS NATUS ESCIT, JUSTUS ESTO*. Per mese intendesi il decorso di trenta giorni, l. 101. d. de reg. jur. , ne' quali al finir del nono , o principio del decimo può la donna partorire , quindi s' intende la formula usitata nella istituzione de' postumi: *Qui post mortem meam in decem mensibus*
pro-

proximis natus erit . Questo stesso tempo fu prescritto nella donna per il duolo del marito , vietandosi di sposare altri , come a tal riflesso disse Ovidio ne' fasti .

Quod satis est utero matris dum prodeat infans .

Hoc anno statuit temporis esse satis ;

Post totidem menses a funere conjugis uxor

Sustinet in vilua tristia signa domo .

Da' fisici , come osservasi presso Ipocrate , e Plinio *lib. 7. cap. 5.* fu giudicato legittimo il parto di sette *l. 12. d. de stat. homin.* , di dieci , e di undici mesi , giusta la sentenza di Ulpiano nella *l. 3. §. 12. d. de suis et legit. hered.* , e di Paolo *senz. l. IV. c. 9.* , *septimo mense natus matri prodest* . *Ratio enim Pythagorici numeri hoc videtur admittere , ut aut septima pleno , aut decimo mense partus maturior videatur* . Diffusamente vien trattato questo argomento da Paolo Zacchia nelle questioni medico-legali . Adriano badando alla onestà di una donna , che partorì nell' undecimo mese dopo la morte del marito riputò legittima la prole , *Gellio lib. 3. cap. 6.* . A questa sentenza osta la novella , *39. cap. 2.* , di Giustiniano , giudicando parto intempestivo quello , che nasceva nell' undecimo mese . Svanisce l'antinomia in riflettendo , che Adriano parla del principio del mese , e Giustiniano del fine . *§. 3.*

§. 3. Qualora della natura gli arcani il giureconsulto con la fisica del Sig. Poli apprende, in tali circostanze chiaramente si svelano le relazioni di amendue i sessi, l'uno più nobile dell' altro in molti articoli del diritto, *l. 9. d. de stat. hom.*; le differenze degli uomini perfetti dagli ermafroditi, *l. 10. d. eod.*; le mancanze o gli avanzi delle parti umane ne' mostri, e se a' questi convengono le ragioni degli Individui perfetti nella società, *l. 14. d. eod.*; quando il ventre pregnant gode il privilegio della nascita, *l. 26. eod.*; quali siano gli spurj privi de' diritti della famiglia e della città, *l. 23. eod.*. La distinzione delle diverse età è necessaria sapersi nello Stato per conoscere, quando possono i cittadini contrarre le giuste nozze, e le obbligazioni; acquistare le dignità; soggiacere alla pena per cagione del delitto commesso per dolo, per colpa, per morbo, o per altro difetto, che toglie o diminuisce l'uso della ragione. Chi abbastanza è versato nelle fisiche ricerche, appieno conosce l'utilità, che nel diritto la fisica somministra. Tralascio di numerarne i progressi per non offendere delle menti più vaste la perspicacia, la quale ci manifesta l'estensione della fisica non meno nella intelligenza ed interpretazione delle leggi, ma eziandio nel patrocinio delle cause nel foro.

§. 4. Per *arte-poetica* non intendiamo la maniera di comporre le differenti specie de' versi, che s'insegnano da' Rettorici, nè tanpoco le bizzarre invenzioni de' favolosi tempi da' freddi poeti descritte, ma benvero una soda lettura de' greci e latini componimenti, da' quali trassero i giureconsulti varie sentenze, come ravviseremo. Ne' differenti stati delle repubbliche i pretori, e giureconsulti a norma del popolare costume mutavano le formole solenni e gli atti legittimi, i quali rappresentavano il sicuro mezzo di sperimentare i propj diritti, il che meglio scorgeremo nell'antica formolaria giurisprudenza, nella quale ritrovansi i primii dirozzamenti di una severa Poesia, che i giurisperiti adottarono non meno nelle locuzioni, *Art. Crit. par. II.*, ma eziandio nelle idee, come rileveremo, quando delle idee de' medesimi daremo le regole della interpretazione.

§. 5. Dal rescritto dell'Imperador Filippo nella l. 3. *C. de profess.* furono da ogni privilegio i poeti esclusi: *Poëtae nulla immunitatis praerogativa juvantur*. Ne' tempi della confusione nell'oblio seppellita era la Poetica, e gli amatori riputavansi oziosi, allo stato non erano nocivi, nè esclusi da' diritti patrj, quantunque il vietasse la legge, non già lo spirito della
me-

medesima , come riflette l'accorto Cujacio. Dagli Etrusci la poesia passò a' Romani , da' questi agli altri popoli , come sostiene il Tiraboschi nella *letteratura Italiana* . Tra' greci non meno , che tra' Romani fiorirono molti poeti , meritavano questi i dovuti ossequj , quando dal sentiero della virtù non tralignarono: A' tempi di Catone infami giudicavansi gl'Istrionj , che negli spettacoli e ne' conviti denigravano la condizione degli onesti cittadini , come insegna Gellio *lib. II. cap. 2. Olin poëticae artis honos non erat: et si quis in ea re studebat, aut sese ad convivium applicabat, grassator vocabatur, cioè adulatore* . L'audacia degl'Istrioni , e de' poeti nel corso degli anni all'eccesso era cresciuta , e per reprimerla dalle leggi delle XII. tavole fu definita la pena capitale contra i violatori : *SI QUI CARMEN OCCENTASSET, QUOD ALTERI FLAGITIUM FAXIT, CAPITAL ESTO* . Da Solone fu imposta la pena di cinque dramme contro agli audaci poeti , dandosene tre porzioni al fisco , e due all'offeso ; ma le leggi decemvirali con maggior rigidezza punirono questi attentati ; mentre al dir di Cicerone *lib. 4. de republ.* l'onestà e la vita de' cittadini non doveano esser' esposte alle maldicenze de' poeti : *Probris et injuriis poëtarum subjectam vitam famam-*
que

que habere noluerunt: capite etiam punire sanctes tale carmen condere si quis auderet.

Questo genere di Poesia , che va unito alla ingiuria e boria de' pretesi dotti , sia sempre lontana dal giureconsulto , ma di continuo nutrisca la lettura de' migliori poeti .

§. 6. Nell' arte poetica imparasi la finzione , cioè la maniera d' imitare le altrui azioni per onestamente vivere, così la definì il gran Filosofo Possidonio . Il fine della poesia , al dir di Eschile presso Aristofane , è di formare allo Stato buoni cittadini col seme della virtù, e con la fuga del vizio . Le poetica è l' anima della Politica . Questa somministra le regole del buon governo, dal quale dipende la felicità dello Stato . La giurisprudenza insegna la norma per ben vivere secondo gli universali precetti delle volontà comuni . Quindi Ulpiano definì esser la giurisprudenza la scienza delle divine ed umane cose . Or dunque la poetica unita alla giurisprudenza non solamente lega le volontà degli uomini al comune vantaggio dello stato , ma eziandio resiste a' torrenti delle passioni seducenti , col divenire il giurisperito gran Ministro della Politica . Da Tullio nel *lib. 1. de orat. cap. 45.* furono i giureconsulti chiamati gli oracoli della intera città : *Est enim sine dubio domus Jurisconsulti totius o-*

raculum civitatis. Sono i Poeti delle Muse i Sacerdoti, ugualmente che i giureconsulti della Giustizia, giusta la frase di Ulpiano; quelli interpretano degli oracoli gli oscuri vaticinj; questi della legge le ambiguità.

§. 7. In diversi frammenti de' Romani giureconsulti leggiamo molte sentenze de' poeti greci e latini. Andrebbe a lungo il mio argomento, se volessi profferire tutte le sentenze legali, ove scorgiamo de' poeti greci e latini i pensieri e le parole. Giustiniano nella prefazione de' digesti, *de ratione docendi discendique juris*, essortando la gioventù allo studio delle leggi, dice. *Nam vestris temporibus talis legum inventa est permutatio, qualem et apud Homerum patrem omnis virtutis Glaucus et Diomedes inter se faciunt dissimilia permutantes.*

Aurea aereis, centena novenariis.

Il giureconsulto Paolo nel lib. 20. all'Editto l. 1. §. 1. d. de contrah. empt. dice: *Sed an sine nummis venditio dici hodieque possit, dubitatur. Velut si ego togam dedi, ut tunicam acciperem. Sabinus et Cassius esse emptionem et venditionem putant. Nerva et Proculus permutationem, non emptionem hoc esse. Sabinus Homero teste utitur, qui exercitum Graecorum aere, ferro, hominibusque emere vinum refert, his versibus.* Nell'Iliade al lib. VII. v. 472.

Jam-

*Jamque aderant naves, et Lemnia vina fe-
rebant.*

*Vina comatorum pubes redimebat achivum
Omnis, et hic ferro splendenti, aerisve
metallo,*

Ille bovum spoliis duro de tergore raptis:

*Ast tauris ipsis alius, nexisque catena
Corporibus servile Phrygum*

Da' questi versi apparisce il contratto della permuta, non già della compra. Presso Elio Marciano al lib. VII. delle Istituzioni l. 65. §. 4. d. de leg. 3. abbiamo, che Cassio opinò, come nel legato del bestiame s' intendono i quadrupedi, che pascono a ciurma, nel quale significato prendonsi parimente i porci: *Pecoribus legatis Cassius scripsit quadrupedes contineri, quae gregatim pascuntur, et sues autem pecorum appellatione continentur: quia et hi gregatim pascuntur.* Questa sentenza fu ritratta dalla Odissea di Omero al lib. 13. v. 407.

Sectantem per laeta sues hunc pascua cernes,

Et Coracis rupi, et vitreae vicina Arethusae.

Ovidio nel lib. IV. de' Fasti v. 413. dice, che i porci erano odiosi a Cerere.

A bove succincti cultros removete ministri.

Bos aret: ignavam sacrificare suem.

Nella costituzione degl' Imper. Leone ed Antemio lib. 31. C. de Epis. et Cleric. si rapporta un detto di Virgilio. *Quem murum integritatis, aut vallum fidei providebi-*

mus,

mus , si auri sacra fames in penetralia veneranda proserpat. Questa sentenza leggiamo presso Virgilio nel lib. 3. vers. 56.

. . . . Quo non mortalia pectora cogis
Auri sacra fames? Tralascio di rapportare altre leggi , dalle quali rilevansi molte locuzioni de' poeti greci e Latini . Credo però , che abbastanza sia ognuno persuaso , come la poetica sia necessaria a' giureconsulti ne' suoi rapporti da noi considerata .

C A P. VII.

Regole generali nel retto sistema dello studio legale .

§. I. **A** Ben procedere nell'acquisto della giurisprudenza abbiamo di sopra indicato i mezzi opportuni , che ne facilitano la strada . Spesse volte avviene , che uno sregolato desiderio di sapere ne distoglie il sentiero , menandoci nel disordine e nella confusione . L'ordinato sistema è la guida sicura della scienza per non confondere l'intelletto e debilitare la memoria . Quindi il giureconsulto nel retto studio del gius Romano impegnarsi dee , per quanto lo comportano i suoi talenti , di applicare solamente a quella scienza , fino a che

a che ne abbia concepito una chiara e perfetta cognizione . Se lo stesso argomento in tempi diversi s'intraprende e si lascia , in tal caso si debilita la memoria e si distrugge l'ordine delle cose . La continua lettura de' libri tra loro contrarj niente contribuisce all'acquisto delle scienze , poichè mancando la riflessione, e'l legame delle idee costoro niente imparano , e sono sempre dubbiosi . Inoltre l'interrotto studio nella giurisprudenza , ed in altre facoltà opposte produce la noja , in guisa che questo studio abbandonasi . Il chè non avviene , quando con successivo piacere tale scienza solamente coltivasi . Aggiungasi inoltre, che ciascuno scrittore tiene particolari caratteri e locuzioni , che acquistansi col tempo e con la continua lettura , che poscia diventa familiare . Questo non succede , quando interrottamente lo studio della legge intraprendesi . Coloro , che incominciano lo studio del diritto , deono continuamente impiegare un determinato spazio di tempo ne' libri legali , che leggere bisogna secondo l'ordine indicato nel primo volume : Coloro poi , che sono giunti al fine di tale studio , nuocono a se stessi con la diversa ed interrotta lettura de' libri . Ma giova , che , ad esempio de' pittori , impieghino particolar tempo nel leggere gl'interpreti del diritto , ricordando

loro di non passar la giornata senza questo studio : *nulla dies abeat , quin linea ducta supersit* ; poichè così proseguendosi acquistiamo, al dir de' moralisti, l'abito per mezzo degli atti continuati .

§. 2. L'insaziabile desiderio di sapere congiunto con la diversa moltitudine degli scrittori nuoce non meno nella giurisprudenza, che nell'acquisto delle altre scienze. Avviene spesso al giureconsulto nell'interpretazione del testo dover applicare alle cognizioni di altre facoltà , come alla storia , antichità Romana , al gius naturale e delle genti , alla scienza de' mezzi tempi , alla diplomatica , alla geografia , Cronologia ec.. In tali studj l'umano intelletto rimane sorpreso , quando inoltrarci vogliamo in sì diverse cognizioni , per cui avviene , che abbandonasi l'interpretazione del testo : ma dobbiamo solamente leggere quelle notizie , che rettamente conducono alla scienza del diritto . Or le continue e lunghe digressioni opprimono la memoria , la quale dimentica delle cose somministra all'intelletto un falso giudizio . Simili danni spesso succedono , quando facciamo passaggio dalle scienze più astruse alle più facili , non già dalle facili alle cose ugualmente facili . Ma se l'umano intelletto avvezzo sempre ad apprendere facili idee , voglia poi
inf-

99
imparare le scienze astruse , in tal caso
soffre una certa violenza , che lo dirige
a sollevare l'attenzione , perchè la me-
moria non sia oppressa, e confuso il ra-
ziocinio . Chi nello studio del diritto nel-
le sublimi idee non soffre con pazienza
questa violenza , sarà soggetto , che dopo
una costante fatica non acquisterà altro ,
che una confusa e mal disposta cognizio-
ne . Nello stesso modo , che taluno ap-
prende la scienza della legislazione , nel-
la stessa guisa comunica ad altri le sue
idee . Quindi accade , che le continue
digressioni or nella storia , or nelle anti-
chità , or nel gius delle genti , or nelle
erudizioni non ci scopriranno i vizj degl'in-
terpetri , nè ci somministreranno la vera in-
telligenza del testo , poichè la vasta far-
ragine dell'impropria erudizione abbaglia
le menti più svegliate e perspicaci .

§. 3. La scienza della legislazione con-
tiene differenti determinazioni promulga-
te da' Sovrani in diverse epoche del loro
Imperio . Dalle mutazioni de' Principi è
divenuta varia la legislazione : Da' costu-
mi de' popoli , e da' nuovi mali insorti
nello stato la potestà legislativa si è im-
pegnata a formare nuovi statuti opportuni
a mantenere e conservare la privata e
pubblica tranquillità . Nella prima parte
diffusamente abbiamo spiegato le regole

necessarie per formare un perfetto giureconsulto, e queste richiedono lungo esercizio e seria applicazione, perciò nuoce distrarla in altre meno gravi o facili occupazioni. Opportuno a tal oggetto sembrami l'aforismo d'Ippocrate, *ars longa, vita brevis*, poichè all'umano intelletto non è permesso poter liberamente divagare nel vasto pelago delle scienze, senza che incorra negli scogli della ignoranza e della confusione. Con avveduta ragione pensano taluni, quando seriamente impiegano i propj talenti nella scienza più corrispondente al genio, alla condizione, ed al bisogno, e trattano le altre facoltà per distruggere l'ignoranza. Se abbiamo dimostrate necessarie al giureconsulto diverse cognizioni per meglio intendere ed interpretare il diritto, queste acquistare dobbiamo senza perder di mira quello della legislazione. Spesso avviene, che molti giovani intraprendono lo studio del diritto, ma pochi ne proseguono il corso, ciò succede, perchè malvolentieri s'incamminano per tali scienze. Quindi, affine di non consumare inutilmente il tempo, spetta alla diligenza de' dotti Professori conoscere l'inclinazione de' talenti per indirizzarli a quelle scienze più opportune a' giovani. La sregolata propensione a' Poeti distrae l'animo dagli studj seri; quello delle matematiche non combina
col

col diritto ; la soverchia severità de' filosofi non corrisponde co' giureconsulti ; le massime della Politica non sempre giovano alla felicità dello stato e salute de' popoli . Quei talenti occupati nella universalità delle scienze non vagliono nè per l'interpretazione del diritto , nè per la decisione delle cause nel foro , e ragionevolmente può loro dirsi saper molto , ma tutto malamente . La scienza del giusto e dell' onesto acquistasi per mezzo di un lungo sudore nella lettura de' Codici , e degl' interpreti , ne' quali fa uopo fermarsi per ottenerne le chiare idee delle cose , altrimenti tutto sarà disordine e confusione , come a questo proposito ci avverte Seneca nella lettera II. , parlando della viziosa lettura de' varj scrittori : *Certis ingeniis immorari et innutrirì oportet , si velis aliquid trahere , quod in animo fideliter sedeat . Nusquam est , qui ubique est .* La diversa lettura de' differenti autori del diritto parimenti nuoce a formare sistema ; e se gradisce all' intelletto , osta alla memoria ed al giudizio , come lo stesso scrittore ci fa sapere nella lettera 45. : *Non refert quam multos , sed quam bonos habeat ; lectio certa prodest , varia delectat .* Nella interpretazione del diritto ciascun giureconsulto si è impegnato a stabilire particolare sistema , e colla ragione e coll' auto-

rità dalle costituzioni de' Principi e decisioni de' DD. ha confermato la propria sentenza. Siano di esempio i due valentissimi giureconsulti Donello, e Cujacio: in diversi testi il sentimento del Cujacio si oppone a quello del Donello, e lo stesso possiamo dire degli altri. Or qual sistema potrà formare taluno, che leggiermente scorre ne' commentarj di questi scrittori, certamente che niuno, anzi non giungerà mai a conoscere i difetti per emendarli, le buone sentenze per seguirle, e così non otterrà la perfetta scienza del diritto. Contro questa costante verità non sorgeranno Declamatori. Finalmente pel retto studio del gius ci rende avvertito il celebre insegnamento di Quintiliano nel lib. 1. cap. 8. *Persequi quidem quod quisque unquam, vel contemptissimorum hominum dixerit, aut nimiae miseriae, aut inanis jactantiae est; et detinet, atque obruit ingenia melius aliis vacatura. Nam qui omnes etiam indignas lectione schedas excuterit, anilibus quoque fabulis alcomodare operam potest.*

§. 4. Offendono l'intelletto, nuocono alla memoria, ostano al progresso delle scienze coloro, che malvolentieri attendono a quegli studj, che o la condizione della vita, o la debolezza de' talenti non permette. Peccano parimenti coloro, che sul-

su le prime s' impegnano a coltivare una scienza, indi col rifiuto di questa passano a quella del diritto, e dà questo alle fisiche cognizioni, alle Teologiche verità, ed alle altre scienze per comparire universali: Da ciò deriva, che niente sappiano, perchè oppressa la memoria dalla moltitudine delle idee, ignora i fonti per apprendere le incognite verità giusta il comune adagio del Columella; *paupertas certissima est, cum alicujus indigeas, uti eo non posse, quia ignoretur, ubi abditum delitescat, quod desideratur*. Peccano finalmente coloro, che nello studio del diritto solamente attendono a leggere le glosse ed i commentarj degl' interpreti senza leggere il testo: bisogna replicatamente attendere alla lettura del testo, perchè se ne concepisca chiara idea. Qualora non giungasi alla perfetta intelligenza del testo, in tal caso fa uopo ricorrere alla lettura della glossa e della interpretazione. Bisogna quì avvertire, che l'interrotta lezione del testo con quella della glossa e della interpretazione distrae moltissimo l'intelletto dalla vera intelligenza, perciò a conseguire il frutto dello studio più giova la continuata lettura della legge, che quella della glossa e dell' interpretazione, la quale quanto più cresce, tanto maggiore diventa il danno nella giurisprudenza.

§. 5. L'impegno del giureconsulto nella scienza del diritto consistere dee in formare idee chiare delle costituzioni, e lo stretto legame delle idee. Utile a ciò conseguire, sarà quell'ordine d'imparare a memoria le sentenze più gravi de' giureconsulti, e le leggi più generali. Quindi giova usare due mezzi, il primo nel trascrivere le sentenze meno familiari: il secondo nel notare i luoghi più essenziali degli scrittori, tralasciando di trascrivere tutte le parole per risparmiare fatica e tempo nello studio. Dopo aver così disposto l'ordine degli studj, giova rileggere i luoghi segnati nella carta. Sembra questo modo d'applicazione alquanto noioso, ma lo è troppo utile alla memoria ed al giudizio. Se così pensasse ognuno a dirigere i propri studj, ne conoscerebbe l'abbondante profitto nelle sentenze, e'l facile sistema degli scrittori. Dal disprezzo di queste piccole riflessioni dipende la falsità de' giudizj e l'ignoranza dell'arte critica. Or dunque il giureconsulto, dopo l'acquisto delle cognizioni necessarie secondo il sistema indicato nelle mie antecedenti riflessioni dee distinguere le costituzioni de' Principi secondo l'ordine de' tempi, e dell'età ne' loro Imperj; e principiando a leggere gli scrittori più antichi fino agli ultimi per comprendere il linguaggio di quel secolo, i

costumi, i riti, le opinioni delle nazioni, e così sotto una veduta dee unire queste cognizioni. Indi facendo le stesse osservazioni nella legislazione degli ultimi tempi dee con matura riflessione badare alle varie mutazioni. Così disposta la teoria dello studio legale sarà sicuro il giureconsulto di conseguire copioso vantaggio nella lettura de' codici e nella interpretazione de' giureconsulti, altrimenti una perpetua ignoranza e confusione ingombreranno le loro menti, che stimeranno antinomie, ambiguità, ed oscurità in quei testi, che in se medesimi sono chiari. Finalmente la fatica e lo studio meglio ci guideranno alla perfetta cognizione dell'arte critica.



ARTE CRITICA.

P A R T E II.

*Del significato, e della interpretazione
delle parole.*



C A P. I.

Della Ortografia de' giureconsulti Romani.

§. I. **L**A perfezionatrice dell' uomo, al dir di Platone, chiamasi *Sapienza*: questa compete a tutte le discipline, dalle quali si apprendono le scienze e le arti, che compiono l' umanità, con illuminare l' intelletto, e muovere la volontà alla elezione delle verità più sode. Con dovuta

ra-

ragione alla giurisprudenza civile conven-
gono i medesimi attributi . Questa esser
dee nota a tutti gli uomini per ben re-
golare le proprie azioni nella società, non
già meritare la venerazione con l'oscu-
rezza , come presso i gentili era la loro
religione . Noi dunque , che dell' Arte Cri-
tica diamo le regole , a tre oggetti pos-
siamo ripartire le nostre riflessioni nella
interpretazione delle leggi, cioè alle paro-
le , alle idee , ed alle sentenze de' giure-
consulti . In ciascuna classe esamineremo i
singolari rapporti delle regole alle locuzio-
ni , alle espressioni , ed alla intera legge.
Il mio giudizio non si estenderà ad ogni
legge o costituzione , ma benvero da' pre-
cetti di una risulteranno le applicazioni
alle altre , che agevolmente sviluppano il
sentiero della interpretazione nelle menti
più rozze , qualora nello studio delle leg-
gi siano fornite de' requisiti prescritti nel-
le antecedenti prelezioni . Nè il mio im-
pegno di giovare a' tutti fermasi solamen-
te nella Romana giurisprudenza , ma si
estende parimente alla municipale , il che
proporrò ne' precetti riguardanti le idee ,
e le sentenze , ed allora conciliando le
antinomie del diritto resteranno illumi-
nate non solo le menti più vaste ,
ma eziandio quelle , che delle leggi ne
conservano il nudo suono delle parole ,
quan-

quandochè la scienza delle leggi non consiste nella semplice cognizione delle voci, ma nel possederne lo spirito e la forza. *Sci-re leges non est earum verba tenere, sed vim et potestatem*, secondo la dottrina di Celso.

§. 2. A ben intendere le voci Romane fa uopo ben leggerle. Per varie cagioni possono ne' codici derivare i falli, cioè dalla negligenza, o ignoranza Tipografica: Questi principj di errori insieme con l'insufficienza de' critici, con la malizia degl' impostori, e con l'oscura antichità furono l'origine de' viziosi codici, guastando degli scrittori le sentenze più chiare. Ad altro luogo più propio di questo argomento faremo parola per distinguere ne' giureconsulti le genuine dalle false idee. Convieni però innanzi di questo esame conoscere l'Ortografia Romana, che ne' Codici più esatti si è conservata intera. Le Pandette Pisane tra gli eruditi han meritata la gloria di Codice accurato, dello stesso seguiremo la lezione per conoscere il merito della ortografia de' giureconsulti. Dell' antica scrittura de' Latini tralascio l' esame, bastando su tal' assunto le osservazioni del Manuzio, del Lipsio, del Dousquio, del Vossio e del Cellario, ma porrò solamente le cose più necessarie, affinchè a noi siano soggette le voci, non già noi alle parole. Quindi è di mestieri osserva-

re nelle Pandette Fiorentine varie nozioni trascritte nella guisa degli antichi, perchè non credansi viziose.

§. 3. Le lettere C e Q per una certa affinità spesso nella scrittura antica si sono tra loro cambiate. Così nella l. 17. §. 2. d. si serv. vindic., e l. 17. §. 2. d. de act. emp. leggiamo *sterculinum* in vece di *sterquilinum*. Presso Catone *de re rustica* e Terenzio leggiamo *stercilinum*, come osservano Pietro Vittorio e Georgio Fabricio. Insegna Isidoro lib. 17. etymol. cap. 1. che *sterculinum* è voce propria derivata dal letamare i campi.

§. 4. In fuori dell'ordinario modo dello scrivere esistono varie parole nelle Pandette, che crediamo viziate da' tipografici. Così leggiamo *sursum versum* l. 28. d. de probat., e 9. d. de div. in vece di *versum versum*. *Temen*, *tegmen*, *tegimentum*, *subtemen* e *subtegmen* indistintamente osserviamo nella l. 70. d. de leg. 3.. *Culcitra* nella l. 3. d. de suppell. leg. *Culcitae*, l. 25. d. de aur. arg. leg.

§. 5. Le lettere B e V per una certa similitudine nella Ortografia diedero motivo a' varj errori negl' interpreti più diligenti, poichè scrivendo o pronunziando tra le labbra il suono delle lettere confondevasi, in guisa che indistintamente ambedue si usavano. Quindi abbiamo un torren-

rente di errori, *belle quaeri* in vece di *vel-*
le quaeri l. 2. §. ult. d. de suis et legit. Fa-
 via, *Faviana* in vece di *Fabia*, e *Fabiana*,
 Nella l. 20. §. 6. d. de petit. her. leggesi
Juventius Celsus in vece di *Jubentius*. *Jabo-*
lenus per *Javalenus*. Ne' due Codici Teodo-
 siano e Giustiniano ritrovasi ortografia
 differente ne' medesimi testi, leggendosi
vinis susceptoribus per *btinis susceptoribus*.

§. 6. La figura H ponesi tra le let-
 tere, nè forma suono articolato, ma è
 un' aspirazione, quantunque Gioviano Pon-
 tano sostenga, che sia vera lettera. Que-
 sta posta dopo P significa F, così nella l.
 13. d. de usuf. e 55. d. de leg. 3. leggiam-
 mo *sulphur*, al contrario *sulpurariae*, cioè
 miniere di solfo nella l. 55. §. 8. d. de
furtis, *Calpurnius* l. 10. d. de offic. Procons.
 in vece *Calphurnius*.

§. 7. Spesse nelle Pisane Pandette leg-
 giamo adoperata la lettera U per O, co-
 me *Epistula* in vece di *Epistola*; *Subo-*
les per *Soboles* C. Th. l. de mulierib. quae
se serv. junx.: *Utrubi* per *Uirobi* l. , d.
utrubi; *utrubique* per *utroque* l. 85. d. de
 leg. 3.; *Upilio* per *Opilio* cioè custode del-
 le pecore l. 60. d. eod., ed altrove nella
 l. 25. d. de instr. vel instrum. chiamansi
Oviliones, Tra latini fu in uso la lettera
 V, tra Greci la Y, così leggiamo *Mysia*
 per *Musia* l. 16. §. 9. d. de poen.; *tympa-*
 num

num per rumbanum ; l. 19. §. 2. d. loc. ; ed al contrario *Lysitania* per *Lusitania* l. ult. d. de censib. . Tra i latini la Lettera I ha una certa affinità con la lettera V, per cui spesso si è fatta una reciprocanza , dicendosi *Duploma* per *Diploma* : *reciperare* per *recuperare* . Nella l. 39. §. 1. d. de leg. 3. leggesi *arcessitis* per *accersitis* . Nella l. 45. d. de solut. matrim. leggiamo *defraudetur* , ed anticamente dicevasi *defrudetur* , come osserviamo presso Plauto *in asin*.

Ten' defrudem cui ipsi nihil est in manu?

§. 8. Anticamente la lettera N frapponesi tra le parole , dicendosi *nactus* , *quotiescunque* , *vicensimus* , *relinquerit* , ed oggi si scrivono senza la N. Contro la regolare sintassi abbiamo nelle Pandette *accederat* per *accesserat* , l. ult. d. de adquir. hered. *Decederit* per *decesserit* , l. 27. §. 1. d. de leg. 3. . Nell' antica ortografia diceasi *uxorei* per *uxori* , l. 31. d. de usuf. leg. ; *ipseis* per *ipsis* , l. 1. d. de fer. Spesso la E. adoperavasi per I, come *noxale* per *noxali* l. 27. d. de evict. ; *petitione* per *petitioni* , l. 8. d. de reit. , come parimenti la B per P, ovvero la P per B. , come nelle voci *nubsit* , *scribsit* per *nupsit* , *scripsit* ; ed al contrario *optulit* per *obtulit* ; *supiile* per *subtile* . In altre parole la C per T, come *condicio* , *Muciana* , *convicium* , *acilicia* , *et*. ed oggi scriviamo col T. Nelle voci com-

poste intere amendue si leggono , comé *expectare* , *exsequi* , *exstruere* , e *transcribere* , l. 92. d. de reg. jur. . Nel modo ordinario di scrivere osserviamo molte parole trascritte ora con una lettera , ed ora raddoppiate , come *litora* per *littora* , *immo* , *sequella* , *sollemne* , *littera* , *sollertia* l. 24. d. ex quibus caus. major. ; ma oggi scriviamo con una lettera . In alcune voci l'incostanza di usare i dittonghi è stata frequente , così le parole *hereditas* , *femina* , *fetus* varie volte col dittongo , ed altre senza questo segno ; al contrario leggiamo *poenula* l. 7. d. de supp. leg. ; *paenuria* , l. 25. d. de pignor. act. ; *Amoenitas* l. 3. d. de acqu. quotid. ; *Scaena* , l. 1. §. ult. d. de his qui not. inf. , *Scaenica* l. 15. §. etsi vestimentorum d. de usufr. ; *proscænium* l. 8. d. de pollic. . Finalmente bisogna avvertire , che oltre la ortografia spesso praticarono i giuriconsulti differenza di generi ne' nomi , come *jussus* , e *jussum* l. 25. e 39. d. de acquir. her. ; *incestus* e *incestum* l. 56. d. de rit. nupt. , l. ult. d. ad l. Jul. de adult. ; Variano parimenti il significato de' verbi da passivo in attivo , ed al contrario . Scrissero le declinazioni de' nomi ne' genitivi plurali contro le regole de' grammatici , come *mensum* per *mensivum* ; *civitatum* per *civitatium* ; *hereditatium* per *hereditatum* , etc. Tralascio quì di osservare le improprietà del-

della sintasse , il che dimostrerò in appresso . In fuori delle riferite osservazioni ne sono altre di minor forza , che lascio alla riflessione de' leggitori , bastando queste regole per togliere dall'animo degli studiosi i dubbi nella ortografia degli antichi giureconsulti .

C A P. II.

Delle figurate locuzioni presso i Giureconsulti Romani .

§. I. **N**E' responsi de' giureconsulti Romani ammirasi l'eleganza delle voci sì proprie , che traslate , le quali , al dir di Quintiliano , sono ugualmente latine : *quae bene translata sunt , etiam propria dici sole-
re* . Altre voci sono interamente improprie , che rendono viziosa la locuzione , ma perchè adottate dall'autorità de' giureconsulti , e nel catalogo delle latine voci descritte dall'uso nella serie di una non interrotta interpretazione , perciò divennero latine . Sovente usarono i giureconsulti ne' loro responsi alcuni adagi , laonde fa uopo conoscere la forza di simile linguaggio per comprenderne il vero significato . Coloro , che sono avvezzi alla purità dell'idioma latino , credono barbara la scienza de' giu-

reconsulti, che trascurano, perchè offensiva alla latina eleganza. Or quanta sia stata grande la diligenza di costoro, che scrissero ne' secoli illuminati, sarà l'oggetto del presente argomento. Mi si permetta pure per breve tempo sviluppare l'indole e la natura delle figurate locuzioni colla scorta de' Rettorici, affinchè possiamo determinare, che i Romani giureconsulti niente si dipartirono dalle regole del ben parlare. Ed abbenchè il mio argomento non si restringa solamente tra i limiti grammaticali, o rettorici, perciò stimo necessario, che nella spiegazion delle figure, e de' tropi si osservino le sentenze de' giureconsulti sparse in diversi luoghi: Leggonsi parimenti ne' loro responsi adoperati varj adagi, di questi ne faremo similmente parola, spiegando la loro origine e natura. Dopo un esame critico di tali locuzioni abbastanza si ricrederà ognuno, che ne' volumi della Romana giurisprudenza costantemente ravvisasi la purità del latino idioma.

§. 2. Servono le figure delle parole ad ornare la sentenza, e sono di due sorti: se la figura cade nell'improprio significato della parola, dicesi *tropo*: se cade su la parola, chiamasi *figura*. Nel tropo formasi il cambiamento della voce, o della intera sentenza dal proprio significa-

to in un' altro, Se la mutazione cade nel maggiore ornamento della orazione, il discorso sarà puro ed elegante. In quattro modi la parola trasportasi a significare cosa diversa, onde nascono quattro tropi primarij, cioè la metafora, la metonimia, la sine-dochè, e l'ironia: Altre poi sono figure delle parole, delle quali successivamente ragioneremo. Dicesi metafora, quando una voce dal proprio significato trasportasi a significarne un altro per certa somiglianza o proporzione, che passa tra la cosa, da cui la voce si prende, e tra quella, a cui si trasferisce. Da quali fonti debbansi prendere le metafore, lo insegnano i Rettorici. Così dissero i giureconsulti adulterina la moneta, la scienza, e'l calcolo, *ut rationes Dominicas intercideret, adulteraret, l. 1. in fin. d. de serv. corrup.*, cioè falsificasse i conti del padrone. Così dissero ambulatoria l'umana volontà, l'azione, la potestà delle leggi, la stipolazione. Queste voci sono traslate per significare alcune determinazioni del diritto; così usarono il calcagno per esprimere il fine; la nascita per lo principio; annullare i raggiri delle liti per estinguere; gius enucleato; nuda convenzione; che la donazione per contemplazione del matrimonio con la dote camminano a passi uguali, *l. ult. §. si autem C. de donat. ant. nupt.*; ed altre simili locu-

zioni traslate, che leggiamo ne' digesti per ornamento delle sentenze. Alla metafora è simile la figura chiamata *catathresin*, che si fa, quando abusivamente adoprafi una voce particolare col nome generale, così Papiniano nella *l. 6. §. 1. d. ad l. Jul. de adulter.* chiama adulterio qualunque vietato coito senza distinguere lo stupro dall'adulterio. Da Marciano nella *l. 1. d. ad leg. Pompeja. de parricid.* appellasi delitto di parricidio, quando togliesi la vita al padre, alla madre, all'avo o all'ava, al fratello, alla sorella, al zio paterno o materno, alla moglie, al marito, al figliastro o figliastrea, al padrone o padrona, ec., ed ecco la voce traslata.

§. 3. Alla metafora si rapportano i proverbj, che sono quelle celebri sentenze ripiene di novità. Nel diritto Romano sono frequenti questi adagi, de' quali ne faremo breve menzione. Così presso Omero *lib. 6. Iliad.* è celebre la permuta de' bovi di Glauco con le armi di Diomede, *l. 1. C. de contrah. empt.*

*Hic rursus Glauco Saturnius mentes ex-
emit Jupiter*

*Qui cum Tydide Diomede arma muta-
vit.*

Nella *l. 6. §. 1. d. offic. proc.* leggiamo, *vetus proverbium est, neque omnia, neque quovis tempore, neque ab omnibus: Conviene*

ne al proconsole rifiutare i doni ; in alcune fiata gradirli è cosa vile , avarizia poi accettarli sempre . Celso nella l. 79. §. 1. d. de legat. 3. così dice , *se audisse rusticos senes ita dicentes : pecuniam sine peculio fragilem esse* ; dicevano i vecchi avari (cioè i servi) che il danaro senza commercio, o nascosto niente giova . Così *ruta caesa* diconsi quelle cose , che con lo scavo e col taglio ha il padrone acquistato ; quindi nella l. 66. §. 2. d. de contrah. emt. disse Pomponio , che nella vendita della casa o del fondo , queste cose non spettano al compratore , *ruta caesa aedium fundive non sunt* ; qual sia la natura di queste la definisce Scevola nella l. 241. d. de V. S. , come dimostra Alberico Gentile pag. 540. Parimenti in varj luoghi de' digesti leggiamo questi adagi , *case intere sarta tecta* ; società Leonina ; *officere luminibus* , nuocere a' lumi ; *mano lunga* , *mano breve* , ec. : così dal vile peso di due assi prese Giustiniano *de rat. jur. doc.* §. 2. l' adagio di chiamare *juvenes dupondios* quelli giovani , che ne' primi elementari studj erano istruiti , e niente valeano a rispondere , quali noi diciamo *Novizj* ; nel §. 5. chiamansi *Lytae* coloro , che per quattro anni aveano studiato il diritto ; poi *Prolytae*, *ead.* §. , quelli , che erano divenuti dopo il quinto anno

perfetti a sciogliere le quèstioni dubbiose. L' editto perpetuo compilato da Salvio Giuliano fu riputato il compendio del diritto, perchè raccolto da' varj libri de' giureconsulti, e scritto quasi *per satyram*, cioè senza serbarsi l' ordine delle materie, ma secondo la volontà dell' Imperadore. Chi non risponde interamente alla domanda, dice il Pretore nella *l. 11. §. 5. d. de interrogat. act. omnino non respondisse*, e Cicerone nella orazione *pro Flacco*, disse, *nunquam nobis ad rogatum respondent, semper accusatori plus quam ad rogatum*. Il Pretore dà il beneficio della restituzione *in integrum* a' minori lesi *in eremodiciis*, *l. 7. §. 12. d. de minor.*: Questo adagio usarono i giureconsulti per significare quella sentenza riportata in assenza del contraddittore. Davasi agli spergiuri la pena della fuste con l'epigrafe, *perulanter ne jurato*, *l. 13. §. 6. d. de jurej.*, ovvero dall' alta voce del Precone questo proverbio dicevasi giusta il sentimento del Conzio. Col nome di nottula chiamarono i giureconsulti quei servi, che nel bujo della notte compariscono per non essere conosciuti da' padroni, *l. 31. d. de evict.*; come altresì nottule dissero i decotti debitori, che sfuggono la veduta de' creditori. Nacque il proverbio dalla favola, che narrasi nella marittima società tra la nottula e 'l cervo
ma-

marino, ed essendosi sommersa la nave, il pipistrello girava la notte pel timore de' creditori, e lo smergo ne stava tuffato nelle acque a rintracciare le perdute merci. Da' Latini chiamasi la nottula *Vespertilio*, da cui è derivata la voce versipelle, e nelle pandette Fiorentine leggiamo *vispellionem*, che significa lo stesso.

§. 4. Le voci traslate ed i proverbj furono familiari a' giureconsulti, il linguaggio de' quali non può comprendersi senza tali cognizioni. Così dissero il dubbioso evento, o la speranza, *jactus retis*, *l. si jactum d. de act. emp.*; della mano si servirono per esprimere la potestà del padre, del padrone, o del marito. Aver nelle mani, significa acquistare. Uscir dalle mani, cioè perdere; mettere le mani addosso ad alcuno, catturare: chiamasi da Modestino *l. 15. d. de probat.* la cauzione *manus emissa*. Ad esempio della testugine Gajo disse la casa essere sicuro confugio, *l. plerique d. de in jus voc.*; Scevola nella *l. 27. d. de probat.* usò la voce *in sinu meo*, per significare la cosa nascosta. Dissero i giureconsulti le domestiche testimonianze sospette: *colore quaesito* la verità nascosta: transazione la lite finita: *decidere de plano* significa la facile cognizione delle liti a differenza di quelle, che si conoscevano *pro tribunali*. Callistrato, *l. 82.*

d. de cond. et demonstr. usa l'espressione; *si in folle obtulerit*, cioè se in confuso dia i conti nel sacco, o faccia il deposito, dal che nacque il divieto *merces in folle non emendas*. Così nella *l. singuli C. de accusat.* gli Imperadori Graziano, Valentiniano, e Teodosio dissero mendicati quei voti, che faceansi da' Giudici a contemplazione dei potenti. Se quì volessi riferire tutti gli adagi, de' quali spesso si fa uso nella giurisprudenza andrebbe alla lunga questo argomento, che tralascio, essendosi abbastanza trattato da Erasmo Roterodamo.

§. 5. Usarono gli antichi giureconsulti diverse figure, l'indole delle quali bisogna conoscere per la retta intelligenza del testo. Dicesi *Aposiopesi* cioè reticenza, quando si tralascia qualche espressione. Presso i Rettorici è frequente questa figura: ma da' giureconsulti si adopera, quando esprime la questione, e non decidesi; se il tema è affermativo, la risoluzione si fa affermativa; se negativo, sarà negativa la risposta. Se di due cose se ne fa una, dicesi *evdiadw*, così dice Scevola *l. 75. §. 7. d. ad S. C. Trebell. semissem patrimonii, et portionis ejus*, cioè parla del patrimonio diviso nelle sue parti. Dicesi *Prolepsis*, quando il defunto crede fare in un atto quello, che di già è avvenuto, così dicesi postumo colui, che nasce dopo il te-

stamento vivente il testatore, *l. 3. §. 1. d. de injus. rup.* Quando diverse cose terminano col nome aggettivo, dicesi *Zeumma*, così *Giavoleno l. 100. §. 2. d. de legat. 3. uxori meae vestem, mundum muliebrem, ornamenta omnia, aureum, argentum; quod ejus causa factum, paratumque esset, omne do lego*, il chè riguarda tutti gli ornamenti donneschi secondo la sentenza di *Procuro*. Per antonomasia, cioè per eccellenza, il diritto civile dicesi *Romano*. La *Sinedoche* si fa, quando si usa la parte pel tutto. Così abbiamo da *Scevola l. 33. d. de legat. 3.* il legato, *domus eam partem, in qua morari consuevimus*, intendesi l'intera casa, o si usa il tutto per la parte, *l. 76. d. de reivind.*. Si fa la *prolepsis*, quando per dare maggior forza alla parola aggiungesi una voce, come dote prelegata. L'ordine interrotto di decidere la seconda questione innanzi alla prima, fa la figura chiamata *Histerologia*, *l. 3. §. 2. d. de incend.*. Dicesi *Sincope* quando si dimezza la parola, come *heres meus damnas esto*, cioè *damnatus*. Dicesi *Liptote*, quando altro si dice, ed altro s'intende, *l. 19. §. 1. d. de probat.* cioè la confessione della madre non nuoce al figlio, quando ripudiata lo dichiara bastardo. Dicesi *Aussestis*, quando dalle sole congetture dicesi chiara la causa, *l. 1. d. de offic. ejus.* *Pleon-*

nasmo, dinota un parlare copioso, *Parelconi* contiene parole superflue, così Scevola *l. qui semisses d. de usur.* disse ozioso il danaro depositato; ed Ulpiano, *l. 23. d. ad l. Jul. de adult.*, dice *in filia adulterum deprehenderit*, non *otiosum videtur*, cioè non senza mistero. Chiamasi *Epanadostis*, quando emendasi l'errore, così Africano *l. 21. d. de manum. testam. Stichus, immo Pamphilus liber esto.* Si fa la cavillazione, quando si sta attaccato alle parole, *l. 1. §. 1. d. de reg. Catoniana.* Si fa l'*Iperbole*, quando in fuori del naturale s'ingrandisce, o si diminuisce l'orazione; così nella *l. 9. d. ad l. Rodiam de jact.* chiamasi Antonino, Padrone del mondo; o per il fondo intendesi un palmo di terra. Chiamasi *Anafora* quella relazione, che tra loro si dà nella orazione, così Giuliano *l. 8. d. de suis et legit.* chiama cognati quei nipoti concepiti dopo la morte dell'avo. Il ripetere una cosa due volte per maggiore energia costituisce la *Epanalepsi*; se questa contenga una inculcazione di parole, chiamasi *Perissologia*, ed è viziosa, così Ulpiano *l. 1. d. de aedil. edict.* disse vizio e morbo: se la ripetizione delle parole forma diverso senso, chiamasi *Battologia*, come abbiamo nella *l. 88. d. de adq. her.* Paolo usa la voce *qualisqualis* in vece di *qualiscumque*. Per la mutazione delle lettere

tere abbiamo la *Parallage*, che nasce, quando il testatore dà la libertà al servo Cratino, e lo chiama Cratisto. Si fa l'*Anfibologia* o dalle voci congiunte, o divise; ne' Digesti esiste il titolo *de rebus dubiis*; ovvero dalle parole oscure. Dicesi *Ironia* quando s'intende l'opposto di ciò, che si dice, come se un padre nel suo testamento chiama il figlio diredato suo affezionatissimo figlio. Se la risposta differisce dalla domanda, dicesi *παρρηγοία*. Quando l'orazione dal tempo presente si estende al futuro, si fa la figura chiamata *παπαράτις*, come osservasi nella *l. 39. d. de pignor. act.*, e nella *l. 1. pr. d. de aqu. pluv.* dicesi, *si aqua pluvia noceat*, cioè possa nuocere. Presso i giureconsulti l'Allegoria è frequente, così Ulpiano nella definizione dell'Impero dice, *Imperium est gladii potestas*, ciò significa il diritto di castigare gli uomini sediziosi e rei. Giustiniano nel proemio alle Istituzioni disse, *Imperatoriam majestatem non solum armis decoratam, sed etiam oportet esse legibus armatam*, il chè dimostra, che la maestà Imperiale risplende non meno per le leggi, che per le armi, le quali scambievolmente le une l'altre conservano. Se due parole si uniscono insieme, come *mecum*, *tecum*, *secum*, etc. dicesi *Anastrophe*, e ne' digesti sono frequenti

quenti gli esempj. La figura da' Greci chiamata *συμπλοκή* si fa, quando nella orazione s'intendono altre cose non espresse, così chi ha il diritto di attingere l'acqua, ha parimente il diritto di *iter*, come insegna Ulpiano nella *l. 3. §. 3. d. de servit. praed. rustic.*, e Scevola ne' suoi responsi spesso fa uso di tal figura. Similmente da' Rettorici appresero i giureconsulti la figura chiamata *Entimema*, che contiene una sola proposizione, e dicesi anche sillogismo imperfetto, perchè manca la maggiore, o la minore. Gl'Imperadori Diocleziano e Massimiano ce ne somministrano un chiaro esempio nella Costituzione indirizzata a Menelao, *l. 33. C. de probat.*, cioè il reo non dee provare l'assertiva dell'attore, poichè non si fa la prova col fatto negativo. Or dunque ad evidenza si conosce di qual vantaggio siano al giureconsulto le regole della grammatica, e della retorica per intendere i responsi de' giureconsulti, altrimenti riuscirà vano qualunque progresso nella giurisprudenza Romana.

§. 6. Dopochè brevemente abbiamo dimostrata l'indole delle figurate locuzioni adoperate da' giureconsulti in diversi luoghi, e come per la cognizione delle medesime facile riesce l'intelligenza del diritto, così dobbiamo avvertire, che con
arte,

arte ed economia usar debbansi, affinchè naturalmente cadano, allorchè possono servire a rendere più sensibili le cose, che trattiamo. Quantunque ne' digesti leggiamo varie parole non approvate dalla purità latina, pure queste ottengono tutta la forza ed energia della latinità, mentre dall'autorità, dall'antichità, dall'uso, e dalla ragione vengono difese, come ha dimostrato l'Alciato *lib. 4. de Verb. Signific.*

C A P. III.

Della divisione delle voci.

§. 1. **F**Urono le parole inventate per esprimere i nostri sentimenti, e per comunicare a' nostri simili le proprie idee. Contengono le idee tutto ciò, che al nostro intelletto si rappresenta per mezzo della sensazione, o della riflessione. Se l'umano intelletto nella formazione delle idee malamente queste percepisce, saranno falsi ed erronei i nostri giudizj; il che nuoce al progresso delle scienze. Da' Filosofi abbastanza sono state insegnate le regole necessarie per impedire i falsi giudizj; noi dunque, tralasciando di ripetere i filosofici precetti, saremo contenti di solamente applicare quelle regole alla giurisprudenza

za Romana, affinchè servano di guida a non confonderci nel laberinto delle diverse idee. Nel diritto abbiamo infinite nozioni, che nella mente umana risvegliano diverse interpretazioni; ma sarebbe noiosa certamente quì tesserne parimenti la descrizione, come sarebbe ugualmente nocivo il passare sotto silenzio queste necessarie riflessioni. Noi dunque, che abbiamo intrapresa la cura di manodurre la studiosa gioventù alla grand'opera della interpretazione, senza delitto non possiamo tralasciare queste cognizioni, le quali riduconsi a sette classi, ed in cadauna delle stesse osservansi diverse nozioni, che mal concepite, o intese formano le antinomie e contrarietà delle sentenze, altrimenti diverrebbe maggiore il numero delle classi.

§. 2. Si dividono le nozioni in *semplici*, e *composte*. Chiamansi semplici quelle, nelle quali l'umano intelletto non giunge a ritrovarvi alcuna distinzione di parti, o di altro; tali sono le idee appartenenti alle sensazioni, cioè del dolore, del piacere ec.; diconsi composte quelle, che contengono più parti, e queste o spettano alle cose corporee, o alle idee della riflessione, come le voci della virtù, del vizio, della giustizia, del dominio, della servitù, dell'eredità, del fondo ec.

così

così i giureconsulti nella voce *fondo* considerarono varie parti, mentre il nome generale contiene sotto di se diverse specie. Fiorentino nella *l. 211. d. de V. S.* insegna, che nella denominazione di fondo s'intende qualunque edificio, sito in ogni campo. Le case diconsi fondi urbani. Le ville chiamansi fondi rustici. Il luogo senza edificj in città dicesi aja; in villa chiamasi campo; se nel campo esistono gli edificj, quel luogo appellasi fondo. Da Ulpiano *l. 60. d. de V. S.*, e da Modestino *l. 115. d. cod.* diversamente si definisce la voce *fundus*. Ma qual sia la retta intelligenza di queste sentenze diffusamente ricavasi da' Commentarj di Alberico Gentile, e dalla dottissima opera del Dukero *de latinitate veter. jurisq.* nelle voci *Fundus*, *Ager*, *Villa*, *Praedium*. Deducono alcuni la voce *fundus* a *funda*, cioè dalla fromba, quindi Cicerone presso Quintiliano *lib. 8. cap. 6.* scherzando disse

Fundum Varro vocat, quem possim mittere funda,

Ni lapis exciderit, qua cava funda patet.
Dalla sentenza di Cicerone apparisce, che dicesi fondo quel picciolo spazio di terra, nel quale una pietra lanciata dalla fromba oltrepassi il campo. Nella stessa voce *Fondo* altri significati abbiamo, che acquistansi coll'uso, quindi parimenti per fondo

do intendesi quell'ultimo spazio del vaso, nel quale si raccoglie il liquore, così diciamo il fondo della nave, del fiume, del mare, del lago, ec.

§. 3. Dalla scuola de' Filosofi introdussero i giureconsulti nella scienza delle leggi varie nozioni, con le quali attribuiscono alle cose certi particolari attributi, che costituiscono la natura della cosa, e chiamansi *sustanze*: Quelle qualità, che esistono nella cosa in guisa, che possono togliersi senza la distruzione della medesima, chiamansi *modificazioni*. Nella filosofia queste nozioni sono necessarie a stabilirsi per ben intendere diverse questioni, ma nel diritto sono ugualmente utili, che necessarie per evitare quegli errori, ne' quali caddero i medesimi Romani giureconsulti. Così Giavoleno, *cit. l. 11.* disse, *quaestio est fundus a possessione, vel agro, vel praedio quid distet? fundus est omne quidquid solo continetur. Ager est species fundi, qui ad usum hominis comparatur. Possessio ab agro juris proprietate distat. Quidquid enim apprehendimus, cujus proprietates ad nos non pertinet, aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus. Possessio ergo usus est: ager proprietates loci est (praedium utriusque rei supra scriptae generale nomen est) nam et ager et possessio hujus appellationis species sunt.* La definizione di Giavoleno diffe-

differisce da quella di Ulpiano l. 60., e di Florentino l. 211 d. de V. S., distinguendosi il fondo dal possesso: Per fondo intende tutto ciò, che sta attaccato al suolo. Per campo prende quella porzione di fondo acquistata a vantaggio dell'uomo. La possessione differisce dal campo secondo l'autorità della legge. Nella voce di possessione spiega Giavoleno le qualità, ovvero le modificazioni del fondo, mentre tutto ciò, che da noi viene occupato, ma non spetta al nostro patrimonio, dicesi uso o possesso. Nella stessa definizione il giureconsulto dice, che *ager proprietas loci est*, il che spetta alla sostanza, poichè non si dà proprietà senza dominio. Da Lorenzo Valla fu riputata vana e viziosa la definizione di Giavoleno (a), il quale distin-

Art. Crit. T. II. i gue

(a) Tra gli eruditi fu disputato, chi ne fosse l'autore di questo responso. Lorenzo Valla, Giano Giuniano Majo nel libro de priscorum proprietate sermonum, Andrea Alciato, ed altri, lo attribuirono a Modestino, siccome lo ricavarono d'alcuni Codici; ma io giudico più sano il sentimento di coloro, che ne fecero Giavoleno l'autore, siccome apparisce da' Codici Pisani, e da Dionigi Gotofredo, i quali, come più esatti, meritano maggior fede.

gue il fondo dalle qualità del possesso, che generalmente compete ad ogni genere di cosa. Ma con buona pace di questo scrittore rifletto, che ignorando egli le regole della vera critica stima vizioso quel linguaggio de' giureconsulti, che non corrisponde alle rigide regole della grammatica. Usarono i Romani spesso fiate le qualità in vece di esprimere la natura e la sustanza della cosa, ma nel testo di Giavoleno, secondo il modo di parlare, si definisce il fondo, non per le qualità, ma per la sustanza, poichè la nozione di possesso significa il fondo acquistato per mezzo della usocapione, ed in tal caso vien garantito dall'uso, non per ragione di dominio, ma per autorità della legge giusta il prescritto delle leggi Decemvirali, *tav. VI. Usus autoritas fundi, biennium: Annus usus esto*. Insegna l'Alciato, che *possessio* dinota quel fondo acquistato non per autorità del diritto, cioè per mezzo della mancipazione, ma coll'uso e con la prescrizione, perciò la proprietà non appartiene al nostro patrimonio: ma se la natura della cosa sia sacra o furtiva, questa non compete al nostro dominio: pur tuttavia possiamo possederla. In due modi per le leggi Decemvirali si acquistava il dominio delle cose, cioè per *mancipationem* o *noxum*, e *perceptionem*. Presso i Romani al-

cuni

cuni beni spettavano al loro patrimonio, altri nò, ma la proprietà era presso il popolo, e l'uso, cioè il possesso, presso i privati. Quindi dissero i giureconsulti possessione quei fondi, che al popolo Romano erano tributarj. Le cose *mancipi* come i fondi dell'Italia, spettavano in ordine al dominio e all'uso a' Cittadini Romani, e si alienavano a' soli cittadini di Roma, ai quali spettavano *jura nexus*. Con ragione dunque Giavoleno distingue la sostanza del dominio nel fondo dalla qualità del possesso, il quale non assegna proprietà. Cicerone nel *lib. 1. cap. 12.* de' doveri dice, che contro il nemico l'autorità della legge è perpetua, *adversus hostem aeterna auctoritas esto*; ed A. Gellio nel *lib. 17. cap. 7.* insegna, che il possessore della cosa furtiva mai acquista di quella il dominio, anzi la legge dà al padrone perpetuamente il diritto di vendicare la roba propria dalle mani del ladro, o di qualunque possessore: *Quod subreptum erit, ejus rei aeterna auctoritas esto: idest aeternum tempus, antequam usucapiatur. Venulejus auctoritatem jus esse interpretatur, quo auctor, i. e. dominus rem suam vindicare potest: unde amitti, inquit, auctoritatem, idest actionem pro evictione placet, l. fin. d. de eviet.* Se da' giureconsulti questi precetti

della critica si tralasciano, viziosa risulterà qualunque interpretazione del diritto, al che se il Valla avesse posto pensiero, non avrebbe certamente creduto viziosa la definizione di Giavoleno.

§. 4. Da' diversi rapporti, che l'umano intelletto concepisce nelle cose, nascono i giudizj *di relazione*, i quali considerati nelle sue parti distinte e separate ci somministrano le giuste regole della interpretazione. Sono assai frequenti nel diritto questi esempj. Così nasce la dote per effetto del matrimonio in quei beni, che la moglie porta al marito per goderli durante il matrimonio, affinchè il marito possa sostenere i pesi di questa società. Le rendite di tali beni sono destinate al mantenimento del marito, della moglie e della famiglia, e spettano al marito, l. 7. d. de jur. dot. l. 20. C. eod. e l. 65. §. ult. d. pro soc. Per effetto del matrimonio i beni della moglie passano nelle mani del marito, a cui spetta la cura di riscuotere da' debitori ciò, che debbono, di coltivare i poderi, di conservare i beni dotali, d'istituire le azioni contra i morosi debitori: Se per sua colpa avvengono deteriorazioni, sarà tenuto a' danni: Se fa innovazioni, queste corrono a rischio del marito; Se non vindica il fondo dotale, sa-

rà risponsabile del danno : Se la moglie premuoja al marito e senza figli , spetta la dote a' dotanti , così se accade separazione di corpo , o de' beni , ritornano questi alla moglie , ec. Queste obbligazioni non potrebbero nascere , se tra il marito , e la moglie non vi fossero le idee delle relazioni . Queste nozioni delle relazioni , come dissi , sono assai frequenti nel diritto , e producono diverse reciproche obbligazioni non meno intorno alle persone , che alle cose ed azioni . Varj obblighi nascono nel figlio verso il padre , nel servo verso il padrone , nel venditore verso il compratore , nel locatore verso il conduttore , nel comodatario verso il comodante , nel depositario verso colui , che deposita , nella società , nel mandato , ne' quasi contratti , ne' delitti , ne' quasi delitti , ec. Sarebbe al certo noiosa la descrizione delle relazioni , che ci somministra il diritto , ma l'uso ce ne spiana il sentiero per la retta interpretazione .

§. 5. Si ravvisano nel diritto molte nozioni , che contengono parti reali e distinte , e queste chiamansi nozioni *concrete* : Altre parti solamente si considerano dal nostro intelletto , e diconsi *astratte* : Questa distinzione troppo necessaria osservasi nella interpretazione delle leggi . In

due modi le cose si dividono nel diritto; cioè col corpo nelle sue parti, e coll' intelletto, *l. 5. d. de stipul. serv. Servus communis sic omnium est, non quasi singulorum totus, sed pro partibus utique indivisis, ut intellectu magis partes habeant, quam corpore;* e *l. 66. §. 1. d. de leg. 2.* Le cose materiali ricevono opportuna divisione senza la distruzione delle medesime, tali sono le cose fungibili, *l. 2. §. 3. d. de reb. cred., l. 29. d. de solut.* la casa, il fondo, i frutti, ec. si possono comodamente dividere nelle sue parti, *l. 86. §. 1. d. de leg. 2., l. 60. d. de P. S., l. 6. §. penul. d. comm. praed.* Coll' intelletto si dividono tanto le cose materiali, quanto le incorporali. La prima si fa in quelle cose, che sebbene siano capaci di divisione, però non esistono nella loro sustanza, tali sono il bue, il cervo, il cavallo, l' orologio, la nave, ec., queste non possono dividersi a molti, che ne rappresentano il dominio, *l. 12. §. 14. d. de instr. et instr. legat.,* perciò Pomponio nella *l. 26. §. ult. d. de legat. 1.* chiamò queste parti naturalmente indivise. Spesse fiate il nostro intelletto divide nel diritto quelle cose, che sono naturalmente incapaci della divisione, e chiamansi indivise, dicendosi possedere *pro indiviso*: così nel servò comune, nel fondo comune, nella servitù

vitù comune, nella obbligazione comune, ciascuno non può dire questa porzione è mia, quella è tua, ma tutti sono della stessa cosa compadroni, e coll' intelletto distinguiamo le quote spettanti a ciascuno. I diritti, le azioni, e le obbligazioni naturalmente sono incapaci della divisione, ma coll' intelletto ne distinguiamo le porzioni. Tra le cose incorporali nel diritto alcune ricevono divisione, altre nò; nella eredità, e nell' usufrutto tra diverse persone possono dividersi le parti, il chè non compete nella servitù, che in parte non può nè darsi, nè domandarsi, nè esercitarsi, perchè consiste nell' uso, *l. 17. d. de servit.*, *l. 19. d. de usu et habit.* o che la parte sia divisa, o indivisa, non può mai nelle sue porzioni distinguersi, *l. 72. d. de V. O.*. La ragione di questa differenza consiste nella natura della servitù, che dipende dall' uso, perciò non può dividersi nelle parti, *cir. l. 17.*; ma l' eredità, e l' usufrutto, che consistono nel comodo, possono dividersi, *l. 1. §. 9. d. ad leg. Falcid.*. Queste distinzioni d' idee furono frequentemente presso i Romani giureconsulti praticate ne' loro responsi, nella interpretazione de' quali con le regole della critica dobbiamo minutamente conoscerne i differenti rapporti.

§. 6. Usarono i Romani giureconsul-

ti ne' loro responsi diverse nozioni appartenenti a più cose, e queste chiamansi *universali*, e *particolari*; *Singolari* poi quelle, che ad una sola cosa convengono. Il nome di erede è voce universale, quello di Mevio, Lucio, Gajo, Marcello, ec., che indica specialmente la persona, è voce singolare. Se nel testamento manca la vera persona dell'erede, il testamento è nullo, o che l'erede dal testatore non sia stato proferito, o dallo scrivano non sia stato registrato. Così Paolo nella *l. ult. d. de jur. Codicill.* insegna, *si testator palam heredem nuncupaverit; sed in testamenti tabulis legata dumtaxat scripta, collatae fuerint, per tales tabulas non intelligi testamentum, cum in iis heres scriptus non sit, sed legata valere tanquam in codicillis data.* Se la scrittura non corrisponde alla volontà del testatore, e se la nozione particolare si attribuisce alla generale, o alla singolare, in tal caso questa orazione imperfetta dichiara nulla la volontà del testatore: così quando diciamo, *Lucio Titio 100. dari volo: Titius fundi Sejani*; in simile caso niente spetta a Tizio, come dottamente dimostra il Cujacio *lib. 8. respons. Papin. e lib. 17. observ. 16.* Ben vede ognuno, che queste cognizioni assai giovano al giureconsulto, perchè col mezzo della critica possa sfuggire quegli errori, che spesso han-

hanno promosso le antinomie , e la confusione .

§. 7. Nella retta interpretazione del diritto è necessario, che dal giureconsulto si acquisti una cognizione chiara delle voci, altrimenti le nozioni oscure produrranno nella sua mente gran confusione e disordine . L'oscurità delle voci nel diritto nasce dall'essersi i Romani giureconsulti dipartiti dalle regole grammaticali , e dall'adozione fatta delle voci non latine , ma dall'uso e autorità de' prudenti confermate . Sono frequenti le locuzioni figurate, come abbiamo avvertito nel *cap. II.*, come frequenti sono parimenti le voci non latine adottate da' giureconsulti. Così nella *l. 10. §. 7. d. mandat.* dice Ulpiano; *est verum, cum , qui non animo procuratoris intervenit , sed affectionem amicalem promisit in monendis procuratoribus, et actoribus , et regendis consilio: mandati non teneri* . In questo testo la voce *affectio* significa la discendenza dell'amore; ma il vero significato della parola dinota qualunque movimento dell'animo, cioè dell'amore, odio, sdegno, timore, gelosia, speranza, ec. La voce *amicalis* non è latina, come *amicabilis*, ma da Ulpiano usata per esprimere un'amichevole corrispondenza, la quale non dà al mandante l'azione del mandato contra il procuratore. Potrei qui al-

le-

legare infiniti esempj delle nozioni chiare, ed oscure, che leggonsi ne' digesti, ma l'uso ce ne somministra sufficienti cognizioni. Bisogna quì avvertire, che la chiarezza ed oscurità siccome sono tra loro contrarie, così non dobbiamo prendere per testo oscuro quello, che la nostra intelligenza non percepisce; nè giudicare chiaro quello, che alle nostre idee solamente corrisponde.

§. 8. Tra i giureconsulti Romani differenti sono state le loro espressioni. In alcuni responsi osservasi una retta disposizione de' sentimenti, che chiare idee delle cose somministrano all'umano intelletto: tali nozioni chiamansi *adequate* o *complete*; così Ulpiano l. 3. lib. 10. al *edictum d. de negot. gest.*, dice, *si quis negotia alterius, sive quis negotia, quae cujusque, cum is moritur, fuerint, gesserit; judicium eo nomine dabo*. In questo editto chiaramente il giureconsulto esprime, che chiunque senza mandato abbia amministrato i negozj o del defunto, o dell' assente, o dell'ignorante, contra di costui per cagione della utilità si è stabilito, che al padrone si dà l'azione diretta, la contraria al gestore: quegli cerca conto dal gestore della cosa amministrata; questi è tenuto alla esattissima diligenza. Al contrario imperfetta scorgesi quella definizione di Ulpia-

piano nella *l. 5. d. quod met. caus.*, la quale non giunge a persuadere l'umano intelletto, perchè contiene nozioni *inadequate*. Dice il giureconsulto, che non ogni spavento, ma bensì quello di un maggiore male, chiamasi timore: *metum accipendum Labeo dicit, non quemlibet timorem, sed majoris malitatis*. Questa definizione quanto è imperfetta, altrettanto è inadequata, mentrechè il sospetto del male maggiore ugualmente appartiene alle altre passioni dell'animo, anzi la voce *malitatis* rende oscuro il testo, che può significare la malizia o la disavventura, come leggiamo *malignitatis*, o *calamitatis* in alcuni codici. Questa voce non è affatto latina, e ne' libri de' Basilici leggiamo *mali*: Nè può difendersi la sua origine di puro latino, se ritraesi dal genitivo *mali*, dal quale nasce *malitas*: siccome da *boni* si fa *bonitas*; da *sancti* *sanctitas*; da *casti* *castitas*; mentre queste voci furono da i buoni scrittori approvate: rimase poi presso gli antichi glossatori la voce *malitas*, siccome da *sceleri* fecero *sceleritatem*, e Marciano *l. 3. d. de bon. eor., qui ante sentent. etc.* disse *facti sceleritatem*, sebbene giudico doversi leggere *facti celeritatem*. Le inadequate nozioni ostano al progresso delle scienze, ed alla chiarezza delle idee, perciò fa uopo, che il giureconsulto per la retta interpre-

trazione del diritto s' impegna di apprendere chiare idee nelle nozioni inadeguate.

§. 9. Questi brevi precetti bastano a conoscere l' indole e la natura delle varie nozioni, che si offrono nello studio delle leggi. Se le parole sostengono i propri segni delle nostre idee, che ad altri comunichiamo, l' orazione dee abbracciare l' unione de' segni disposti con ordine per rettamente esprimere i nostri giudizi: ma qualora le voci allontanansi dall' uso delle nozioni, dalle regole grammaticali, e dalla purità latina, allora l' umano intelletto riceve delle cose una imperfetta cognizione. Sebbene sia verissimo, che ogni scienza abbia alcune voci privatamente proprie, perciò è necessario l' acquisto delle medesime per la retta intelligenza del testo, che non dobbiamo solamente interpretarlo nell' italiano idioma secondo la versione della frase latina, ma l' interpretazione seguir dee secondo le cognizioni di sopra indicate, e giusta le regole, che diviseremo. Nè creda taluno superflue queste mie riflessioni, mentre nel progresso dell' opera conoscerà ad evidenza, quanto necessarie sieno ad ogni giureconsulto le regole dell' arte critica.

P. III. cap. 1. e segg.

REGOLE GENERALI DELLA
INTERPETRAZIONE

REGOLA I.

Della dissimilitudine delle lingue.

§. I. **S**CRissero i Romani giureconsulti nel linguaggio della propria nazione a vantaggio della medesima. Piacque a' Romani legislatori servirsi dello stesso idioma per regolare le azioni de' loro sudditi. Sono le lingue morte gli strumenti necessarj per penetrare nella mente degli antichi giureconsulti, per apprendere la sapienza de' Filosofi, e per intendere la mente degli scrittori; fa dunque uopo sapere la lingua, nella quale scrissero per ben capire le nozioni ed i loro giudizj. Dicesi *saper la lingua*, quando taluno intende tutto ciò, che si profferisce da chi parla, o scrive; ma se le voci dello scrittore formano nella mente del Leggitore una idea più ampia, o più ristretta, in questo caso imperfetta riuscirà l'intelligenza dell' autore, falsi i giudizj, ed ambigue le nozioni. Per intendere la mente degli antichi giureconsulti è necessaria su le prime la scienza delle latine voci, affinchè
que-

queste servissero di mezzo efficace per capire quelle nozioni, che trasportate nell'Italiano idioma formassero nella nostra mente quella stessa forza, nella quale furono profferite. A spiegare le voci latine non basta la nuda scienza della corrispondenza di quella con la lingua estera, ma richiedesi, che il lettore sia isolato in quelle stesse idee dell'autore senza menoma alterazione di pensieri. Per conseguire tale cognizione, richiedonsi questi mezzi, cioè l'intelligenza delle voci latine, una frequente consuetudine de' Latini scrittori per acquistare nel pratico esercizio la perfezione, e l'uso de' buoni Lessici, che nelle occasioni sieno di guida alla intelligenza delle voci latine. Ma se mai voci barbare, o antiquate occorressero, allora dobbiamo consultare i vocabolarj del diritto, che delle lingue morte sveleranno l'interno significato; così abbiamo nella *l. un. d. de bon. possess. ex testam. milit.* usata da Ulpiano la voce *hosticolum*, che sebbene non sia latina, pure indica il luogo nemico. Dopo lungo esercizio e laborioso travaglio utili saranno i lessici, restando appieno inteso il linguaggio de' giureconsulti.

§. 2. L'Idioma latino perfettamente non corrisponde all'Italiano nelle voci ed espressioni, poichè la scarsezza delle nozioni proprie obbliga spesso fiato gli scrittori ad

usare locuzioni traslate , o unione di più parole . Che l' idioma delle lingue morte differisca dall' Italiano è presso gli eruditi incontrastabile , mentre nel latino varie voci significano in Italiano la stessa nozione ; così Paolo l. 18. §. 4. d. de injur. chiamò la stima *putationem personae*, e dai Latini dicesi *honor* , *fama* , *decus* , etc. ; l'abbondanza dell'acqua *superficiensem aquam* l. 1. §. 11. d. de aq. plu. arc. : Spesso adoprasì il verbo deponente in significato passivo , come *populitari fructus* , l. 21. d. de appllat. significa consumare : *Stipulari* dinota contrarre le obbligazioni civili, o promettere di dare cento , *stipulari me 100. daturum* : *admetiri* l. 35. §. 7. d. de contrah. emp. significa misurare , ec. : ovvero usansi i termini dell' arte , che in Italiano non possono esprimersi con una voce , così abbiamo nel diritto le nozioni *Fideicommissarius* , *legatarius* , *restitutio in integrum* , *aditio hereditatis* , *cernere hereditatem* , *condictio ex lege*, etc., ed Ulpiano l. 10. §. 9. d. mand. chiama l' onorario del procuratore *salarium mandatarium* ; il custode de' fagiani *phasianarium* , l. 66. d. de leg. 3. ; i venditori del pane chiamansi *saliginarij* da Ulpiano l. 52. §. 4. d. de furt. , ma in questo testo *saliginarij* non significano i pubblici fornai destinati alla vendita del pane , poichè secondo l' opinione del

del Salmasio a' tempi di Ulpiano e di Labeone non era in uso la distribuzione del pane; similmente nel diritto abbiamo *scoparios*, *topiarios*, *saluarios* l. 8. §. 1. d. *de fund. instr.*, *diatarios*, *aquarios* l. 12. §. 42. d. *cod.*, e tali voci con una nozione non possiamo esprimerle.

§. 3. Nella lingua greca, e specialmente nel Dialetto Attico, abbiamo varie particelle chiamate *coniunzioni*, che niente significano, ma servono a dare maggior forza ed energia nella orazione. Nelle traduzioni queste particelle si tralasciano, facendosi uso di quelle, che appartengono all'idioma della traduzione. Ma se nel greco Dialetto vogliamo simili particelle risecare, in tal caso perdesi l'eleganza della orazione. Inoltre la frase greca molto differisce dalla latina, ed assai più dalla Italiana, e l'enfasi delle voci nelle versioni costantemente cambia. Quindi è certo, che le lingue morte differiscono dalle altre, nè per mezzo delle traduzioni acquistiamo lo spirito dell'originale.

§. 4. La gran differenza delle lingue morte nasce dalla mancanza degli articoli, che sono i segni specifici a determinare la cosa in un modo certo. Nell'idioma latino non abbiamo articoli, ed ecco la sorgente dell'oscurità: Nel greco ritrovasi un solo articolo prepositivo, come *ὁ θεός*,
il

il che induce meno di oscurità. Vaglia per esempio ciò, che si osserva nel linguaggio Italiano, e Francese. La voce *Deus* per mancanza degli articoli è troppo vaga, e può varie nozioni destare. In Italiano *Dio* significa l'Ente eterno: il *Dio* qualunque Deità determinata. Nel Francese la voce *Dieu* esprime il vero Nume: *un Dieu* qualunque divinità: *Le Dieu* una determinata Deità. Ed ecco come una stessa voce può diverse nozioni suscitare; il che indica la diversità de' linguaggi. Inoltre le nozioni originali vengono alterate nelle traduzioni, perchè ricevono un significato troppo stretto, o ampio, o traslato. Così per esempio nella *l. ult. d. de offic. Praes.*, *devirginata ancilla* significa la serva deflorata: e da Nonio così espressesi, *devirginari dicebantur, qui ex ephebis excesserant*. Triboniano, *l. 2. §. 7. d. de judic.*, disse *protelari judicium*, in significato di differire la lite. Così da Ulpiano, *l. 1. §. 1. d. de serv. praed. rust.*, dicesi, *iter est jus eundi, ambulandi hominis*: Sembrano sinonime le voci *eundi*, e *ambulandi*, ma in Italiano differiscono tra loro, poichè *ire* significa un retto cammino per disimpegno di affare; *ambulare* dinota il passeggio per divertimento; quindi nacque tra' giureconsulti la controversia, se

al padrone del fondo dominante veniva permesso passeggiare per diporto nel fondo servente, ovvero solamente fosse conceduto di passare per andare nel suo podere. Col sentimento del Cujacio *lib. 2. obser. c. 35.* giudico, che non può impedirsi il padrone dell'*iter* a passeggiare nel fondo servente, poichè il gius *ambulandi* sebbene non riguarda nè l'utilità, nè la necessità del fondo, ma il piacere del padrone, pure contiensi nella servitù.

§. 5. Or dunque dalla mancanza degli articoli, e dal diverso modo di dire nasce nell'idioma l'oscurità de' pensieri, e dei giudizj. Aggiungesi il differente genio degli scrittori, e de' popoli, osservandosi or sublime, or infimo, or mediocre, or temperato, or ridondante. Differiscono nelle lingue i pensieri degli autori dal modo dello scrivere, che chiamasi *stile*, mentre alcuni secondo la maniera di pensare usaron più o meno di nozioni. Così alcuni scrivono in istile conciso, cioè *Lacconico*; altri nello sviluppo delle idee adoperano copiosissimo parlare, e dicesi *Asiatico*; altri nella minore precisione dei giudizj scrivono in istile *Attico*; e finalmente altri con insensibili graduazioni tra questi ultimi scrivono con sobrietà e proprietà; il che costituisce lo stile *Rodio*: da

questi differenti modi di esprimere può derivare anche la diversità de' sentimenti. Nella interpretazione delle leggi è necessario conoscere i differenti modi di esprimere lo stile, affine di agevolmente penetrare nella mente de' giureconsulti. Per ben intendere le leggi, bisogna esaminare, qual modo di scrivere abbiano tenuto quei Romani giurisperiti: Da queste importanti cognizioni si discende alla intelligenza delle loro idee. *P. IV. Art. Crit.*

§. 6. E' ben noto, che l' Italiana favella ramificata sulla latina traligna sovente nell' espressioni. Così la voce *ineptus* dinota sciocco; chi non parla a tempo; chi dice cose superflue; chi non è capace dell' arte; chi profferisce assurdi; chi non estima il suo grado, ec. Dalla varietà delle nozioni derivano nel tradurre le false idee. Così s'inganna nel testo di Cicerone *l. 1. c. 9. de legib.* taluno, che le voci apprende nel loro suono: *Oculi nimis arguti, quemadmodum anima adfecti simus, loquuntur; et is qui adpellatur vultus, qui nullo in animante esse, praeter hominem, potest; cujus vim graeci norunt, nomen omnino non habent.* In questo luogo la voce *vultus* non significa la faccia, ma il sembiante; ed in tal senso disse Cicerone *lib. 7. c. 19. Imago animi vultus est, inli-*

ces oculi. Similmente la frase latina non corrisponde all'Italiana, poichè la voce *salus* usata nelle lettere non significa la salute, ma la prosperità: Finalmente la enfasi, il gesto, l'espressione simbolica, le inversioni, e le figure di un linguaggio niente possono corrispondere all'Italiano: Quindi nelle interpretazioni delle leggi dobbiamo combinare le nostre idee con quelle de' giureconsulti, e rapportarle a quelle medesime circostanze, nelle quali scrissero i loro sentimenti. Sono a tal'uo-
po efficaci i dizionarj del diritto, non essendo bastevoli quelli delle voci latine.

§. 7. Nella retta interpretazione del diritto Romano è necessario leggere i codici nel linguaggio originale. Viziose sempre saranno le traduzioni, che dagli scrittori niente intesi si pubblicano. In apprendere l'idioma latino usiamo i vocabolarj, che nel linguaggio natio esprimono i pensieri altrui; così per trasportare l'Italiano nel latino si va dietro alle stesse tracce, formando il legame delle nozioni per amendue le lingue. Quindi avviene, che in simili lavori prima nella nostra fantasia descriviamo con l'idioma natio le proprie idee, e poscia esprimiamo queste in diverso linguaggio. Così se un Italiano, o Francese voglia nelle lingue morte trasportare
i suoi

i suoi pensieri, fa uopo, che prima con
 taciturno discorso in se medesimo disponga
 le idee, le quali vogliansi esporre nel lin-
 guaggio Romano: In questo caso avviene,
 che per la dissomiglianza delle lingue sono
 frequenti i barbarismi, poichè difficilmente
 può isfuggirsi la confusione di due idiomi,
 la moltitudine delle locuzioni, la diver-
 sità degli stili, e la improprietà delle nozio-
 ni. Quindi è necessario avvezzare il nostro
 animo a pensare nello stesso idioma, nel
 quale scrissero gli autori latini, e con
 non mai interrotto esercizio giungere alla
 perfezione delle voci latine. Questi mezzi
 progressivi renderanno familiare quell'idioma,
 come se dalla più tenera età si fosse
 appreso. Se tali mezzi mancheranno, posso
 giudicare, che viziosa sarà l'interpretazio-
 ne de' digesti, del codice, e delle Novel-
 le. Falsamente crederemo sviluppate le idee
 de' giureconsulti nella nostra favella, se quei
 giudizj, che ci sembravano ristretti ne' veli
 della latinità, saranno involti nelle tene-
 bre dell'ignoranza, la quale negli errori
 spingerà l'umano intelletto. Quanto sieno
 varie, ed opposte all'originale le tradu-
 zioni nella vivacità de' pensieri, nella se-
 rie delle idee, nell'enfasi delle voci, lo
 ravviseremo dagli esempj dimostrativi del-
 la verità.

§. 2. Presso Terenzio ne' Fratelli *at. 5.*
Sc. 2. Demea descrivendo il modo di vita del fratello Micione, dice: *Facilitate nihil esse homini melius, neque clementia.* Nella natia favella significa; che nient'è per l'uomo meglio della condiscendenza e della placidezza. Questo stesso testò Santalbino così lo trasporta nel Francese: *qu'il n'y a rien de plus utile à l'homme, que l'accomodement, et la douceur*: la voce *accomodement* è pura Francese, e non corrisponde alla latina *facilitas*, la quale dinota la facoltà di fare una cosa senza fatica, e si prende in Italiano per la condiscendenza. Da Anna Fabra si traduce così: *que d'avoir de la complaisance et de la douceur*: la voce *complaisance* corrisponde alla latina *obsequium*, che significa il rispetto, ovvero il tratto civile. Da queste traduzioni scorgesi, come un idioma differisce dall'altro, e come spesso i falsi giudizj avvengono. Similmente nelle Istituzioni §. 35. *de rer. divis.* leggiamo: *Si quis a non domino, quem dominum esse crediderit, bona fide fundum emerit, vel ex donatione, aliave qualibet iusta causa aequae bona fide acceperit: naturaliter placuit fructus, quos percepit, ejus esse pro cultura et cura. Et ideo si postea dominus supervenerit, et fundum vindicet, de fructibus ab eo consumptis agere non potest. Ei vero, qui alienum fundum sciens possederit*

rit, non idem concessum est: itaque cum fundo etiam fructus, licet consumpti sint, cogitur restituere. Possiamo nell' Italiano così tradurre questo testo. Se da colui, che non è padrone, ma che ei crede esser padrone sotto buona fede comprerà un fondo, e ne farà acquisto per donazione, o altra qualsisia giusta cagione similmente sotto buona fede: mossi da motivo naturale abbiamo voluto, i frutti percepiti esser di colui a titolo della coltivazione fattavi, e della custodia avutane. E perciò se da poi verrà il padrone, e vendichi quel fondo, non può tentare l'azione de' frutti da esso consumati. Non è poi concesso lo stesso a colui, che di propria saputa possederà un fondo non suo: ed in tal caso resta tenuto a restituire col fondo i frutti ancora, sebbene sieno consumati. In questo luogo le voci *cura et cultura* si adoperano da Triboniano per nozioni sinonime ad esprimere la stessa cosa. Dal testo originale di Domat. *les loix civiles part. 1. liv. 1. tit. 2. Sect. X. §. 5.* abbiamo = *Comme la garantie est une suite du contract de vente, il y a une premiere espece de garantie naturelle, qu'on appelle garantie de droit, parce que le vendeur y, est obligé de droit, quoique la vente ri en exprime rien. Et comme on peut augmenter ou diminuer les engages moins naturelles par les conventions il y a une seconde espe-*

ce de garantie, qui est la conventionnelle, telle que le vendeur et l'acheteur veulent la régler. La traduzione nel latino è questa: *Cum cautio ex venditionis contractu consequatur, hinc duplex ea distinguitur. Alia enim est cautio naturalis, quae appellatur, cautio de jure, cum ei venditor de jure teneatur, licet nihil exprimat venditio. Alia vero est conventionalis, quae ex venditoris emptorisque arbitrio dependet, quia conventionibus augeri vel minui possunt naturales obligationes, l. 11. §. 1. d. de act. empt. et vend.* Nell'Italiano così traducesi = Essendo la garanzia una conseguenza del contratto di vendita, vi è una prima specie di garanzia cioè la naturale, che chiamasi garanzia di diritto, perchè per diritto è a quella obbligato il venditore, sebbene nella vendita non sia stata espressa; e siccome colle convenzioni si possono accrescere, o diminuire gli obblighi naturali, così nasce una seconda specie di garanzia, che è la convenzione, regolata tra il venditore e l'acquirente. Quindi ad evidenza si conosce, che ogni scrittore parla nella lingua della nazione, perciò nella interpretazione dobbiamo penetrare nello spirito delle nozioni, e dei pensieri dell'attore, altrimenti sarà viziosa quella traduzione, che facciamo con richiamare le altrui voci al linguaggio della nazione, come scorgesi da' riferiti testi.

Delle voci sinonime .

R E G O L A II.

LE VOCI LATINE TRA LORO NON CORRISPONDONO ALL' ITALIANO IDIOMA .

§. I. **L**E radicali nozioni di una lingua non esprimono in un'altra lo stesso significato, e, perchè correlative sembrano, indistintamente si adoperano; quindi a parlare con proprietà, ed intendere con perfezione le voci latine, fa uopo ricorrere a quei principj, donde sursero le nozioni, che stabiliscono lo stato della eleganza, nella quale influiscono i Filologi. Lo studio della Filologia senza la scienza della storia universale delle nazioni intorno i fatti de' tempi niente giova, ma formerà una sterile cognizione delle voci, ignorandosi l'origine, i progressi, lo stato, le decadenze, ed i confini delle parole autorizzate dall'uso de' buoni scrittori. La storia certa de' tempi somministra il vero discernimento delle voci praticate da' prudenti della ragion civile, poichè da' costumi sviluppasi la natura degli uomini; da questa i governi; da' governi le leggi; dalle leg-
gi

gi gli abiti civili; dagli abiti civili i fatti costanti delle nazioni; e da' fatti delle nazioni le denominazioni delle voci, che col variar de' tempi hanno mutato il significato. Questa mutazione costantemente scorresi vera sì nelle voci Latine, che nel linguaggio de' giurisperiti:

§. 2. Per meglio intendere questa verità basta riflettere all'analogia delle voci latine, che al variar de' tempi hanno mutato il significato. Mostra Livio, che ne' plebei per la libertà nacquero in Roma le turbolenze contra i Patrizj, quindi si convenne, che i *forti sanati dal nodo*, cioè i plebei si uguagliassero a' liberi dal nodo, quali erano i nobili: *Forti sanati nexo soluto idem firempere jus esto*. L'uguaglianza de' diritti ridusse la plebe all'ossequio de' nobili, questi lasciando il superbo comando, e l'esser infesta al popolo cominciarono ad esercitare il diritto della protezione, la quale si disse *autoritas*. Questa autorità variò al mutar de' governi. La storia ne somministra luminosi esempj. Nello stato Aristocratico fu *autorità di dominio*, e così nell'interregno la plebe proponeva i Re, ed i nobili eliggevano, *deinde Patres fierent auctores*. Nel governo popolare variò il diritto, e si disse *autorità di tutela*; da ciò fu, che i Patrizj proponevano le leggi al popolo, ed i nobili erano a guisa de' tutori, *auto-*
res

res in incertum eventum comitiorum. Nel governo Monarchico fu *autorità di consiglio*, quindi nacquero le clientele, il diritto di governare le cose private, di garantire i plebei nella tenuta de' poderi, e sostenerli come *autori lodati* nelle vendite. Ecco come dalla privata ragione la plebe riportò la certezza de' suoi diritti. Questi stabilirono la voce di *autorità*, la quale al variar de' tempi cambiò denominazione.

§. 3. Spetta a' Filologi conoscere l'origine delle voci, che tra loro differiscono. Così *autoritas* contiene varj significati. Da Plauto nell'*Aul. II. 2.* si usa nel significato di approvazione. Da' Prudenti nel diritto Pretorio significa la giurisdizione, come insegna Ulpiano nel *lib. 25.* all'Editto: *Qui autore Judice comparavit, bonae fidei possessor est*, l. 137. d. de reg. Jur.. Ne' tutori un diritto di garantia nella persona e beni del pupillo. Così scrivesi *autoritas* dal greco *αυτορ*, non già *th*, nè *ct*, perchè in tal guisa deducesi da *auctor*, che significa colui, che nelle licitazioni offre maggior prezzo. Parimenti l'*autorità* dinota un dominio superiore o nel comando, o nella preminenza, come del marito in rapporto alla moglie, del tutore nel pupillo. Similmente autore dicesi chi fa la cosa, *suasor* chi persuade l'altro. Da *auctor* derivano nel diritto altre denominazioni.

§. 4. Sostengono Otomano e Budeo, che *auctor* significa il compratore, che nella licitazione abbia offerto maggior prezzo, ed *auctoritas* dinota il dominio acquistato in tali beni, il che riprovasi dal Salmasio *cap. 8. de usur.*, e questo ad altri trasferito nel caso di evizione, il venditore vien *laudato autore*. E perchè gli acquisti fatti nelle licitazioni erano i più solenni; perciò *auctoritas* fu adoperata nel significato di base, di titolo, e di diritto dimostrativo del dominio, *l. ult. d. de pign. act.*. Da ciò nacque la legge Decemvirale; *ut usus auctoritas fundi biennis, carterarum rerum annuus esset*; cioè i possessori de' fondi per due anni, e de' mobili per un anno erano sicuri del dominio nella stessa guisa di coloro, che con la licitazione acquistato l'aveano, poichè in tali beni l'uso determina il titolo, cioè la autorità. Quindi disse Cicerone ne' doveri *l. 1. c. 12.*, che contro il nemico, o il ladrone *aeterna auctoritas esto*.

§. 5. Facile risulta l'intelligenza delle varie voci derivative da *auctoritas*. Così *auctoratae res* s'intendono quei beni obbligati al compratore: *auctorare* in vece di obbligare: *auctoramentum* per il prezzo, come usò Cicerone *lib. 1. Offic. c. 42.*. *Illiberales autem et sordidi quaestus mercenariorum omnium, quorum operae, non quorum artes emuntur. Est enim in illis ipsa merces auctore*.

ctoramentum servitutis. Leggiamo *servum auctoratum* colui, che è obbligato servire ad altri. Dicevansi *auctorati* quei gladiatori, che ne' giochi si vendevano, *Horat. lib. 2. serm. 7.*, e Quintiliano (sebbene sia falsa l'opinione, come riflette Fabricio *Biblioth. lat. lib. 2. cap. 15. sect. 5.*) dice, *quidam, ut patrem sepeliret, auctoravit se*, cioè si vendè. Così nella Romana milizia *militēs auctorati* dicevansi quei soldati, che col giuramento obbligati erano alla difesa dello stato; al contrario *exauctorati* significavano i dimessi dall'ordine militare, il che ne' rigori della repubblica conteneva l'infamia. Potrei dal diritto addurre altri esempj dimostrativi, che nelle voci latine differisce la denominazione, ma l'uso è gran maestro,

C A P. VI.

Dell' enfasi delle voci.

R E G O L A III.

SI DIMOSTRA VIZIOSA LA MANIERA DI APPRENDERE LA RAGION CIVILE DALLE TRADUZIONI, POICHÉ LE LOCUZIONI ENFATIGHE NON CORRISPONDONO AL TESTO ORIGINALE.

§. I. **D**Icesi *enfatica* locuzione quella, che contiene significato più esteso delle parole.
Dai

Da' Rettorici spesso adoperasi questa figura, la quale così si definisce da Quintiliano nelle Istituzioni lib. 8. c. 3., *figura altiore praebens intellectum, quam quem verba per se ipsa declarant*. Tiberio presso Demostene dice esser l'enfasi una locuzione, che con occulto significato accresce la cosa, di cui si parla: *loquutio quae occulta significatione auget id, de quo agitur*. Nelle sentenze originali scorgesi la viva immagine degli altrui pensieri: se ignorasi la lingua del testo, fa uopo che nel natio idioma trasportansi questi scrittori, che snervati restano ne' propj sentimenti, e perdono nelle traduzioni quella naturale vivacità, che nel testo proprio ammirasi. Chi è versato nella cognizione delle lingue ad evidenza conosce questa verita, e, perchè in se chiara, tralascio di dimostrarla, contentandomi manifestare viziosa la condotta di coloro, che tralasciano nelle scienze il testo originale. Se altrove ho biasimato il sistema di coloro, che nelle lingue morte apprendono le scienze, proponendo a' medesimi quello del natio idioma. Con ciò ho inteso dimostrare l'utilità e la necessità, che ricavano gli studiosi per tal condotta, ma senza seppellire nell'oblio il testo originale, quale leggersi dee per la chiarezza delle idee, e per l'enfasi delle voci, poichè il linguaggio de' Romani giureconsulti tiene na-

scosto varj significati; e questi non possono con vivi colori esprimersi in altri idiommi, il che facendosi, si attaccano alle parole diverse nozioni, dalle quali deduconsi sentimenti contrarj alla mente de' giureconsulti, e quanto più difficili sono le sentenze, tanto maggiori nascono gli errori, che viappili crescono nel raziocinio, perciò spetta alle leggi della buona critica ravvisare i difetti per scansarne gli errori.

§. 2. Furono i Romani giureconsulti troppo attaccati alle finzioni, che contenevano riposta la sapienza della Ragion Civile, la quale non intendevasi prima di svelare i misteriosi arcani delle simboliche locuzioni. Cicerone *pro Muraena* ci attesta, chela scienza dell'antico diritto Romano consistea in finzioni e figure. Così furono solenni il *nesso*, il *nodo*: *res Mancipi* e non *Mancipi*. La bilancia era il simbolo delle vendite solenni, e de' testamenti, §. 1. *Instit. de testam. ordin.*; con la stessa perfezionavasi l'adozione, ed emancipazione de' figli, *l. ult. C. de adopt.* e *ult. C. de emanc. lib.* Sostenevasi la querela del testamento inofficioso sul pretesto di mente non sana nel testatore, *l. 5. d. de inoff. test.* Non potea il Pretore dichiarare taluno erede, perchè il nome di erede spettava al gius civile, ma lo faceva possessore de' beni, *Inst. §. 2. de bon. poss.*. Per legge di Romolo era vietato

tato occupare la magistratura innanzi di prendere gli auspicj, nel decorso del tempo si cambiò costume, e s'introdusse la finzione, la quale prescriveva, che il candidato su l'augure porgeva le preghiere al Cielo, e dall'augure nel sinistro lato facevasi un segno, che indicava gli auspicj, con che approvavasi quel magistrato. Similmente le leggi delle XII. Tav. davano al padrone la vindicazione, e la negavano al non padrone: così il Pretore corrigendo l'antico rigore, finse, che l'attore nella vindicazione avesse usocapito quello, che non avea usocapito, come per l'opposto, *Inst. §. 3. 4. e 5. de act.* Celebre su questo assunto è la sentenza di A. Gellio *lib. 20. noct. att. cap. 10. de vindiciis.* *Vindicia idest, correctio manus in re, atque in loco praesenti apud Praetorem ex XII. tabb. fiebat, in quibus ita scriptum est, si qui in jure manum conserunt, sed postquam Praetores, prorogatis Italiae finibus, negotiis occupati, proficisci vindiciarum dicendarum caussa in longinquas regiones gravabantur, institutum est contra XII. tabb., tacito consensu, ut litigantes non in jure apud Praetorem manum consererint, sed ex jure manum conserutum vocarent; idest alter alterum ex jure ad conserendum manum in rem, de qua ageretur, vocaret: atque profecti simul in agrum, de quo litigabatur, terrae aliquid ex eo, uti unam glebam, in jus in urbem ad Prae-*

Praetorem deferrent: et in ea gleba, tanquam in toto agro vindicarent.

§. 3. Non mancarono nella Ragion Civile altre finzioni ripiene di barbarie, come della figlia di Sejano riferisce Tacito negli annali *lib. 5. cap. 9.* . Mentre si commise da' giudici criminali l'empia tirannia di far morire una verginella, che dal boja con il capestro al collo deflorata, e poi strangolata si gittasse nelle Gemonie . Col mezzo della finzione Tiberio condannò Libone alla morte, facendo violenza al Senatoconsulto, che vietava l'esame de' servi contra i padroni, ed inventò vendergli al procurator Fiscale, affinchè con le deposizioni de' servi si potesse compilare il processo contra Libone. Ai relegati fu interdetto l'uso dell'acqua e del fuoco . A' servi della pena il gius Romano toglieva la libertà, la città, e la famiglia privandoli de' diritti propj de' cittadini; *sì quis fuerit capite damnatus*, dice Paolo, *l. 6. §. 6. d. de inj. rup. irr. fact. testam., vel ad bestias, vel ad gladium, vel alia poena, quae vitam adimit, testamentum ejus irritum fieri, non tunc, cum consumptus est, sed cum sententiam passus est; nam servum poenae affici.* Il servo della pena per il suo reato perdeva la città e la vita, consegnandola nelle mani del carnefice, come esecutor della giustizia, secondo l'allusione di Apulejo, *lib. 10. de asino aureo: Cum jam sen-*
Art. Crit. T.II. 1 ten-

sententiae pares, cunctorum stilis ad unum sermonem congruentibus, ex more perpetuo in unam urnam deberent conjici: quo semel conditis calculis, jam cum rei fortuna transacto, nihil postea commutari licebat; sed mancipabatur potestas capitis in manum carnificis. Potrei quì riferire diversi esempj dell'enfatiche locuzioni, nascoste nell'antica formolaria giurisprudenza, che meglio ravviseremo, quando della medesima faremo parola: or esaminiamo le regole generali della interpetrazione.

§. 4. Nell'enfatiche locuzioni spesso avvengono le sentenze contrarie in coloro, che ignorano l'idioma de' giureconsulti, o poca cognizione posseggono delle lingue greche e latine. Mentre costoro non avvezzi alle frasi da' dotti usitate credono assurdo ciò, che i medesimi prescrivono. Ondunque nella intelligenza delle parole enfatiche deesi badare piuttosto alla mente degli scrittori, e allo spirito delle leggi, che al suono delle voci, le quali sembrano improprie nell'espressioni della lingua Toscana: nè dalla intelligenza della frase deesi misurare la forza della sentenza; nè dal significato della medesima determinare lo spirito della legge. In simili circostanze fa uopo indagare la natura dell'espressioni, il bisogno dello Stato, la mente e la filosofia de' giureconsulti, l'epoca de' tempi, e la

e la retta ragione congiunta alla giustizia, ed alla equità. Se l'interpretazione sarà con questi mezzi guidata, riuscirà sicura e costante, altrimenti sarà viziosa.

§. 5. Dalle cose fin qui dimostrate possiamo prescrivere una regola generale per servire di guida nella interpretazione delle locuzioni enfatiche: *Quando le parole degli antichi giureconsulti sembrano enfatiche: allora dobbiamo interpretarle nel senso largo e comune; ma se in questo significato nascono assurdi e contrarietà, allora il significato della enfatica locuzione deesi adoperare in quella guisa, che si togliono gli assurdi e contrarietà, seguendo la sentenza più equa e benigna.* Esige l'ordine delle scienze, e l'economia dello Stato di non attribuire agli scrittori i falli da' medesimi non commessi, nè di adattare le disposizioni del diritto ai casi particolari, il che rende tumultuaria ed incostante la legislazione. Dagli esempj meglio si ravvisa la forza di questa regola, come dimostreremo in appresso, rapportando la sentenza di Paolo nel libro nono all'editto, l. 113. d. de reg. Jur.: *In obscuris inspicere solere, quod verisimilius est, aut quod plerumque fieri solet.* Di questa regola diffusamente nel codice legale ne dimostreremo la natura.

Delle parole ambigue nelle lingue morte

R E G O L A IV.

L'AMBIGUITÀ DERIVA DALLA SCARSEZZA
DELLE VOCI, E NEGLIGENZA DEGLI
SCRITTORI.

§. I. **S**ONO nella Ragion Civile frequenti le ambiguità, che danno causa a' litigj. Nascono le ambiguità nelle voci dalla mutazione de' significati, quando alla parola attribuisasi una espressione contraria, o diversa dal senso comune. Sarebbe utile e necessario, che nella Nazione avessero le parole costante denominazione; ma quando delle scienze avviene, che gli scrittori difficilmente vanno lontani dalle ambiguità, le quali crescono a dismisura nella interpretazione. Quindi fa uopo conoscere i principj, da' quali derivar possono le ambiguità per isfuggirne i danni. Dai Filologi s'insegna, che le voci semplici contengono un solo significato: se aggiungasi o togliasi alla voce altra parola, avranno un significato contrario, e questo cresce, o si diminuisce in rapporto della maggiore o minore qualità, alla quale si attribui-

buisce, ed ecco mutato il significato delle parole.

§. 2. Per rettamente intendere negli scrittori l'ambigua espressione delle voci, fa uopo in primo luogo tifflettere alla condizione degli scrittori, all'argomento della materia, al costume della nazione, alla filosofia dell'autore, ed alle congetture di chi parla, seguendosi nelle ambiguità l'interpretazione più benigna ed equa. In *ambiguis orationibus*, disse Meciano nel libro 12. de' fedecommissi, *maxime sententia spectanda est ejus, qui eas protulisset*. Dicesi espressione ambigua quella, che contiene due sentenze, e nella interpretazione seguir dobbiamo quella, che più espediente sembra all'argomento; *quoties idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum excipiatur, quae rei gerendae aptior est*, l. 67. d. de R. J. L'ambiguità differisce dalla oscurità, quantunque sembrano tra loro correlative. Quella riguarda la scienza delle cognizioni, ed a quali delle due più assiste la verità. Questa considera le medesime intralciate dalla confusione delle voci negli scrittori, giusta la sentenza di Quintiliano nel lib. 7. cap. 10. *Amphiboliae lis in diversum trahit: seu amphibolia duae res significantur, et quod ad scriptum vocemque pertinet, in utramque par est partem: in obscuro sermone quaeritur quid dictum sit, in ambiguis utrum hoc vel*

illud. A sciogliere le ambiguità riguardar dobbiamo tre condizioui, le quali stabiliscono la retta interpretazione, cioè se la nostra sentenza corrisponde alla natura, all' equità, ed alla congettura della volontà: *amphiboliae autem omnis*, disse Quintiliano, *lib. 7. cap. 9.*, *in his erit quaestio, aliquando uter sit secundum naturam magis sermo, semper utrum sit aequius, utrum is, qui sic scripsit, ac dixit, sic voluerit.*

§. 3. Nascono le locuzioni ambigue o dalla povertà delle lingue, nelle quali mancano le voci opportune per lo vero significato, o dalla negligenza degli scrittori. Quando cessano le voci proprie, e si fa uso delle traslate, perchè queste contengono diversi significati, perciò diventa ambigua l' orazione, come dottamente dimostra Seneca nel *lib. 2. cap. 34. de benefic.*: *Ingens est copia rerum sine nomine, quas non propriis appellationibus notamus, sed alienis commodatisque. Pedem et nostrum dicimus, et lecti, et veli, et carminis; canem et venaticum, et marinum, et sidus, quia non sufficimus, ut singulis singula assignemus; quoties opus est, mutuamur. Fortitudo est virtus pericula iusta contemnens, aut scientia periculorum repellendorum, excipientorum, provocandorum. Dicimus tamen et gladiatorem fortem virum, et servum nequam, quem in contemptum mortis temeritas mortis impulit. Parcimonia est*
scien-

Scientia vitandi sumtus supervacuos, aut arte familiari moderate utendi; parcissimum tamen hominem vocamus pusilli animi et contracti, cum infinitum intersit inter modum et angustias. Haec alia sunt natura, sed efficit inopia sermonis, ut hunc et illum parcum vocemus; ut et ille fortis dicatur, cum ratione fortuita despiciens; et hic sine ratione in pericula excurrans. Sic beneficium est et actio benefica, et ipsum quod datur per illam actionem, ut pecunia etc.. Andrebbe in vero alla lunga la dimostrazione con esempj, che somministrano i Lessici, ma cerchiamo cose più utili, e necessarie.

4. L'oggetto della Critica nella interpretazione dell'ambiguità consiste nel distinguere le proprie locuzioni dalle traslate. Se nasce dubbio ne' fatti oscuri, o nelle voci antichate, nè spesso adoperate da' buoni scrittori, allora è necessario ricorrere ai monumenti antichi. Grave controversia fu agitata tra gl'interpreti del diritto nelle voci *cavillatio*, e *calumniatores*. Derivano amendue dall'antico verbo *calvor*; e presso i giureconsulti si usa nel significato di indugio, dandosi da' medesimi diversa denominazione, dice Gajo *l. 233. d. de V. S.* *Si calvitur, et moretur, et frustretur. Inde et calumniatores appellati sunt, quia per fraudem et frustrationem alios vexarent litibus, inde et cavillatio dicta est.* Quindi dal ver-

bo *calvo* Carisio, Prisciano, e Nonio Marcello deducono la voce *cavillatio*, la quale significa la maniera frodolente ad ingannare, perchè *calvo* è lo stesso che *decipio*, come rilevasi da' glossarj greco-latini, ed arabico-latini. Nelle *ll. 177. d. de V. S. e 65. d. de R. J.* prendesi per un argomento, che dalle diverse proposizioni vere insensibilmente procede a false conseguenze, e chiamasi da' greci *sorites*, cioè *acervus*, come dimostreremo nel Codice legale. Dalle leggi delle *xii. tavole* la voce *calvor* prendesi per indugiare; *si calvitur, pe.enve struit, manum endo, jacito*. Era pernesso all'attore chiamando in giudizio il reo di trascinarlo a forza nel foro, quando tardava a venire. Ed ecco che *calvitur* è lo stesso che *moratur*, ed in questo senso l'usò Plauto *Casin. at. 2. Sc. 2.*, *nam ubi domi sola sum, sopor manus calvitur*. A' giureconsulti spetta il verbo *calumnia*, a' Filsosi *cavillatio*. Quello è nome generale, e dinota qualsivoglia malizia, come osserva Otomano. Ma nel proprio significato prendesi per ogni frode degli attori, per le ingiuste dilazioni de' rei, e degli Avvocati, e per le imposture degli accusatori tanto nei pubblici, che privati giudizi, quindi nasce il giuramento della calannia. Finalmente la voce *calumnia* fu ristretta per in-

dicare le questioni criminali, che da' greci chiamansi *sycophantae*, accusandosi taluno reo di falso delitto. Quindi nacque la legge Remnia contra i calunniatori, e così presso Marciano, l. i. §. i. d. ad S. C. Turpill. *calumniari* significa proporre falsi reati. Or ecco come nelle voci diversa è la denominazione propria, altra è la traslata; ben si ravvisa in amendue le circostanze, che qualora il vero significato è inconcludente, dobbiamo ricorrere alla metafora, tenendosi presenti i descritti requisiti. Laonde possiamo determinare questa regola generale. *Nelle voci ambigue dobbiamo piuttosto seguire il significato proprio, che il traslato, mentre sembra più probabile, che l'autore abbia scritto nel senso vero della parola, non già della metafora. Ma se l'autore abbia fatto più uso delle voci traslate, che delle proprie, allora l'interpretazione dee farsi secondo la metafora; che se la traslata denominazione osti alla propria, in tal caso dobbiamo dimostrare, che nella mente dell'autore la metafora sia più familiare del significato proprio.*

§. 5. Perchè l'interpretazione delle voci ambigue sia corrispondente allo spirito dell'autore, esige l'ordine della Critica leggere l'intero testo de' giureconsulti, indi osservare l'uso di tali voci presso i medesimi scrittori, e finalmente esaminare

nare gli altri luoghi, ne quali adoperansi le medesime voci, se la sentenza dell' autore corrisponde al suono delle parole. Giova in simili ambiguità sapere la storia, e le antichità Romane, poichè l'oscurità delle voci spesso deriva dalla ignoranza dei costumi de' popoli dell'antico Lazio, e dalle diverse forme de' governi. La storia rende sicura l'intelligenza delle metafore, e questa dee esser certa e costante, altrimenti la denominazione delle voci traslate sarà oscura e fallace. Se taluno ignora la proprietà, o improprietà delle voci, non intenderà la mente de' giureconsulti, e il vero significato sarà dubbioso.

§. 6. Lo scoglio della interpretazione cresce, quando il linguaggio de' giureconsulti poggia nella metafora, in guisa che la voce traslata a quella si uguaglia; ovvero alla stessa in parte si riferisca; ed allora l'animo di chi legge rimane sospeso nella intelligenza. In queste circostanze bisogna riflettere, che la metafora rare volte interamente corrisponde alla voce propria, ma basta, che nelle voci traslate vi passi qualche relazione tra la metafora e la voce radicale. Similmente bisogna avvertire, che le parole improprie non debbonsi estendere oltre i confini della naturale denominazione, ma sì bene fino a quel significato, che per mezzo delle congetture

re sarebbe stato più familiare e corrispondente alla mente dell' autore . Or ad intendere la vera denominazione delle voci richiedesi la intelligenza dell' idioma , e delle parole , le quali presso i medesimi scrittori abbiano ricevute costante determinazione , che ci convince di credere vero il significato adottato dagli altri scrittori , purchè dall' intero testo dell' autore non apparisca diversa la di lui mente . Ma se ignorasi la metafora , e forza della parola , in tal caso sarà ugualmente ignota la denominazione delle voci , e la estensione , o restrizione di amendue . Nel diritto l' ambigua orazione ottiene vasti confini in ragione della diversa materia , di cui si tratta . I patti ambigui , secondo la sentenza di Papiniano *l. 99. d. de pact.* , interpretar debbonsi in danno del venditore , del locatore , e de' primi autori del contratto , poichè stava in lor balia di descrivere chiari patti : *veteribus placet pactionem obscuram , vel ambiguum , venditori , et qui locavit , nocere , in quorum fuit potestate legem apertius conscribere* . Nelle leggi ambigue l' interpretazione riguardar dee il fine , e la mente del legislatore ; ne' rescritti la benevolenza del Principe impegnato a gratificare i meritevoli ; ne' libelli , e nelle azioni la volontà dell' attore ; ne' testamenti la verisimile volontà del testatore ; la testata disposizione

mo

modifica le condizioni ; siccome insegnò Marcello , *l. 24. d. de reb. dub. cum in testamento ambigue scriptum est, benigne interpretari, et secundum id, quod credibile est cogitatum, credendum est* Vedi il Codice legale , regola 96.

§. 6. Con esempj meglio s'intende la dimostrazione, che ci persuade, qual sia l'uso delle voci ambigue presso i giureconsulti. La parola *foedus* significa la pace solennemente confermata tra' nemici col comando del popolo, ed autorità del Senato per mezzo del Sacerdote Feciale, e differisce da *pactio*, che indica la privata convenzione ne' contratti. Presso gli scrittori Ecclesiastici prendesi per le leggi della nuova alleanza, poichè secondo la dottrina di Livio nel *lib. 34. cap. 57.* abbiamo tre specie di comunione derivata dall'alleanza. La prima è, quando al vittorioso i nemici sottopongono le persone ed i beni, seguendo le sue ordinazioni ; l'altra si fa, quando gli esteri si ammettono alla comunione de' cittadini ; e finalmente, quando i popoli uguali nella forza sotto certe condizioni desistono tra loro dalle ostilità, e formasi una lega amichevole. Or dunque nelle voci traslate non richiedesi la stretta somiglianza con la metafora, ma basta il concorso di qualche rapporto, come dottamente insegnò l'autore ad Erennio *lib. 4. cap. 46.*

Non

Non enim res tota toti rei necesse est, similis sit, sed ad ipsum, ad quod confertur, similitudinem habeat, oportet.

§. 7. Nella interpretazione delle voci ambigue bisogna conoscere tutte le relazioni, che passano tra la metafora, e'l significato della voce traslata usata presso gli scrittori, ed i costumi della nazione nelle alleanze, le quali danno agli esteri le medesime prerogative de' cittadini. Sono nella storia frequenti gli esempj delle città federate, le quali perfettamente si uguagliano alle città metropoli; così dunque la voce *foedus* presso i giureconsulti fu usata per indicare l'unione, l'amicizia, la corrispondenza, la prerogativa, e l'uguaglianza delle leggi comuni. Quindi leggiamo in questo senso ne' digesti, *foedus amicitiae causa factum*, l. 5. §. 1. d. de capt. et postlim.; *aequum foedus*, l. 7. d. eod.; *foedus matrimonii*, l. 1. C. de infirm. poen., l. 7. C. de revoc. donat.; *foedus naturale*, l. 19. C. de Episc. et Cler.; *foederatus populus*, *foederati et liberi*, l. 7. d. de capt. et postlim.; *foederatae gentes*, Nov. Theod. et Valent. un. de amb. et loc. limitroph.; e leggiamo parimenti, *foederati militum genus ex foederatis populis conscriptum*, l. ult. C. de locat., l. 16. de tiro-nib. C. Theod., Justin. Nov. 117.

§. 8. Nelle confederazioni intervengono i contraenti, che stabiliscono le condizioni

zioni da osservarsi , con scrivere certe leggi, che dalle parti vengono confermate coi suggelli . Queste determinazioni formano de' popoli i differenti caratteri , che definiscono il loro particolare stato . Quindi leggiamo nel *C. Theod. lib. 16. tit. 8. l. 22. de Jud., foederare Judaica nota*, cioè circoncidere . Era la circoncisione *signum foederis* presso gli Ebrei istituita da Dio per distinzione del suo popolo , ed in conferma della promessa fatta . Serviva tal segno per conoscere la gente a Dio confederata, non altrimenti che sogliono gli amici determinare certe divise per discernere i propri amici , o compagni . Narra Giustino nel *lib. 3.*, che presso gli Spartani innanzi di attaccarsi la guerra co' Messenj fu costume d'incidere alcune sculture con il nome del soldato, e del padre, stringendo nel braccio destro tal segno , affinchè se vinti restassero in guerra , e per la lunghezza del tempo fossero i loro corpi trasformati, almeno potessero conoscergli da' segni per seppellire i loro cadaveri . *De sepultura solliciti tesseras, insculptis suis et patrum nominibus, dextro brachio deligarant; ut si omnes adversum praelium consumsisset, et temporis spatio confusa corporum lineamenta essent, ex indicio titulorum tradi sepulturae possent.*

9. 9. Inoltre bisogna osservare, che spesso fiate la medesima voce cangia significac-

ficato secondo l'unione delle parole, o delle circostanze, nelle quali si profferisce. Se dalla natia denominazione vogliamo tirare il significato di altra espressione, questa sarà falsa, perciò con esatta critica fa uopo procedere in simili condizioni. Ed eccone l'esempio senza dipartirci dalla voce *foedus*. Dice Paolo nella *l. 47. d. de rit. nupt.* parlando della figlia di un Senatore, la quale prostituiscasi. *Nec enim honos ei servatur, quae se in tantum foedus deduxit.* In questo testo la parola *foedus* non significa il vincolo matrimoniale, che non nuoce alla dignità Senatoria, ma ben vero dinota la turpitudine commessa dalla figlia di un senatore, che degenerando dalla propria onestà o prostituisca se stessa, o comparisca nella scena, o impalmi un libertino, o commetta gravi misfatti; questi attentati offendono il decoro e l'onestà. Il Chiariss. Binchersueckio osserva vizioso questo testo leggendo così, *quae in tantum se deduxit foedius*, cioè che la figlia del senatore traligna dalla sua condizione non solamente se commette turpi azioni, ma eziandio se con uomo libertino congiungasi in matrimonio. Da Tertulliano nel *lib. 1. cap. 9.* abbiamo una simile locuzione: *per otium se veritate deducunt*; e Persio nella *sat. 5. v. 35.* usa il verbo *deducere* in significato di declinare; *et vitae nescius error deducit.*

ducit trepidas ramosa in compita mentes. Da Giustiniano nella l. 19. C. *de inoff. testam.* si usa la voce *foedus* in vece di *foeditas*, *cum flagitiosa foeditate vivit* per esprimere un dissoluto tenore di vita. Nelle Pandette Fisane leggesi *foedus*, e nella edizione di Aloandro si sostituisce *scelus*.

§. 10. Dalla voce latina *foedus* deducansi diverse nozioni per esprimere l'empia scelleragine delle proprie azioni, come può osservarsi ne' lessici. Nonio Marcello insegna, che la parola *foedum* è assai espressiva per indicare la cosa turpe, *est deformis, et maiorem vim habet, quam turpe.* Quindi nella l. 53. d. *pro socio* leggesi *foeda communio*, cioè turpe; *foedissima mulierum nequitia*, l. 20. d. *ad l. Jul. de adult.*: *foedissimae mulieris nequitiae*, l. 7. C. *de postlim. rev.* Nel codice Teodosiano l. 26. *de decur. foedare honores* significa comprare con danaro le dignità; e nella l. 27. C. *eod. indebitae dignitatis insulas foeda familiaris rei vexatione mercari*, cioè profondere danaro per l'acquisto della dignità. Dalle cose fin qui dimostrate abbastanza rilevasi, che le voci cambiano significato secondo le circostanze, nelle quali si profferiscono.

§. 11. Le riferite regole generali sicuramente ci conducono alla interpretazione delle parole ambigue. Le nozioni conosciute danno lume alle ignote, e così sciol-

ta rimane qualunque ambiguità: ma se la cosa è ignota ed oscura, similmente oscuro sarà il significato della voce ambigua, la quale nella mente dell'ignorante interprete rimane ignota, in guisa che viziosa stimar deesi la sentenza dall'interprete proferta. In simili dubbj è necessario leggere dal principio l'intero libro per formare idea della mente dell'autore, e penetrare con lo spirito della riflessione a scorgere i confini de' significati nelle voci dallo stesso praticate, altrimenti erronea sarà ogni sentenza. Ma se questi mezzi non bastano a conoscere il vero significato delle voci, che considerate in qualunque rapporto sviluppino nella mente del lettore maggiore oscurità e ambiguità, in tali circostanze dobbiamo ricorrere alla primitiva introduzione della parola, e osservare, come in diverse epoche di tempi diverso significato hanno le voci ottenuto. Quindi possiamo determinare questa regola generale: Quando gli scrittori nelle proprie sentenze adoperano parole ambigue, le quali difficilmente possono ravvisarsi fino a quali confini giunga la loro denominazione, allora dobbiam ricorrere all'epoca de' tempi, ed alla storia delle nazioni per ottenere delle parole il chiaro, e vero significato.

Del largo significato delle parole.

REGOLA V.

SI DIMOSTRA, COME UNA MEDESIMA VOCE
IN UN LUOGO OTTIENE INTERPRETA-
ZIONE PIU' ESTESA, IN ALTRO
PIU' RISTRETTA.

§. I. **S**ONO le umane lingue i mezzi necessarij per esprimere i propj sentimenti dell' animo, i quali diventano oscuri e viziosi o per difetti dell' idioma, o per colpa degli scrittori, che con oscure nozioni esprimono le loro idee, dando alle semplici voci significati contrarj al comune istituto degli uomini, o adoperando parole composte in significato più largo, o più ristretto da quello, che praticarono gli eleganti scrittori. Fin da' primi rudimenti nelle lingue osserviamo, che le voci semplici contengono varie espressioni diverse dalle parole composte, e per tal motivo avviene, che la forza dell' espressioni cambiassi al variar delle voci. Queste mutazioni sovente avvengono presso tutte le nazioni non solamente nelle orazioni terse, ma eziandio nei discorsi familiari, anzi ne' medesimi colloquj

quj variano l' espressioni senza nostro accorgimento, perchè da bambini con la educazione apprendiamo le locuzioni, che nella età adulta senza dovuta riflessione crediamo propie quell' espressioni, che nella lingua madre impariamo. I sensi nella prima età confusamente rappresentano all' intelletto le idee come vere; ma nel corso degli studj a serio esame dobbiamo richiamare le cognizioni tutte, incominciando la vita letteraria, non altrimenti che il giorno avanti fossimo nati, nè giudicar vero se non quello, che da principj certi scorriamo costantemente osservato dall' autorità de' veri intendenti. Quindi avviene la difficoltà di comprendere le sentenze degli scrittori, dalla mente de' quali sviluppassi la scienza delle loro opinioni, filosofia, sette, costumi, istituti, forme di governo, commercio interno ed esterno, espressioni simboliche, formole, ec. Per mezzo di una matura attenzione agli antecedenti e conseguenti con leggere l' intero testo degli autori; ed esaminando con rigidezza i rapporti delle voci alle idee, a' giudizj, e fini, affinchè l' analisi de' pensieri medesimi possa riprodurre ad esatto scrutinio ogni circostanza, il che meglio ravviseremo dagli esempj.

§. 2. Da' costumi delle nazioni, e dalle sette de' filosofi le denominazioni delle voci han ricevute diversi significati, ora

più estesi, ora più ristretti. Definisce Triboniano, *lib. 1. Inst.* la giustizia: *est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*. Chiamasi Giustizia quella volontà costante, ed immutabile di dare ad ognuno quello, che gli spetta. Or esaminiamo la diversa estensione delle voci, che presso varie nazioni ritrovansi nella giustizia. Nel *lib. 1. de offic. cap. 27.* Cicerone divide questa virtù in due parti, cioè nel non offendere altri, se non provocato con ingiuria; e nell'usare le cose comuni come comuni, e le private come proprie: *Justitiae primum munus est, ut na cui quis noceat, nisi lacessitus injuria; deinde ut communibus utatur pro communibus, privatis, ut suis*. Nella sentenza di Cicerone dicesi giusto colui, che nè in pubblico, nè in privato ad altri nuoce. Parimenti è giusto, se a misura dell'offesa intraprende la vendetta. Dalla storia Romana sappiamo, che la offesa fatta alla repubblica vindicavasi per mezzo della guerra solennemente intimata dal Feciale contra l'aggressore. Dopo questo atto non solamente veniva permesso a' cittadini Romani di assalire i poderi de' nemici, ma era comando supremo di predare, mettere a sacco e fuoco i beni de' nemici, le persone, i bestiami, e tutti quei popoli, che il nome Romano infestavano. Or ecco, come l'atto della pubblica

blica vendetta chiamavasi *giusto*, ugualmente che riputavasi la privata. Qual fosse la giustizia de' Romani, ci fu descritta da Sallustio, *bell. Catil. cap. 9. Jurgia, discordias, simultates cum hostibus exercebant: cives cum civibus de virtute certabant*. Presso gli Spartani giudicavasi giusto colui, che giovava alla salvezza dello Stato. Presso gli Ateniesi la giustizia consisteva nella universale opinione degli uomini bilanciata nel comune bisogno. I nobili difendevano i plebei, che a' patrizj offerivano i loro desiderj, come leggesi presso Tucidide *lib. 5. : justa quidem ex hominum aestimatione, ab aequali utrimque necessitate dijudicari; superiores potentia sua uti, infirmiores vero concedere*. Or dunque dalla storia delle nazioni, e da' sistemi de' filosofi scorgiamo le diverse denominazioni della giustizia, mentre riputò Carneade giusto il solo utile; *sola est utilitas justis prope mater, et aequi*.

§. 3. Or esaminiamo la definizione di Triboniano. Una volontà ferma e costante di rendere ad ognuno quello, che gli spetta, dicesi *Giustizia*. Insegnano i Filosofi esser la volontà umana una potenza naturale di volere ciò, che gli aggrada. La giustizia per l'opposto è una proprietà acquistata per mezzo dell'abito, che perfeziona la potenza naturale. Da' giureconsulti adoperasi l'effetto per la causa, e la proprietà per la

potenza, poichè riguardarono essi nella giustizia gli effetti, non già l'animo, e dalla Stoica filosofia adottarono molte sentenze, le quali nella ragion civile trasportate secondo quei sistemi ci lasciarono diverse cognizioni, come dimostrano Schiltero *in manuduction. Philosoph. moral. ad jurisprudence*, ed Everardo Ottone *in singular. orat. de Philosoph. Stoic. Jurisc.*. Nell'interpretare le idee de' giureconsulti Romani ravviseremo la necessità di sapere le diverse loro sette, la varia Filosofia, l'interno significato de' misteriosi arcani delle formole, e delle finzioni. Aggiunge Triboniano le parole *constans et perpetua*: Queste voci indicano gli abiti della giustizia, che a tutti dispensa quello, che loro spetta, non già dimostra le qualità della mente umana, che mutasi all'urto delle passioni. All'uomo appartiene il diritto di esercitare la giustizia, che poggia nelle regole della comune utilità. L'anima della legge consiste nella giustizia, quindi abbiamo l'adagio nella *l. 12. d. qui et a quibus nonumiss. quod quidem per quam durum; sed ita lex scripta est*. Finalmente le parole *jus suum cuique tribuendi* richiamano alla mente l'estensione del loro significato. L'oggetto della giustizia riposa nel proprio diritto, il fine nell'esercizio dell'amministrazione. Dicesi suo quello, che privativamente a taluno spetta,
al

al quale gli altri non hanno alcun diritto; così dicesi *suo* patrimonio, *suo* fondo, *sua* tranquillità. A chi non è padrone, è vietato occupare gli altrui beni e diritti. Quindi Triboniano nel largo senso adoperò la voce *uum*, che nella giustizia tiene un significato generale. Il nome *suum* dice Pomponio nella *l. 239. §. 9. d. de V. S.* è ambiguo, nè esprime il tutto, nè la parte: *Verbum suum ambiguum est, utrum de toto, an de parte significet, et ideo qui jurat suum non esse, adicere debet, neque sibi commune esse.* Or ecco come nelle voci de' giureconsulti nello stesso testo la denominazione delle parole varia in rapporto alle idee degli autori.

§. 4. La giustizia considerata in astratto non ha parti, ma riguardata ne' suoi rapporti da' giurisperiti divideasi in *universale* e *particolare*. Aristotele definisce la giustizia nell' *Etica lib. 5. cap. 1. e 2.*, *virtus universa, quia omnis virtutis est usus etiam adversus alios*, cioè una virtù generale riguardata in se stessa, come abito dell' intelletto, e come felicità dello Stato, che gode nella giustizia tutte le perfezioni. La particolare comanda ad ognuno di non profittare, nè offendere la persona, ed i beni dell' altro, *ne quis bonis externis sibi plus lucri, aut alteri plus damni tribuat, quam oportet.* Se la giustizia riguarda gli onori,

chiamasi dagl' interpreti *distribuitiva*, se i contratti, dicesi *commutativa*. Quella esige l'aritmética proporzione, questa la geometrica. Insegna Cicerone nel *lib. 1. de Inven.*, che la giustizia somministra ad ognuno il proprio diritto e la dignità, *justitia est, quae cuique jus suum, et dignitatem tribuit*; quindi Grozio nel *lib. 1. cap. 1. §. 8. segg. de J. B. et P.* riconobbe in questa virtù due parti, la prima chiamò *esplettrice*, la quale riguarda gli uffizj perfetti con obbligare i renitenti coll'azione; l'altra dicesi *attributrice*, che considera gli uffizj imperfetti. Se per poco riflettiamo a' fatti, e costumi delle varie nazioni, ritroveremo, che il significato delle voci ottenga ora più larga, ora più ristretta denominazione. Negli scrittori de' secoli differenti l'espressioni contengono ora maggiore, ora minore forza, mentre le antiche voci s' invecchiano, e rinascono le nuove nella guisa istessa, che le selve mutano le foglie al finir dell'anno, quante volte dall'uso, arbitro, giudice, e regola del parlare da' classici scrittori siano approvate; siccome a tal fine disse Orazio nell'arte Poetica v. 70.

*Multa renascentur quae jam cecidere cadentque
Quae nunc sunt in honore vocabula, si volet usus;
Quem penes arbitrium est, et jus, et norma
loquendi.*

§. 5. Con maggior certezza rilevasi la

verità della presente dimostrazione ne' Romani giureconsulti, che la medesima voce hanno adoperato ora in largo significato, ora restrittivamente. Generalmente tutti gli ascendenti a noi premorti chiamati sono con largo significato *Maggiori*; coloro, che vivranno presso a noi, diconsi *posterì*: in senso più stretto appellansi *Parentes* gli ascendenti fino al tritavo, *l. 51. d. de V. S.*; *liberi* chiamansi i discendenti fino al figlio dell'abnepote; gli altri finalmente diconsi *posterì*, *l. ult. §. 7. d. de grad. et adfin.*: Nella voce di padre, e figlio specialmente s'intendono il genitore, ed i figli, chiamandosi gli altri col nome particolare di avo, proavo ec. nipote, pronipote ec. La voce *parentes* da' giureconsulti nelle cose favorevoli si è usata in largo significato per esprimere ogni ascendente, ed in questo senso leggiamo negli Editti de' Pretori, *de in jus vocando*; *qui satisfacere cogantur*; *de postulando*; *de legatis praestandis*, etc. e nella *l. 1. §. 1. d. de legat. praest*, *l. 1. §. ult. d. de postuland.*, *l. 2. §. 2. qui satisfacere cogant.*, *l. 4. §. 2. d. de in jus voc.*, *l. 1. d. in jus vocati ut eant*, *l. 51. d. de V. S.*. Insegna Paolo, che nella parola *filii* s'intendono tutt' i discendenti, *filii appellatione omnes liberos intelligimus*, *l. 84. d. de V. S.*, cioè tanto maschi, che femine, o che siano a noi congiunti nel primo grado, o ne' gradi posteriori, e ciò per proprietà

pietà della voce ; quindi Giuliano nel libro 81. de' digesti l. 201. d. de V. S. conferma la medesima sentenza in queste parole: *justa interpretatione recipiendum est, ut appellatione filii, sicut filiam familias contineri saepe respondebimus, ita et nepos videatur comprehendendi: et patris nomine avus quoque demonstrari intelligatur.* Opinarono alcuni, che le voci *filii*, e *liberi* fossero tra loro differenti, considerando quelli nel primo grado, questi nell'ulteriore; altri non vi riconobbero alcuna differenza, poichè i figli ugualmente che i nipoti si amano, perchè conservano la memoria della famiglia. Da Calistrato nel lib. 2. delle questioni l. 220. d. de V. S. vien confermata la sentenza di Paolo: *Liberorum appellatione nepotes, et pronepotes, ceterique, qui ex his descendunt, continentur; hos enim omnes suorum appellatione lex duodecim tabularum comprehendit: totiens enim leges necessariam ducunt cognationem singulorum nominibus uti, veluti filii, nepotis, pronepotis, ceterorumve, qui ex his descendunt, quotiens non omnibus, qui post eos sunt, praestitum voluerint: sed solis his succurrent, quos nominatim enumerent; at ubi non personis certis, non quibusdam gradibus praestatur, sed omnibus, qui ex eodem genere oriuntur, liberorum appellatione comprehenduntur. Sed et Papirius Fronto libro tertio responsorum ait, praedio cum villico, et contubernali*

li ejus, et filiis legato, nepotes quoque ex filiis contineri: nisi voluntas testatoris aliter habeat; filii enim appellatione saepe et nepotes accipi, multifariam placere. Divus quoque Marcus rescripsit, non videri sine liberis defunctum, qui nepotem suum heredem reliquit; praeter haec omnia natura nos quoque docet parentes pios, qui liberorum procreandorum animo, et voto uxores ducunt, filiorum appellatione omnes, qui ex nobis descendunt, contineri; nec enim dulciori nomine possumus nepotes nostros, quam filii, appellare, etenim idcirco filios, filiasve concepimus, atque edimus, ut ex prole eorum, earumque diuturnitatis nobis memoriam in aevum relinquamus.

§. 6. Da tali nozioni promossero gl'interpreti del diritto diverse questioni. Così nella parola *Filii* intesero quelli, che nascevano da giuste nozze, le quali perchè proprie de' cittadini Romani, e degli uomini liberi, perciò i loro figli si dissero *liberi*. Altri opinarono, che nella parola *filii* s'intendessero non meno i giusti figli, ma eziandio i legittimati per subsequens matrimonium, o per rescritto del Principe, gli emancipati, gli adottivi, ed i figli naturali, escludendo i bastardi ed i nati da vagabonda venere, o da incestuose nozze, poichè questi non possono dimostrare il padre secondo la sentenza di Modestino, quantunque certa sia la madre. Ma bisogna quì

avvertire, che la interpretazione delle voci *liberi* e *filii* presso i giureconsulti ha ricevuta vario significato. Per conoscersi in tali parole la forza dell'espressioni fa uopo ricorrere alla congettura della volontà dell'autore, che sarà sicuro mezzo nella retta interpretazione, vedi *Alber. Gentile nella leg. 84. d. de V. S.* Similmente bisogna riflettere allo spirito delle costituzioni o favorevoli, o odiose, in quelle si accresce, in queste si diminuisce il significato delle voci. Così ne' fedecommissi il nome de' figli in rapporto algravato non si estende a' nipoti, come avviene rispetto alla successione. Nella disposizione legale sotto nome di figlio non intendosi il nipote, *l. patri d. ad l. Jul. de adult.* Negli statuti il figlio non confondesi col nipote, come nell'enfiteusi, e ne' contratti; vedi *Gentile l. 220. d. de V. S.* I privilegi concessi a' figli riguardano solamente coloro, che conservano l'agnazione secondo la dottrina di Giavolenio nella *l. 13. d. de muner. et honorib.* *Vacatio, itemque immunitas, quae liberis et posteris alicujus data est, ad eos dumtaxat pertinet, qui ejus familiae sunt.*

§. 7. Finalmente bisogna avvertire, che da' giureconsulti spesso fiate per eleganza dell'orazione si diminuisce, o si accresce la forza dell'espressioni, le quali dinotano un significato contrario alle parole, come
osser-

osservò Quintiliano *Instit. lib. 4. cap. 4.*, e da' greci dicesi ἀντανάστασις. Se la mutazione facciasi in virtù di figurata locuzione, allora sarà elegante l'orazione, e facile l'interpretazione; ma se il significato delle voci cangiasi a bella posta, o per particolare consuetudine degli scrittori, in tali circostanze sarà difficile l'intelligenza scompagnata dalla scienza delle opinioni, e de' costumi: quindi osserviamo, che nello stesso testo una parola replicata in più luoghi abbia diverso significato, ovvero contenga maggiore o minore espressione, il che meglio si conosce dagli esempj riferiti nel *cap. II. Par. 2. pag. 113.* e dal testo di Ulpiano *l. 14. §. 7. d. de adilit. edict. mulierem ita arctam ut mulier fieri non possit; sanam non videri constat*; presso Tullio *l. Catil. 8.* abbiamo, *cum tacent, clamant.* Nel cap. seguente dimostreremo la forza di tali espressioni.

Della proprietà de' significati.

R E G O L A VI.

NELLE PAROLE ADOPERATE DA' GIURECONSULTI ROMANI IL SIGNIFICATO PROPIO DIFFERISCE DAL TRASLATO.

§. 1. **C**Hiamasi *proprio* quel significato, che direttamente alla parola si appartiene. Al contrario dicesi *traslato* quello, che dinota lo stesso significato, che il *proprio*. Presso gli scrittori latini è impossibile, che possano questi sempre adoperare voci proprie, perciò usano le traslate ora in significato largo, ora più ristretto. Ad esprimere un Ente fornito di vita e di ragione la voce propria è *homo*; l'impropria è *mortalis*, la quale significa ugualmente l'uomo, e perchè questo è soggetto alla morte, perciò la stessa voce praticasi in significato più largo, o ristretto. Per mezzo degli esempj ricavati dagli scrittori latini, e da' giureconsulti meglio intendesi.

§. 2. Narra Tacito negli annali *lib. 15. cap. 23.* che nell'anno 815. di Roma entrati Consoli Memmio Regolo, e Verginio Ruffo, Nerone sentì straordinaria allegrezza

za della figliuola natagli di Poppea, chiamata Augusta: *Memmio, et Verginio Rufo Coss. natam sibi ex Poppaea filiam ultra mortale gaudium accepit, appellavitque Augustam.* Nella espressione *mortale gaudium* volle Tacito indicare quell'entusiasmo di allegrezza, che nell'animo di Nerone svegliossi per la nata figliuola, che nel cuore del genitore produsse un giubilo momentaneo, perchè dentro a quattro mesi cessò di vivere la fanciullina; *quae fluxa fuere, quartum intra mensem defuncta infante.* Sarebbe viziosa quella traduzione, se nelle parole *mortale gaudium* intendesse l'allegrezza indicibile, mentre tal'espressione osta alla condizione umana, poichè i figli a' genitori sono ad imprestito. Similmente la voce *mortalis* spesso si è usata per indicare semplicemente o gli uomini, o l'umana condizione, o la debolezza della natura. Vediamo la mente de' giureconsulti.

§. 3. Ad esprimere la natura umana, e la condizione dallo stesso Ulpiano nel lib. 32. a Sabino l. 2. d. de donat. mort. caus. si stabiliscono tre spezie di donazione *caussa mortis*: la prima è, quando taluno non spaventato dall'imminente pericolo della morte, ma pel solo pensiero della mortalità dona; l'altra è, quando l'uomo scosso dall'istantaneo pericolo della morte dona, in guisa che la robba passa nel donatario; final-

finalmente se taluno vicino a morire dona nel caso, che avvenga la morte: *Julianus libro septimodecimo digestorum tres esse species mortis causa donationum ait. Unam: cum quis nullo praesentis periculi metu conterritus, sed sola cogitatione mortalitatis donat, aliam esse speciem mortis causa donationum ait, cum quis imminente periculo commotus, ita donat, ut statim fiat accipientis. Tertium genus esse donationis ait: si quis periculo mortis, non sic det, ut statim faciat accipientis: sed tunc demum, cum mors fuerit insecuta.* Gajo al lib. 8. nell' editto Provinciale l. 31. §. 2. d. eod. insegna, che la stipolazione fatta dal marito per restituire la dote nella morte della moglie costituisce una donazione *causa mortis*, e chiamasi dote recettizia. *Sed et dos quam quis in mortem mulieris a marito stipulatur; capitur, sane mortis causa, cujus generis dotes receptitiae vocantur.* In altri diversi luoghi del diritto da' giureconsulti adoperasi la voce *mortalitas* per dinotare la condizione della umana vita, e la stessa morte, vedi il titolo de' digesti *de mortis causa donationib.*; l. 2. §. 43. ad S.C. Tertull. l. 26. *de fideicommissib.*, l. 24. d. *quae in fraud. cred.*, l. 6. §. 7. d. *de offic. Praes.* l. 2. d. *de pact. dotal.*, l. 22. *vers. decrevisse ad S.C. Trebell.*, l. 209. *de R. J.*, nella quale Ulpiano alla morte paragona la servitù il che meglio ravviseremo nel Codice

dice Legale . Con la morte si scioglie il matrimonio, *morte finito matrimonio cum mariti mortalitas intervenit*, l. 2. d. de pact. dotal. Presso Seneca nel lib. 3. de ira cap. 43. leggiamo *mortalitatem* per la stessa morte. *Dum respicimus, quod ajunt, versam usque nos, jam mortalitas aderat*. E Plinio nel lib. 6. ep. 20. dice, *magno mortalitatis solatio*; ed altrove lib. 10. ep. 50., *intercepto rege mortalitate*.

§. 4. Distinguono i Filologi nel sesso donnesco diversi gradi in rapporto alla condizione. Nell' adulta età chiamasi *mulier*; nella corruzione del sesso *femina*; nello stato maritale *uxor*; nella nobile condizione *Matrona*. Isidoro nel lib. 11. etym. deduce la voce *mulier* a *mollitie*, e l' usa in termini generali per indicare la donna non solo viripotente, ma eziandio viripaziente. Petronio Arbitro, ed Ovidio nel lib. 6. de' Fasti chiamarono la zitella impaziente di marito

De tribus impatiens restitit una viri.

Aristotele nella Politica usa la voce *mulier* per significare la donna atta a marito, poichè allora è perfetta, quando può immagine simile a se produrre. Dagli scrittori latini la parola *mulier* si è adoperata per dinotare la donna viripaziente con distinguersi dalla vergine; così leggiamo aver Cicerone risposto, quando sessagenario sentì il biasimo di

Art. Crit. T. II.

n

aver

aver impalmato la vergine Pompilia, *cras mulier erit*, e nell'orazione III. contra Verre dice, *qui lege sua hereditatem ademit nullo, neque virgini, neque mulieri*. Narra Procolo presso Vopisco, che cento donzelle prese dalla Sarmazia dopo quindici giorni divennero donne; *Centum ex Sarmatia virgines cepi, et omnes intra quindecim dies mulieres reddidi*; ed Ovidio nel lib. 2. de' Fasti disse: *Erubuit falso virginis illa sono*; ed altrove parlando di una donna, che spacciavasi vergine, quando di già era madre: *Quae fuerat virgo credita, mater erat*. La vergine Elettra presso Euripide di se stessa parlando dice, che schivava le donne, perchè vergine: *mulieres aversor, cum virgo sim*. Bisogna riflettere, che nella denominazione delle parole giova analizzarle nelle desime in origine, progresso, fine, decadenza, secondo la natura, i costumi, le condizioni, i rapporti ec. per interpretarle rettamente. Così la parola *femina* nasce dalla natura, ed appartiene agli animali sensitivi, e vegetabili: *mulier* a' ragionevoli; *puella* alla giovane; *virgo*, ovvero *virago* all' adulta destinata a marito. Il che da Tertulliano nel lib. de veland. virg. dottamente ci viene descritto: *Naturale vocabulum est femina. Naturalis vocabuli generale mulier. Generalis etiam speciale virgo, vel nupta; vel vidua, vel quot etiam aetatis nomina accedunt.*

195

Onde ne' Fratelli presso Terenzio *att. 4. Sc. 7.* parla Micione a Demea. Ho già promesso ad Eschino di fargliela sposare: ho tutto disposto: si fanno le nozze: *Jam virginem despondi; res composita est: fiunt nuptiae.* *Mulier* adoperasi per la donna corrotta. Ne' costumi delle nazioni le donne maritate differivano dalle vergini nelle vesti, e nei capelli, come rilevasi da Terulliano *de virginib. veland.*, e dal Muratori *Dissert. XXV. Antich. Ital.*

§.5. Presso i giureconsulti Romani abusivamente ritroviamo usate tali voci; così Ulpiano nel *lib. 7.* all'Editto *l. 13. d. de V.S.* insegna, che nella parola *mulier* s'intende parimenti la donna viripotente, *mulieris appellatione etiam virgo viripotens continetur*, poichè *virgo*, cioè una giovane, non osta nè al sesso, nè alla etimologia. Ma se l'espressione resiste alla mente dell'autore, alla sustanza della cosa, alla qualità della condizione, in tal caso restrittivamente la parola interpretar dobbiamo: Così se taluno intenda comprare una giovane vergine, e la ritrovi viziata, si risolve il contratto, *l. 11. §. 5. d. de act. emp.* Al contrario giudicasi valido il contratto, quando l'errore non cade nella sustanza della cosa, come abbiamo da Ulpiano nella *l. 11. §. 1. d. de contrah. empt.* *Quod si ego me virginem putarem; cum esset mulier, emptio valebit.* La ragione di

n 2

que-

queste differenti determinazioni dipende dalla natura, e sustanza del contratto, nel quale viene restrittivamente la giovane vergine, che riconosciuta viziata, si risolve il contratto giusta la *L. 11. §. 4. d. de act. empt.*; ma nel caso della *L. 11. §. 1. d. de contrah. empt.* largamente si prende la parola *virgo*, che può significare la donna corrotta, e la zitella, e perchè l'errore non osta alla qualità del sesso, perciò si sostiene il contratto: *in sexu enim non est erratum*; con ragione insegna il Giureconsulto, *ceterum si ego mulierem venderem, tu puerum emere existimasti, quia in sexu error est, nulla emptio, nulla venditio est*. Con la 6. significato adopera Modestino la parola *mulier* nella *L. 81. §. 1. d. leg. 3. Mulieribus vero legatis, etiam virgines debentur*: Così parimenti Pomponio, ed Ulpiano *L. 25. §. 9. d. de aur. arg. Mulieri veste legata: et infantilem contineri, et puellarum, et virginum*. Pomponius lib. 22. ad Sabinum recte scribit: *mulieres enim omnes dici, quaecumque sexus feminini sunt*. Similmente nel significato generale si usa la voce *mulier* da Ulpiano *L. 14. §. 7. d. de Adil. ed. mulierem ita arctam, ut mulier fieri non possit, sanam non videri constat*: e nell' Editto si *mulier ventris nomine calumniae caussa in possessionem missa esse dicetur*.

§. 6. Nella retta interpretazione delle voci bisogna riguardare la diversità del Clima,

ma, delle Nazioni, de' costumi, e delle Sette la Filosofia, e la Filologia, distinguendo le parole proprie dalle traslate, e dalle sinonime, altrimenti riuscirà viziosa qualunque interpretazione. Nel diritto abbiamo infiniti esempj, che tralascio per non abusarmi del tempo, e della pazienza de' leggitori, contentandomi di riferire il significato proprio, il traslato, e l' sinonimo, che alla parola *Sanctum* si è data dagli scrittori, e da' giureconsulti. Marciano nel *lib. 4. delle regole l. 8. d. de rer. divis. , et qualit.* definisce la voce santa. *Sanctum est, quod ab injuria hominum defensum, atque munitum est. Sanctum autem dictum est a sagminibus: sunt autem sagmina quaedam herbae, quas legati populi Romani ferre solent, ne quis eos violaret; sicut legati graecorum ferunt ea, quae vocantur Cerycia.* Dice i santo tutto ciò, ch' è lontano dal commercio, e dall' ingiuria degli uomini. Le cose sante spettano sì allo stato civile, che alla religione: quelle divengono tali per mezzo delle solenni cerimonie, queste lo sono di lor natura. Propriamente chiamasi santo ciò, ch' è inviolabile al dir di Ulpiano, perchè dalla legge così riconosciuto, e confermato con la sanzione, la quale comanda col castigo a' violatori; quindi Orazio appella sante le leggi, perchè ingiungono la pena a' trasgressori, *lib. 2. sat. l. v. 81. sanctarum inscitia legum.* Le leg-

gi, che contengono la pena diconsi *sanctiones*; se comandano *jussiones*, lib. I. §. 8. p. 17. Vagliono nello Stato più le Sanzioni, che le semplici Costituzioni. Poichè quelle impongono la pena a' violatori, il che fa l'uomo necessariamente soggetto a' divieti del Principe; queste lo rendono libero, come dimostra l'autore ad Erennio lib. 2. cap. 10.: *Infirma erit ejus defensio, qui negabit se fecisse, quod cogeretur, quum altera lex permitteret, plus enim valet sanctio permissione.*

§. 7. Da' particolari costumi delle nazioni, e dalle solenni cerimonie de' Sacerdoti abbiamo definite come sacre diverse cose. Le mura, e le porte della città si dicono sante, perchè munite con la pena della morte contra i violatori. Ma non qualunque cosa, che si munisce con la pena della morte è santa e di ragion Divina. Se a tal fine si munisce una cosa con la pena, acciocchè non offendosi la Maestà del Principe, questo si dice *santo*, ma per ragione umana: se poi per una tal cosa si stabilisca la pena della morte in favore della religione; questo si dice *santo* per divina ragione. I Sacerdoti Feziali, gli Ambasciadori, i Re, ed i luoghi consacrati erano santi, perchè con solenni cerimonie s'istituivano. Quindi Festo dedusse la voce *sanctum* a *sagmina*, mentre nel luogo santo si raccoglievano quell'erbe. *Sagmina vocantur*

verbenae, id est herbae purae, quia ex loco sancto arcebantur a Consule, Praetoreve, legatis proficiscentibus ad foedus faciendum, bellumque indicendum, vel a sanciendo idest confirmando. Sagmina sunt herbae sanctae. La voce verbenae è la stessa, che erba. Serviva questa pianta a spazzare la mensa, e'l gabinetto di Giove, e portavasi da' Legati nelle ambascerie, come abbiamo da Plinio lib. 25. cap. 9. parlando delle piante: Nulla tamen Romanae nobilitatis plus habebat, quam hierobotanae. Aliqui peristereon; nostri verbenacam vocant. Haec est, quam legatos ferre ad hostes indicavimus. Hac, Jovis mensa verritur; domus purgantur, lustranturque. Isidoro nell'etimologie deduce la parola sanctum dal sangue della vittima, che solea rovesciarsi ne' trattati di confederazione. Marciano legge sacmen secondo l'antica ortografia. Sacmen è lo stesso che sanctum, così detto dal greco σεμνον, cioè sacro, o religioso.

§. 8. Da' differenti costumi delle nazioni apprendiamo le particolari denominazioni, che alle voci proprie convengono con sinonimo significato; quindi è necessaria la storia de' tempi. Nar'a Tacito *de morib. German.*, che i popoli della Germania facevano grande stima delle loro donne, e de' loro consigli, perchè antivedevano l'avvenire, stimando santi i loro avverti-

menti: *Inesse quin etiam sanctum quid et providum putant, nec aut consilia earum aspernantur, aut responsa negligunt.* Chi traducesse *santo* per *divino*, userebbe la voce sinonima, ma in questo testo si prende per *venerando*, poichè nella opinione di quei popoli tali riputavansi le donne. Nello stesso senso parla de' Romani, che tralasciarono di navigare l'Oceano settentrionale per esplorare, se in quei luoghi esistessero le vestigia di Ercole: *sanctius ac reverentius visum de actis Deorum credere, quam scire.* Non è permesso all' umano intelletto scrutinare i divini segreti, dovendoli credere e con rispetto adorarli. Quindi nella retta interpretazione dobbiamo distinguere le voci proprie dalle impropie, e dalle sinonime per conoscere la forza dell' espressioni. Quantunque le parole abbiano tra loro una certa affinità, pure mutano significato nelle circonlocuzioni. Le traduzioni non corrispondono a' genuini significati nelle lingue originali, ma ben vero a' sentimenti degli autori, perciò non dobbiamo prestare interamente fede a simili scrittori, dovendoli piuttosto consultare a maggiore intelligenza degli autori. Tralascio di riferirne altri esempj, perchè sono ovvj nel corso degli studj, quando adoperiamo l' attenzione.

Della maniera d'interpretare le parole oscure.

R E G O L A VII.

NEL DIRITTO ROMANO ESISTONO DIVERSE
OSCURITA', CHE INTERPETRAR DEB-
BONSÌ SECONDO IL VERO SIGNI-
FICATO DELLE PAROLE, E
DELLA SENTENZA.

§. 1. **M**Alagevole assai riesce l'interpre-
tazione delle leggi, quando nasce dalle
parole oscure; quindi spesso avviene, che
crescono i falsi giudizj, quando crede ta-
luno ben comprendere quelle parole, che
ignora; ovvero suppone una chiara deno-
minazione alle voci, che nel proprio ani-
mo non indicano perfetta nozione, come
dimostriamo nella *part. III. Cap. VII.* L' u-
mano intelletto dalle sue prime idee appren-
de diverse voci, che nello sviluppo del razio-
cinio profferisce senza dovuta riflessione,
allora crede chiare quelle voci, che sono
incognite, e perciò accade, che volendo ad
altri manifestare i propj giudizj, usa varj
vocaboli, de' quali ignora la proprietà, e
la natura.

§. 2. Da' primi raziocinj comincia l'uo-
mo

mo a conoscere la propria esistenza, questa gli indica la *vita*. Cresce nelle idee senza badare al vero significato di *vita*, e perchè i suoi simili, e gli Enti irragionevoli esistono nella stessa guisa, perciò persuadesi della loro *vita*, ma ignora quali siano i rapporti necessarj alla esistenza; quindi profferisce tale voce senza la scienza del vero significato. Queste prime, ed oscure nozioni nuocono all'intelletto, e rendono oscura l'interpretazione degli Scrittori, che fa uopo esaminare le loro sentenze nella determinazione più opportuna alla mente dell'Autore. Gl'interpreti del diritto diverse relazioni hanno attribuito alla *L. 234. §. 2. d. de V. S.* nella voce *vivere*.

§. 3. Nell' adulta età allo sviluppo delle idee usiamo non meno ne' discorsi familiari, che nelle orazioni eleganti varie voci, delle quali non abbiamo perfetta nozione, mentre quasi per abito apprendonsi queste locuzioni, e gli altri sentono tali espressioni senza comprendere la vera denominazione delle voci. I sensi e la meditazione senza nostro accorgimento insinuano alla mente umana varie voci oscure, delle quali ci serviamo per esprimere i nostri raziocinj, che diventano imperfetti, perchè descritti con vocaboli oscuri. L'umane cognizioni per brevità e debolezza dell'intelletto non sarebbero nelle
fol-

folte tenebre della ignoranza involte , se con voci chiare ed adequate fossero insegnate . I difetti dalla puerizia contratti crescono con velocità nell'aumento delle idee, e tanto più opprimono l'intelletto , quanto più oscuri sono i vocaboli , co' quali descriviamo i nostri giudizj . Quindi non meno nello studio degli scrittori , che nella interpretazione dobbiamo separare le voci oscure dalle chiare , le perfette dall'imperfette , e con questi stessi mezzi insinuare nell'animo di chi legge , o studia , le stesse nozioni . Sono biasimevoli quegli scrittori , che conoscono l'oscurità delle parole , e tuttavia le usano per esprimere i propj giudizj , e perchè dalla fanciullezza si avvezzano a' simili oscurità , queste adoperano per descrivere i loro giudizj , che crescono negli errori in ragione delle voci oscure , le quali dichiarano costanti quelle nozioni , che in se stesse sono false ed insussistenti . Quindi badar dee ognuno di non attribuire alle voci significato diverso dalla loro natura , nè giudicare chiare quelle denominazioni , che sono oscure .

§. 4. In leggere i volumi della giurisprudenza , e nell'interpretare la mente dei giureconsulti s'incontrano due grandi ostacoli , che sono tanto più ardui , quanto è più grande l'ignoranza di chi sfornito delle necessarie cognizioni di sopra riferite

te ne intraprende lo studio . Quindi a sfuggire i falli e disordini dobbiamo riflettere nel distinguere le voci oscure dalle chiare con attribuire ad ogni parola il significato proprio . Indi fa uopo badare , che le nozioni oscure non esprimano maggiore chiarezza di quella , che nelle nostre idee noi medesimi non abbiamo , e così nelle parole chiare siano sempre adeguate le loro nozioni , poichè in tal guisa la parola risveglierà nell' intelletto il significato corrispondente alla cosa , come dagli esempi conosceremo .

§. 5. Inoltre allora dee riputarsi legittima l'interpretazione della legge, quando alle espressioni delle parole corrispondono nel nostro animo le nozioni delle voci chiare, od oscure, che alla mente dell'autore perfettamente si riferiscono. Similmente dobbiamo esaminare, che il significato della parola piuttosto allo spirito, che alla lettera della legge sia conforme, perchè fissi la certezza del diritto, il quale niente opponendosi alla sentenza de' giureconsulti dimostrerà costante la legge, e sicura l'interpretazione, qualora le nostre idee convengono a quelle del diritto con farla da esecutori, non già da legislatori . Così diverremo legittimi interpreti delle leggi . L'interpretazione fatta da colui, che ignora i costumi delle nazioni, la storia de'
tem-

tempi, e le opinioni de' giureconsulti, è viziosa, al contrario sarà giusta quella dell'uomo filosofo, ch'esamina il significato della legge, non come affare di controversia, ma di fatto risultato dalla comune volontà di tutti gli uomini sudditi alla Sovranità, che costituisce il generale rappresentatore della società vivente per dirigere con legami efficaci l'interno fermento degl'interessi particolari al gran oggetto della comune salvezza. La negligenza di simili riflessioni ha tirata la maggior parte degl'interpreti legali ad accumulare infiniti assurdi, e stravaganti opinioni, le quali dettate dallo spirito di particolare interesse hanno introdotto ne' giudici l'assoluta libertà di giudicare della roba, e volontà de' sudditi a loro capriccio con perniciose conseguenze dello Stato, della Sovranità, e del diritto, come ravviseremo.

§. 6. I risponsi de' Prudenti nella interpretazione del diritto produssero in Roma varj disordini, ed incertezza di giudicare. Riputarono costoro le leggi, come un affare di domestico interesse a' loro affidato, avendo cura che gli altri obbedissero, quandochè le medesime risultano dal tacito, o espresso giuramento, che le volontà degl'individui sociali hanno fatto nel Principe impegnato alla comune salvezza. Opinarono gl'interpreti nelle azioni dei
Cit-

Cittadini applicare le leggi al fatto , consultando la lettera, e lo spirito della legge . Per simile opera declinarono in gravi sconvolgimenti ; nel primo ignorando il significato delle voci al diritto appartenenti senza critica divennero legislatori con stabilire una tumultuaria legislazione ; col secondo promossero un torrente di opinioni trionfatrici nel Foro . I falsi principj adottati dalle nazioni hanno tramandate funeste conseguenze nel diritto con applicare la stessa legge ora ad un caso, facendo servire la stessa per decidere un fatto contrario . Nel diritto le costituzioni dipendono dalla sana filosofia, dalla giustizia e dalla equità : Queste formano una reciproca connessione d' idee, le quali quanto più sono tra loro complicate , tanto più rendono facile il sentiero per la retta interpretazione , la quale altro non contiene , che un perfetto sillogismo ; la maggiore debbe essere la giustizia generale unita alla tranquillità dello stato ; la minore l'applicazione della legge al caso ; e la conseguenza , è la libertà e salute de' cittadini difesa dalla Sovranità . Or chi può ignorare esser falsa quella interpretazione , quando lo spirito della legge sia un risultato di una cattiva logica , che nasce dalla violenza delle passioni , dalla debolezza delle relazioni , e da quelle forze , che fan-

fanno travedere la giustizia e l'equità nell'animo agitato dell'uomo. Quali documenti apportarono allo stato questi falsi raziocinj, li ravviseremo in appresso.

§. 7. Se la sregolata interpretazione delle leggi è male, che corrompe lo Stato, maggiore senza fallo è quello della oscurità, che necessariamente richiede l'interpretazione. Ad evidenza conosciamo essersi questo avanzato, quando le leggi sono scritte in una lingua straniera al popolo, che lo rende soggetto alla volontà di alcuni pochi, i quali diventano arbitri della libertà, e della roba de' Cittadini. I disordini saranno frequenti ed inevitabili, quando i membri della società da se medesimi non son sicuri di poter giudicare delle proprie azioni. Le oscurità crescono, quando le leggi nella lingua straniera sono scritte ed apprese. Può nascere l'oscurità o da parole indefinite, come ne' testamenti e ne' contratti; o da parole ambigue; o da scrittura non intelligibile; o dal fatto dubbioso; o dalla condizione; o da negozj, cioè da' testamenti, da' legati, dalle stipolazioni, da' patti dotali, dalle sentenze, dalle pene, dalle manomissioni, dalle azioni, da' rescritti del Principe. Da qualunque vizio nasca l'oscurità, dobbiamo seguire sempre l'interpretazione più giusta.

§. 8. Le parole, che non esprimono
la

la quantità certa della cosa, diconsi indefinite, ed oscure. Queste rendono più difficile l'interpretazione. Or se taluno dica *vivere*, questa voce esprime la nostra esistenza, non già i mezzi tutti necessarij alla vita. Il giureconsulto Gajo l. 234. §. 2. *d. de V. S.* nella voce *vivere* intende tutto ciò, che spetta al cibo, ma Ofilio largamente l'usa per significare il vitto, vestito, ed ogni cosa necessaria al mantenimento dell'uomo. Su questa voce indefinita ed oscura nacquero le interpretazioni de' prudenti. Opinò Lorenzo Valla, che l'uomo senza vesti possa vivere, mentre i popoli dell' Etiopia non le usavano. Strana sembra questa interpretazione, la quale da' costumi di una nazione voglia applicarsi ad ogni popolo. Nella voce generale *vivere* riguarda Gajo la causa principale della vita, ch'è il cibo: questo ci mantiene l'esistenza. Le vesti quantunque direttamente non conducono alla vita, pur tuttavia non può conservarsi senza le medesime. Quindi gl'interpreti considerando, che l'umana vita non si sostiene senza quei rapporti necessarij alla esistenza, perciò largamente l'interpretarono ne' casi opportuni: *Verbo victus*, disse Ulpiano nella l. 43. *d. de V. S.*, *continentur, quae esui, potuique, cultuique corporis, quaeque ad vivendum homini sunt necessaria, vestem quo-*

quoque victus habere vicem, Labeo ait. E' il giureconsulto Gajo con significato generale spiega la natura, e qualità della vita: *Et caetera, quibus tuendi, curandive corporis nostri gratia utimur, ea appellatione significantur*, l. 44. d. eod. Or vediamo, come una voce oscura dagl'interpreti si è distesa per significare i diversi rapporti necessary alla vita umana.

§. 9. Alla conservazione della vita naturale spettano i cibi, le acque, le vesti, le abitazioni, e nelle infermità le medicine, come chiaramente rilevasi dalla sentenza di Giavoleno, l. 6. d. de alim. vel cibariis. *legat. : legatis alimentis, cibaria, et vestitus, et habitatio debebitur: quia sine his ali corpus non potest.* Si prestano questi alimenti secondo la condizione della persona e costume della nazione. La rinunzia degli alimenti non riguarda le vesti, e l'abitazione, l. 8. §. 7. d. de transact., e ciò per speciale determinazione del diritto. *Cum Divus Marcus specialiter etiam de istis transigi voluerit.* Finalmente alla conservazione della vita civile appartiene la cultura dell'animo in apprendere le scienze necessarie a distruggere l'errore e l'ignoranza, l. 2. C. de alim. pupill. praest. Or dunque ben vede ognuno, come nelle voci oscure l'arte critica considera tutte le relazioni, che spettano alle parole dubbie.

§. 10. Crescono le oscurità , quando alle voci appartenenti alle naturali commozioni del nostro animo si attribuiscono idee reali . Dalla Storia sappiamo , che gli antichi Romani inalzarono tempj ed altari alla Mente , alla Virtù , all'Onore , alla Pietà , alla Pace , alla Tranquillità , ed agli stessi Imperadori , che dagli Dei si riputavano nati : Così leggesi *Divus Pius* , *Divus Marcus* , *Divus Antoninus* , *Divus Hadrianus* . Nel principio della rigida giurisprudenza dagli antichi uomini tutta la ragion civile fondavasi nell' aspetto della Religione , che col terror degli Dei , e con la forza delle armi difendeva i diritti della nazione : Da ciò derivò il diritto della ospitalità , che introdusse i *dei ospitali* ; la ragion del matrimonio i *dei penali* ; la paterna potestà *sacra paterna* ; il dominio del potere i *dei termini* ; quello delle case i *dei lari* , il diritto della sepoltura , *Fus deorum Manium* , e questo passò nelle leggi delle XII. tavole : *Sumptus et luctum a Deorum Manium jure-moveto* . Nè sembra irragionevole , che ne' tempi superstitiosi , e nella ignoranza degli uomini abbiano i legislatori stabilito la giurisprudenza per mezzo della religione , e gli stessi giureconsulti dovettero essere tutti Sacerdoti , i quali trattavano le cause , come riti sacri . Nelle leggi delle XII. Tavole
ne

ne abbiamo gli esempj. Nel capo de' furti si dice *orare furti*, *pro agere*, cioè sperimentar ragione pel furto commesso. Nella tavola *de in jus vocando* leggiamo *orare pacti* in vece di *excipere*, cioè difendersi, secondo la lezione di Giusto Lipsio, ed i giudici doveano esser quelli, che condannavano i rei. Riferisce Tacito ne' costumi degli antichi Germani, che a' soli Sacerdoti era lecito legare, battere con verghe, e castigare i rei, e ciò facevano alla presenza degli Dei, ed in mezzo alle armi. Queste pene s'imponavano precedente la *consegrazione* degli stessi malfattori; e così nelle leggi delle XII. Tavole passarono molte di queste cose, come *Sacro agli Dei de' Padri* il figliuolo empio; *Sacro a Cerere* il ladro delle biade in tempo di notte; *Sacro a Giove* chi avesse violato il Tribuno della plebe, ed altre infinite espressioni. Non possono certamente queste simboliche parole comprendersi senza la scienza de' tempi oscuri, che nel diritto tramandano infinite oscurità.

§. II. L'interpretazione del diritto riesce ardua, quando si prescrivono le regole civili nella lingua straniera adoperandosi con voci non adattate dagli uomini del Lazio. In varj luoghi delle Pandette usarono i giureconsulti vocaboli Greci, specialmente ne' nomi degli offizj; così

parimenti spesso leggiamo locuzioni greche: il che meglio dalla frequente lettura impariamo. Nella l. 5. §. 7. d. de adminis. tutor. propone Ulpiano la specie promossa da Giuliano intorno all' amministrazione de' tutori: *Quidam decedens filiis suis dederat tutores: et adjecerat, eos quos aneclogistos esse volo.* Nello stesso testo replica la medesima voce, *ut aneclogisti essent*, cioè che non sieno obbligati a render conto. Nella edizione di Aloandro si riferisce la sentenza con caratteri greci, *ανεκλογιστες*, e *ανεκλογιστοι*. Nella l. 23. §. 2. d. de pecul. leg. propone Scevola: *Servis libertates, legatæque dederat, et conditionem ita scripserat* Οτους κατελπον ελευθερες, και τα λεγα τα αυτοις, πετες βελομαι ντας αυξεταστους: *Idest, quotquot reliqui liberos, atque eis legata: eos ipsos inexcussos esse volo.* Nella l. 10. §. 3. et ult. d. de acul. Elic. usansi le voci *Atypus* per dinotare il balhuziente; *Myops* per significare coloro, che solamente veggono gli oggetti prossimi, non già i remoti; *Syndici* per significare gli amministratori della Università, ed i capi del collegio, i quali da' latini diconsi *actores*, l. 1. §. 1. d. quod cuj. univ. nom., l. 74. d. de proc., e parimenti *defensores* l. 1. §. 2. l. 18. §. 13. d. de mun. et honor.

§. 12. Nel libro particolare de muneribus civilibus Arcadio Caresio nella l. ult. d. de

de mun. et honor. riferisce diversi offizj pubblici, e privati. I pubblici compratori del grano dicevansi *πρωτας*, cioè *frumentarij*; dell' oglio *ελαωτας*, idest *olearii*. *Hierarchae* chiamavansi i direttori della pubblica disciplina, e de' costumi. *Episcopi* erano gl' ispettori oculari nel pane, e nelle robbe venali: *Parochi* erano i distribuitori del sale, e del pane a' peregrini, e così disse Orazio 1. *Serm. 5. et parochi quae debent ligna, salemque.* Similmente leggonsi le voci *archeothae*, *logographi*, *tabularii*, *xenoparochi*, *limenarchae*, *camelasia*, *nyctostrategi*, et *pi-strinorum curatores*, *masrigophori*, *Elemporia*, *ospratura*. Parimente nel §. 21. d. *cod.* leggonsi *equi agminales*, *mulae et angariae*, *atque verhedii*; ed in ultimo i collettori delle gabelle diconsi *decaprotiae*, et *icosaprotiae*. Nella l. 128. d. *de V. S.* abbiamo due specie li spadoni chiamati *Thlibiae*, *Thlasiae* ec. Queste greche locuzioni da' giureconsulti Romani adottate spesso rendono oscuro il testo, specialmente in coloro, che ignorano la greca favella. Quindi per meglio intendere queste locuzioni è necessario leggere l' emendazioni di Antonio Agostino, e del Brissonio *Parergon*.

§. 13. Quando l' oscurità delle leggi nasce in fuori delle voci, e dipende o dalla scrittura viziata, dal fatto dubbio, dall' evento della condizione, da' testamenti am-

bigui, da' legati, da' fedecommissi, dalle stipolazioni, da' patti dotali, dalle parità della sentenza, dalle azioni, dalle pene, da' rescritti del Principe, o da qualunque altro modo. In tali circostanze la regola generale per la retta interpretazione della legge ci prescrive, che ne' fatti oscuri dobbiamo sempre abbracciare quella interpretazione, che sembra più equa. *Semper in obscuris quod minimum est, sequimur*, e nel codice legale meglio dimostreremo l'autorità di questa sentenza. E perchè nella interpretazione le riferite oscurità spettano a diversi argomenti, perciò stimo opportuno prescriverne le regole nella ultima parte dell'arte critica.

§. 15. Per fuggire al meglio, che sia possibile le oscurità delle voci, e rettamente interpretare le leggi, fa uopo, che il giuriconsulto abbia spesso nelle mani il Lessico del Calvino, del Vica, le opere del Brissonio, del Duchero *de latinit. veter. jurisc.*, del Menagio *amosenit. jur.*, e di altri. Dallo studio di simili scrittori si rendono le oscurità meno ardue, e più facile l'interpretazione. Ma bisogna badare a distinguere le voci oscure dalle chiare, le antichate dalle moderne, le barbare dalle pure latine, ed usate da' buoni scrittori, le semplici dalle composte, le voci proprie dalle traslate, e dalle sinonime. In questa guisa lo studio del-

215
della legge risulterà più ordinato , e l'interpretazione più sicura , senzachè i significati oscuri si confondono co' chiari , nè con le sentenze degli antichi , che non si rivolsero a scrivere sul diritto .

C A P. XI.

Delle locuzioni di niun significato .

R E G O L A VIII.

NE' RISPOSTI DE' GIURECONSULTI ABBIAMO
VARIE VOCI DI NIUN SIGNIFICATO .

§. 2. **N**ell'opera della retta interpretazione fa uopo richiamate al legame delle idee tutto ciò, che abbiamo dimostrato nel *cap. ult. del tom. I.* Dopo queste riflessioni abbastanza persuaso è ognuno, che negli scrittori del diritto esistono diverse oscurità delle voci , ma sarebbe meno ardua l'interpretazione , se l'intelletto umano non fosse oppresso dalle locuzioni di niun significato . In ogni idioma ciascuna nazione conserva certe particolari espressioni , le quali nell'alieno linguaggio perdono quella vivacità di fantasia . Da' primi anni l'animo umano impara varie locuzioni delle voci che sente profferire , indi con le stesse

parole chiama le medesime cose senza intendere la loro natura; e richiesto qual fosse la lor natura ne dice il nome. Quindi avviene, che le cose non soggette a' sensi, nè realmente esistenti si profferiscono in modo che con le voci voglia interamente spiegarsi la lor natura e qualità. Dalla propria ignoranza spesso provengono diverse espressioni di niun significato.

§. 2. Se alle vicende umane in fuori dell'ordinaria aspettativa qualche sinistro accidente sopravviene, allora il successo si attribuisce al *Caso*, alla *Fortuna*, al *Fato*. Ma che significano tali voci? tutti le profferiscono, e niun le intende. Simili difetti sono comuni agli scrittori, perchè appresi fin dalla infanzia, che cresciuta nella ignoranza ha conservata le medesime locuzioni senza curarne il loro significato. A tal proposito elegantemente disse Democrito presso Eusebio *praepar. Evangel. lib. 14. cap. 27. Homines finxerunt idolum Fortunae, propriae ignorantiae velamentum*; e Cicerone ne' luoghi *Topici cap. 17.* parlando delle cose così insegna: *Latent, quae subjecta sunt Fortunae, cum enim nihil sine caussa fiat, hoc ipsum est fortunae eventus, obscura quod latenter efficitur*. Anzi lo stesso Polibio scrittore di gran criterio nel *lib. 3. cap. 36.* fu costretto a confessare la medesima verità con queste chiare parole: *In iis quae plane ignorantur, similem pote-*
sta-

statem habet nominum recensio, ac voces nihil significantes, et soni percussione instrumentorum editi.

§. 3. Veniamo dunque ad osservare nel diritto Romano questa costante verità. Per effetto della stipolazione i contraenti sono obbligati a seguire le leggi della convenzione, dalla quale in certe circostanze vengono dispensati, quando avvengono casi fortuiti indipendenti dalla volontà di coloro, a' quali accadono. Da due cause nascono i casi fortuiti, o per un puro effetto dell'ordine divino, o del corso ordinario della Natura, o per un fatto degli uomini mischiato col naturale avvenimento non preveduto. Distinsero i giureconsulti il caso fortuito in due spezie, una che deriva dalla forza superiore non soggetta alla umana prevenzione, l'altra è conseguenza di qualche innocente colpa degli uomini; dalle differenti classi nascono diversi effetti, come dimostreremo nell'ultima parte dell'arte critica.

§. 4. Opportuno luogo qui sembrami di esaminare il testo di Ermogene nella l. 13. d. de stat. hom. nella voce *fortuna* *judicio*; *Servus in causa capitali fortunae judicio a domino commissus, etsi fuerit absolutus, non fit liber*. Insegna Ermogene, che il servo nella questione capitale commesso alla decisione della fortuna, quantunque resti assoluto, pure non ottiene la libertà.

Leg-

Leggono alcuni *fortuna judicii*, ma nel testo del giureconsulto leggiam *judiciu fortunam*: Quintiliano nel *lib. 10. cap. 1.* disse, *nec fortuna modo judicii, sed etiam ipsorum, qui orant, periculo afficimur*; Da Teodosio *l. 3. C. de legib.* si usa la frase, *fata caussarum*, e nel *tit. de appellationib. disceptationis fata*. Ne' libri de' Basilici parimenti leggesi *fortuna judicio. Servus rei capitalis accusatus et fortuna judicii ad quaestionem a domino datus, etsi fuerit absolutus, manet nihilominus prioris domini, quia non in noxam eum dedit dominus, sed ad quaestionem*. Presso gli antichi popoli il giudizio della fortuna decideva della vita e condizione dei cittadini, e la sorte iniqua descrivesi da Valerio *lib. 6. cap. 6.* con lugubre apparato: *Crediderim tunc ipsam fidem, humana negotia speculantem moestum gessisse vultum, perseverantissimum sui cultum iniquo fortunae judicio tam acerbo exitu damnatum cernentem*. Ben ravvisa ognuno, come alle insignificanti voci di Caso, Fortuna, Fato abbiano i Romani legislatori attribuito qualità reali, quandochè altro non contengono, che pure immagini di alterata fantasia.

§. 5. Da' giureconsulti Romani spesso contra le regole grammaticali la particella negativa *nunquam* si è adoperata per alcuna volta in significato affermativo, e nella *l. 32. d. de cond. et demons. neminem, qui sub conditione*

ditione (cioè di rendere i conti) *ita manumissus esset, unquam ad libertatem perventurum*; e nella *l. 24. d. de damn. infec. cum nemine nihil faciente locus ipse publicus damnum inferat sui natura*. Queste locuzioni greche furono anche frequenti ne' buoni scrittori latini, ed in Cicerone nella *oraz. 2. contra Verre cap. 24.* leggiamo: *Debebat Epicrates nullum nummum nemini*. Giuliano nella *l. 206. d. eod.* adopera due negazioni in significato affermativo, cioè la voce *nihilominus* niente meno, per tanto più: *Hoc genus legati, si Titio non nupserit, perinde habendum est, ac si post mortem Titii legatum fuisset: et ideo nec Muciana satisfactione interposita capere legatam potest. Sed et alii nubendo nihilominus legatum consequitur*. In altri luoghi due negazioni si sono usate per una negativa, *l. 2. §. 1. d. de vi bon. rapt., l. 13. §. 11. C. de judic., l. 56. C. de Decurionib.* Finalmente dobbiamo osservare, che spesso fiate i giureconsulti non curando le regole grammaticali sono incorsi ne' barbarismi, come rilevasi nella *l. 94. d. ad leg. Falcid. Verum non alias ea, quae ei data sunt, accepturam, si modo ea quartam suppleat: quam voluntati defuncti solvendum praestando pareret*. Qual sia la sentenza di queste parole, confesso la mia propria debolezza insieme col Binchersuechio, che rimise l'interpette a' commentarj di Cujacio nella *l. 78. d. de hered. instit.*
§. 6.

§. 6. Lo studio non interrotto nelle sentenze de' giureconsulti abbastanza ci avverte a conoscere non solo varie voci di niun significato, ma eziandio ravviseremo molte locuzioni oscure, ed impropie nell'espressioni. Dice Scevola nella l. 69. §. 5. d. de evict.: *Si quis in venditione statuliberum perfusorie dixerit, conditionem autem libertatis celaverit; empti iudicio tenetur, si id nesciverit emptor.* La voce *perfusorie* dinota la simulazione della verità; nel cap. VIII. ad Sueton. Domit. abbiamo *perfusoriae assertiones*, cioè finte assertive. Presso Lipsio un piacere apparente e di breve durata dicesi *tenuis et perfusoria voluptas*. La stessa voce leggiamo nel lib. 70. all'editto di Ulpiano, l. 5. §. 1. d. quod vi aut clam *perfusorie aut obscure*. Da Giacomo Gotofredo secondo le Pandette Fiorentine leggesi *perfusorie*, ma Antonio Agostino lib. 2. emendat. 3. legge *perfuntorie et defuntorie*, approvando questa lezione con l'autorità della l. 2. §. 32. d. ad S. C. Tertull., l. un. C. qui num. tut.; Alciato nel lib. 4. de V. S., e Eudeo nella l. 11. d. de act. emp. leggono *perfuntorie*, ma stimo migliore la lezione *defuntorie*, cioè senza buona fede, senza legittima dinunzia. Similmente la cosa pregiudiziale chiamasi *iudicium prolusorium*, l. 14. d. de appell.; nelle Pandette Pisane leggiamo *perlusorium*, cioè agire con mala fede,

de, come ravvisiamo dall' intero testo: Si perlusorio *judicio actum sit adversus testamentum, an jus faciat judex, videndum, et D. Pius, cum inter conjunctas personas diceretur per collusionem in necem legatariorum et libertatum actum, appellare eis permisit*; il che vien confermato dalla *l. 5. §. 1. e 2. d. de legat. 1.* in quella espressione *lusorie agere, e collusorie de hereditate litigare*. Finalmente niun effetto producono le parole in colui, che simulatamente domanda, ed amministra la tutela, cioè *defunctorie tutelam petit, l. 2. §. 32. d. ad S. C. Tertull.*, ovvero *defunctorie tutelam susceptam administrat, l. un. C. qui num. tutel.*

§. 7. Similmente niun significato contengono le improprie locuzioni, quando da' giureconsulti all' animo si attribuisce quello, che spetta al corpo, il chè meglio si scorgerà dagli esempj. Così Ulpiano nella *l. 1. d. quod metus caus. gest. esse dicat.* definisce il timore, *metus est instantis, vel futuri periculi causa mentis trepidatio*. *Trepidare* propriamente spetta al rumore della voce, e movimenti del corpo, e perchè in tali emozioni lo spirito umano suole agitarsi, perciò dalla Stoica Filosofia appresero i giureconsulti a dare alla mente que' medesimi caratteri, che al corpo appartengono. Frontone dice, che il timore sia una emozione dell' animo, *metus est animi motus*. Pel timore

more l'umana volontà soffre una violenza nella libertà, che non permette agire a norma della sua facoltà, e perchè i gradi del timore differiscono nella qualità, perciò da' giureconsulti questo dividesi in due classi, alla prima spetta quello, che spaventa l'uomo più costante; *metum accipiendum labeo dicit, non quemlibet timorem, sed majoris malitatis*, l. 5. d. eol.: L'altra dicesi timor vano, e volgarmente vien chiamato timor panico: nel costante timore rendonsi nulli i contratti, e si dà luogo alla restituzione *in integrum*, come dimostreremo nel *Col. legale*. Quel timore, che spaventa le menti leggieri dicesi timor panico da' capelli, che cuoprano gli occhi senza impedire la veduta: da *panus* sifa *panica*, el diminutivo *panicula*, come insegna Festo nella voce *panus*, che nel dialetto dorico leggiamo *navos*, cioè *textum*, ovvero zazzera intessuta. Da queste nozioni apparisce chiara l'intelligenza della l. 6. d. de bon. damnat. nella voce *pannicularia*. Svetonio parlando di Caligola cap. 11. dice, *quin et ganeas, atque adulteria, capillamento celatus, et veste longa noctibus obiret*. Tertulliano *de cultu feminae* cap. 12. ci descrive tali chiome: *Affigitis praeterea nescio quas enormitates sutilium capillamentorum, nunc in galeri molum, quasi vaginam capitis, et operculum verticis*. Quindi nella retta interpretazione delle leggi bi-
sogna

sogna distinguere le voci chiare dalle oscure, e da quelle, che non hanno significato alcuno, affinchè per mezzo de' lessici possa ottenersi l'interpettazione più giusta, e corrispondente alle voci del testo, alla mente dell'autore, ed allo spirito della legge.

C A P. XII.

Delle anomalie legali.

R E G O L A IX.

NELLE SENTENZE DE' GIURECONSULTI ROMANI ABBIAMO DIVERSE LOCUZIONI ANOMALI, CHE STRETTAMENTE DOBBIAMO INTERPETRARLE.

§. I. **O**gnuno pensa, e nella diversa maniera di pensare unisce alla mente per alcuni occulti legami le idee, che somministrano gli oggetti esteriori. Dal diverso modo di pensare nascono le differenti maniere di esprimersi, e dello scrivere. Le parole grammaticali semplici, o complesse servono a manifestare l'unione, e la disunione degli oggetti esteriori. Quindi avviene spesso volte, che gli oggetti non sono nella mente uniti nella guisa medesima, che naturalmente sono. In tal caso le parole grammaticali

li somministrano all' intelletto quella combinazione delle idee, che bastano ad intendere i pensieri degli scrittori. Ma se la meccanica regolarità della sintassi vien soppressa in modo, che le parole disgiungono le idee dell'autore, in tal caso l'interpretazione richiede una interessante attenzione su le parole degli scrittori. Sarebbe ormai troppo utile e necessaria l'uguaglianza dell'espressioni negli autori, a' quali non fosse permesso di allontanarsi dalla meccanica regolarità della sintassi. Le costanti regole grammaticali, e la perfetta unione delle idee agli oggetti esteriori formerebbero presso tutte le nazioni simile il linguaggio, ed uguale la struttura della orazione disposta ad esprimere i sentimenti dell'animo. Le parole combinate a norma delle regole grammaticali danno forza e chiarezza alla orazione, ma essendosi nelle diversità delle menti formato diverso legame delle idee, adottandosi presso una nazione varie parole improprie, perciò è avvenuto, che mai si è badato al fine delle lingue costanti; quindi son nate infinite *anomalie* non solo nelle parole, ma eziandio ne' generi della orazione, togliendosi la chiarezza del dire, il che forma l'oggetto della interpretazione. Chi non è versato abbastanza nella latinità degli antichi giureconsulti, spesso ritrova luoghi di ardua interpretazione, ma la scienza

za de' loro pensieri congiunta a quella dei costumi della nazione dimostrerà oscuro il testo, però facile la intelligenza.

§. 2. Da' grammatici chiamasi *anomalia* quella difformità delle parole adoperate contra la meccanica regolarità della sintassi, facendosi oscura la mente dell' autore. Nella giurisprudenza diciamo *anomalia* qualunque improprietà di espressione usata da' giureconsulti contra la regolare combinazione delle idee coesistenti, o successive. Le locuzioni impropie affaticano l' intelletto a risolvere l' oscurità. Così per legge di Romolo fu stabilito, che niente s' intraprendesse senza aver prima consultato gli Auguri, quindi Livio al *lib. 2. cap. 22.* disse, *nunc extis, nunc per aves consulti.* Gli auguri non eran consultati con le vittime, e col canto degli uccelli, ma quelli consultavano gli Dei per mezzo delle vittime e degli uccelli, conoscendosi la loro volontà. Nel diritto Romano abbiamo infiniti luoghi oscuri per effetto di anomalia, ma ne osserveremo alcuni pochi, perchè questi servissero di norma alla interpretazione degli altri. Nelle antiche leggi delle XII. tavole abbiamo:
 „ Si qui in jure manu conserunt, utrisque
 „ superstitibus praesentibus secundum eum
 „ qui possidet. Ast si qui quem liberali
 „ caussa manu adserat, secundum liberta-
 „ tem vindicias dato. Si vindiciam falsam

Art. Crit. T. II.

P

„ tu-

„ tulit , Praetor rei , sive stilitis arbitros
 „ tris dato : eorum arbitrio fructi duplione
 „ decidito . Definirono i Decemviri nelle
 controversie del possesso, e del dominio di-
 verse finzioni , che ci rappresentano l' an-
 tica forma de' giudizj . La questione del
 possesso dicevasi *caussa vindiciarum*, a vindi-
 cando, e questa giusta il sentimento di Asco-
 nio Pediano facevasi , quando nelle cause
 del possesso l'attore innanzi al Pretore di-
 ceva spettargli il fondo , e 'l possessore ri-
 spondea esser suo , nè per forza , nè per
 dolo , nè di nascosto possedeva , e dava mal-
 levadoria di non deteriorare il fondo : *Lis
 vindiciarum est , quum litigatur de ea re apud
 Praetorem , cujus incertum est , quis debeat
 esse possessor , et ideo qui eam tenet , satis-
 dat pro praede litis vindiciarum adversario suo ,
 quo illi satisfaciat , nihil deterius in posses-
 sione facturum , de qua iurgium esset .* Festo
 nella parola *vindiciae* dice: *Vindiciae olim di-
 cebantur illae , quae ex fundo sumptae in jus
 allatae erant .* La voce *vindiciae* ha varj si-
 gnificati presso i giureconsulti , e si adope-
 ra per dinotare il possesso , la questione del
 possesso , e del dominio . La cosa litigiosa ,
 il podere , e la zolla rappresentavane l' inte-
 ro fondo . Or ad intendere qual sia il vero si-
 gnificato di questa voce nelle leggi delle XII.
 tavole, fa uopo conoscere la maniera , e l'or-
 dine , che praticarono i Romani ne' giudizj .

§. 3. Nel principio della lite innanzi al Pretore i rozzi Romani senz' alcun segno contendevano tra loro a guisa de' gladiatori: In questo giudiziario combattimento attaccandosi insieme a contrasto per mezzo delle festuche combattevano al pari dei soldati. Da Cicerone nella orazione *pro Caecina*. chiamasi questo atto de' giudizj *vis civilis, quotidiana et festucaria*. Il contrasto tra l'attore, e 'l reo rappresentava una simulata violenza, con la quale nel giro delle parole prendendosi con le mani proponevasi la revindica; quindi nacque la formola giudiziaria: *ex jure manum consertum vocare*, cioè trasportare il reo dal luogo del giudizio ad attaccarsi nel fondo litigioso, ed in quello con lo svelle la zolla andavano innanzi al Pretore per difendere ciascuno i propri diritti. La frase latina per intentare l'azione sarebbe *agere, jus prosecui*, non già quella delle leggi Decemvirali, che contiene anomalia. Per revindicare il possesso del fondo, del servo, o di altra cosa mobile l'attore tenendo il servo per la mano ne domandava innanzi al Pretore il possesso per mezzo della simulata violenza con queste parole: *Hunc hominem ex jure Quiritium meum esse ajo, ejusque vindicias mihi dari postulo*. Nel silenzio del reo davasi al pettore il servo fino al termine del giudizio, ma se quello ripigliando il servo

per la mano diceva esser suo, e profferiva queste parole; *Et ego hunc hominem meum esse ajo, ejusque vindicias mihi dari postulo*, allora il Pretore lasciando il possesso al reo faceva questo decreto: *Qui nec vi, nec clam, nec precario possidet, ei vindicias dabo*. Insegna Gellio nelle notti attiche XX. 10., che le parole *manum conserere* dinotano la disputa fatta tra l'attore, e 'l reo con solenni parole di sopra riferite. *Vindicia* significa l'attacco delle mani nel fondo litigioso. Ma dopo che i Pretori, distesi i confini dell'Italia, occupati da' varj affari non potevano andare in luoghi lontani *caussa vindiciarum*, fu stabilito per un tacito consenso contra le leggi delle XII. tavole, che i litiganti non si attaccassero tra loro in giudizio innanzi al Pretore, ma che l'attore dal luogo del giudizio chiamasse il reo per venire alle mani nel fondo litigioso, ove sradicasse una zolla, che rappresentava l'intero fondo, l'andata del Pretore, e la controversia della revindica. Dopo tali solennità procedeva il Pretore all'atto chiamato *Vindiciarum*, cioè del possesso. Or qui rifletta l'accorto giureconsulto, che per anomalia da' Decemviri fu adoperata la voce *vindicia* cioè *possessio*, la quale conteneva tutte le relazioni di sopra mentovate. Nè queste solennità del giudizio furono costanti nella rigida giurisprudenza, poichè col-

coll' andar del tempo variarono , come dimostrerò .

§. 4. Da legittime cause impedito essendo il Pretore di conferirsi nel fondo litigioso insieme co' litiganti per decidere la spettanza del fondo; ed estinto il costume del festucario combattimento fu stabilita una nuova formola per li giudizj di revindicazione . L' attore avant' il Pretore proponeva la sua azione in questa guisa : *Fundus, qui est in agro, (il che forma un Pleonasmo) qui Sabinus vocatur, eum ego ex jure Quiritum meum esse ajo, inde ibi ego ex jure manum consertum voco* . Se l' avversario cedeva, egli ne acquistava il possesso, ma se opponendosi profferiva queste solenni parole ; *Unde tu me ex jure manum consertum vocasti, inde ibi ego te revoco*, allora il Pretore, *ut risque superstitionibus*, cioè alla presenza di amendue, ordinava : *Inite viam*, e subito l' attore, e l' reo alla presenza de' testimoni insieme con l' avvocato facevano un cammino, simboleggiando l' andata nel campo a svelle la zolla, e l' contrasto festucario , indi il Pretore diceva ; *Redite viam*, e così ritornavano tutti facendo presenti le loro ragioni al Magistrato, il quale ravvisando illegittimo il possesso ne ordinava la restituzione al padrone con queste parole ; *Unde tu illum dejecisti, quum nec vi, nec clam, nec precario possideret, eo*

illum restituas jubeo. Dopo il giudizio possessorio proponevasi quello del dominio, ma prima l'attore chiedeva al reo, se facevasi egli autore, quindi nacque la formola: *quando te in jure conspicio, postulo, an nefes auctor*; se poi negava, il Pretore diceva, *sacramento quaerito*, cioè l'attore provocava il reo a dare la pleggeria, che pagavasi sotto nome di pena. Tralascio di riferire le altre solennità proprie di tal giudizio, potendosi osservare presso Giacomo Revardo nella Tav. VI. delle leggi Decemvirali, e Barnaba Brissonio *de formul. verb.* Nelle cause liberali davasi il possesso a prò della libertà, ed era libero quel servo fino a che si fosse conosciuta la sua condizione. Il possessore illegittimo per mezzo di tre arbitri era condannato a pagare il doppio de' frutti percepiti da quel fondo, ma la pena del doppio ne' frutti cessò innanzi di Giustiniano.

§. 5. Osserviamo dunque, quali siano le anomalie della citata legge, che rendono oscura l'interpretazione. Nella proprietà della lingua latina *conserere manum* significa combattere col nemico. Presso i giureconsulti dinota la controversia promossa tra l'attore, e 'l reo su la faccia del luogo, attaccandosi insieme con le mani e profferendo alcune solenni parole, come abbiamo di sopra osservato. Ne' primi tempi eser-

esercitavasi questo atto alla presenza del Pretore, che insieme co' litiganti andava nel luogo della controversia. Ne' tempi posteriori amendue i litiganti andavano a contrastare nel fondo litigioso, ove svelle una zolla, immagine dell'intero podere, ritornavano in giudizio per ricevere la giustizia, quindi nacque la frase *ex jure in manum consertum vocare*: La prima locuzione deriva dalle leggi Decemvirali, la seconda dal diritto Pretorio, ed amendue impropriamente da' giureconsulti adottate. *Superstes* cioè superstite dinota colui, che sopravvive a' trapassati genitori: Nelle leggi Decemvirali *utrisque superstitebus* significa presenti amendue per testimoni, e dagli antichi scrittori *superstites* si usa per *testes*. Le parole *si qui quem liberati* dinotano, che se taluno nella questione dello stato rivendica nella servitù chi dice esser libero, allora nel possesso della libertà lasciar deesi il voluto servo, *secundum libertatem vindicias dato*. Ma se il possessore ingiustamente abbia acquistato l'altrui robba, *si falsam vindiciam tulit*, in tal caso il Pretore destinerà tre arbitri per conoscerne la controversia, *Praetor rei, sive stilis*: *Res* differisce da *lis*, quella significa la cosa, sulla quale cade la controversia fuori del giudizio; *lis* significa la questione giudiziaria, e da' giureconsulti indistintamente adope-

ransi queste voci, come attesta Varrone nel *lib. 4. de ling. lat.*, *quam rem, sive litteram dicere oportet*. Finalmente nelle parole *fructi duplione* prendesi il nome del quarto ordine per lo secondo. Queste critiche osservazioni giovano a conoscere le altre infinite anomalie, che nelle leggi Decemvirali ravvisansi, potendosi scorgere nel laborioso corso della giurisprudenza, la quale richiede di osservare quelle del diritto Giustiniano.

§. 6. Nelle sentenze degli antichi giureconsulti s'incontrano infinite anomalie, che rendono la locuzione oscura, e diminuiscono l'eleganza della orazione. Chi non è ben versato nel linguaggio de' giurisperiti, non comprende a perfezione le loro espressioni, le quali giudicansi false ed erronee da colui, che non è avvezzo a sentire tali anomalie, le quali richiedono nella interpretazione una seria diligenza. Se le antecedenti espressioni dilucidano le anomalie, riuscirà facile la interpretazione, ma se la sentenza è oscura ed ardua, allora le anomalie ne accresceranno le oscurità. Ne' lessici legali sono infiniti gli esempj, che dilucidano le locuzioni degli antichi giureconsulti, perciò tralascio tesserne il catalogo, come possono vedersi nel Brissonio, nel Calvino, e nel Vicat. Chi può intendere chiaramente le locuzioni *fugere litem*, o
fu-

fugere litem caedis, o *fugere caedis*, le quali significano esser accusato di omicidio ? Nelle traduzioni delle anomalie i talenti più vasti spesso cadono negli errori, che cagionano maggiori oscurità negli autori . Così Nerazio nella *l. 35. d. mandati* per significare l'eccesso del mandato dice *abundare mandati quantitatem* in vece di dire *egredi fines mandati* . Nella *l. 189. d. de R. J. adponere auctoritatem* per intercedere : *aedificare naves* per costruire : *agere actiones l. 5. §. 3. d. si usus petat.* per costruire : *obligare obligationem*, *l. 23. d. de pignor.* per contrarre : *protelari admonitionem l. 2. §. 7. d. de judic.* per differire il giudizio : *libertus Orcinus l. 4. §. 12. d. de fideic. libert.* il liberto che direttamente è stato manomesso . La descrizione de' beni lasciati dal defunto chiamasi *inventarium*, *l. 1. §. 26. d. de vent. in posses. mitt.* *Facere damnum l. 18. §. 15. d. de damn. infec.* significa patire . *Beneficio ejus l. 40. §. 1. d. eod.* per sua colpa : *Condictio* per la dinanzia . Tra valentissimi giureconsulti riuscì ardua l'interpettazione della *l. 69. d. pro Socio* per cagione delle anomalie da Ulpiano adoperate : *Cum societas ad emendum coiretur, et conveniret, ut unus reliquis nundinas, idest epulas, praestaret.* Nelle Istituzioni Civili *tit. 24. lib. III. pag. 146.* diffusamente abbiamo dimostrato la sentenza di Ulpiano, perciò tralasciando la interpettazione già fatta, solamente stimo

ne-

necessario di osservare le anomalie della locuzione nella voce *nundinas*, *idest epulae*. Dagli Scrittori la parola *nundinae* adoperasi o per esprimere i pubblici mercati, o per il luogo del negozio, o per quel picciolo lucro solito di esigersi da' negozianti per cagione delle loro merci, l. 3. §. ult. d. de fer., l. un. C. de nund. . S. Cipriano nella orazione *de lapsis* usa la voce *nundinas* per lo contratto della compra, e per lo lucro procurato dal negozio; *Quosdam Episcopos rerum saecularium procuratores fieri derelicta cathedra*, per *alias provincias oberrantes negotiationes quaestuosae nundinas aucupari*: Plinio nel lib. 29. cap. 1. chiama mercenaria l'opera de' Medici, che a caro prezzo vendono la propria professione, *animas nostras negotiantur*, *rapaces nundinas*, etc. Il significato delle voci spesso si prende dalle cose solite a trattarsi in tali luoghi, così Ulpiano usa *nundinas* per le laute mensè. Presso i Romani dicevansi *nundinae* i mercati, ove le genti dalle vicine regioni venivano per vendere, o provvedersi di quanto loro faceva bisogno. Si celebravano questi mercati con gran solennità, e lauti pranzi, mentre non si dà giorno festivo senza convito, onde dicevansi *epulae* i solenni banchetti, ed ogni sorte di mangiare. Quindi Ulpiano con queste denominazioni largamente usa la voce *nundinas* in vece di

epulas, poichè fu antico costume di somministrare il pranzo a' compratori nelle fiere, come ci attesta Socrate nel panegirico. Similmente dall' antico glossario greco-latino rilevasi, che il dì festivo chiamavasi convito, ed in questo senso leggesi nella *l. 7. C. Theod. de pagan. sacrific. et templ.*, e Zenone Veronese nella orazione *de Paschazze* dice, *laeti cum convivio celebremus festum Pascha*, ove la voce, *laeti*, è lo stesso, che *laetitia*, cioè *epulae*. Nell' antico glossario di Ancilendo Gotto *ambitio*, o *epulae* significano lo stesso, mentre colui, che otteneva gli onori, e la dignità, dovea dare lauti pranzi, come rilevasi da Cicerone nella orazione *de petitione consulatus*. Sicchè nel largo senso per esprimere i mercati commettonsi le anomalie nella voce *epulae*; siccome nel diritto Romano sponsali chiamansi la promessa delle future nozze, *l. 1. d. de sponsal.*, e la liberalità degli sposi; e perchè negli sponsali si celebravano i solenni conviti, perciò Cicerone partecipando al fratello Quinto gli sponsali della figlia scrisse di aver dato gli sponsali a Crassipedo, cioè il pranzo, che solea il padre della sposa dare allo sposo. Sono nel diritto Romano frequenti le anomalie delle voci, che nella interpretazione rendono oscura la sentenza della legge, nè debbonsi strettamente interpretare.

§. 7. Ad intendere le anomalie delle voci usate dagli antichi giureconsulti non basta il soccorso de' lessici ; ma è necessaria la perfetta cognizione della Filologia, e Filosofia , che delle voci ne sviluppino l'origine , l'etimologia , il progresso , i rapporti , e l'uso negli scrittori del vero lazio . Ma perchè questa verità non resti nella prima astrazione , la dimostrerò con esempj ritratti dal gius Romano. Di qualunque specie sia l'uso della cosa , chiamasi *usura*, ed in questo significato adoperasi da Plauto nel Prologo *amphitr.* , *usuramque ejus corporis capit sibi* . Presso altri scrittori dicesi *usura* qualunque aumento della sorte principale , e con altro nome chiamasi *foenus* , onde Isidoro nel lib. 5. *orig. cap. 35.* disse : *Usura est incrementum foenoris , ab usu aeris crediti nuncupata* ; e Varrone nel lib. 4. *de lingua latin* attesta , *compendium , quod cum compenditur , una sit , a quo usura , quod in sortem accedebat , impentium appellatum : quae cum accederet ad sortem , ex usu usura dicta ; ut sors quod suum sit sorte* . La voce *usura* nel significato del diritto dinota qualunque accessione del danaro contante, *L. 18. C. Th. de lustrat. conlation.* *Foenus* poi significa ogni aumento di biada , o di altro genere accessivo alla sorte principale , quindi Festo *de verbis veteribus* dice , *foenus appellatur naturalis tereae foetus , et ob quam caussam et*
num

nummorum foetus foenus est vocatum. E perchè ogni restituzione della maggiore quantità costituisce aumento della sorte, perciò indifferentemente le voci *foenus*, e *usura* adoperansi per esprimere le superflue accessioni; Nè sembra strana tale locuzione, poichè nel contratto di mutuo vengono non meno le cose consistenti nella certa quantità, ma eziandio le cose fungibili. Or perchè queste nel caso di restituzione o non sogliono avere quella stessa perfezione, o quel medesimo valore, che aveano nel tempo del contratto, perciò fu determinato, che dovesse il debitore nella soddisfazione dare quantità maggiore del debito, come prescrive l'Imperadore Filippo *l. 23. C. de usur.* *Olea quidem vel quibuscumque fructibus mutuo datis, incerti pretii ratio additamentum usurarum ejusdem materiae suasit admitti.* Quindi apparisce confusa la denominazione della voce *usura*, e di *fenore*, intendendosi con amendue le medesime proprietà di aumento nel danaro, e nelle cose fungibili, il che a chiare note osservasi presso Salmasio *de usuris*. Similmente il nome di *usura* nel diritto si è adoperato nelle cose mobili, *l. 25. C. de usuris: Pro auro et argento et veste facto chirographo licitas solvi, vel promitti usuras jussinus.* Sembra certamente improprio pagarsi l'aumento nelle cose mobili, ma esaminando la sentenza di Costantino di-

dimostrerò il vero senso. Al popolo dirige l'Imperadore la sua costituzione, ordinando pagarsi le giuste usure dovute per l'oro, argento e vesti, fatto il chirografo, che si fa al creditore, quando il debitore chiede danaro, che o non avendo, o fingendo di non tenerne, gli dà questi mobili estimati per comune consenso dalla vendita de' quali si ritrae il danaro, in tal caso le giuste usure si debbono per costituzione di Costantino giusta il rescritto degl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano l. 8. C. *si certum petatur; Si pro mutua pecunia quam a creditore poscebas, argentum vel jumenta, vel alias species utriusque consensu aestimatas accepisti, dato auro pignori, licet ultra usuram centesimam usuras stipulanti spoponisti: tamen sors, quae aestimatione placito partium definita est, et usurarum titulo legitima tantum recte petitur.*

§. 8. Da' Rettorici abbiamo diversi precetti di analogia per togliere le anomalie delle voci: Troppo giovane queste regole, ma non bastano a bandire negli Scrittori le oscurità, le quali sono familiari in guisa, che non parlano senza commettere le anomalie. Le regole Analogiche furono inventate dopo le anomalie, queste formarono stabile sede, e perciò non cessarono le oscurità. L'analogia è fondata negli esempj, non già nella ragione, nè dà legge

ge a ben esprimere le proprie idee , ma solamente riflette ne' differenti modi dello scrivere da' buoni scrittori adottato. Quindi possiamo definire , che l' analogia sia nata dalle riflessioni negli altrui pensieri , e raziocinj : a tal proposito insegnò Quintiliano *Instit. lib. I. cap. 6. Non cum primum fingerentur homines , Analogia demissa caelo formam loquendi dedit , sed inventa est , postquam loquebantur ; et notatum in sermone quid , quomodo caderet . Itaque non ratione nititur , sed exemplo ; nec lex est loquendi , sed observatio , ut ipsam Analogiam nulla res alia fecerit , quam consuetudo .* Se per mezzo della regolare meccanica dell' Analogia vogliamo determinare la forza , e 'l senso delle anomalie , in tal caso le sentenze degli autori non saranno illustrate , perciò ad intendere le medesime bisognano le diverse cognizioni di sopra descritte , come abbiamo dimostrato con gli esempj .

§. 9. Crescono le anomalie nella frequenza de' tropi e delle figure , nell' uso degli aggiunti , e traslati , che associati nella orazione tra loro contrastano insieme , in guisa che l' idea principale distruggesi . Se l' uso regolare delle figure , de' tropi , degli aggiunti e de' traslati fa comparire elegante l' orazione , questa renderà laboriosa l' interpretazione , quando sarà eccessivo l' uso de' medesimi , poichè nella mol-
ti-

titudine delle idee è necessario accrescersi
 l'attenzione a quegli oggetti, che rendono
 simultanea la presenza di molte immagini,
 le quali se sono improprie, troppo allon-
 tanano l'attenzione ad oggetti differenti e
 divisi. In parlando delle anomalie non ho
 voluto discendere al noioso e minuto det-
 taglio di tutte le spezie di anomalie, che
 ne' Codici della Romana giurisprudenza s'in-
 contrano. Basteranno agl' ingegni sublimi di
 raccogliere tutte quelle regole lasciateci dai
 savj precettori Rettorici, e per mezzo de-
 gli esempj riferiti applicare quelle medesi-
 me regole ne' casi opportuni della interpe-
 trazione, la quale richiede seria attenzione
 alle parole degli autori, alle sentenze della
 legge, ed allo spirito de' giureconsulti. La
 serie delle cognizioni nella interpretazione
 delle leggi incatena simultaneamente le o-
 perazioni elementari di ogni disciplina, cioè
 l'istruzione, e l'esercizio. Se disgiuntiva-
 mente questè regole praticansi, allora di-
 ventano lente e difficili, ma riunite rie-
 scono grate e facili. Or a ben intendere
 le anomalie tutte nel diritto, fa uopo leg-
 gere l'intera sentenza de' giureconsulti,
 dalla quale è stato ritratto il frammento
 della legge, poichè allora osservansi, come
 gli antecedenti combinano co' conseguenti,
 indi si richiede riferire l'espressioni della
 legge al linguaggio praticato da' giurecon-
 sulti

sulti nel tempo, che rispondevano intorno il diritto; e finalmente l'attenzione dell'interprete dee consistere in riflettere ai pensieri dell'autore senza farsi preoccupare dalla espansiva vivezza degli oggetti presenti, che ne allontanano l'intelletto. Nella industriosa fatica della interpretazione ciascheduno insensibilmente diventa istitutore di se medesimo, la di cui mente rendesi più perspicace; perchè si sviluppa la nascosta serie degli altrui pensieri, richiamando alla nostra intelligenza l'indentica rappresentanza delle loro idee.

§. 10. Nella unione di due membri, de' quali uno rappresenta la natura dell'altro, avvengono diverse anomalie, che tanto più dure sono, quanto più concisa si fa l'espressione. Da' giureconsulti nelle disposizioni de' legati annuali, de' fedecommessi condizionali, del gius accrescendi, dello usufrutto legato, dell'abitazione, delle opere de' servi, e delle altre infinite cose, adoperansi alcune frasi, che rappresentano divisa la volontà de' testatori, e la disposizione della legge, quandochè realmente contengono una serie successiva di tempo. L'espressioni *quoad vivet*; *quoad morietur*; *quoad nubat*; *quoad in patris potestate fuerit*, *quoad Senatus habebitur*; *quoad dimittetur*, etc. indicano il tempo successivo, e continuato, poichè quando la ragione de' tempi è

tra loro opposta e congiunta, in modo che il principio di uno richiama il fine dell'altro, allora niuna contradizione abbiamo, se per il termine del primo anno dinostarsi il principio dell'anno seguente, come a questo proposito insegna A. Gellio nel *lib. VII. cap. 2.* *Tempora enim duo cum inter se opposita sunt atque coherentia, ut alterius finis cum alterius initio misceatur, non refert, utrum per extremitatem prioris, aut per initium sequentis, locus ipse confinis demonstretur.* E perciò le particelle *ante* e *post* adoperate in tali locuzioni contengono lo stesso significato nella descrizione de' tempi. Potrei quì riferire diversi esempj ricavati dagli scrittori latini, ma li tralascio per esaminare alcune utili disposizioni del diritto.

§. II. Nel legato annuale dall'erede deesi soddisfare il legato nel primo anno, indi tanti legati si costituiscono, quanti anni decorrono: Nel primo anno il legato è puro, ne' seguenti è condizionale, cioè *quoad vivat legatarius, l. 4. d. de annuis legat.* Cessa il legato con la morte del legatario, ma trasmettesi agli eredi la quantità dovuta nel principio dell'anno, poichè sembra, che abbia il legatario adempito alla condizione, quando avviene la sua morte, *l. 8. d. eod.*; il fruttuario però, che muore nel principio dell'anno, non ancora percepiti i frutti maturi, non trasmette questi al suo erede,

de, *cit. l. 8.* Ma se nel legato si esprimono le condizioni *quoad nupserit; quoad vidua erit; quoad in patris potestate fuerit*, in queste circostanze il legato si dee in ogni anno fino a quel tempo, nel quale si verifica la condizione, *l. 17. l. 22. e 25. d. eod.* Nè la quantità dell'annuale legato si diminuisce, quando il testatore accresce il legato in queste parole; *Uxori praeter id, quod a me vivo annui nomine accipiebat, auros centum dari volo, l. 10. §. 2. d. eod.* Finalmente il tempo è successivo e continuato in quei legati, ne' quali prescrive il testatore darsi dieci scudi nel corso di anni dieci: Questo tempo si determina in favore dello erede, non già del legatario. Della medesima condizione e natura sono quelle prestazioni lasciate con queste parole, *annua, bima, trima, quadrima, quinto anno l. 19. d. de pact. dotal.* Solamente all'erede giovano tali legati per la soddisfazione, non già al legatario, il quale rendesi padrone del legato, che trasmette a' suoi eredi, perchè nel principio il legato è puro, e dello stesso ne acquista il dominio, condizionale solamente rendesi a prò dell'erede per la soddisfazione.

§. 12. In varj luoghi del diritto Romano il beneficio del tempo utilmente fu considerato favorevole per diverse persone, che giudicandosi di mai perdere le ragioni del

sangue , della città , e della famiglia si sono riputate o come nate , o come mai prese da' nemici . Opportuno luogo quì dunque sembrami per esaminare la ragione della costituzione di Giustiniano, *Instit. §. 1. e 2. tit. 13. de exheredat. liberor.* . Se dopo il testamento , o dopo la morte del testatore nasce il postumo , il testamento si rompe per l'agnazione del postumo , poichè la legge ha considerato successivo e continuato il tempo del concepimento fino alla nascita , nè per un fatale accidente potea il postumo soffrire il danno della sua tarda nascita , *sed postea agnatione posthumi , sive posthumae rumpitur testamentum , et ea ratione totum infirmatur* . Ad esempio de' veri postumi per finzione della legge abbiamo gli stessi diritti ne' quasi postumi , de' quali sono varie spezie . Per legge Cornelia dicesi postumo *Corneliano* colui , che è nato nel tempo , che tra i nemici era il testatore , e si ha come fosse morto in città prima della cattività : Dicesi postumo *Aquiliano* colui , che non essendo suo erede nel tempo del testamento , allorchè nasce suo erede ; e rompe il testamento , se dopo la morte del padre , e dell'avo nasce il postumo . Dei postumi *Velleiani* due sono le spezie ; l'una , se dopo morto il padre , e vivente l'avo nascesse suo erede il postumo : l'altra , se nato nel tempo del testamento , ed allora non

non suo erede, perchè vivente il padre, quale morto con restar superstite l'avo, e poi divenisse suo erede. Finalmente postumo Giuliano era quel nipote, che nasceva vivente l'avo dopo il testamento, e dopo la morte del padre succedeva nel suo luogo. E perchè l'umana libertà è il dono più prezioso, perciò per finzione della legge Cornelia coloro, che erano presso i nemici, col postliminio acquistavano la città; la famiglia, e 'l dominio de' beni, *Inst. §. 5. si ab hostibus, quib. mod. jus patr. potest. solv.*, poichè finsero nella cattività conservarsi la libertà, la città, e la famiglia.

§. 13. Dalla meccanica regolarità della sintassi sappiamo, che i pronomi dimostrativi e possessivi debbonsi riferire a quel nome, che loro precede, e che debbono significare quella proprietà, che spetta al nome. Questi precetti vengono ordinariamente violati dagli scrittori. Quindi sono frequenti le anomalie, ma con le regole della buona critica dobbiamo procedere nella interpretazione. Così diciamo *nostro* patrimonio, quando il tutto spetta al nostro dominio; ma se nel fondo proprio esiste l'usufrutto, anche *nostro* impropriamente dissero i giureconsulti; *recte dicimus, eum fundum totum nostrum esse, etiam cum ususfructus alienus est: quia ususfructus non domini pars, sed servitutis sit, l. 25. d. de V. S.*

Da questa legge le parti e 'l tutto separatamente prese si considerano insieme a costituire il tutto. Fra i giureconsulti fu disputato, se l' usufrutto fosse parte del dominio, ovvero un diritto di servitù. Insegna Gajo nella *L. 70. §. 2. d. de fidejuss.*, che l' usufrutto sia porzione del fondo, perciò sembra improprio, che il fidejussore non sia tenuto per l' obbligazione contratta: al contrario Paolo sostiene nella *cit. L. 25.*, che il fondo rappresenta un corpo, e chi è padrone del corpo differisce da colui, che nel medesimo fondo vanta ragione, *L. 13. §. 1. d. de damn. infect.: sive corporis dominus, sive is, qui jus habeat, caveat de damno infecto.* L' usufrutto è una servitù imposta nel fondo, che a noi si appartiene, nè costituisce porzione del dominio, nè del fondo. Diceasi nostro il fondo, perchè spetta al dominio del nostro patrimonio, nè perdesi la ragione del dominio per la imposizione della servitù, la quale non tocca la sostanza del fondo, ma gli effetti per la percezione de' frutti; ed ecco come da' giureconsulti commettonsi le anomalie contra i regolari precetti della sintassi.

§. 14. Da' giureconsulti spesso adoperansi i pronomi possessivi in significato contrario al suono della voce. Così disse Ulpiano nella *L. 2. d. de petit. hered.*, *sive suo nomine, sive per se, sive per alios effecti sumus*

mus heredes in vece di *nostro nomine*. La voce *suo nomine* si legge nelle pandette Fiorentine in vece di *nostro*, come rilevasi dalle parole dell' editto. Insegna Ulpiano, che dicesi *nostra* quella eredità, la quale a noi si deferisce, o da noi domandasi. La eredità si deferisce per caosa testata, od intestata. Validò è il testamento fatto o dal padre di famiglia per legge Decemvirale, o dal soldato per costituzione degl' Imperadori. Per caosa intestata si deferisce la eredità per antico diritto delle dodeci tavole agli eredi suoi, agli agnati, a' cognati, a' padroni, e figli de' padroni, o per diritto de' S. C. Ofiziano, e Tertulliano. La eredità a noi deferita si acquista o col ministero della legge, o col fatto dell' uomo. Gli eredi suoi e necessarj col solo ministero della legge acquistano la eredità, nè questa adiscono, ma subito succedono nel patrimonio del defunto a differenza degli estranei, i quali si dicono adire l' eredità, vedi *Isrit. Civ. tit. 19. lib. 2. pag. 148*. In ambedue le maniere l' eredità acquistasi o per mezzo nostro, o degli altri. Da' noi acquistasi, qualora nel nostro nome si amministrano i beni del defunto. Per mezzo degli altri, se da' nostri figli, o servi esistenti nella nostra potestà si adisca l' eredità col nostro comando. In tali casi dicesi spettare l' eredità al nostro patrimonio, e pari-

menti nostri sono i liberti ereditarj; *pater- nos libertos recte videmur dicere nostros libertos*, l. 58. §. 1. d. de V. S. Similmente Paolo nella l. 20. d. de novat. comunise l'anomalia dicendo, *novare possumus aut ipsi, si sui juris erimus*, in vece di *nostri juris*, il che chiaramente scorgesi dalle seguenti parole, *aut per alios, qui voluntate nostra stipulantur*. In questo genere di locuzione potrei addurre infiniti esempj delle anomalie, che tralascio alla considerazione degli ingegni sublimi.

§. 15. Ne' codici della Romana giurisprudenza le anomalie sono continue, nè bastarebbe l'umana vita a numerarle tutte, perciò il perfetto giureconsulto dalle regole generali, che da noi si propongono, facilmente ne comprende il significato. Quindi con ragione abbiamo di sopra dimostrato, che nella interpretazione del diritto civile tra le cognizioni necessarie al giurisperito, e riferite nella prima parte, fa uopo, che sia questi addottrinato nelle scienze logiche, fisiche, metafisiche, morali, politiche, ed istoriche, affinchè dalla somiglianza de' costumi, governi, e fatti possa comprendere la mente de' giureconsulti da noi lontanissimi. Tralascio di addurre altre ragioni per prova di questa verità, perchè abbastanza di sopra ne abbiamo fatto parola. Abbiamo dimostrato, che nella interpretazione delle
leg-

leggi Romane in fuori della scienza della lingua latina, parimenti è necessaria al giureconsulto la cognizione della greca favella, delle opinioni, de' costumi, delle relazioni, e della meccanica regolarità della greca sintassi, poichè varie locuzioni abbiamo in quello idioma contrarie alle regolari istituzioni de' latini, e perciò incontriamo ne' codici legali diverse frasi opposte a' precetti della analogia.

§. 16. Non mancano nel gius Romano locuzioni di greca natura, ripetizione di una stessa voce, solecismi, ed unione di due frasi, delle quali una isviluppa l'intrinseco rapporto dell'altra, il che meglio ravviseremo dagli esempj. Così la voce *ladrone* la prima volta significò *Eroe*, che guerreggia: ne' tempi barbari si facevano le guerre senza intimarle, e le città tra loro riputavansi, come eterne nemiche. Ne' greci teatri Esone padre di Medea fu la prima volta salutato con questo titolo onorevole di *ladrone*. Nelle leggi delle XII. tavole esiste un bel vestigio; *adversus hostem aeterna auctoritas esto*, cioè il dominio della robba occupata dallo straniero mai si perde, mentre per ricuperarla vi era una guerra eterna; quindi tanto valeva dire *hostis*, che *straniero*. Da tali nozioni derivarono le celebri divisioni di *civis*, e *hostis*, attribuendosi alla classe di
ciascu-

ciascuno quello, che propriamente loro spettava. Finalmente restò a significare *assasino*, come da' varj esempj rilevasi ne' digesti *lib. 47.*

§. 17. Alla diligenza di Antonio Agostino *lib. emendat.* dobbiamo quella esatta osservazione fatta ne' digesti intorno le locuzioni di greca natura. Scrive Ulpiano nella *L. 62. d. ad leg. Falcid.* *In lege Falcidia hoc esse servandum Julianus ait, ut, si duo rei promittendi fuerint, vel duo rei stipulandi, siquidem socii sint, in ea re dividi inter eos debere obligationem.* Nella regolare sintassi de' latini direbbesi *dividi debeat obligatio*, non già *dividi debere*. Da' classici scrittori frequentemente adoperansi questi ellenismi. Così Orazio nel *lib. 10. Od. II.* alla congiunzione *ut* usa il verbo infinitivo in vece del congiuntivo.

. *Neu Babilonios*

Tentaris numeros, ut melius, quicquid erit, pati: in cambio di dire *ut melius patiaris*. Spesso ancora ritrovansi le proposizioni addette a' loro casi particolari col genetivo, come rilevasi dal testo di Ulpiano nella *L. 5. §. 19. d. de his qui effud.* *Accipere debemus positum, sive in habitationis, vel caenaculi, sive in horrei, vel cujus alterius aedificii, cioè loco, od altro nome; così nel testo di Lucilio lib. 15. Multa homines portenta in Homeri versificata, monstra putant,*
cioè

ciòè in *Homeri Odyssea*. In altri luoghi dai medesimi giureconsulti abbiamo certi ellenismi troppo contrarj alle regole de' latini, così Ulpiano nella *l. 4. §. 2. l. 25. §. 6. d. de Aedil. edict.* usa la voce *vinarium* per l'uomo dedito alla ubbriachezza. Riflette Erri-
co Stefano *de latin. fals. susp.*, che la voce *vinarium* significa il vaso da conservare, o il luogo, ove è riposto il vino, nè mai trovasi adoperata: Così dà un chiaro esempio della locuzione greca nel senso di Ulpiano, che con troppo dura allegoria ci esprime l'uomo abituato alla ubbriachezza. Il giureconsulte Modestino nella *l. 26. §. 1. d. de pignori-
rib.* dice, *nec metuiri ex hoc solo, quod mandante patre, e manu sua perscripsit instrumentum chirographi*, in vece di *metuendum esse*. Antonio Agostino nel *lib. 2. emendat. cap. 2.* osserva, che la lezione delle Pandette Fiorentine sia viziosa, dovendosi leggere *metui* in luogo di *metuiri*: ne' codici di Aloandro leggiamo *nec metuere debeat*. Scaligero nelle osservazioni a Catullo *epigram. 77.* sostiene, doversi leggere *metutum iri*, come presso Cicerone ed altri buoni scrittori abbiamo, *oportet iri concessum: lectum iri*. Nè tale opinione è da riprovarsi, avendo dal Vossio *lib. 3. de analog. cap. 32.* *metutum*, ed in un verso di Lucrezio, *nam cupide conculcatur nimis ante metutum*. Nè posso passare sotto silenzio l'ellenismo adoperato
da

da Ulpiano nella *l. 5. §. ult. d. de admin. tutor.* nell' usare il verbo attivo in vece del deponente, cioè *innotuit tutor se tutorem esse* in luogo di *tutōri*. Nelle pandette Pisane leggesi *innotuit*, cioè *cognovit tutor*: Le parole *se tutorem esse* sono invenzione de' glossatori, perciò da cancellarsi, e doversi leggere, come sostiene Scipione Gentile *l. Parerg. 6., ex quo innotuit tutor esse*, il che forma elegante l'orazione secondo le grecaniche regole, come scorgesi nel testo di Ulpiano, *l. 3. §. 1. d. Naut. caus. stabul. Ut innotesceret Praetor curam agere reprimendae improbitatis hoc genus hominum*. Di queste spezie di grecanica locuzione sono frequentissimi gli esempj nelle Pandette. Così nella *l. 22. §. 3. d. solut. matrim.* leggiamo: *nullamque ei competentem curam inferre manifestissimus est*; ed in seguito: *Sin vero dotem ita dissipaturus, ita manifestus est, ut non hominem frugiri oportet*: Nella *l. 29. d. de liberal. caus.* abbiamo, *in pari causa ceteris servus habendus est*; ed altrove *l. 6. §. 5. d. de re milit. in pari causa eis est*: e nella *l. 6. §. 8. d. eod. in pari causa factori habendus est*. In narrando le anomalie di greca istituzione dovrei trascrivere voluminosi commentarj, che mi farebbero di gran lunga divertire dal proposto argomento, con che defrodarei l'aspettativa de' giovani studiosi, ostando a' progressi degl' ingegni sublimi.

Passiamo dunque ad esaminare le ripetizioni delle medesime parole, el vario significato delle stesse.

§. 18. La ripetizione della medesima parola non sempre rende l'orazione bella, ed elegante, ma spesso contiene un significato contrario. Ne' latini scrittori il ripetere due volte una parola fu frequente, così presso Plauto *Curcul. II. 2. 10.* leggiamo: *Hac nocte in somnis visus sum viderier procul sedere longe a me Aesculapium.* In Terenzio *Eun. act. 3. sc. 2. v. 39.* abbiamo *ludum ludere*; nell'Eneide XII. di Virgilio v. 680. *furorem furere*, e così parimenti presso gli altri scrittori latini. I giureconsulti Romani seguirono gli stessi esempj. Papiniano nella l. 15. *in fine d. de inoffic. testam.* dice; *Nec absurdum videtur, pro parte intestatum videri*; ed in questa sentenza la voce *videri* significa *esse*. Negli editti de' Pretori, nelle sentenze de' magistrati, e ne' decreti del Senato furono frequenti le formole, *videri fecisse, videri esse* in luogo di *fecisse, di esse*, come può leggersi presso il Brissonio *de formul. verb. lib. 2. e 5.* Alcune volte da' giureconsulti si è usato il verbo *videtur* per esprimere la propria modestia nell'espore le loro opinioni, come scorgesi in diversi risponsi registrati nelle Pandette, ed in questo luogo l. 93. *d. de condit. et demonstr. filii videri fidei commi-*

sisse placuit. Scevola nella *L. 10. d. de rescind. vendit.* per dichiarare risoluto il contratto della compra dice, *emptionem inemptam videri*. Finalmente sono continue l'espressioni, *obligationem obligari, actionem agi, partem partiri, tractatum tractari, cautionem cavere, stipulationem stipulari, etc.* Viziosa scorgiamo la battologia di Ulpiano nella *L. 47. d. de reg. Jur., l. 20. d. pro socio: Nam socii mei socius meus socius non est*. Potrei addurre infiniti esempj di queste viziose locuzioni, che tralascio per attendere ad argomenti più interessanti.

§. 19. Da' Greci con impegno fu coltivata la meccanica regolarità della sintassi secondo la opinione del Gellio *lib. 5. cap. 20*. Riferisce Diogene Laerzio *in Solone*, che nella Cilicia eravi una città chiamata *Sole*, ove gli abitatori seguivano il barbarismo, pensò Solone lasciarvi alcuni dotti Ateniesi, perchè purgassero il linguaggio, questi nella loro dimora divennero a poco a poco ugualmente barbari nell'idioma, quindi questa viziosa orazione fu chiamata *Solecismo*, che si fa nella inconveniente struttura delle antecedenti parti della orazione con le conseguenti, ed in quattro modi succede, cioè con l'aggiunzione, come *scribo cum calamo*, in vece di *scribo calamo*; o con la detrazione, come *eo forum* in luogo di *in forum*; con la trasmutazione, come

me autem non habuit, in vece di *non autem habuit*; e finalmente con la mutazione delle parole, come, *stulti grave ferunt ter adversas*, in luogo di *graviter*. Ne' latini scrittori non mancarono questi solecismi, come presso Virgilio *Eclog.* 4. v. 62. sforzando il figlio di Pollione con tali parole:

Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem.
 Solecismo contiene la sentenza di Callistrato nella *l.* 17. §. 2. *d. de excusat. tutor.* *Eos, qui in corporibus sunt, quousque immunitatem habere diximus, etiam circa tutelarum extraneorum hominum habebunt excusationem*, mettendosi l' accusativo *eos* in vece di *ii*, e *quousque* per *usque quo*: Nelle Pandette Pisane leggiamo *eos, qui in corporibus sunt, veluti fabrorum; immunitatem habere dicimus etiam circa tutelarum exterorum hominum administrationem, habebunt excusationem*. In questa guisa leggendosi cessa il solecismo, e succede l'altro vizio chiamato *Anacoluthon*, che si fa nella sconnessioue della orazione, quando non si appone quello, che corrisponde alle antecedenti parole. Di tal vizio pecca il risponso di Marciano nella *l.* 114. §. 14. *d. de legat. 2.* *Divi Severus et Antoninus rescripserunt, eos, qui testamento vetant quid alienari, nec causam exprimunt, propter quam id fieri velint, etc. nullius momenti esse scripturam*. Al solecismo si riferisce, quando adoperasi un caso per un altro, e chiamasi
 anti-

anaptosi, come leggiamo nel testo di Giavoleno l. 21. d. de *acquir. possess.* mettendosi il genetivo per l'accusativo: *Interdum ejus rei possessionem, cujus ipsi non habemus. tradere possumus*, ove *cujus* sta in luogo di *quam*; altri però credono, che a *cujus* si sottintende *rei*, come può leggersi presso il Perizonio.

§. 20. Nella classe delle anomalie legali possiamo riferire le locuzioni miste, come dirsi *facere patrem*, *ne introeat*, in vece di *facere*, *ut pater ne introeat*; l'indifferente uso degli aggettivi co'sustantivi: l'infinitivo in luogo dell'imperativo, come nel verso 255. *I. Iliad. Homer. Tu magnanimum animum habere in pectore*; ove per costruzione regolare si sottintende il verbo finito. Tralascio di riferire altre spezie delle anomalie specialmente usate da' poeti, ed imitate da' giureconsulti. Ho stimato opportuno dinotare queste picciole critiche riflessioni per la retta intelligenza delle parole nella interpretazione, affinchè sieno di guida a coloro, che ne ignorano le regole, e di sicurezza per i sublimi talenti non meno nella interpretazione delle voci, ma eziandio nel penetrare la mente de' Romani giureconsulti.

*Della improprietà della orazione ne' risponsi
de' Romani giureconsulti.*

R E G O L A X.

LE IMPROPIE LOCUZIONI DA' GRECI CHIAMATE ACHIROLOGIA SONO DIFFERENTI DA' TROPI E DALLE FIGURE, NE' DA QUELLE POSSIAMO DETERMINARE LE REGOLE CERTE E COSTANTI PER LA RETTA INTERPETRAZIONE.

§. I. **A**bbastanza nella regola precedente abbiamo dimostrato l'origine, i progressi, e l'uso delle anomali locuzioni adoperate da' giureconsulti, con determinare parimenti le regole necessarie ad intendere simili espressioni non meno, che usati i grecanici modi nel parlare contra la regolare meccanica della sintassi. Falsamente opinarono alcuni, che nelle locuzioni fosse l'improprietà un'ornamento e bellezza della orazione, ma s'ingannarono, poichè la improprietà nacque dall'errore e dalla ignoranza facendo viziosa la orazione: al contrario le figure ed i tropi rendono pulito ed elegante il discorso; nel primo caso la interpretazione delle parole non dee-

si fare nel senso largo, siccome succede nelle figure e ne' tropi, *Par. 2. cap. 2.* Quindi a meglio intendere questa verità fa uopo conoscere la differenza, che passa tra l'achiologia, tra il tropo, e tra le figure.

§. 2. Dalla natura nacquero i tropi e le figure, dall' arte riconoscono la perfezione. Per *figure* intendiamo co' migliori scrittori non que' modi del dire lontani dall'uso comune, ma qualunque forma di parlare, che si dà alla serie delle idee, ed all'espressioni, che rappresentano i pensieri ed i giudizj degli uomini. Da' Rettorici si definiscono le figure; *orationis forma, quae alio quopiam modo, quam propriae significationis in alienam commutatione, a simplicibus ac communi usu immutatur in elegantiorum.* Quindi si dividono le figure in due classi, cioè delle sentenze, e delle parole, *P. 2. cap. 2. §. 2. e seg.*, e queste sono di varie spezie. Se le parole si usano fuori del senso naturale, e lontane dalle idee primitive, queste si dicono *tropi*: ed in fatti *tropus* significa *invertere*, cioè *inversione*. Quintiliano nel *lib. VIII. cap. 6. Instit. Orator.* definisce il tropo, *verbi vel sermonis a propria significatione in aliam cum virtute mutatio.* Qui bisogna riflettere, che la voce *cum virtute* dinota quella espressione scelta con giudizio, perchè abbia una vivacità maggiore della propria. Quindi i nostri pen-
sieri

sieri possono esprimersi con brillanti colori, al pari che fanno i pittori, i quali con arte mischiano i colori per la bellezza delle loro opere. Al contrario dicesi da' Greci *achirologia*, ovvero *catachresis*, e da' Latini *abusio*, cioè *improprietà*, quella forma di parlare troppo dura, ed assai lontana dalle voci primitive, ed idee naturali, *mutatio vocis, aut sermonis, a propria significatione in aliam, sine virtute*. L'achirologia riesce tanto più viziosa, quanto è più dura, ed osta alle voci naturali, alle idee primitive delle cose, ed all'uso perpetuo e costante de' buoni scrittori. L'achirologia è un modo vizioso di parlare, nè dicesi figura, nè tropo. I veri Latini sempre hanno sfuggito queste forme di dire, perchè oscure, ed assai lontane dal senso comune. A ben comprendere la forza di queste definizioni, adopereremo degli esempj ricavati da' Codici della Romana giurisprudenza, indi determineremo le regole generali per comprendere le viziose parole, e le sentenze de' giureconsulti.

§. 3. Nell'espressioni achirologiche cresce l'oscurità della sentenza a proporzione de' gradi abusivi, de' quali abbondano i pensieri dell'autore. Nel *cap. X. reg. VII.* si dimostrò la difficile maniera d'interpretare le leggi circa le parole oscure, ed il modo di sviluppare gli astrusi pensieri de' giu-

reconsulti: Ma quì dobbiamo riflettere, che le abusive locuzioni derivano o dalla povertà della mente nella ignoranza delle voci naturali, o dalla mancanza delle lingue morte, o dalla ignoranza de' costumi, del clima, delle religioni, degl'istituti, dei magistrati, degl'imperi, delle opinioni, e de' fatti costanti relativamente a tutto il popolo, o dal soverchio sconvolgimento nella situazione delle parole contra la meccanica regolarità della sintassi. Negli scrittori latini non mento, che ne' giureconsulti Romani non mancarono queste viziose maniere di parlare, ma furono assai frequenti ne' poeti ditirambici, come osserviamo in questa Ode Pindarica

*Optima quidem est aqua,
Aurum vero, ardentis ignis
Instar, excellit noctu,
Eximie inter superbificas divitias.
Si vero certamina narrare
Gestis, oh carum cor,
Ne amplius sole contempleris
Aliud foventius, aut callidius
Interdium lucidum astrum,
Desertum per aetherem.
Neque Olympiae certamine
Praestantius dicemus.*

Ben ravvisa ognuno le varie achirologie usate in questo testo, mentre *excellere* conviene al fuoco, che arde nella notte, ed abu-

abusivamente si attribuisce all' oro, ed alle ricchezze, e lo stesso possiamo riflettere nelle altre voci; quindi apparisce, che ad intendere simili locuzioni sono necessarie le parafrasi; ma ritorniamo al nostro istituto per osservare ne' giureconsulti, qual sia la natura delle locuzioni figurate, tropiche, ed achirologiche, cioè abusive.

§. 4. Sono troppo frequenti ne' codici della Romana legislazione gli esempj delle locuzioni figurate, tropiche, ed achirologiche, perciò il mio istituto non permette di esaminarli tutti, il che richiederebbe un sistematico dizionario, ma solamente ne rapporterò uno, dal quale possa il giureconsulto ragionare degli altri. Nella *l. 134. d. de V. S.* Paolo definisce la parola *pellex*: *Pellicem apud antiquos Masurius scribit libro memorialium, eam habitam, quae cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat: eamque nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari. C. Flaccus in libro de jure Papiriano scribit, pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat, secundum quosdam eam, quae uxoris loco sine nuptiis in domo sit, quam Graeci παλλακην vocant.* In questo testo di Paolo ravviseremo colle regole della critica, qual sia la forza delle locuzioni figurate, delle tropiche, e delle achirologiche, cioè abusive.

§. 5. A costituire le giuste nozze tre generi di matrimonj aveano i Romani, dei quali dottamente scrissero Sigonio *de antiq. jur. Civ. Roman. lib. 1. cap. 9.*, Revardo 4. *variar. 16.*, e Brissonio *de ritu nupt.* Erano ingiuste mogli quelle, che maritavansi senza osservare il prescritto delle leggi, e si chiamavano *concubine*. Presso i Romani non era il concubinato società licenziosa, ma regolata dalle leggi, quindi Marciano nella *l. 3. d. de concubinis* attesta: *concubinatus per leges nomen assumpsit*; e Giustiniano nella *l. si qua illustris C. ad S. C. Orficianum* lo chiama *licita consuetudo*; e da Zonara in *Michaële Paphlagone, et in Constantino Monom.* appellasi la Concubina *semimoglie*. Al contrario erano illecite e disoneste quelle congiunzioni, che teneansi colla pellice, ovvero *scorto*, coll' amica, e colla concubina. Da' Poeti, e dagli Oratori chiamasi pellice quel celibe, che si congiunge con femina maritata: quindi i Filologi deducono la voce *pellicem a pelliciendo*, perchè co' vezzi tira a' suoi amori gli uomini, ovvero *a pellendo*, mentre dal maritale legame discaccia il proprio marito, e si riferisce all' altrui moglie, che giace coll' uomo, non già allo stesso uomo. Nella definizione di Paolo nella voce *Pellice* in quelle parole, *eam habitam, quae cum uxor non esset, cum aliquo tamen vivebat*, osserviamo una locu-

zione figurata. Tropica poi è quella espressione, *eamque nunc vero nomine amicam, paulo honestiore concubinam appellari*. Finalmente nelle parole, *pellicem nunc vulgo vocari, quae cum eo, cui uxor sit, etc.* è achirologica espressione, e significa quella donna vulgare, che licenziosa società tiene con uomini, o che questa sia impalmata, o libera: se la donna libera conversa con uomo celibe, chiamasi concubina, ovvero amica. Dal greco *παλλακή* deriva *pellex*, ed oggi riputasi voce latina. Dal Duchero *de latinit. veter. jurisc.* diffusamente nella voce *pellex* si dimostrano le varie etimologie di questa parola. Similmente è locuzione abusiva quella di chiamare parricida colui, che uccide la madre, il fratello, la sorella, la moglie, e tutte le persone congiunte nel sangue. Così diciamo stupro quella illecita congiunzione, che facciasi con donna vergine, viziata, o vedova. Tralascio dunque al giudizio de' sublimi ingegni a considerare le altre achirologiche locuzioni del diritto.

§. 6. Dalle cose fin quì dette apparisce, che l'achirologia sia vizioso modo di dire, perciò non possiamo stabilire regole certe per definire il chiaro significato, nè la costante struttura della orazione, poichè dalla ignoranza, non già dall'arte dipende l'achirologia, nè ugualmente da tutti eser-

citasi, ma ne' Poeti è più frequente. Quindi ad intendere questi scrittori si confonde l'umano intelletto, che spesso stima vero ciò, che realmente è falso, nè ad isfuggire questi pericoli possiamo determinare regole certe, e canoni della Critica. Ma per intendere queste viziose locuzioni stimo necessario ricorrere a due fonti, cioè alle opinioni, studj, passioni, rapporti, e fine dell'autore, ed allo stile familiare dello stesso, il che diffusamente sarà da noi dimostrato in appresso. Senza questi necessarj mezzi riuscirà impossibile di comprendere le locuzioni de' Romani giureconsulti; giova parimenti l'uso de' lessici per conoscere la estensione, o limitazione del significato delle parole, della origine, de' progressi, e cangiamenti delle medesime.

Dell'ambiguità della regolare costruzione.

R E G O L A XI.

L' AMBIGUITÀ DELLA COSTRUZIONE RENDE
ARDUA L' INTERPETRAZIONE
DELLE LEGGI.

§. I. **D**All' incostante e dubbioso significato delle parole rendesi ambigua la sentenza dell' autore, come parimenti succede, quando le voci si costruiscono contra la meccanica regolarità della sintassi. Per ottenere negli scrittori un' ordine costante delle parole, e delle idee fa uopo, che rettamente ognuno esprima i suoi pensieri con prescegliere le voci corrispondenti alle idee comuni, e con disporre le parole secondo la regolare costruzione. Sarebbe al certo meno ardua la interpretazione delle leggi, se da' giureconsulti osservata si fosse una serie costante della costruzione. Dalla negligenza degli scrittori nacquero le locuzioni miste ed improprie, che rendono viziose le espressioni, come abbiamo dimostrato negli antecedenti capitoli, così parimenti dalla diversità delle umane menti deriva l' ambiguità della costruzione.

struzione. Or ad evitare gl'inconvenienti di queste viziose locuzioni fa uopo avvertire per mezzo degli esempj i varj modi, per li quali possa rilevarsi la studiosa gioventù dalle noiose pene della malagevole interpretazione delle leggi. Abbastanza nel *cap. VII. reg. IV.* abbiamo dimostrato, che l'ambiguità deriva o dalla scarsezza delle voci, o negligenza degli scrittori, ed alle riflessioni ivi rapportate possiamo aggiungere queste, che nascono dall'ambigua costruzione, la quale succede in diverse guise.

§. 2. Dalla diversità delle lingue possono nascere differenti ambiguità della costruzione. Dalle regole e dalla natura de' varj stili derivano le maggiori o minori ambiguità. Ogni nazione al mutar degli studj, delle passioni, e delle opinioni ottiene particolari modi, o stili. Ogni lingua è soggetta alla diversità dell'espressioni, nè l'una è adattabile alle regole dell'altra, *cap. IV. reg. 1.* Dimostreremo in appresso le differenti qualità degli stili praticati da' Romani giureconsulti in rapporto alle diverse sette, a' tempi, ed alle cose, e da questi differenti modi abbiamo moltissime ambiguità della costruzione regolare. Nella unione di due sustantivi, de' quali uno mettendosi nel Genitivo rappresenta diverse relazioni, delle quali sarebbe lunga la espressione, se interamente si rapportassero. Dalle varie
re-

relazioni, che possono tra loro avere i nomi sostantivi, i quali leggendosi secondo la naturale posizione formano ardua ed oscura la interpretazione.

§. 3. Non mancano nel diritto esempi dimostrativi, come da' giureconsulti nel genetivo si sono espresse le relazioni del tutto alla parte; della parte al tutto; dalla parte alla parte, come scorgesi nella l. 195. d. de V. S. sulla voce *familia*, la quale rappresenta varj significati. Nelle leggi delle XII. tavole, *adgnatus proximus familiam habeto*; e nella l. 14. d. ad Trebell., e nel titolo *familiae eriscundae* dinota la sostanza, la cosa, cioè la eredità. Il nome della famiglia si riferisce parimenti alle persone, e si usa in diversi rapporti, cioè per dinotare le persone particolari, per esprimere il tutto relativamente alle sue parti per proprio diritto di coloro, ch' esistono nella potestà di un solo, cioè il padre di famiglia tiene altre persone nella sua potestà, e queste sono soggette al tutto, cioè al capo della famiglia o per ragion di natura, o per ministero della legge. I figli procreati da giuste nozze naturalmente sono soggetti alla potestà del padre. Per diritto gli adottati, gli arrogati dagli ascendenti passano nel dominio del padre adottivo: la moglie per effetto del matrimonio passa nella potestà del marito, e chiamasi

ma-

matre di famiglia. Presso i Romani ne' matrimonj contratti *farre*, e *coëmptione* la donna col passare nella potestà e famiglia del marito veniva onorata col titolo di *paterfamilias*, il che fu eziandio osservato nel matrimonio *usu*, se per un anno continuo l'uso non fosse interrotto, vedi A. Gell. *noct. att. lib. 18. cap. 6.* Nella locuzione di *famiglia* esprimiamo i diritti del sangue, e del dominio nel proprio patrimonio: Per quelli si dà luogo alle intestate eredità, *nov. 118.*, e ad altri benefizj della legge; per questi liberamente dispone ogni padre di famiglia de' suoi beni, de' figli nella educazione, e de' servi colla manomessione; a questo proposito insegna Lattanzio nel *lib. 4. cap. 3.* che dicesi padrone colui, il quale la ragion civile lo dichiara padre di famiglia. La obbligazione di educare i figli deriva dal diritto della potestà ne' medesimi. Chi non ha figli, eziandio chiamasi padre di famiglia, poichè il nome di padre riguarda parimenti i servi, perchè il padre precede, ed abbraccia tutti coloro, che si ritrovano nella famiglia. Per diritto della potestà il padre emancipa il figlio, ugualmente che manomette il servo. *Dominum eundem esse, qui sit pater, etiam juris civilis ratio demonstrat; quis enim poterit filios educare, nisi habeat in eos dominii potestatem; nec immerito paterfamilias dicitur, licet non filios habeat:*

beat: videlicet nomen patris complectitur etiam servos, quia familia sequitur: et nomen familiae complectitur etiam filios, quia pater antecedit; denique et filius manumittitur tanquam servus, et servus liberatus patroni nomen accipit tanquam filius. Finalmeante bisogna avvertire, che nel nome di *gente* esprimiamo quella moltitudine di persone nate dallo stesso stipite per la generazione delle famiglie: el nome di famiglia rappresenta tutte quelle persone, che per naturale congiunzione appartengono alle persone della famiglia. Dalle cose fin quì ravvisate rilevasi, come nel diritto le voci contengono diverse relazioni, che rendono ambigua la costruzione, qualora ne ignoriamo i loro diversi significati.

§. 4. Nelle relazioni del soggetto allo attributo, ovvero dell' attributo al soggetto spesse volte nel genetivo scorgiamo l'ambiguità. Così dicesi *dies legati* per esprimere il compimento del tempo naturale alla prestazione del legato. Negli annui legati il primo anno è puro, negli anni seguenti il legato è condizionale. Quindi abbiamo da Ulpiano nella *l. 3. d. de adimend. vel transfer. legat. vel fideicom. §. 1.*, che se il testatore lega in questa guisa; *Titio dato, aut, si Titius ante decesserit, quam accipiat, Sempronio dato*: L'erede in tal caso sarà obbligato ad amendue, cioè a Sempro-

pronio, ed all'erede di Tizio, quante volte dall'erede testamentario siasi indugiato nella prestazione del legato, in tal caso questo si trasmette all'erede di Tizio, ma se niuna remora siasi frapposta dall'erede, allora il legato spetta a Sempronio, se Tizio sia morto prima di verificarsi il tempo del legato, *si ante diem legati cedentem decesserit Titius*. Qui bisogna riflettere, che spesse volte diciamo, che le nostre ragioni, diritti, ed azioni consistono in *intellectu juris*: questo linguaggio nacque ne' tempi delle repubbliche popolari, quando i giureconsulti per mezzo della filosofia ravvisarono nella città diverse idee astratte, ed universali, nelle quali consistesse il *gius* destinato a solennizzare qualunque affare, o negozio per rendere valevole il titolo a trasferire il dominio, e la naturale tradizione per mezzo delle stipolazioni: ond'è, che in questa locuzione si esprime la relazione del soggetto all'attributo. Ma in diversi luoghi da' giureconsulti spesse volte nel genitivo si esprime la relazione dello attributo al soggetto. Così diciamo *frugem praedii*, ovvero *reditum praedii* per indicare i frutti naturali, o artificiali dalla terra prodotti. Nella *l. 77. d. de V. S.* spiega Paolo i diversi significati della voce *frugis*. Opinò Prisciano chiamarsi *fruges* tutto ciò, che produceva la terra per nutrimento dello
uomo:

uomo: Nelle leggi Decemvirali si fa menzione della voce *frugis*; *qui frugem aratro quaesitam furtim nox pavit, secutivè, suspensus Cereri necator*. Ne' tempi posteriori fu introdotta la distinzione di *frugis*, e *fructus*: Nella voce *fruges* indichiamo ogni genere di biada, che nasce per mezzo della semina, come del grano, orzo, legume ec., ed in questo senso parla Paolo nel *lib. 3. delle sentenze tit. 6. Frugibus legatis, tam legumina, quam triticum, et hordeum continentur*. Riferisce Plinio nel *lib. 18. cap. 2. della storia naturale*, che vietato era ad ognuno leggermente gustare le biade prima che da' Sacerdoti fossero le primizie sacrificate: *ac ne degustabant quidem novas fruges, aut vina, antequam Sacerdotes primitias libassent*. Al contrario diconsi *fructus* tutti quei prodotti, che nascono dagli alberi, come il vino, l'oglio, le ghiande, ec., come apparisce da Plinio *lib. 15. cap. 28. De succis fructuum et arborum, et loribus, et odoribus, et natura pomorum, et de commendatione fructuum*. Passiamo dunque ad esaminare le altre relazioni, che passano tra le cause efficienti agli effetti, e dagli effetti alle cause ne' genitivi.

§. 5. Nelle vicendevoli relazioni tra le cause agli effetti da Ulpiano nella *l. 3. d. de jurisdict.* ci si presenta un chiaro esempio. Chiamasi Mero Impero la potestà del
del

del gladio per gastigare gli uomini facinorosi, *potestas gladii ad animadvertendum in facinorosos homines*. Nella voce *gladio* per esprimere il mero Impero si riferisce non solamente il diritto di conoscere i delitti soggetti alla pena capitale, ma eziandio tutte le cause criminali. In diversi luoghi del gius Romano distinguesi la potestà del gladio dalla giurisdizione, el mero Impero dal misto: quello nella sentenza di Ulpiano al cit. luogo riguarda il gastigo dei rei; questo la cognizione della causa, il che scorgesi nelle parole *ad animadvertendum in facinorosos homines*. Con buona pace degl'interpreti sembrami troppo impropria questa sentenza, e stimo, che per potestà del gladio s'intenda il mero Impero destinato a conoscere la qualità de' delitti per imporre a' malfattori severi gastighi, mentre la voce latina *merum* indica la rigorosa giustizia per difendere il decoro dello Stato. Al mero Impero si oppone il misto, che appartiene nel conoscere le cause civili a vantaggio de' cittadini. Cicerone nella Oraz. *pro Caccinna* chiaramente ci esprime la indole di amendue: *Omnia iudicio aut distrahendarum controversiarum, aut puniendorum malefactorum causa reperta sunt: quorum alterum lenius est, propterea quod et minus laedit, et persaepe disceptatore domestico dijudicatur. Alterum est* vehc-

vehementissimum, quod et ad graviores res pertinet, et non honorariam operam amici, sed saeveritatem judicis, ac vim requirit. Dal Principe la giurisdizione deriva, e da questo commettesi al magistrato, il quale conosce delle cause il merito a norma della autorità concessa dal medesimo. L'incomparabile Gherardo Nood ne' due libri *de jurisdictione et imperio* sottilmente interpreta nel genuino senso varie leggi spettanti a questo argomento, sviluppandone le antinomie occorse tra' giureconsulti.

§. 6. Dalla diversità delle formole giudiziarie presso i Romani ravvisiamo l'acerbità delle pene. Il gastigo del gladio era il più barbaro a togliere la vita, al dir di Ulpiano nella *l. 8. d. de poenis*; *vita adimitur, ut puta, si damnatur aliquis, ut gladio in eum animadvertatur. Sed gladio animadverti oportet, non securi, vel telo.* L'infamia cresceva a proporzione del delitto; quindi funesta sembrava la esecuzione della pena, quando i littori spogliando il reo preparavano le verghe, e le scuri alla voce autorevole del Magistrato. *I licitor, colliga manus: caput obnubito: infelici arbori suspendito.* Val. lib. I. cap. 26. Presso Livio abbiamo un bellissimo esempio della sentenza profferita dai Duumviri contra P. Orazio colla formola della legge. A' tempi della libera Repubblica non udivansi tali funeste canzoni, nè

convenivano alla libertà de' Romani, ed alla piacevolezza di Romolo, o di Numa, ma furono invenzioni di Tarquinio Superbo, che a togliere qualunque immagine della Romana libertà introdusse quelle ferali parole, come insegna Cicerone al cap. 4. *pro G. Rabir.*

§. 7. In diverse sentenze de' giureconsulti gli effetti si attribuiscono alla causa quando nelle determinazioni della legge adoperasi una locuzione, che distingue il ministero del gius civile dagli editti de' Pretori. Ad ognuno è noto, come il gius onorario fu introdotto per correggere il rigore del gius antico. Per legge delle dodici tavole furono esclusi dalla successione gli emancipati, i cognati, ec. *Instit. lib. 3.* Il Pretore per distendere i confini delle successioni troppo ristretti dal diritto antico stabilì la *possessione de' beni*, ch'è il gius di succedere alla eredità concesso a certe persone inabili per legge. Così nella l. 19. *d. de bonor. possess.* Trifonino dice; *quod vulgo dicitur liberis datam bonorum possessionem contra lignum esse*, cioè contra il testamento. Nelle parole *possessionem bonorum* intendesi non solamente quel diritto proprio di qualunque erede testato, od intestato, ma eziandio quella facoltà naturale di godere i beni addetti al patrimonio del defunto. Nella l. 24. §. 4. *d. loc.*,
e l. 54.

§ 1. 54. d. eod. Il nome di *Coloniae* adoperasi da Paolo per significare l'abitazione dell'inquilino, o il contratto della conduzione; ed in questo senso disse Plauto in *Pseudolo act.* 4. sc. 7. v. 38. *Det nomen ad molariam coloniam*: e parimenti Ausonio nella lettera a Teone; *et tetigit piceo lacrymosa colonica fumo*. L'Imperadore Costantino nella *l. 1. C. de natur. lib.* chiamò *venena mulierum* le carezze, le lusinghe, e le adulazioni fatte alle donne, per mezzo delle quali sogliono gli uomini abusare della loro pudicizia; *ipsas etiam, quarum venenis interficiuntur animi perditorum*. Di quante ne già sieno ne' cuori delle donne le carezze degli uomini egregiamente fu espresso da Afranio in *Vopisco*:

Si possent homines del nimentis capi,

Omnes haberent nunc amatores anus.

Aetas, et corpus tenerum, et morigeratio,

Haec sunt venena formosarum mulierum.

Mala aetas nulla delenimenta invenit.

L'uso di questa locuzione è derivato dagli effetti, che diversificano la causa.

§. 8. Se l'espressioni della causa finale hanno rapporto agli effetti, in tale caso l'ambiguità della costruzione riesce più ardua, nè può comprendersi senza la scienza de' fatti oscuri. Presso gli scrittori latini, e specialmente ne' poeti sono state frequenti queste locuzioni, così Vir-

gilio *Æn.* IX. v. 47. disse parlando di Cesare

Ecce Dionaei processit Caesaris astrum
cioè quella risplendente stella, che onora
la memoria di Cesare. Nel diritto sono
infiniti gli esempj tra le cause finali cogli
effetti, ed Ulpiano ce ne somministra due
bellissimi testi, il primo leggesi nella l. 40.
§. 1. d. de damn. infect. *Detrimentum hoc, quod*
beneficio ejus contingit, ipsum sarcire debet;
cioè il danno commesso per dolo, o col-
pa propria deesi risarcire da colui, che
reca danno. Il secondo osservasi nella l. 46.
d. de furt. *Competit enim actio, non quia nunc*
abest, sed quia unquam beneficio furis abfue-
rit. Contra il ladro compete l'azione del
furto non per ciò, che manca al padrone,
ma per quello, che dal suo patrimonio è
stato tolto per danno del ladro; Ed ecco
come l'azione del furto riferiscesi alla cau-
sa finale. Quì fa uopo riflettere, che la
voce *beneficio* sia stata da' Tipografici vi-
ziata, dovendosi meglio leggere *veneficio*,
cioè *culpa sua*. Nè questa mia opinione
sembra lontana dall'analogia delle voci,
e dalla verità de' fatti, poichè giusta il sen-
timento di Elmenorstio nell'apologia di Apu-
lejo p. 300. alle parole, *me etium beneficiis*
postularent, da Casaubono leggesi *veneficiis*.
Ne' vetusti Codici le lettere B.E.V. spesso
tra loro mutavansi, ond'è, che secondo quel
modo di scrivere abbiassi potuto usare be-
ne-

neficiu in vece di *veneficiu*. Quindi possiamo conchiudere, che nella sentenza di Ulpiano le parole *beneficio ejus* debbansi leggere *vizio ejus*, giusta il sentimento del Binchersuechio IV. *observat.* 10.

§. 9. Tra gl' interpreti del diritto ardua riesce la interpretazione delle leggi, quando l'espressioni dell' oggetto si riferiscono alla cosa, di cui si parla; quindi avviene, che l'ambiguità delle voci descritte ne' genitivi rende oscura la sentenza dei giureconsulti. Così le locuzioni *hostium potiri*; *servitutis*; *mortis*; *mali*; *fatorum*, etc. frequenti tra' giureconsulti travagliano gli interpreti. Guglielmo Budeo confessa chiaramente ignorare la forza della espressione *hostium potitus* nella l. 11. d. de *captiv.*, non ostante la diligenza dell'Alciato, e di Antonio Agostino. Nelle sentenze de' giureconsulti spesso leggiamo *servitutis potiri*, il che significa cadere nella servitù, e nelle mani de' nimici. Il verbo *potiri* tra gli scrittori si è preso in doppio significato per esprimere un felice, o cattivo successo. Quindi fu deluso Callistrato nel consultare Apollo intorno il suo esiglio, rispondendo con queste parole, che leggiamo presso Licurgo nella orazione contra Leocrate, *fore, ut si Athenas veniret, ut legum potiretur*. Nel progresso del tempo avvenne, che condannato soffrì il condegno gastigo,

che conveniva a' rei, e così Licurgo rispose. *Nam injustis, legum potiri poena est.* Nella Novell. 83. leggiamo *sub legum fieri manu*, cioè sotto la protezione delle leggi. Tralascio di riferire altri esempj, che facilmente s'intendono, quando l'espressioni allo stess' oggetto appartengono. Similmente a questa classe spettano quelle locuzioni, le quali descrivono le relazioni dell'oggetto alle azioni dell'animo, come quando dicesi il pensiero della guerra; la meditazione della morte ec.

§. 10. Suole spesse volte avvenire la ambiguità della costruzione nel genitivo, che riguarda l'oggetto della idea per diverso aspetto, o nella idea principale, o nell'accessoria, quando la naturale mozione dell'animo può riferirsi ad amendue gli oggetti. Così diciamo il timore de' nimici, quando costoro temono, o son temuti: Diciamo farsi ingiuria in rapporto non meno di chi la commette, ma eziandio di chi la soffre. Nel diritto il nome d'ingiuria dinota varie nozioni, e vale a significare quel danno, che si commette ad uno, o quella ingiustizia, con la quale taluni operano. Ulpiano nella *l. 1. d. de injur. et famos. libell.* insegna chiamarsi *ingiuria* tutto ciò, che si fa contra le determinazioni del diritto. Si adopera parimenti per dinotare qualunque offesa verbale, o reale. Quindi si comprende

prende la sentenza della *l. 13. d. cot.*, che l'azione della ingiuria cessa nell'erede, e contra l'erede. Alcune volte significa il danno commesso con colpa, come nella legge Aquilia, *l. 5. §. 1. d. ad leg. Aquil.*: *Injuriam autem accipere nos oportet, non quemadmodum circa injuriarum actionem, contumeliam quamdam: sed quod non jure factum est, hoc est contra jus, idest, si culpa quis occiderit.* Nel diritto qualunque ingiustizia chiamasi ingiuria, poichè se taluno contra la naturale equità operasse, commette ingiuria ad altri, essendo la propria azione lontana dalla giustizia: ma chi agisce con l'autorità della legge, non fa ingiuria: *is qui jure publico utitur, non videtur injuriae faciendae causa hoc facere; juris enim executio non habet injuriam.* Isidoro v. 26. dice, che la ingiuria nasce dalla ingiustizia. Asconio Pediano osserva, che ogn' ingiuria è ingiusta. Alcune volte per mezzo della giustizia taluno si offende, ma non si commette ingiuria, come contra i malfattori si fa danno, ma senza ingiuria. *Injuria semper injusta est: laedi etiam aliquis juste potest. Nam et, qui jure damnantur, laeduntur, sed non injuria.* Ben dunque taluno ravvisa, che l'ambiguità della costruzione riesce più dura, quando un genitivo possa riguardare non meno la persona, che opera, ma eziandio quella, che riceve il dan-

no. Da questi esempj facilmente può ciascuno applicare le regole ai casi opportuni.

§. 11. Non mancano ne' giureconsulti locuzioni relative alla materia componente la cosa, di cui si tratta. Così diciamo vaso di oro; coppa di argento, veste di pelle; casa di legno, ec. . Ulpiano nella l. 23. d. de aur. argent. mund. chiama vesti di lana, o di lino, o di seta, o di pelli quegli abiti, che compongono tali ornamenti; e dal vario uso, che hanno, diversamente appellansi: Ne' rapporti delle persone, che le usano, variano i nomi. Paolo nella l. 24. d. eod. insegna, che alcuni adoperano le vesti, o covertine di pelli; *Cum tunicas, et stragula pellicea nonnulli habeant*. Molte volte i giureconsulti un nome speciale usano per dinotare qualunque materia. Così *Tignum* nel significato originario esprime il trave; dalle leggi Decemvirali adoperasi per ogni materia: *tignum junctum aedibus vineae ve et concapitum ne solvito*. Per la conservazione degli edifizj, e coltura delle vigne il tigno furtivo per legge delle dodici tavole era vietato a vindicarsi, l. 1. d. de tign. junct. . Dicesi *tignum a tenendo*, ovvero *tegendo*, perciò la calce, le pietre, l'arena, i vasi di terra, le tegule, ed ogni materia spettante agli edifizj si comprendono nella voce *tignum*, come parimenti sono le
per-

pertiche, e tutto ciò, che serve al sostegno delle viti, *cit. l. 1. d. eod.*. Quindi s'intende la sentenza di Ulpiano nella *l. 2. d. eod. tigni furtivi nomine aedibus juncti actum*, esprimendo qualunque materia spettante alla costruzione degli edifizj, e coltura delle vigne.

§. 12. Scorgesi ambigua, ed oscura quella locuzione, che riferisce il possessore alla cosa posseduta. Sono frequenti nel diritto gli esempj relativi a tali espressioni, e specialmente ne' legati universali o particolari. Così dice Ulpiano nella *l. 12. §. 43. d. de instrum. vel instr. leg. suppellectilis patrisfamilias*. Pomponio nella *l. 15. d. eod.*: *Quae tabernarum exercendarum, instruendarum pistrini, cauponae caussa facta, parataeque sunt, do, lego*; cioè ogni stromento procurato per esercitare, od ornare il molino, l'osteria, e quegli appartenenti al padrone si legano. Nella *l. 23. d. eod. dicasi instrumentum tabernae* per dinotare qualunque stromento necessario per l'esercizio di ciascuno mestiere. Così nella *l. 88. §. 3. d. de legat. 2.* abbiamo: *Quisquis mihi heres heredesve erunt, hoc amplius Lucius Eutychus, quam, quod eum heredem institui, e media hereditate sumito, sibi que habeto una cum Pamphilo, quem liberum esse jubeo instrumentum tabernae ferrariae, ita ut negotium exerceat*. Paolo nella *l. 13. d. de instruct.*
vel

vel instr. leg. dice; *Pater filio tabernae catiponiae* instrumento legato. Alcune volte il genitivo si esprime col nome aggettivo, come quando leggiamo *Domum Sempronianam*, o *Sejanam*, l. 41. §. 4. d. de legat. 1. *Domum Fomianam*, l. 112. §. 2. d. de legat. 1. Similmente usasi il nome possessivo nel caso accusativo in vece del genitivo, ovvero il nome dell' arte. Nella l. 12. §. 43. d. de instr., Ulpiano dice; *Filiis maribus domum meam instructam*, do, lego; e Giuliano l. 1. d. de serv. legat. rapporta *tabernam meam*, uti nunc est, do, lego; Scevola l. 7. d. de instruc. vel instrum. dice *horreum vinarium*; e Papiniano l. 91. §. 2. d. de legat. 3. *tabernam purpurariam*; *ferrariam*; *librariam*; *diversoriam*; *argentariam*, etc. In queste locuzioni esprimersi la bottega de' venditori di porpora, de' libri, di osteria, da orefice, ec. .

§. 13. Se il continente ha per oggetto la cosa contenuta, ed una parte di quello si costruisce nel genitivo, allora sarà ambigua la costruzione. Così diciamo vaso del balsamo; casa d'oro, ec.. Presso i giureconsulti sono frequenti gli esempj di simili locuzioni; nella l. 37. d. de contrah. empt. adoperasi la cantina per significare il vino in quella riposto: *Si ex doliario pars vini venierit*. Nella l. 1. §. 4. d. de peric. et commod. rei vend. usasi la botte per il vino ivi con-

conservato: *vlrum dollae*. Altre volte esprime la misura della quantità del vino esposto in vendita: *Si amphorae centum ex eo vino, quod in cella esset, venierint, l. 5. d. de peric. et comod. rei vend.*

6. 14. Se l'Individuo si riferisce alla specie, rendesi ambigua la costruzione. Può l'individuo riguardarsi in diversi aspetti; mentre nella denominazione delle serve, e delle liberte disse Paolo 40. 5. 40. *Lucius Titius Septiciae filiae suae naturali Concordiam ancillam suam donavit*. Ne' nomi delle provincie, delle isole, de' paesi, e delle città furono frequenti tra' giureconsulti queste relazioni. Così abbiamo da Ulpiano 5. 1. 25. *Insulae Italiae pars Italiae sunt*. Nei nomi delle isole leggiamo presso Alfeno Varo 39. 4. 15. *Caesar cum insulae Cretae cotortias locaret*. Ne' nomi de' paesi disse Scevola 32. 41. 2., *ut regionem Umbriae Tusciae Piceni coheredes uxori suae restituerent*; e finalmente ne' nomi delle città disse Labeone 32. 30. 5., *dum cum filio meo Capuae erit*.

6. 14. Se gli effetti della legislazione riguardano la legge medesima, in tale caso abbiamo diverse ambiguità non meno della costruzione, che degli attributi della legge. Così diciamo *sanctiones legum* per significare tre offizj della legge, cioè la disgiungibbilitazione dalle leggi antecedenti per la
osserv

osservanza della legge pubblicata; la pena
 contra i violatori; e la costante determi-
 nazione, perchè la legge non fosse nè ab-
 rogata, nè derogata. Chiamavasi *Sacro*
 quell' uomo facinoroso, e che a causa dei
 suoi misfatti poteasi impunemente uccide-
 re, e l' uccisore non era soggetto al ga-
 stigo del parricidio, poichè per legge Tri-
 bunicia fu definito; *Si quis eum, qui ple-*
biscito sacer sit, occiderit, parricida ne sit.
 A dichiararsi *Sacro* un uomo, richiedevan-
 si il delitto, el giudizio del popolo, come
 rilevasi da Festo; *Homo sacer est is, quem*
populus judicavit ob malefictum, neque fas
est eum immolari, sed qui occidit, parrici-
dii non damnatur. Nella sanzione della leg-
 ge comprendevasi la qualità dell' uomo fa-
 cinoroso, e la impunità dell' uccisore, co-
 me dottamente dimostrano Dionigi di Ali-
 carnasso al lib. V., e Perizonio ad *Sancti*
Minerv. IV. 14. n. 27. nella voce *sacer*. Ma-
 crobio nel lib. III. de' Saturnali cap. 7.
 dice: *Hoc loco non alienum videtur de con-*
ditione eorum hominum referre, quos leges
sacros esse creditis, Diis jubent: quia non igno-
ro, quibusdam mirum videri, quod cum ce-
cera sacra violari nefas sit, hominem sacrum
jus fuerit occidi. Nel senso traslato spesse
 volte usiamo il rispetto dovuto alla legge,
 e questo per indicare, che l' uomo sia ser-
 vo della stessa, la quale forma i comuni le-
 gami

gami della società . Diciamo Costituzioni de' Principi quelle determinazioni pubblicate dalla Sovranità per conservare i popoli sudditi nello stato della rettitudine .

§. 15. In fuori delle descritte ambiguità nella regolare costruzione abbiamo altre locuzioni, che di gran lunga tormentano la mente degl' interpreti . Tralascio di rapportare tutte le speciali espressioni ambigue, perchè offenderei la diligenza de' savj interpreti, ma per mezzo de' precetti generali potrà ognuno ravvisare l'ambiguità delle locuzioni, nelle quali le similitudini di un fatto formano l'espressioni dell' altro; come se taluno dicesse *sepoltura dell' asino* per dinotare la infame condizione di colui, che malamente è stato seppellito . Presso i Greci, e Latini non mancarono ellenismi, di questi si servirono i Romani giureconsulti, in guisa che ambigua rendesi la costruzione delle parole . Così nell' espressioni di consanguinità leggesi oscura la costruzione, quando diciamo *memoria patrum*; Quindi tra gl' interpreti nasce la disputa a chi debba riferirsi tale locuzione, poichè Paolo nella *L. 10. §. 7. d. de gradib et affinib.* insegna, che *pateres* presso i Romani nella linea ascendente appellavansi coloro, che sono a noi preceduto fino al tritavo, gli altri, che non contengono nome particolare, diconsi *Maggiori* .

giori. Lorenzo Valla nella voce *Patres Majores etc.* sostiene chiamarsi indistintamente *maggiore* coloro, che sono a noi premorti, lasciando figli superstiti. Ma con buona pace di questo scrittore giudico, che quando voglia esprimersi un fatto illustre degli ascendenti a noi più vicini fino al tritavo debba dirsi, *patrum memoria*, perchè gli esempj de' recenti defunti sieno vive immagini della virtù, la quale in noi più risplende, quando diveniamo a' nostri posterì principio della nobiltà, e modello della virtù, come a tale oggetto disse Cicerone in *Sallust. cap. 11. Quare noli mihi antiquos meos objectare. Satiùs enim est, me meis rebus gestis florere, quam majorum opinionione niti, et ita vivere, ut ego sim posteris meis nobilitatis initium, et virtutis exemplum.*

§. 16. Nell' interpretare le parole de' giureconsulti l'ambiguità della costruzione diventa maggiore, quando le voci analoghe esprimiamo col genitivo, come se per dinotare le folte tenebre taluno dicesse, *caligo tenebrarum*. Dalla Pagana superstizione fu Giove denominato Padre degli Dei, e degli uomini, come riferisce Plinio nel *Panegirico cap. 88. Deorum, hominumque patens*. Presso i Gentili riputavasi Giove il Principe degli Dei, *Deus Deorum, et qui solus potens*; in questa guisa appunto volle in

Germania l'Imperadore Marco, che l'esercito avesse salutato Giove, quando nell'arida stagione a preghiere de' Cristiani caddero copiose acque. In questa locuzione intendesi il vero Dio secondo la dottrina di Tertulliano nel libro diretto a Scapola.

§. 18. Presso i grammatici si fa la figura Ipallage, quando le parole mutansi fuori dell'ordine regolare, come *tradere rati ventos*, in vece di *ratem ventis*. Così tra' giureconsulti per esprimere la legge giusta dicesi *justitia legis*. Similmente è Ipallage, quando l'aggettivo regge il genitivo in vece del nome sustantivo, come se taluno dicesse la *costanza degli uomini* per significare *gli uomini costanti*. Alcune volte rendesi ambigua la costruzione, quando i pronomi possessivi adoperansi nel genitivo, il che meglio ravviserà ognuno nell'instancabile studio delle leggi. Tralascio di riferire altre spezie delle locuzioni, che rendono ambigua la costruzione, per non offendere l'altrui intelligenza, che con la guida de' buoni interpreti, e de' lessici abbastanza conoscerà il vero significato delle voci.

*De' Vocaboli prodotti dalle opinioni, e
da' costumi delle Nazioni.*

R E G O L A XI.


PER LA RETTA INTELLIGENZA DELLE VOCI
ADOTTATE DA' ROMANI GIURECONSUL-
TI E' NECESSARIA LA SCIENZA
DELLE OPINIONI, E COSTU-
MANZE POPOLARI.

§. I. **V** Arj sono degli errori i torrenti ,
che alla mente umana producono confusio-
ne e disordine nel vero significato delle
voci oscure , o ambigue ; ma senza dubbio
sembrami maggiore quello , che nasce dal-
la ignoranza delle opinioni e costumi del-
le nazioni , poichè suole ogni scrittore espri-
mendo le proprie idee , adoperare vocaboli
relativi alla storia della sua nazione senza
sviluppare le interne o esterne costumanze
ed opinioni. Tale verità è innegabile ,
nè a dimostrarla necessitano esempj o ar-
gomenti , mentre nel *cap. VI. pag. 177. tom. I.*
abbiamo ravvisato la necessità della storia
Romana nello studio della giurisprudenza
Civile , ed i mezzi opportuni per appren-
derla . Da questi libri ritraesi la scienza
delle

delle opinioni e delle costumanze popolari, *cap. 2. tom. 2. pag. 21.* Ne' citati luoghi ad evidenza giudico aver' esposto la utilità della presente regola, ma superfluo stimo riferire le cose già dette; quindi in appresso scorgeremo la stretta corrispondenza delle voci alle idee de' giureconsulti Romani in rapporto alle costumanze popolari, ed opinioni derivate dalle varie Sette de' Filosofi. Stimo però necessario avvertire, che i giureconsulti nel profferire i loro risponsi hanno sovente usato quelle voci e frasi, che valevano ne' tempi loro, non già il linguaggio corrispondente alla epoca delle costumanze, e delle opinioni. Triboniano nella compilazione de' Digesti all'uso dei suoi tempi adattò le leggi, come dimostreremo in appresso. Quindi nella gran diversità delle locuzioni e delle frasi bisogna riferire le voci al tempo, nel quale scrissero gli antichi giurisperiti.

§. 2. In leggere i Digesti dobbiamo innanzi tempo osservare il nome del giureconsulto el libro, dal quale è stato ricavato il frammento. Di poi per mezzo della Storia e della Cronologia badar deesi alla epoca dello scrittore, al regno in cui visse, alle opinioni e costumi popolari, perchè da tali fonti spesso ricevono lume le voci e le frasi adoperate per esprimere le loro idee. Senza queste riflessioni

confonderà il nostro intelletto le opinioni delle nazioni col linguaggio del secolo, in cui taluni scrissero. Meglio la verità si ravvisa dagli esempj. Presso gli Ebrei il nome *Jehovah* (1) esigea somma venerazione, e s'in-



(1) *Dalla diversa intelligenza degli uomini e dalla corruzione degli animi superstiziosi nacquero l'Ateismo el Politeismo. Essendo quelli incapaci di rappresentarsi Iddio con nome, che dimostri la sua essenza, inventarono varie voci esprimenti i suoi principali attributi. I Giudei ne formarono un gran numero fino a dieci, secondo riferisce S. Girolamo, ed i libri de' Rabbini. Jehovah principalmente a Dio più conveniva, perchè dinotava la pienezza dell'Essere. Così volle farsi chiamare per distinguersi dai falsi Numi inventati dalla Pagana credulità. Nella S. Scrittura Dio dice, ch' Egli è colui, ch' è. Ciò dimostra, al dir de' Teologi, che in Lui è tutto ciò, ch' esiste, come sergente di Essere incapace di perdere o ricevere alterazione. Dalla sua volontà dipende nell' Universo senza principio, o fine tutto ciò, che sussiste. Nel nome Jehovah si contengono i misteri fin d' allora oscurati agli occhi de' libertini. Era necessario piuttosto questo nome, che quello di Dio, il quale contiene tutte le perfezioni divine, che lo distinguono dalle*

291
e s'intendeva l'eterno, ed immortale Id-
dio. Al contrario la stessa voce profferita
da un scrittore Gentile significa un Nume
t 2 bu-

~~~~~  
dalle creature. Presso i Giudei Jehovah ot-  
tenne tanta venerazione, che non osavano prof-  
ferirlo, e sostituirono quello di Adonai. A  
superstizione fu tal riserva de' Giudei attribui-  
ta, ma bisogna incolparne i Padri della Chie-  
sa, che usarono questo venerando nome. Mo-  
se a Jehovah sostituì Adonai. Il Rabino Mai-  
monide, il Lirano, el de Bruges sostengono,  
che nel Santuario solamente quello pronunzia-  
vasi. I Settanta, e gli autori della Vulgata  
tradussero Jehovah per *Kypios*, cioè Dominus.  
Parimenti Elohim gli Ebrei chiamarono Dio.  
Questo nome fu dato anche a' Giudici a cagio-  
ne della dignità ricevuta da Dio per governa-  
re in terra con giustizia. Nella S. Scrittura  
Dio disse loro: Io ho detto, Voi siete Dei.  
Quindi gli sfacciati Pagani divinizarono gl' Im-  
peradori, chiamandoli Divini, così benanche  
le loro Costituzioni. Da queste apparenze co-  
minciarono gli uomini carnali ad immaginarsi  
differenti Deità a seconda de' piaceri, e senza  
discernimento credarono, che la Forza, la Lu-  
ce, ec. fossero Divinità separate. Altri rico-  
nobbero un Dio Sovrano agli altri subalterni,  
a' quali indirizzavano i loro voti per presentat-



bugiardo: Così intender dobbiamo nel Genesi cap. 39. v. 3. il linguaggio di Potifare; *qui optime noverat, Dominum, cioè Jehovah, esse cum eo, et omnia, quae gereret, ab eo dirigi in manu illius.* Tacito in varj luoghi della storia spesso usa voci allusive a' costumi ed opinioni delle altre nazioni. Ma osserviamo, come nel diritto il linguaggio de' giureconsulti differisce da quello de' Latini per sfuggire gli errori.

§. 3. La parola *Homagium*, cioè *ὁμῶν* *jurō*, dinota quel rispetto, che i Nobili riscuotono da' plebei. Nella Ragion Feudale indica il giuramento della fedeltà prestato dai Vassalli a' Feudatarj. Dalle diverse formole della promessa dipendono varie spezie dell' Omagio. Ne' Sagri Ministri secondo l'uso della Chiesa Romana l'uomo libero con atto umile genuflesso unendo le proprie mani a quelle del superiore promettea fedeltà, obbligandosi a tale atto col patto solenne

li al Dio Signore, che risedendo nell' alto dei cieli tranquillamente di se stesso godeva senza brigarsi degli uomini menati dal Caso al loro destino. Non spetta al mio argomento isviluppare queste follie dimostrate dal Clarkio existanc. de Dieu ch. II. tom. 2. e dal Genovesi Metaphys. tom. 2. e dagli altri Filosofi.

lenne, il che osta alle sante regole, *cap. veniens de Simon., cap. ex diligentibus de excessib. Praelat.* L'omaggio ossequiale richiede la unione de' desiderj Plebei ai voti de' Nobili nella promessa della fedeltà, e della milizia. Dicesi *sociale* omaggio, quando le convicine Nazioni tra loro promettono stabile confederazione nelle leggi, nelle armi, ne' magistrati, e ne' beni della Università. Oltre le riferite nozioni attribuirono i giureconsulti alla voce *Omaggio* diversi attributi in ragione degli aggiunti, dividendolo in *Decretale*, *edittale*, *ligio*, e *non ligio*. Dicesi omaggio decretale, quando tra determinato tempo il vassallo per cagione del feudo giura fedeltà al suo Padrone, che lo riconosce per suo vassallo. A somiglianza della edittale possessione de' beni nasce l'omaggio edittale, che compete a colui, che rappresentando la persona del defunto Feudatario succede al feudo, e si sottopone all'omaggio in favore del Principe. Nella definizione dell'omaggio ligio variano gli interpreti, credendo alcuni essere quel giuramento della fedeltà prestato al Rè, non già alle persone inferiori, e che dipende dalla formola di mettere il vassallo le sue mani tra quelle del Principe, baciando il vassallo. Se manca il giuramento della fedeltà, dicesi omaggio non ligio. Tralascio di riferire le costumanze, e le diverse opinio-



ni delle Nazioni su questa voce, spettando l'argomento al diritto Feudale. Con queste brevi riflessioni saprà ognuno sfuggire gli errori, che spingono i lettori negli assurdi, da' quali sarebbe lontana la gioventù, quando gli scrittori usassero un linguaggio proprio in ciascuna scienza.

## C A P. XVI.

*Del linguaggio de' giureconsulti Romani accommodato alla diversa ragione de' tempi.*

## R E G O L A XIII.

AL CRITICO APPARTIENE ESAMINARE L'INDOLE DELLE VOCI, E DELLE IDEE ADOPERATE DA' GIURECONSULTI.

§. I. **L**E cognizioni delle Lingue, della Critica, della Filosofia, della Storia, e delle Leggi illustrano le scienze tutte ne' loro rapporti necessarj, ed influiscono alla retta interpretazione delle voci, delle idee, e delle sentenze negli scrittori. Chi è ben istruito nelle regole grammaticali saprà interpretare i Poeti e gli Oratori; ma perchè in ogni legale scrittore, oltre le voci, contengonsi benanche le sentenze, che diventano ignote al grammatico, quando senza guida

guida de' veri giurisperiti voglia intraprenderne la interpretazione. Tra limiti angustii restringesi il Grammatico nella nozione delle voci, al contrario più esteso è l'offizio del Critico nella spiega degli scrittori, facendolo da Architetto, come a tale uopo insegnò Crate presso Sesto Empirico *cap. 3.* *Criticum enim, dice, oportere esse peritum omnis scientiae rationalis: Grammaticum vero esse tantum interpretem vocum obscurarum, et tradere prosodiam, et eorum, quae his similia sunt, scientem. Ideoque similem illum esse Architecto, Grammaticum vero ministro.* Appartiene dunque al buon critico sapere le scienze tutte per la retta interpretazione. Ma la universalità delle cognizioni riesce difficile all'umano intelletto, dunque niuno sarà buon critico?. Nella prima parte abbiamo dimostrato, come nell'Arte Critica varie scienze influiscono alla intelligenza del diritto, non già fa uopo che tutte a fondo si possedino. Se tra' Grammatici e Rettorici, al dir di Quintiliano *lib. 1. cap. 8. Instit. Orat.*, diverse notizie sono ignote; *inter virtutes Grammatici habebatur aliqua nescire:* Maggiore senza fallo sarà nel Critico la ignoranza delle altre facoltà, poichè per naturale debolezza l'umano intelletto non giunge all'acquisto generale delle scienze, ma bastano quelle, che illustrano i luoghi più oscuri e dubbiosi, e qualora il



diligente interprete delle parole non intende il significato o delle allusioni, o dei costumi popolari i rapporti, in queste circostanze debbonsi specialmente consultare i Professori di quelle facoltà, altrimenti nelle oscure caligini resterà intralciata qualunque più lampante verità.

§. 2. Non è mio assunto quì dimostrare i falli adottati dagli scrittori nell' esporre le altrui sentenze, nè farlo da Censore nelle diverse facoltà. Chi non è versato nell' Astronomia, nella Fisica, nella Poetica, nella Storia delle Nazioni, o della natura, nella Teologia, e nella Giurisprudenza non potrà isvilappare i testi difficili degli scrittori appartenenti alle divisate cognizioni. Da se medesima questa verità riluce, nè dimostrazioni necessitano per stabilirla, ma per non detrodare al mio dovere, eccone l' esempio. Nella *l. 28. d. de usufr.* insegna Pomponio esser valido il legato *numismatis* di oro, o di argento, che portavasi in vece di gemma: *Numismatum aureorum vel argenteorum veterum, quibus pro gemmis uti solent, ususfructus legari potest.* Opindò il Donello *lib. X. Jur. cap. 3.*, che le diverse medaglie di oro, o di argento destinate per ornamento non rendono efficace il legato. La medesima sentenza ha difeso il Connano nel *lib. 4. Com. Jur. Civ. c. 1. n. 2.*. Ma con buona pace di questi valentissimi giureconsulti

sulti osservo, che nel testo di Pomponio la voce *Numisma* non significa le medaglie, o le statuette, o le margarite, ma ben vero la moneta coniatà per Pubblica autorità, poichè da *nummus* deriva *numisma*, il che rilevasi da Ulpiano l. 9. §. 4. d. ad exhibendum. *Marcellus scribit, si tibi decem numismata sint sub conditione legata, et mihi decem ususfructus pure, deinde heres pendente conditione, non exacta cautione, decem fructuario solverit, ad exhibendum eum actione teneri: quasi dolo fecerit, quo minus possideret, dolus autem in eo est, quod cautionem exigere supersedit a fructuario: effectumque, ut legatum tuum evanesceret, cum jam nummos vindicare non possis.* In questo luogo *numisma* adoperasi indifferentemente di *nummus*, che acquista il nome speciale da quel Principe, che gli dà legittimo valore: *Si autem*, scrisse Ulpiano l. 27. §. 4. d. de aur. arg. mund. leg., *aurum vel argentum signatum legatum est, id paterfamilias videtur testamento legasse, quod ejus aliqua forma expressum est: veluti quae Philippi sunt, itemque numismata, et similia.* Or dunque la voce *numisma* nel testo di Pomponio significa il danaro, il di cui usofrutto validamente si lega. Le gemme al contrario non danno frutto, e consistono nella ostentazione e comparsa, ricevendo prezzo dal colore, dall' antichità, e dalle immagini rappresentan-



ti o la sfinge di Augusto, o la rana di Me-  
cenate, o la congiura di Silla, o altri ce-  
lebri fatti dell' antichità: Queste troppo sti-  
mansì in rapporto di affezione, ma non  
producono frutto.

§. 3. Ne' luoghi difficili degli scrittori  
le voci dobbiamo intendere non secondo il  
significato grammaticale, ma ben vero se-  
condo la opinione delle scienze, alle quali  
i nomi appartengono, consultando gli au-  
tori enunziati nella prima parte. Da' giu-  
risperiti varie nozioni particolari sono sta-  
te adottate, le quali contengono alcuni atti  
speziali. Se questi si riferiscono ad altre fa-  
coltà, nulla o poco vagliono. Così abbiamo  
le voci di *mancipazione*, *manomessione*, *erede  
suo*, o *estraneo*, *adizione*, *condictio ex lege*,  
*possessione de' beni*, *ec.*. Queste nozioni in al-  
tre scienze non contengono la stessa ener-  
gia, che rappresentano nel diritto. Quindi  
fa uopo nella retta intelligenza delle leggi  
ricorrere al vero linguaggio de' Romani giu-  
risperiti.

*Del differente linguaggio delle Sette  
ne' giureconsulti Romani.*

## R E G O L A XIV.

DALLA DIVERSITA' DELLE SETTE DERIVA LA  
VARIETA' DELLE NOZIONI; DA QUESTE LA  
DIFFERENZA DE' SENTIMENTI: MA NEL  
DECORSO DEL TEMPO PER LA MUTAZIO-  
NE DE' COSTUMI NELLA COSTANZA DEL-  
LE VOCI VENGONO LE SENTENZE ALTE-  
RATE.

§. I. **I**N ogni età la Romana giurisprudenza è stata riputata esercizio dell' arte accomodata alla sapienza, perchè insegna le Divine ed umane cose. Senza una soda Filosofia non si dà vera Sapienza; Quindi gli antichi giureconsulti da' Filosofi appresero l' arte di fare le leggi ordinate alla comune salvezza. Dalle varie Sette de' Filosofi derivarono nella giurisprudenza le diversità delle opinioni, come ravviseremo in appresso, quelli per differenti principj adottarono diverse nozioni, che nella propria natura esaminate richiamano allo stesso sistema i dogmi delle Sette, le quali a vicenda de' costumi alterano la sentenza, conser-



servandosi le medesime nozioni. Ad intendere i frammenti del diritto fa uopo richiamare le nostre idee alle diverse Filosofie de' Romani giureconsulti. Fu comune opinione, che la Stoica sapienza fosse più opportuna alla conservazione dello Stato. A norma di questa abbiamo moltissime costituzioni, specialmente nella Morale, ma diverse altre nacquero dalle Sette Accademica, Peripatetica, Epicurea, e dalle Greche opinioni, come ravviseremo in appresso. Non spetta al mio sistema esaminare l'indole delle varie Filosofie, poichè dal Brukero, e dal Gromaziano abbastanza l'argomento si è dimostrato. Ma per ben comprendere la verità della proposta regola stimo necessario riferire il principio degli Stoici intorno all'Ente Eterno, cioè Iddio.

§. 2. Nel sistema Fisiologico di Zenone consisteva l'informe massa diretta ad animare le ragioni seminali, che o per natura, o per essenza formavano il loro principio. Il Chaos ordinato diventò Mondo e Natura a determinare il *Tutto* e l'*Uno*. Il primo era *efficiente* cioè Dio; l'altro *paziente*, cioè la *materia*: Quello come *Etere* liquidissimo scorrendo il cielo penetrava e fecondava le cose tutte; Questa circoscritta ne' suoi limiti riceveva le minime vicende del *Tutto*. Quindi una inevitabile catena

tena delle cagioni e degli effetti imprigionava gli uomini e gl' Iddii, in guisa che tutta la Natura era animata d'Iddii, di Demonj, di Geni e di Spiriti. I più nobili furono destinati ad informare i corpi celesti; i minori animavano i terrestri e gli uomini; i plebei erano i pedagoghi ed i nostri custodi. Il solo Giove, ossia il comune fuoco risolveva le cose tutte in quell' antico principio, dal quale scaturirono. Tralascio quindi confutare gli errori degli Stoici, perchè non spettano al mio argomento, ma solamente ravviseremo, come varj dogmi della Stoica Fisiologia furono adottati dagli scrittori mutandosi le semplici nozioni.

§. 3. La Morale degli Stoici sembrò più conforme alla Religione. Quindi a ragione veduta i medesimi principj in parte rilucono negli Atti degli Apostoli *cap. XVII. v. 27.* dicendo Paolo, che per conoscere Iddio dobbiamo riguardare noi stessi: *Deus non longe abest ab unoquoque nostrum, in ipso enim vivimus, et movemur, et sumus etc.* Questi medesimi sentimenti leggiamo in Seneca, *let. 41.* Non debbonsi alzare le mani al cielo, nè pregare il custode del tempio, affinchè ci faccia avvicinare all' orecchio del Nume, perchè meglio sieno ascoltati i nostri voti; vicino a te, con te, dentro di te riposa Iddio. Così giudico, o Lucilio, soggiorna in noi uno Spirito Sacro, che os-  
serva



conserva le nostre ree azioni, e difende le buone; costui ci assiste nella guisa istessa, che con quello operiamo. *Non sunt ad coelum elevandae manus, nec exorandus aedituus, ut nos ad aures simulacri, quasi magis exaudiri possimus, admittat; prope est ad te Deus, tecum est, intus est. Ita dico, Lucili, Sacer intra nos Spiritus sedet, malorum, bonorumque nostrorum observator et custos; hic, prout a nobis tractatus est, ita nos ipse tractat.* Nella sentenza degli Stoici la voce *Spiritus* dinota la mente umana, ch'è porzione dell'anima del mondo, cioè lo stesso Iddio, il quale agita e muove le cose tutte, il che rilevasi dalle seguenti parole di Seneca. *Majore tui parte illic est, unde descendit. Quemadmodum radii solis contingunt quidem terram, sed ibi sunt, unde mittuntur: sic animus magnus et sacer, et in hoc demissus, ut propius divina nossemus, conversatur quidem nobiscum, sed haeret origini suae. Illic pendet, illuc spectat, ac nititur, nostris tanquam melior interest. Quis est ergo hic? Animus, qui nullo bono nisi suo nititur.* Ecco dunque come i principj di una Filosofia, mutandosi la frase, dinotano la medesima sentenza, che nella ignoranza del differente linguaggio suole applicarsi ad altro significato. Dagli Stoici non fu giudicato reo di omicidio colui, che procurava l'aborto nella donna di fresco incinta, perchè credevano

devano animato il feto, quando usciva alla luce: *Partus, antequam edatur, mulieris portio est vel viscerum*, l. 1. d. de ventr. inspic., non così opinarono i seguaci di Aristotile. Nella serie inevitabile delle cagioni e degli effetti dagli Stoici determinata riconobbero i giureconsulti due spezie di repubbliche, la prima, chiamata *massima* fu che rappresentava gli Dei e gli uomini; l'altra era *minore*, e questa indicava la condizione de' cittadini, che uniti erano addetti ad una particolare città, vedi *not. Ist. lib. 2. p. 84.* In fuori della Stoica sapienza seguirono i Romani giureconsulti altre Sette de' Filosofi, che introdussero differenti opinioni, come ravviseremo nel *Vol. III. A. C.* Dalla connessione di quelle idee scorgerà taluno, che nelle Sette de' Filosofi variarono le opinioni delle Nazioni, ed al mutar de' costumi si cambiano i sentimenti, il che meglio rilevasi dalla storia di ogni Nazione.



*Del genio differente dello scrivere adoperato  
da' Romani Giureconsulti.*

## R E G O L A XV.

DALLA DIVERSITA' DELLO STILE NELLA  
INTERPETRAZIONE DELLE LEGGI  
DERIVANO VARIE OSCURITA'.

§. I. **N**ON è mio scopo quì dare precetti della eloquenza e della poesia, ma soltanto isviluppare le esterne manifestazioni dello spirito negli scrittori legali, per indi a miglior tempo penetrare nelle interne operazioni della loro mente. Dal genio differente dello scrivere nasce la diversità dell'espressioni, o sia dello Stile. Sotto nome di *Stile* intendo la maniera di esprimere con parole i pensieri del nostro animo. In questa comune definizione ravvisasi, che ogni discorso rappresenta la serie delle parole, e delle idee. Amendue contengono diversità di ordine, e di successione dei suoni articolati relativamente alle idee, ed alla comune disposizione nell'ordine delle parole, che formano una maggiore o minore armonia. Questa parte dello stile appartiene alle parole, quella alle idee. Del-  
la

la prima ne parleremo nella presente regola per quello, che spetta alla interpretazione delle voci, e dell'altra nella Par.V., conoscendosi la maniera di sforzare la nostra attenzione su tutto l'ammasso delle idee, che si debbono simultaneamente rappresentare all'intelletto; ma per meglio intendere questi precetti fa uopo leggere il saggio dell' Ab. di Condillac tom. 2. sulla *origine delle cognizioni umane*.

§. 2. Nelle precedenti regole varj precetti abbiamo determinato per sfuggire la oscurità, l'ambiguità, e la confusione nella interpretazione delle voci. Inutile poi qui sembrami ripetere tali canoni, ma giova dimostrare, che il genio differente degli scrittori, la mancanza degli articoli, e la estensione delle nozioni *proprie*, o *traslate* rendono oscura la legge. Da' Grammatici e Rettorici chiamansi voci *proprie*, ovvero originarie, quelle, che rappresentano il primitivo significato secondo l'uso comune; al contrario diconsi *traslate* quelle, che dal senso naturale si applicano nel significato contrario. Così naturalmente diciamo *muoversi* il corpo, non già l'animo, che nelle interne inquietitudini soltanto si affanna. Tra le regole del ben parlare la principale consiste nella osservanza della regolare meccanica della sintassi. I tropi e le figure nell'ordine delle parole servono a dare una



maggior vivacità nella sentenza, quando moderatamente si adoperano, *P. II. cap. 2. p. 113.* La ignoranza degl' interni rapporti nel linguaggio degli scrittori, e la mancanza degli articoli formano ambigue le nozioni, falsi i giudizj, ed imperfetta la intelligenza de' medesimi, *P. II. cap. 4. p. 141.* La scarsezza delle voci radicali, e l'uso eccessivo delle parole sinonime, o sia traslate, rendono la sentenza oscura, *cap. V. p. 153;* e questa più dubbiosa risulta nella ignoranza o delle nozioni enfatiche, o ambigue. Nel linguaggio del Lazio non meno, che negli altri idiomi mancano le radicali locuzioni per esprimere con proprietà i veraci sentimenti del nostro animo. Il numero de' negozj nel diritto è vasto, delle voci è ristretto; quindi fa uopo ricorrere alle nozioni traslate ed alle sinonime, poichè mancano i mezzi ordinarij per sviluppare i nostri pensieri giusta l' insegnamento di Tullio *lib. III. de Oratore cap. 28. : Modus transferendi verbi late patet, quem necessitas genuit inopia coacta, et angustis; post autem delectatio, jucunditasque celebravit. Nam ut vestis, frigoris depellendi causa, reperta primo, post adhiberi capta est ad ornatum etiam corporis: sic verbi translatio instituta est, inopie causa; frequentata delectationis. .... Translationes quasi mutationes sunt, cum, quod non habeas, aliunde sumas.* Povere nel loro  
na-

nascere furono le lingue, nel progresso si aumentarono a proporzione, che il popolo adottò l'espressioni della Nazione impegnata alla coltura delle locuzioni più familiari. I nomi delle arti e delle scienze procedevano in ragione degl'Intendenti. Così più frequenti erano le parole nelle cose materiali, che nelle intellettuali. Quindi quel linguaggio ottenne maggiore purità; questo maggiore oscurità, in guisa che sovente le voci materiali dal popolo adoperansi nelle cose intellettuali, il che per effetto della cattiva istruzione reca ne' giovani danno e confusione.

§. 3. Risultano oscure le nozioni, quando l'animo umano voglia intenderle nel senso comune. Così *immiscere* dinota la unione de' fluidi, o del solido ne' fluidi, *l. 27. §. item si quis d. ad leg. Aquil.*. Ma nella mente de' giureconsulti si esprime il fatto degli eredi *suoi*, che amministrano i beni de' parenti defunti; al contrario negli eredi *estranei* dicesi *adire*, *l. 6. §. si filius d. de bon. lib.*. Da ciò scorgesi, che nel linguaggio de' giurisperiti la espressione differisce dal senso comune; quindi fa uopo riflettere, che nell'uso de' tropi e figure non si estendino le metafore oltre l'uso necessario a' rapporti opposti alla mente degli scrittori. Nella legislazione dobbiamo designare i mezzi opportuni alla pubblica felicità,

per+



perciò richiedonsi uguale linguaggio, nozioni chiare, e giudizj completi. La orazione elegante giova nello stile Oratorio per diletto e mozione dell'animo, il che spetta al patrocinio delle cause, non già nella istruzione e direzione del popolo, che dalla chiarezza e semplicità delle voci conosce i propj doveri, altrimenti le leggi verranno da' dotti ammirate, ma dalla plebe trasgredite, rispettandole soltanto come religiosi misteri risultati dalla volontà del Sommo Imperante.

*Il fine del II. Volume.*

---

## A V V I S O.

Per Tipografica negligenza nella *Par. I.* al *Cap. III.* p. 52. nella numerazione si pone il *Cap. V.* in vece di *IV.*.. Nella *Par. II.* al *Cap. XV.* si numera la *Reg. XI.* in vece di *XII.*.. Così nell'Indice siegue la medesima numerazione nella *Par. I.*.. Ma in amendue i luoghi le critiche riflessioni sono successive ed ordinate. Le altre Tipografiche sviste nell'ultimo volume si registreranno per non abusare della altrui benignità.

# INDICE

## DEL SECONDO VOLUME

### Arte Critica. Parte I.

- Cap. I. **D**ella natura, uso, utilità, e leggi della vera Arte Critica nello studio della Romana giurisprudenza. pag. 3
- Cap. II. Delle cognizioni necessarie pel retto studio ed interpretazione delle leggi, e principalmente della geografia, cronologia, e costumi de' popoli. 21
- Cap. III. De' mezzi, e dell' ordine necessario per intendere i libri di Giustiniano. 58
- Cap. V. Delle Greche cognizioni necessarie per ben intendere ed interpretare il diritto Romano. 75
- Cap. VI. Della scienza Fisica, e Poetica necessaria a' giureconsulti nella interpretazione delle leggi. 87
- Cap. VII. Regole generali nel retto sistema dello studio legale. 96

### Arte Critica. Parte II.

*Del significato, e della interpretazione delle parole.*

- Cap. I. Della Ortografia de' giureconsulti Romani. 106
- Cap. II. Delle figurate locuzioni presso i Giureconsulti Romani. 113
- Cap.



Cap. III. *Della Divisione delle voci.* 125

Cap. IV. *Regole generali della interpretazione.*

### REGOLA I.

*Della dissimilitudine delle lingue.* 141

Cap. V. *Delle voci sinonime.*

### REGOLA II.

*Le voci latine tra loro non corrispondono all' Italiano Idioma.* 153

Cap. VI. *Dell' enfasi delle voci.*

### REGOLA III.

*Si dimostra viziosa la maniera di apprendere la Ragion Civile dalle traduzioni, poichè le locuzioni enfatiche non corrispondono al testo originale.* 157

Cap. VII. *Delle parole ambigue nelle lingue morte.*

### REGOLA IV.

*L' ambiguità deriva dalla scarsezza delle voci, e negligenza degli scrittori.* 164

Cap. VIII. *Del largo significato delle parole.*

### REGOLA V.

*Si dimostra, come una medesima voce in un luogo ottiene interpretazione più estesa, in altro più ristretta.* 178

Cap. IX. *Della proprietà de' significati.*

### REGOLA VI.

*Nelle parole adoperate da' giureconsulti Romani il significato proprio differisce dal traslato.* 190

Cap. X. *Della maniera d' interpretare le parole oscure.*

## R E G O L A VII.

311

*Nel diritto Romano esistono diverse oscurità, che interpretar debbonsi secondo il vero significato delle parole, e della sentenza.* 201.

Cap. XI. Delle locuzioni di niuno significato.

## R E G O L A VIII.

*Ne' risponsi de' giureconsulti abbiamo varie voci di niun significato,* 215

Cap. XII. Delle anomalie legali.

## R E G O L A IX.

*Nelle sentenze de' giureconsulti Romani abbiamo diverse locuzioni anomali, che strettamente dobbiamo interpretarle.* 223

Cap. XIII. Della improprietà della orazione nei risponsi de' Romani giureconsulti.

## R E G O L A X.

*Le impropie locuzioni da' Greci chiamate Achirologia sono differenti da' tropi e dalle figure, nè da quelle possiamo determinare le regole certe e costanti per la retta interpretazione.* 257

Cap. XIV. Dell' ambiguità della regolare costruzione.

## R E G O L A XI.

*L' ambiguità della costruzione rende ardua la interpretazione delle leggi,* 265

Cap. XV. De' Vocaboli prodotti dalle opinioni, e costumi delle Nazioni.

## R E G O L A XII.

*Per la retta intelligenza delle voci adottate da' Romani giureconsulti è necessaria la scien-* 272



za delle opinioni, e costumanze popolari. 288.  
 Cap. XVI. Del linguaggio de' giureconsulti  
 Romani accomodato alla diversa ragione dei  
 tempi.

### R E G O L A XIII.

Al critico appartiene esaminare l'indole delle  
 le voci, e delle idee adoperate da' giure-  
 consulti. 294

Cap. XVII. Del differente linguaggio delle  
 Sette ne' giureconsulti Romani.


### R E G O L A XIV.

Dalla diversità delle Sette deriva la varietà  
 delle nozioni; da queste la differenza dei  
 sentimenti: ma nel decorso del tempo per  
 la mutazione de' costumi nella costanza del-  
 le voci vengono le sentenze alterate. 299

Cap. XVIII. Del genio differente dello scrive-  
 re adoperato da' Romani giureconsulti.

### R E G O L A XV.

Dalla diversità dello stile nella interpertzio-  
 ne delle leggi derivano varie oscurità. 304







SELVA  
ARTE  
CULTI  
T. I. II.

UNIVERSITÀ DI PADOVA  
Ist. di Fil. del E. Ito  
e di Dir. Comp. 10  
137  
F  
1270



pregiudizj de' tempi , delle opinioni , e delle sette . Chi legge con meditazione e con criterio , è nello stato di ben capire gli altrui giudizj , di migliorare le proprie idee , e di saper molto con sicurezza senza gran fatica .

§. 2. A ben disporre l' intelletto per ben leggere , e ben capire , bisogna conoscere l' animo de' giovan' inclinati ad una data scienza , indi fargli' istruire nelle cognizioni elementari per mezzo de' Professori savj , e Filosofi , affinchè il loro raziocinio si sviluppa in modo , che possa penetrare nella mente degli autori . Ad acquistare la scienza del diritto privato è necessario insegnarsi a' giovani le Istituzioni di Giustiniano , e queste nel modo più facile e breve a guisa di parafrase , come abbiamo dimostrato , *cap. III* . Nello studio di queste preliminari cognizioni dalla studiosa gioventù deesi badare a tre condizioni , cioè ad intendere , a credere , ed a ricordarsi . Tra loro queste condizioni sono congiunte in modo , che la seconda dipende dalla prima , e l' ultima dalla seconda , poichè taluno non può imparare quello , che non persuade l' intelletto , nè credere quello , che non comprende . Or dunque se le Civili Istituzioni non costituiscono l' animo de' giovani nello stato , che lo rendono chiaro ne' pensieri ,

faci-

facile nel persuadersi ; e ricordevole nella intelligenza , certamente queste non convengono all' acquisto del diritto . Nè la tenacità della memoria , o l' ostinata fatica di sapere i principj de' titoli , de' §§. , o delle leggi contribuisce alla scienza della legislazione . Non ben capisce colui , che le sole parole intende , ma ben vero colui , che , mutate le parole , ne comprende l' intrinseca natura , e spezie della legge : *Scire leges non est earum verba tenere , sed vim et potestatem habere* , come avvertì Celso ; dopo ciò deesi badare a scegliere i libri opportuni per la lettura privata , nella quale sappiasi l' arte di saperli leggere : Tra gli scrittori delle Istituzioni il numero è quasi infinito , e nella moltitudine piuttosto confondesi , che migliorasi la gioventù , poichè in essi non risvegliasi il raziocinio , anzi resta confusa nella ignoranza del diritto per la povertà delle idee , e delle cognizioni esterne . Il solo testo di Giustiniano commentato da dotto scrittore , che sappia per mezzo della Storia Romana presentare alla capacità de' giovani i rapporti del diritto sulle scienze , arti , costumi , riti , religioni , opinioni , commercio , politica , ec. basta a migliorare l' animo de' medesimi nelle cognizioni preliminari . Quali libri continenti la storia , el diritto sieno ne-

ces-

